



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 aprile 2021
(OR. en)

5198/21
ADD 4

Fascicolo interistituzionale:
2020/0382 (NLE)
2020/0381 (NLE)

UK 6

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

PARTE A

PRESCRIZIONI RELATIVE AI TRASPORTATORI DI MERCI SU STRADA
A NORMA DELL'ARTICOLO 463 DEL PRESENTE ACCORDO

SEZIONE 1

ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI TRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA
ED ESERCIZIO DELLA STESSA

ARTICOLO 1

Campo di applicazione

La presente sezione disciplina l'accesso all'attività di trasportatore di merci su strada e l'esercizio della stessa e si applica a tutti i trasportatori di merci su strada di una parte che effettuano trasporto di merci nell'ambito di applicazione dell'articolo 462 del presente accordo.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

- a) "autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada": la decisione amministrativa che autorizza una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti stabiliti nella presente sezione a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada;
- b) "autorità competente": un'autorità di una parte a livello nazionale, regionale o locale che, per autorizzare l'esercizio dell'attività di trasportatore di merci su strada, verifica se una persona fisica o giuridica soddisfa le condizioni stabilite nella presente sezione e che ha il potere di concedere, sospendere o ritirare un'autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada; e
- c) "luogo in cui una persona è normalmente residente": il luogo in cui tale persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

ARTICOLO 3

Prescrizioni relative all'esercizio dell'attività di trasportatore di merci su strada

Le persone fisiche o giuridiche che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada:

- a) hanno una sede effettiva e stabile in una parte, come disposto all'articolo 5 della presente sezione;
- b) sono in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 6 della presente sezione;
- c) possiedono un'adeguata idoneità finanziaria, come disposto all'articolo 7 della presente sezione; e
- d) possiedono l'idoneità professionale richiesta di cui all'articolo 8 della presente sezione.

ARTICOLO 4

Gestore dei trasporti

1. Un trasportatore di merci su strada designa almeno una persona fisica in qualità di gestore dei trasporti, che gestisce in maniera effettiva e continuativa le sue attività di trasporto e soddisfa le prescrizioni stabilite all'articolo 3, lettere b) e d), e che:
 - a) ha un legame effettivo con il trasportatore di merci su strada, per esempio in qualità di dipendente, direttore, proprietario, azionista o amministratore, o sia questa persona; e

- b) risiede nella parte nel cui territorio è stabilito il trasportatore di merci su strada.
2. Se una persona fisica o giuridica non soddisfa il requisito dell'idoneità professionale, l'autorità competente può autorizzare la persona fisica o giuridica a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada senza designare un gestore dei trasporti conformemente al paragrafo 1, purché:
- a) la persona fisica o giuridica designi una persona fisica residente nella parte di stabilimento del trasportatore di merci su strada che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d), e che sia abilitata per contratto a esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell'impresa;
 - b) il contratto che lega la persona fisica o giuridica alla persona di cui alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere in maniera effettiva e continuativa e indichi le responsabilità di tale persona in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;
 - c) la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, nella sua veste di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un massimo di quattro diversi trasportatori di merci su strada esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo 50 veicoli; e
 - d) la persona di cui alla lettera a) svolga i compiti precisati esclusivamente nell'interesse della persona fisica o giuridica e le responsabilità di tale persona siano esercitate indipendentemente da qualsiasi persona fisica o giuridica per cui svolge attività di trasporto.

3. Una parte può decidere che un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 non possa anche essere designato ai sensi del paragrafo 2, o possa esserlo solo in relazione a un numero limitato di persone fisiche o giuridiche o a un parco veicoli inferiore a quanto previsto al paragrafo 2, lettera c).
4. La persona fisica o giuridica notifica all'autorità competente il gestore o i gestori dei trasporti designati.

ARTICOLO 5

Condizioni relative al requisito di stabilimento

Per soddisfare il requisito della sede effettiva e stabile nella parte di stabilimento, una persona fisica o giuridica:

- a) dispone di locali in cui può avere accesso agli originali dei suoi documenti principali, in formato elettronico o in qualsiasi altro formato, in particolare i contratti di trasporto, i documenti relativi ai veicoli a disposizione della persona fisica o giuridica, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti di previdenza sociale, i documenti contenenti dati relativi alla distribuzione e al distacco dei conducenti, i documenti contenenti dati relativi ai viaggi, ai tempi di guida e ai periodi di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per verificare il rispetto delle condizioni stabilite nella presente sezione;
- b) è iscritta nel registro delle società commerciali di tale parte o in un registro analogo, se richiesto dalla legislazione nazionale;

- c) è soggetta all'imposta sui redditi e, se richiesto dalla legislazione nazionale, è assegnataria di un numero di identificazione IVA;
- d) una volta concessa l'autorizzazione, dispone di uno o più veicoli immatricolati o messi in circolazione e di cui sia stato autorizzato l'utilizzo in conformità della normativa della parte in questione, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano posseduti a titolo di proprietà o detenuti ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;
- e) svolge in maniera effettiva e continuativa, con l'ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le sue attività amministrative e commerciali nei locali di cui alla lettera a) situati in tale parte e gestisce in maniera effettiva e continuativa le sue operazioni di trasporto utilizzando i veicoli di cui alla lettera f) con le attrezzature tecniche appropriate situate in tale parte; e
- f) dispone ordinariamente, su base continuativa, di un numero di veicoli conformi alle condizioni di cui alla lettera d) e di conducenti che hanno normalmente come base una sede di attività in tale parte, che sia, in entrambi i casi, proporzionato al volume delle operazioni di trasporto effettuate dall'impresa.

ARTICOLO 6

Condizioni relative al requisito dell'onorabilità

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le parti determinano le condizioni che la persona fisica o giuridica e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell'onorabilità.

Nel determinare se una persona fisica o giuridica abbia soddisfatto tale requisito, le parti prendono in considerazione il comportamento della persona fisica o giuridica, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dalla parte. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni della persona fisica o giuridica stessa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dalla parte.

Le condizioni di cui al presente paragrafo comprendono almeno quanto segue:

- a) non sussistono validi motivi che inducano a mettere in dubbio l'onorabilità del gestore dei trasporti o del trasportatore di merci su strada, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori:
 - i) diritto commerciale;
 - ii) legislazione in materia fallimentare;
 - iii) condizioni di retribuzione e di lavoro della professione;
 - iv) circolazione stradale;
 - v) responsabilità professionale;
 - vi) traffico di esseri umani o di droga;
 - vii) diritto tributario; e

- b) il gestore dei trasporti o il trasportatore di merci su strada non è stato oggetto, in una delle parti o in entrambe, di una condanna per un reato grave o di una sanzione per un'infrazione grave delle norme di cui alla parte seconda, rubrica terza, titolo I, del presente accordo o della normativa nazionale riguardante in particolare:
- i) i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l'orario di lavoro, l'installazione e l'utilizzo di apparecchi di controllo;
 - ii) i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale;
 - iii) la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti;
 - iv) l'idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore;
 - v) l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada;
 - vi) la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada;
 - vii) l'installazione e l'uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli;
 - viii) le patenti di guida;
 - ix) l'accesso alla professione;

- x) il trasporto degli animali;
- xi) il distacco dei lavoratori nel trasporto su strada;
- xii) la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; e
- xiii) i viaggi i cui punti di carico e scarico sono situati nell'altra parte.

2. Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del presente articolo, qualora sia stata inflitta al gestore dei trasporti o al trasportatore di merci su strada, in una delle parti o in entrambe, una condanna per un reato grave o una sanzione per una delle infrazioni più gravi stabilite nell'Appendice 31-A-1-1, l'autorità competente della parte di stabilimento avvia e porta a termine in modo appropriato e tempestivo un procedimento amministrativo che includa, se del caso, un'ispezione in loco nei locali della persona fisica o giuridica in questione.

Nel corso del procedimento amministrativo, l'autorità competente valuta se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Nell'ambito di tale valutazione l'autorità competente tiene conto del numero di infrazioni gravi delle norme di cui al terzo comma del paragrafo 1, del presente articolo, nonché del numero delle infrazioni più gravi stabilite nell'appendice 31-A-1-1, per le quali al gestore dei trasporti o al trasportatore di merci su strada sono state inflitte condanne o sanzioni. Siffatta constatazione è debitamente motivata e giustificata.

Se ritiene che la perdita dell'onorabilità sia sproporzionata, l'autorità competente decide che la persona fisica o giuridica in questione continua a possedere il requisito dell'onorabilità. Se l'autorità competente non ritiene che la perdita dell'onorabilità sia sproporzionata rispetto all'infrazione, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell'onorabilità.

3. Il comitato specializzato per il trasporto su strada stila un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che, oltre a quelli di cui all'appendice 31-A-1-1, possono comportare la perdita dell'onorabilità.
4. Il requisito dell'onorabilità non si considera rispettato finché non sia stata adottata una misura di riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente a norma delle pertinenti disposizioni nazionali delle parti.

ARTICOLO 7

Condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria

1. Per soddisfare il requisito dell'idoneità finanziaria, una persona fisica o giuridica deve essere in grado su base permanente di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, la persona fisica o giuridica dimostra di disporre ogni anno di capitale e di riserve:
 - a) per un valore di almeno 9 000 EUR / 8 000 GBP quando è utilizzato un solo veicolo a motore, di 5 000 EUR / 4 500 GBP per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e di 900 EUR / 800 GBP per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate, ma non a 3,5 tonnellate;

- b) sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, la persona fisica o giuridica che esercita l'attività di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile superi le 2,5 tonnellate, ma non le 3,5 tonnellate, dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 1 800 EUR / 1 600 GBP quando è utilizzato un solo veicolo e di 900 EUR / 800 GBP per ogni veicolo supplementare utilizzato.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può convenire o esigere che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione stabilita dall'autorità competente, per esempio una garanzia bancaria o un'assicurazione, inclusa un'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o altri istituti finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, o altro documento vincolante che fornisca una fideiussione in solido per l'impresa in relazione agli importi di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. In deroga al paragrafo 1, in assenza di conti annuali certificati per l'anno di registrazione dell'impresa, l'autorità competente consente che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione, per esempio una garanzia bancaria, un documento rilasciato da un istituto finanziario che stabilisce l'accesso al credito a nome dell'impresa, o altro documento vincolante stabilito dall'autorità competente comprovante che l'impresa dispone degli importi di cui al paragrafo 1, lettera a).
4. I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito nel territorio della parte in cui è stata chiesta l'autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti nell'altra parte.

ARTICOLO 8

Condizioni relative al requisito dell'idoneità professionale

1. Per soddisfare il requisito dell'idoneità professionale, la persona o le persone interessate possiedono le conoscenze corrispondenti al livello di cui all'appendice 31-A-1-2, parte I, nelle materie ivi elencate. Tali conoscenze sono comprovate da un esame scritto obbligatorio che può essere integrato, se una parte decide in tal senso, da un esame orale. Gli esami sono organizzati a norma dell'appendice 31-A-1-2, parte II. A tal fine una parte può decidere di imporre una formazione preliminare all'esame.
2. Le persone interessate sostengono l'esame nella parte in cui sono normalmente residenti.
3. Solo le autorità o gli organismi debitamente autorizzati a tal fine da una parte, secondo i criteri definiti dalla stessa, possono organizzare e certificare gli esami scritti e orali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le parti verificano periodicamente che le modalità secondo cui tali autorità od organismi organizzano gli esami siano conformi all'appendice 31-A-1-2.
4. Una parte può dispensare dall'esame in determinate materie i titolari di taluni diplomi rilasciati nell'ambito dell'istruzione superiore o dell'istruzione tecnica nella parte stessa, specificamente designati a tal fine e implicanti le conoscenze in tutte le materie elencate nell'appendice 31-A-1-2. La dispensa si applica solo alle sezioni dell'appendice 31-A-1-2, parte I, per le quali il diploma contempla tutte le materie elencate nel titolo di ogni sezione.

Una parte può dispensare da determinate parti degli esami i titolari di attestati di idoneità professionale validi per operazioni di trasporto nazionale nella parte in questione.

ARTICOLO 9

Dispensa dall'esame

Ai fini del rilascio di una licenza a un trasportatore di merci su strada che utilizza esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate, una parte può decidere di dispensare dagli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa una persona fisica o giuridica dello stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020.

ARTICOLO 10

Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni

1. Se constata che una persona fisica o giuridica rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente ne informa la persona fisica o giuridica in questione. Se constata che uno o più di tali requisiti non sono più soddisfatti, l'autorità competente può assegnare alla persona fisica o giuridica uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione:
 - a) un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell'onorabilità o dell'idoneità professionale;

- b) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui la persona fisica o giuridica debba regolarizzare la situazione dimostrando che la persona fisica o giuridica dispone di una sede effettiva e stabile; o
 - c) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell'idoneità finanziaria non sia soddisfatto, al fine di dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente.
2. L'autorità competente può prescrivere che la persona fisica o giuridica soggetta a sospensione o ritiro dell'autorizzazione assicuri che i suoi gestori dei trasporti abbiano sostenuto gli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, prima dell'adozione di qualsiasi misura di riabilitazione.
 3. Se constatata che la persona fisica o giuridica non soddisfa più uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente sospende o ritira l'autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 11

Dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti

1. Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità ai sensi dell'articolo 6, l'autorità competente lo dichiara inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un trasportatore di merci su strada.

L'autorità competente non può riabilitare il gestore dei trasporti prima che sia trascorso un anno dalla data della perdita dell'onorabilità e che il gestore dei trasporti abbia dimostrato di aver seguito una formazione adeguata per un periodo di almeno tre mesi o di avere superato un esame nelle materie elencate nell'appendice 31-A-1-2, parte I.

2. Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità ai sensi dell'articolo 6, una domanda di riabilitazione non può essere presentata prima che sia trascorso un anno dalla data della perdita dell'onorabilità.

ARTICOLO 12

Esame e registrazione delle domande

1. Le autorità competenti di ciascuna parte inseriscono nei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, i dati relativi alle imprese da esse autorizzate.
2. Nell'accertare l'onorabilità di un'impresa, le autorità competenti verificano se, al momento della domanda, il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati, in una delle parti, inidonei a dirigere le attività di trasporto di un'impresa a norma dell'articolo 11.
3. Le autorità competenti controllano periodicamente che le imprese da esse autorizzate a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada continuino a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3. A tal fine le autorità competenti eseguono controlli che comprendono, ove opportuno, ispezioni in loco nei locali dell'impresa in questione, mirate alle imprese classificate a maggior rischio.

ARTICOLO 13

Registri elettronici nazionali

1. Le autorità competenti tengono un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada.
2. Il comitato specializzato per il trasporto su strada stabilisce i dati che devono figurare nei registri nazionali delle imprese di trasporto su strada e le condizioni di accesso a tali dati.

ARTICOLO 14

Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti

1. Le autorità competenti di ciascuna parte designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con le autorità competenti dell'altra parte per quanto riguarda l'applicazione della presente sezione.
2. Le autorità competenti di ciascuna parte cooperano strettamente, si prestano prontamente assistenza reciproca e si scambiano qualunque altra informazione pertinente al fine di agevolare l'attuazione e l'esecuzione della presente sezione.

3. Le autorità competenti di ciascuna parte eseguono controlli individuali per verificare se un'impresa rispetti le condizioni di accesso all'attività di trasportatore di merci su strada ogniqualvolta un'autorità competente dell'altra parte ne faccia richiesta in casi debitamente giustificati. Le autorità competenti di ciascuna parte informano l'autorità competente dell'altra parte in merito ai risultati di tali controlli e alle misure adottate nel caso in cui si constati che l'impresa non rispetta più i requisiti stabiliti dalla presente sezione.
4. Le autorità competenti di ciascuna parte membri si scambiano informazioni sulle condanne e sanzioni per le infrazioni gravi di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
5. Il comitato specializzato per il trasporto su strada definisce norme dettagliate sulle modalità di scambio delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

INFRAZIONI PIÙ GRAVI AI FINI DELL'ALLEGATO 31,
PARTE A, SEZIONE 1, ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

1. Superamento dei tempi limite come segue:
 - a) superamento del 25 % o più dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane;
 - b) superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno.
2. Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità, o installazione nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dall'apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente.
3. Guida senza un certificato di revisione valido e/o guida con difetti molto gravi, tra l'altro, all'impianto di frenatura, agli organi di sterzo, alle ruote/agli pneumatici, alle sospensioni o al telaio, che possono creare un rischio immediato per la sicurezza stradale tale da determinare la decisione di fermare il veicolo.

4. Trasporto di merci pericolose in violazione di un divieto o con mezzi di contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che trasporta merci pericolose mettendo così in pericolo la vita delle persone o l'ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.
5. Trasporto di merci senza che il conducente sia in possesso di una patente di guida valida o effettuato da un'impresa che non è titolare della licenza comunitaria valida di cui all'articolo 463 del presente accordo.
6. Guida con una carta del conducente che è stata falsificata o di cui il conducente non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati.
7. Trasporto di merci con superamento della massa massima a carico tecnicamente ammissibile del 20 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile superi le 12 tonnellate e del 25 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile non superi le 12 tonnellate.

PARTE I

ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ALLEGATO 31,
PARTE A, SEZIONE 1, ARTICOLO 8

Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento ufficiale dell'idoneità professionale a opera delle parti devono vertere almeno sulle materie indicate di seguito. Con riguardo a tali materie, i candidati trasportatori di merci su strada devono possedere il livello di conoscenze e attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di trasporti.

Il livello minimo di conoscenze, indicato di seguito, deve corrispondere almeno al livello di conoscenze raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria, completata da una formazione professionale e da una formazione tecnica complementare o da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.

A. Elementi di diritto civile

Il candidato deve in particolare:

- a) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;

- b) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;
- c) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal proprio committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale; e
- d) conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), conclusa a Ginevra il 19 maggio 1956, e gli obblighi da essa derivanti.

B. Elementi di diritto commerciale

Il candidato deve in particolare:

- a) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei trasportatori (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento; e
- b) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale

Il candidato deve conoscere in particolare:

- a) il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti e organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);

- b) gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
- c) le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);
- d) le norme applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro e le misure pratiche di applicazione di tali disposizioni; e
- e) le norme applicabili in materia di qualificazione iniziale e formazione continua dei conducenti di cui alla parte B, sezione 1, del presente allegato.

D. Elementi di diritto tributario

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

- a) all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto;
- b) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
- c) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti di merci su strada, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza riscossi per l'uso di infrastrutture; e
- d) alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria

Il candidato deve in particolare:

- a) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
- b) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.), nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano;
- c) sapere cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
- d) essere in grado di leggere e interpretare un conto profitti e perdite;
- e) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
- f) essere in grado di redigere un bilancio;
- g) conoscere i vari elementi dell'impresa che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
- h) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa e organizzare programmi di lavoro, ecc.;

- i) conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della pubblicità e delle pubbliche relazioni, compresi i servizi di trasporto, la promozione della vendita, l'elaborazione di schede clienti, ecc.;
- j) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti su strada (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
- k) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;
- l) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto merci su strada e conoscere il contenuto e le implicazioni degli Incoterm; e
- m) conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e, ove opportuno, il loro statuto.

F. Accesso al mercato

Il candidato deve conoscere in particolare:

- a) le normative professionali che disciplinano i trasporti su strada, la locazione di autoveicoli industriali e il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale dell'attività, all'accesso all'attività, alle autorizzazioni per le operazioni di trasporto su strada, alle ispezioni e alle sanzioni;
- b) la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;

- c) i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce e i bagagli;
 - d) le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla movimentazione delle merci e alla logistica; e
 - e) le formalità alla frontiera, la funzione e la portata dei documenti T e dei carnet TIR nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dal loro utilizzo.
- G. Norme tecniche e di gestione tecnica

Il candidato deve in particolare:

- a) conoscere le norme relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli vigenti nelle parti, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
- b) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro componenti (telaio, motore, organi di trasmissione, impianto di frenatura ecc.);
- c) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli;
- d) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;

- e) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;
- f) conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione e di carico delle merci (sponde, container, pallet ecc.) ed essere in grado di introdurre procedure e impartire istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio ecc.);
- g) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
- h) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di merci pericolose e di rifiuti;
- i) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP); e
- j) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.

H. Sicurezza stradale

Il candidato deve in particolare:

- a) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneità ecc.);

- b) essere in grado di adottare le misure atte a garantire il rispetto, da parte dei conducenti, del codice della strada, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nelle parti (limiti di velocità, precedenza, soste e limitazioni di parcheggio, uso dei proiettori, segnaletica stradale ecc.);
- c) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza in materia di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico e delle relative misure preventive;
- d) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi; e
- e) essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche.

PARTE II

ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME

1. Le parti organizzano un esame scritto obbligatorio che possono integrare con un esame orale facoltativo per verificare se i candidati trasportatori di merci su strada possiedono il livello di conoscenze richiesto nelle materie elencate nella parte I e, in particolare, l'idoneità a utilizzare gli strumenti e le tecniche correlati a tali materie e a svolgere i compiti esecutivi e di coordinamento previsti.

- a) L'esame scritto obbligatorio si compone di due prove:
 - i) domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta, domande a risposta diretta o una combinazione delle due formule; e
 - ii) esercizi scritti/studi di casi.

La durata minima di ciascuna delle due prove è di due ore.

- b) Qualora venga organizzato un esame orale, le parti possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell'esame scritto.

- 2. Se organizzano anche un esame orale, le parti devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25 % né superiore al 40 % del punteggio complessivo attribuibile.

Se organizzano unicamente un esame scritto, le parti devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40 % né superiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile.

- 3. Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media non inferiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50 % del punteggio totalizzabile. Una parte ha facoltà di ridurre la percentuale dal 50 % al 40 % esclusivamente per una prova.

PARTE A

MODELLO DI LICENZA PER L'UNIONE

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Carta di cellulosa di colore azzurro Pantone 290 o di un colore il più simile possibile a quest'ultimo — formato DIN A4, 100 g/m² o superiore)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

Sigla distintiva dello Stato membro⁽¹⁾
che rilascia la licenza

Denominazione dell'autorità o
dell'organismo competente

NUMERO DI LICENZA:

o

COPIA CERTIFICATA CONFORME N. ...

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza
autorizza⁽²⁾

.....
a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 72), che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari:

La presente licenza è valida dal al

Rilasciata a il

.....⁽³⁾

⁽¹⁾ Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia.

⁽²⁾ Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

⁽³⁾ Firma e sigillo dell'autorità o ente competente che rilascia l'attestato.

(b)

(Seconda pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.

Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e, ove opportuno, alle condizioni che essa stabilisce:

- il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
 - in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
 - tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri,
- nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico e scarico solo una volta concluso l'accordo necessario tra la Comunità e il paese terzo in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.

La licenza è personale e non è cedibile a terzi.

Può essere ritirata dalle autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciata, in particolare se il titolare:

- ha omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso della licenza,
- ha fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto merci.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo⁽¹⁾. Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche se il rimorchio o il semirimorchio non è immatricolato o ammesso alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o è immatricolato o ammesso alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

In ogni Stato membro il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

⁽¹⁾ Per "veicolo" si intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibito esclusivamente al trasporto di merci.

PARTE B

Modello di licenza per il Regno Unito

Licenza del Regno Unito per la Comunità

(a)

(Carta di cellulosa di colore blu chiaro Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m² o superiore)

(Prima pagina della licenza)

(Testo in lingua inglese o gallese)



NOME DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL REGNO UNITO

⁽¹⁾

NUMERO DI LICENZA:

o

COPIA CERTIFICATA CONFORME N. ...

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza⁽²⁾

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio di uno Stato membro, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009⁽³⁾.

Osservazioni particolari:	
.....	
La presente licenza è valida dal	al
Rilasciata a	il
	

⁽¹⁾ Autorità competente per la regione interessata per la quale è rilasciato il certificato.

⁽²⁾ Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1072/2009 quale conservato nel diritto del Regno Unito dalla sezione 3 della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea (European Union (Withdrawal) Act) e modificato dai regolamenti adottati ai sensi della sezione 8 di tale legge.

(b)

(Seconda pagina della licenza)

(Testo in lingua inglese o gallese)

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009⁽¹⁾.

Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio di uno Stato membro autorizzato da qualsiasi accordo internazionale tra il Regno Unito e l'Unione europea o uno Stato membro.

Nel caso di un trasporto in partenza dal Regno Unito e a destinazione di un paese terzo o viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio di qualunque Stato membro.

La licenza è personale e non è cedibile a terzi.

Può essere ritirata da un "Traffic Commissioner" (autorità preposta al rilascio delle licenze) o dal dipartimento delle infrastrutture (Irlanda del Nord), per esempio se il titolare:

- ha omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso della licenza,
- ha fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto merci.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo⁽²⁾. Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche se il rimorchio o il semirimorchio non è immatricolato o ammesso alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o è immatricolato o ammesso alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

Il titolare è tenuto a rispettare sul territorio del Regno Unito o di ciascuno Stato membro le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e di circolazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1072/2009 quale conservato nel diritto del Regno Unito dalla sezione 3 della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea (European Union (Withdrawal) Act) e modificato dai regolamenti adottati ai sensi della sezione 8 di tale legge.

⁽²⁾ Per "veicolo" si intende un veicolo a motore immatricolato nel Regno Unito o in uno Stato membro, o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato nel Regno Unito o in uno Stato membro, adibito esclusivamente al trasporto di merci.

ELEMENTI DI SICUREZZA DELLA LICENZA

La licenza deve presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:

- un ologramma;
- fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV;
- almeno una riga in microstampatura (stampa visibile soltanto con lente d'ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici);
- caratteri, simboli o motivi tattili;
- doppia numerazione: numero di serie e numero di rilascio della licenza e della sua copia certificata conforme;
- un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.

SEZIONE 2

DISTACCO DEI CONDUCENTI

ARTICOLO 1

Oggetto

Nella presente sezione sono riportate le prescrizioni per i trasportatori di merci su strada stabiliti in una delle parti la quale, nel quadro del trasporto di merci, distacca lavoratori nel territorio dell'altra parte a norma dell'articolo 3 della presente sezione.

Nessuna disposizione della presente sezione osta a che una parte applichi misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dalle disposizioni della presente sezione. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dalla presente sezione.

Nessuna disposizione della presente sezione pregiudica l'applicazione ai trasportatori di merci su strada dell'Unione, nel territorio dell'Unione, delle norme dell'Unione relative al distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini della presente sezione, per "conducente distaccato" si intende un conducente che, per un periodo di tempo limitato, fornisce una prestazione di lavoro nel territorio di una parte diversa da quella in cui il conducente lavora abitualmente.

ARTICOLO 3

Principi

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano nella misura in cui il trasportatore di merci su strada distacchi conducenti, per proprio conto e sotto la sua direzione, nel territorio dell'altra parte nell'ambito di un contratto concluso tra il trasportatore di merci su strada che dispone il distacco e il destinatario della prestazione dei servizi di trasporto che opera nel territorio di tale parte, e tali conducenti operino nel territorio di tale parte, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il trasportatore di merci su strada che dispone il distacco e il conducente.
2. Ai fini del paragrafo 1, un distacco si considera iniziato quando il conducente entra nel territorio dell'altra parte per effettuare operazioni di carico e/o di scarico merci e si considera concluso quando il conducente lascia il territorio di tale parte.

Ai fini del paragrafo 1, in caso di distacco nell'Unione europea, il distacco si considera iniziato quando il conducente entra nel territorio di uno Stato membro per effettuare operazioni di carico e/o di scarico merci in tale Stato membro e si considera concluso quando il conducente lascia il territorio di tale Stato membro.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un conducente non è considerato distaccato quando effettua operazioni di trasporto sulla base di un contratto di trasporto quale definito all'articolo 462, paragrafo 1, lettera a), del presente accordo.
4. Un conducente non è considerato distaccato nel Regno Unito quando transita attraverso il territorio del Regno Unito senza effettuare operazioni di carico o di scarico merci. Per l'Unione, un conducente non è considerato distaccato in uno Stato membro quando transita attraverso il territorio di tale Stato membro senza effettuare operazioni di carico o di scarico merci.

ARTICOLO 4

Condizioni di lavoro e di occupazione

1. Ciascuna parte provvede affinché, indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, i trasportatori di merci su strada garantiscano, sulla base della parità di trattamento, ai conducenti distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie elencate di seguito che, nella parte o, nel caso dell'Unione, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono stabilite:
 - da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o

- da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale o altrimenti applicabili a norma del paragrafo 4:
 - a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
 - b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
 - c) retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
 - d) sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
 - e) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; e
 - f) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

- 2. Ai fini della presente sezione, il concetto di retribuzione è determinato dalla normativa e/o dalle prassi nazionali della parte e, nel caso dell'Unione, dalla normativa e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il conducente è distaccato e con esso si intendono tutti gli elementi costitutivi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali, da contratti collettivi o da arbitrati che sono stati dichiarati di applicazione generale nella parte o nello Stato membro in questione o altrimenti applicabili a norma del paragrafo 4.

3. Le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte della retribuzione, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio. Il trasportatore di merci su strada provvede a rimborsare tali spese al conducente distaccato, in conformità della normativa e/o delle prassi applicabili al rapporto di lavoro.

Qualora le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili al rapporto di lavoro non determinino quali elementi dell'indennità specifica per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco e quali elementi fanno parte della retribuzione, l'intera indennità è considerata versata a titolo di rimborso delle spese.

4. Ai fini della presente sezione, per "contratti collettivi o arbitrati, dichiarati di applicazione generale" si intendono quelli che devono essere rispettati da tutte le imprese situate nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate.

In mancanza, o a complemento, di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi o di arbitrati ai sensi della prima parte del presente comma, ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro può, se così decide, avvalersi:

- dei contratti collettivi o degli arbitrati che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate, e/oppure

- dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale.

Si considera che vi sia parità di trattamento, ai sensi del paragrafo 1, quando le imprese nazionali che si trovano in una situazione analoga:

- i) sono soggette, nel luogo o nel settore in cui svolgono la loro attività, ai medesimi obblighi delle imprese che effettuano il distacco, per quanto attiene alle materie menzionate al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, e
- ii) sono soggette ai medesimi obblighi aventi i medesimi effetti.

ARTICOLO 5

Migliore accesso alle informazioni

1. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro pubblica le informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali, senza indebito ritardo e in maniera trasparente, su un unico sito web ufficiale nazionale, compresi gli elementi costitutivi della retribuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e tutte le condizioni di lavoro e di occupazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro garantisce che le informazioni fornite sull'unico sito web ufficiale nazionale siano esatte e aggiornate.

2. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro adotta le misure appropriate per garantire che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano rese pubbliche gratuitamente in modo chiaro, trasparente, esauriente e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, in formati e in conformità di standard web di accessibilità che permettano l'accesso alle persone con disabilità, e per garantire che gli organismi nazionali competenti siano in grado di svolgere efficacemente i propri compiti.
3. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le prassi nazionali, tra cui il rispetto dell'autonomia delle parti sociali, le condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4 sono stabilite in contratti collettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro si assicura che tali condizioni siano messe a disposizione dei prestatori di servizi dell'altra parte e dei conducenti distaccati in modo accessibile e trasparente, e si adoperano per coinvolgere le parti sociali al riguardo. Le pertinenti informazioni dovrebbero in particolare riguardare le diverse tariffe minime salariali e i loro elementi costitutivi, il metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e, se del caso, i criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali.
4. Se, contrariamente al paragrafo 1, le informazioni pubblicate sull'unico sito web ufficiale nazionale non indicano quali condizioni di lavoro e di occupazione debbano essere applicate, tale circostanza è presa in considerazione, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali, nel determinare le sanzioni in caso di violazione della presente sezione, nella misura necessaria a garantirne la proporzionalità.
5. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro designa gli organi e le autorità ai quali i conducenti e i trasportatori di merci su strada possono rivolgersi per ottenere informazioni generali in merito al diritto e alle prassi nazionali cui sono soggetti per quanto concerne i loro diritti e obblighi nel territorio della parte o dello Stato membro in questione.

ARTICOLO 6

Obblighi amministrativi, controllo ed esecuzione

1. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro può imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo seguenti per quanto concerne il distacco dei conducenti:
 - a) l'obbligo per il trasportatore stabilito nell'altra parte di trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui il conducente è distaccato, al più tardi all'inizio del distacco, utilizzando dal 2 febbraio 2022 un formulario tipo multilingue dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno dell'UE (IMI)¹ per la cooperazione amministrativa; la dichiarazione di distacco contiene le informazioni seguenti:
 - i) l'identità del trasportatore, almeno sotto forma di numero della licenza in corso di validità qualora tale numero sia disponibile;
 - ii) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nella parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti della parte ospitante o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro ospitante in cui i servizi sono prestati e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;

¹ Istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI"), (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

- iii) l'identità, l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
 - iv) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge a esso applicabile;
 - v) la data di inizio e di fine del distacco previste; e
 - vi) il numero di targa dei veicoli a motore;
- b) l'obbligo, per il trasportatore, di assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico e, per il conducente, di conservare e mettere a disposizione, su richiesta in sede di controllo su strada:
- i) una copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema IMI a decorrere dal 2 febbraio 2022;
 - ii) la prova delle operazioni di trasporto che si svolgono nella parte ospitante, come per esempio la lettera di vettura elettronica (e-CMR); e
 - iii) le registrazioni del tachigrafo, in particolare il simbolo nazionale della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui il conducente era presente al momento di effettuare operazioni di trasporto, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dalla parte B, sezioni 2 e 4;

- c) l'obbligo per il trasportatore di trasmettere, dal 2 febbraio 2022 tramite l'interfaccia pubblica connessa al sistema IMI, dopo il periodo di distacco, su richiesta diretta delle autorità competenti dell'altra parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco, copie dei documenti di cui alla lettera b), punti ii) e iii), del presente paragrafo, nonché della documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente relativamente al periodo di distacco, il contratto di lavoro o un documento equivalente, i prospetti orari relativi alle attività di lavoro del conducente e le prove del pagamento.

Il trasportatore invia la documentazione, dal 2 febbraio 2022 tramite l'interfaccia pubblica connessa al sistema IMI, entro otto settimane dalla data della richiesta. Qualora il trasportatore non presenti la documentazione richiesta entro detto termine, le autorità competenti della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco possono chiedere, dal 2 febbraio 2022 tramite il sistema IMI, l'assistenza delle autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento. Ove sia presentata tale richiesta di assistenza reciproca, le autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento del trasportatore hanno accesso alla dichiarazione di distacco e alle altre informazioni pertinenti presentate dal trasportatore, mediante l'interfaccia pubblica connessa al sistema IMI dal 2 febbraio 2022.

Entro 25 giorni lavorativi dalla data della richiesta di assistenza reciproca le autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento provvedono a fornire la documentazione richiesta alle autorità competenti della parte o, nel caso dell'Unione, alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco, tramite il sistema IMI dal 2 febbraio 2022.

Ciascuna parte provvede affinché le informazioni scambiate con le autorità nazionali competenti o da queste comunicate siano utilizzate soltanto in relazione alla questione o alle questioni per cui sono state richieste.

La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproche sono prestate a titolo gratuito.

Una richiesta di informazioni non osta a che le autorità competenti adottino misure per indagare e prevenire possibili infrazioni della presente sezione.

3. Per accertare se il conducente non debba essere considerato distaccato ai sensi dell'articolo 1, ciascuna parte può imporre come misura di controllo soltanto l'obbligo per il conducente di conservare e mettere a disposizione, su richiesta in sede di controllo su strada, in formato cartaceo o elettronico, la prova delle pertinenti operazioni di trasporto, come per esempio la lettera di vettura elettronica (e-CMR) e le registrazioni del tachigrafo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto iii), del presente articolo.
4. A fini di controllo, il trasportatore provvede a tenere aggiornate nell'interfaccia pubblica connessa al sistema IMI, dal 2 febbraio 2022, le dichiarazioni di distacco di cui al paragrafo 2, lettera a).
5. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di distacco sono conservate dal 2 febbraio 2022 nel repertorio dell'IMI, ai fini dei controlli, per un periodo di 24 mesi.
6. La parte o, nel caso dell'Unione, lo Stato membro nel cui territorio il conducente è distaccato e la parte o, nel caso dell'Unione, lo Stato membro da cui il conducente è distaccato sono responsabili del monitoraggio, del controllo e dell'esecuzione degli obblighi stabiliti dalla presente sezione e adottano misure adeguate in caso di inosservanza della medesima.

7. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, gli Stati membri si assicurano che le ispezioni e i controlli della conformità di cui al presente articolo non siano discriminatori e/o sproporzionati, tenendo conto delle disposizioni pertinenti della presente sezione.
8. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente sezione, ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché i conducenti distaccati che ritengono di aver subito un pregiudizio in conseguenza di una violazione delle norme vigenti possano, anche nella parte nel cui territorio sono o erano distaccati, ricorrere a efficaci meccanismi per denunciare direttamente i loro datori di lavoro e abbiano il diritto di proporre azioni giudiziarie o amministrative, anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro nell'ambito del quale è stata commessa la presunta violazione.
9. Quanto disposto al paragrafo 8 lascia impregiudicata la competenza degli organi giurisdizionali di ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, degli Stati membri quale stabilita, in particolare, nei pertinenti strumenti del diritto dell'Unione e/o in convenzioni internazionali.
10. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente sezione e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione e il rispetto. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Ciascuna parte notifica tali disposizioni all'altra parte entro il 30 giugno 2021 e provvede poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

ARTICOLO 7

Utilizzo del sistema IMI

1. A decorrere dal 2 febbraio 2022 le informazioni, compresi i dati personali, di cui all'articolo 6 sono scambiati e trattati nel sistema IMI, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) le parti hanno istituito misure di salvaguardia affinché i dati trattati nel sistema IMI siano utilizzati soltanto per lo scopo per il quale sono stati inizialmente scambiati;
 - b) i trasferimenti di dati personali verso il Regno Unito a norma del presente articolo possono aver luogo solo in conformità dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹; e
 - c) i trasferimenti di dati personali verso l'Unione a norma del presente articolo possono avvenire solo in conformità delle norme del Regno Unito sulla protezione dei dati in materia di trasferimenti internazionali.
2. Le autorità competenti di ciascuna parte concedono e revocano gli opportuni diritti di accesso a tutti gli utenti dell'IMI.

¹ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI"), (GU UE L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

3. Agli utenti dell'IMI è consentito l'accesso ai dati personali trattati nell'ambito del sistema IMI soltanto in base al principio della necessità di conoscere ed esclusivamente ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione della presente sezione.
4. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro può consentire all'autorità competente di fornire alle parti sociali nazionali, mediante mezzi diversi dal sistema IMI, le informazioni pertinenti disponibili nell'ambito del sistema IMI nella misura necessaria ai fini del controllo della conformità alle norme in materia di distacco e conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, a condizione che:
 - a) le informazioni riguardino un distacco nel territorio della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro interessato; e
 - b) le informazioni siano utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione delle norme in materia di distacco.
5. Il comitato specializzato per il trasporto su strada definisce le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema IMI da parte del Regno Unito.
6. Ciascuna parte partecipa ai costi operativi del sistema IMI. Il comitato specializzato per il trasporto su strada determina i costi a carico di ciascuna delle parti.

PARTE B

PRESCRIZIONI RELATIVE AI CONDUCENTI CHE EFFETTUANO TRASPORTO DI MERCI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 465 DEL PRESENTE ACCORDO

SEZIONE 1

CERTIFICATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

ARTICOLO 1

Campo di applicazione

La presente sezione si applica all'attività di guida di chiunque sia dipendente di un trasportatore di merci su strada, o impiegato presso lo stesso, che effettua i viaggi di cui all'articolo 462 del presente accordo e utilizza veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E o una patente di guida riconosciuta equivalente dal comitato specializzato per il trasporto su strada.

ARTICOLO 2

Esenzioni

Il certificato di idoneità professionale (CAP) non è richiesto per i conducenti di veicoli:

- a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- b) a uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri, delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
- c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- d) utilizzati in stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- e) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente; o
- f) utilizzati, o noleggiati senza conducente, da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida rientri nell'attività principale del conducente o superi una distanza, fissata dal diritto nazionale, dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.

ARTICOLO 3

Qualificazione e formazione

1. L'attività di guida definita all'articolo 1 è subordinata a un obbligo di qualificazione iniziale e a un obbligo di formazione periodica. A tal fine le parti predispongono:

a) un sistema di qualificazione iniziale corrispondente a una delle seguenti opzioni:

i) opzione che prevede al contempo la frequenza di corsi e un esame

A norma della sezione 2, punto 2.1, dell'appendice 31-B-1-1, questo tipo di qualificazione iniziale prevede la frequenza obbligatoria di corsi aventi una durata determinata. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento dell'esame, la qualificazione è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

ii) opzione che prevede solo esami

A norma della sezione 2, punto 2.2, dell'appendice 31-B-1-1, questo tipo di qualificazione iniziale non prevede la frequenza obbligatoria di corsi, bensì soltanto esami teorici e pratici. In caso di superamento degli esami, la qualificazione è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Una parte può tuttavia autorizzare il conducente, per un periodo massimo di tre anni, a guidare nel suo territorio prima che abbia ottenuto il CAP, qualora il conducente stia partecipando a un corso di istruzione professionale della durata minima di sei mesi. Nell'ambito di tale corso di istruzione professionale, gli esami di cui ai punti i) e ii) della presente lettera possono essere effettuati per stadi;

- b) un sistema di formazione periodica

A norma della dell'appendice 31-B-1-1, sezione 4, la formazione periodica prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

- 2. Una parte può inoltre prevedere un sistema di qualificazione iniziale accelerata per consentire al conducente di guidare nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

A norma dell'appendice 31-B-1-1, sezione 3, la qualificazione iniziale accelerata prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento dell'esame, essa è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

- 3. Una parte può esonerare i conducenti che abbiano ottenuto il certificato di idoneità professionale di cui alla parte A, sezione 1, articolo 8, dagli esami di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e al paragrafo 2 del presente articolo per le materie incluse nell'esame previsto nella suddetta parte del presente allegato e, ove opportuno, dall'obbligo di frequentare la parte dei corsi riguardante tali materie.

ARTICOLO 4

Diritti acquisiti

Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti titolari di una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente dal comitato specializzato per il trasporto su strada, rilasciata entro il 10 settembre 2009.

ARTICOLO 5

Qualificazione iniziale

1. Per accedere alla qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente.
2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci può guidare:
 - a) a partire dai 18 anni di età:
 - i) veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1; e
 - ii) veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

- b) a partire dai 21 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Fatti salvi i limiti di età di cui al paragrafo 2, i conducenti che effettuano trasporti di merci e che siano titolari di un CAP di cui all'articolo 6 per una delle categorie di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono esentati dal conseguimento di tale CAP per qualunque altra categoria di veicoli di cui al medesimo paragrafo.
 4. I conducenti che effettuano trasporti di merci che ampliano o cambiano la propria attività per effettuare trasporti di passeggeri, o viceversa, e che sono titolari del CAP di cui all'articolo 6, non sono tenuti a ripetere le sezioni comuni delle qualificazioni iniziali, ma unicamente le sezioni specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

ARTICOLO 6

CAP comprovante la qualificazione iniziale

1. CAP comprovante una qualificazione iniziale
 - a) CAP rilasciato sulla base della frequenza di corsi e di un esame

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), le parti impongono all'aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell'appendice 31-B-1-1, sezione 5, in seguito denominato "centro di formazione autorizzato". Tali corsi vertono su tutte le materie di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 1.

La formazione si conclude con il superamento dell'esame di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 2, punto 2.1. Le autorità competenti delle parti o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede, in tutte le materie succitate, il livello di conoscenze richiesto dall'appendice 31-B-1-1, sezione 1. Le autorità o le entità summenzionate sorvegliano l'esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.

b) CAP rilasciato sulla base di esami

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), le parti impongono all'aspirante conducente il superamento degli esami teorici e pratici di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 2, punto 2.2. Le autorità competenti delle parti o qualsiasi entità da esse designata organizzano tali esami al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede, in tutte le materie succitate, il livello di conoscenze richiesto dall'appendice 31-B-1-1, sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano gli esami e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.

2. CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, le parti impongono all'aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato. Tali corsi vertono su tutte le materie di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 1.

La formazione si conclude con l'esame di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 3. Le autorità competenti delle parti o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede, in tutte le materie succitate, il livello di conoscenze richiesto dall'appendice 31-B-1-1, sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano l'esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata.

ARTICOLO 7

Formazione periodica

La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari del CAP di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della loro attività lavorativa, con particolare accento sulla sicurezza stradale, sulla salute e la sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida.

Tale formazione è organizzata da un centro di formazione autorizzato in conformità dell'appendice 31-B-1-1, sezione 5. La formazione consiste nell'insegnamento in aula, nella formazione pratica e, se disponibile, nella formazione per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) o con simulatori di alta qualità. In caso di trasferimento presso un'altra impresa, occorre tener conto della formazione periodica già effettuata dal conducente.

La formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere alcune delle materie di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 1. Tratta varie materie e prevede sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale. Le materie trattate nella formazione rispondono agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze specifiche di formazione del conducente.

ARTICOLO 8

CAP comprovante la formazione periodica

1. Al termine della formazione periodica di cui all'articolo 7, le autorità competenti delle parti o il centro di formazione autorizzato rilasciano al conducente un CAP comprovante la formazione periodica.
2. Un primo corso di formazione periodica deve essere frequentato:
 - a) dal titolare del CAP di cui all'articolo 6 nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP; e
 - b) dai conducenti di cui all'articolo 4, nei cinque anni successivi al 10 settembre 2009.

Una parte può ridurre o prorogare al massimo di due anni i termini di cui alla lettera a) o b).

3. Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 del presente articolo segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante la formazione periodica.
4. I titolari del CAP di cui all'articolo 6 o del CAP di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché i conducenti di cui all'articolo 4 che non esercitano più la professione e non rispondono ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo devono seguire un corso di formazione periodica prima di riprendere l'esercizio della professione.

5. I conducenti che effettuano trasporti di merci su strada che hanno seguito un corso di formazione periodica per una delle categorie di patenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono esentati dall'obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica per un'altra delle categorie previste da tale paragrafo.

ARTICOLO 9

Applicazione

Le autorità competenti di una parte appongono direttamente sulla patente di guida del conducente, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida, un segno distintivo attestante il possesso di un CAP e indicante la data di scadenza, oppure istituiscono una specifica carta di qualificazione del conducente, elaborata secondo il modello riprodotto nell'appendice 31-B-1-2. Possono essere ammessi eventuali altri modelli, purché siano riconosciuti equivalenti dal comitato specializzato per il trasporto su strada. La carta di qualificazione del conducente o un documento equivalente di cui sopra, rilasciato dalle autorità competenti di una parte, sono riconosciuti dall'altra parte ai fini della presente sezione.

I conducenti devono poter esibire, su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo, una patente di guida o una specifica carta di qualificazione del conducente o un documento equivalente recante il segno distintivo che conferma il possesso di un CAP.

REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE

Al fine di garantire che le norme che disciplinano il trasporto di merci su strada di cui alla parte seconda, rubrica terza, titolo I siano il più possibile armonizzate, i requisiti minimi per la qualificazione e la formazione dei conducenti nonché per l'autorizzazione dei centri di formazione sono stabiliti nelle sezioni da 1 a 5 della presente appendice. Possono essere ammessi contenuti diversi per la qualificazione e la formazione in questione, purché siano considerati equivalenti dal comitato specializzato per il trasporto su strada.

SEZIONE 1

ELENCO DELLE MATERIE

Le conoscenze che le parti devono prendere in considerazione per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria, completata dalla formazione professionale

1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza

- 1.1 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.

Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.

- 1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenirne le anomalie di funzionamento.

Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) e altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.

- 1.3 Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.

- 1.4 Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza.

Cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adattare la guida di conseguenza, prevedere il verificarsi di eventi; comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale; conoscere l'uso delle attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato a causa di condizioni meteorologiche estreme; adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.); riconoscere le situazioni pericolose e adattare la guida di conseguenza, nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote;

riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.

- 1.5 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo.

Forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico;

categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.

2. Applicazione della normativa

2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione.

Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze della normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo e di quella relativa al tachigrafo; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del tachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e di formazione periodica.

2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci.

Licenze per l'esercizio dell'attività, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), conclusa a Ginevra il 19 maggio 1956, redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, spedizionieri, documenti particolari di accompagnamento delle merci.

3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica

3.1 Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.

Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.

3.2 Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità e il traffico di clandestini.

Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.

3.3 Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici.

Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.

3.4 Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale.

Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.

3.5 Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza.

Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, reazione in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante, reazione in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente.

3.6 Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda.

Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.

3.7 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.

L'autotrasporto rispetto alle altre modalità di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).

SEZIONE 2

OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI CUI ALLA PARTE B, SEZIONE 1, ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

Una parte può considerare che altre specifiche formazioni relative al trasporto di merci su strada, prescritte dalla propria legislazione, rientrino nell'ambito della formazione di cui alla presente sezione e alla sezione 3 della presente appendice.

2.1. Opzione che prevede la frequenza di corsi e un esame

La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1 della presente appendice. La durata di tale qualificazione iniziale deve essere di 280 ore.

Ogni aspirante conducente deve effettuare almeno 20 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame.

Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Una parte e, nel caso dell'Unione, uno Stato membro possono acconsentire a che parte della formazione sia fornita dal centro di formazione autorizzato per mezzo di strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In tal caso sono necessari un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo.

Per i conducenti di cui alla parte B, sezione 1, articolo 5, paragrafo 4, la durata della qualificazione iniziale deve essere di 70 ore, di cui cinque di guida individuale.

A formazione conclusa, le autorità competenti delle parti o l'entità da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1 della presente appendice.

2.2 Opzione con esame

Le autorità competenti delle parti o l'entità da esse designata organizzano gli esami di teoria e di pratica summenzionati per verificare se l'aspirante conducente possiede il livello di conoscenze richiesto dalla sezione 1 della presente appendice per gli obiettivi e nelle materie ivi indicati.

- a) L'esame di teoria consta di almeno due prove:
 - i) domande con risposta a scelta multipla, risposta diretta o una combinazione di entrambe; e

- ii) analisi di un caso specifico.

La durata minima dell'esame di teoria è di quattro ore.

- b) L'esame di pratica consta di due prove:

- i) prova di guida volta a valutare il perfezionamento per una guida razionale improntata alle norme di sicurezza. Se possibile, tale prova è effettuata su strade extraurbane, su strade a scorrimento veloce e in autostrada (o simile), come pure su tutti i tipi di strada urbana che presentino i diversi tipi di difficoltà che il conducente potrebbe incontrare. Sarebbe preferibile che la prova fosse effettuata in diverse condizioni di densità di traffico. I tempi di guida su strada devono essere sfruttati in modo ottimale per poter valutare l'aspirante conducente in tutte le probabili aree di circolazione. La durata minima di questa prova è di 90 minuti;
- ii) una prova pratica relativa almeno alla sezione 1, punti 1.5, 3.2, 3.3 e 3.5, della presente appendice.

La durata minima di questa prova è di 30 minuti.

I veicoli utilizzati per gli esami di pratica devono possedere almeno i requisiti dei veicoli d'esame.

L'esame di pratica può essere completato da una terza prova, effettuata su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.

Per tale prova facoltativa non è fissata nessuna durata. Se l'aspirante conducente fosse sottoposto a essa, la durata della prova potrebbe essere dedotta, per un massimo di 30 minuti, dai 90 minuti previsti per la prova di guida di cui al punto i).

Per i conducenti di cui alla parte B, sezione 1, articolo 5, paragrafo 4, l'esame di teoria è limitato alle materie, fra quelle previste alla sezione 1 della presente appendice, che riguardano i veicoli sui quali verte la nuova qualificazione iniziale. Detti conducenti devono comunque effettuare l'esame di pratica nella sua integralità.

SEZIONE 3

QUALIFICAZIONE INIZIALE ACCELERATA DI CUI ALL'ALLEGATO 31, PARTE B, SEZIONE 1, ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

La qualificazione iniziale accelerata deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1 della presente appendice. La durata prescritta è di 140 ore.

Ogni aspirante conducente deve effettuare almeno 10 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame.

Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Le disposizioni di cui alla sezione 2, punto 2.1, quarto comma, della presente appendice si applicano anche alla qualificazione iniziale accelerata.

Per i conducenti di cui alla parte B, sezione 1, articolo 5, paragrafo 4, la durata della qualificazione iniziale accelerata deve essere di 35 ore, di cui cinque di guida individuale.

A formazione conclusa, le autorità competenti delle parti o l'entità da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1 della presente appendice.

Una parte può considerare che altre specifiche formazioni relative al trasporto di merci su strada, prescritte dalla propria legislazione, rientrino nell'ambito della formazione di cui alla presente sezione.

SEZIONE 4

OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA DI CUI

ALL'ALLEGATO 31, PARTE B, SEZIONE 1, ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un centro di formazione autorizzato. La durata prescritta per tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi. In caso di e-learning, il centro di formazione autorizzato garantisce che sia mantenuta un'adeguata qualità della formazione anche selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In particolare, le parti prescrivono un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo. La durata massima dell'attività di formazione di e-learning non supera le 12 ore. Almeno uno dei periodi del corso di formazione deve riguardare un tema connesso alla sicurezza stradale. I contenuti della formazione devono rispondere alle esigenze di formazione specifiche per i trasporti effettuati dal conducente e agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e dovrebbero, nella misura del possibile, rispondere alle esigenze di formazione specifiche del conducente. Nel corso delle 35 ore dovrebbero essere trattate una serie di materie diverse, compresa la ripetizione della formazione qualora risulti che il conducente necessita di una specifica formazione di recupero.

Una parte e, nel caso dell'Unione, uno Stato membro possono considerare che altre specifiche formazioni relative al trasporto di merci su strada, prescritte dalla propria legislazione, rientrino nell'ambito della formazione di cui alla presente sezione.

SEZIONE 5

AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE PERIODICA

- 5.1. I centri di formazione responsabili della qualificazione iniziale e della formazione periodica devono essere autorizzati dalle autorità competenti delle parti. L'autorizzazione è concessa solo su richiesta scritta. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di documenti che attestino:
- 5.1.1. un programma di qualificazione e formazione adeguato che specifichi le materie di insegnamento, il programma didattico e i metodi didattici previsti;
 - 5.1.2. qualifiche e settori di attività degli insegnanti;
 - 5.1.3. informazioni sulle sedi di svolgimento dei corsi, sul materiale didattico, sui mezzi messi a disposizione per le esercitazioni pratiche, sul parco veicoli utilizzato;
 - 5.1.4. le condizioni di partecipazione ai corsi (numero dei partecipanti).
- 5.2. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione per iscritto purché sussistano le seguenti condizioni:
- 5.2.1. i corsi di formazione devono essere impartiti conformemente ai documenti che corredano la domanda;

5.2.2. le autorità competenti possono inviare persone autorizzate ad assistere ai corsi di formazione e controllare i centri autorizzati relativamente alle risorse utilizzate e al corretto svolgimento dei corsi e degli esami;

5.2.3. l'autorizzazione può essere revocata o sospesa se le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Il centro autorizzato garantisce che gli istruttori conoscano e tengano conto degli ultimi sviluppi nell'ambito delle normative. Come parte di una procedura di selezione specifica, gli istruttori devono presentare attestati che ne provino le cognizioni di attività didattiche e pedagogiche. Quanto alla parte pratica della formazione, gli istruttori devono dimostrare, con attestati, di avere maturato esperienza come conducente professionista o un'analogha esperienza di guida, quale quella di istruttore di guida di autoveicoli pesanti.

Il programma didattico deve attenersi a quello autorizzato e vertere sulle materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1.

MODELLO DI UNA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
DI CUI ALLA PARTE B, SEZIONE 1, ARTICOLO 9, DEL PRESENTE ALLEGATO

Side 1

DRIVER QUALIFICATION CARD (MEMBER STATE/UK)

6. PHOTO	1.	
	2.	
	3.	
	4a.	4b.
	4c.	(4d.)
	5a.	5b.
	7.	
	(8.)	
	9.	

Side 2

11.	9.	10.
	C1	
	C	
	D1	
	D	
	C1E	
	CE	
	D1E	
	DE	

1. Surname
2. First name
3. Date and place of birth
4a. Date of issue
4b. Administrative expiry date
4c. Issued by
5a. Licence No
5b. Serial No
10. Union code¹

¹ If applicable

SEZIONE 2

TEMPI DI GUIDA, INTERRUZIONI E PERIODI DI RIPOSO

ARTICOLO 1

Campo di applicazione

1. Nella presente sezione sono riportate le regole relative ai tempi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo per i conducenti, di cui all'articolo 465, paragrafo 1, lettera b), del presente accordo, che effettuano i viaggi di cui all'articolo 462 del presente accordo.
2. Nel caso dei conducenti che effettuano i viaggi di cui all'articolo 462 del presente accordo, le norme della presente sezione si applicano a qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata da conducenti tra i territori delle parti e tra gli Stati membri.
3. La presente sezione si applica:
 - a) nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 3,5 tonnellate; o
 - b) a decorrere dal 1° luglio 2026, nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 2,5 tonnellate.

4. La presente sezione non si applica ai trasporti mediante:
- a) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per:
 - i) il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, oppure
 - ii) la consegna di merci prodotte artigianalmente,

solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui ha sede l'impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;
 - b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h;
 - c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di tali servizi e sotto la loro responsabilità;
 - d) veicoli utilizzati per emergenze o nell'ambito di operazioni di salvataggio;
 - e) veicoli speciali adibiti a usi medici;
 - f) carri attrezzi speciali operanti entro un raggio di 100 km dalla loro base operativa;

- g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati che non sono ancora stati messi in circolazione;
- h) veicoli di massa massima ammissibile, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo;
- i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e che sono utilizzati per il trasporto non commerciale di merci.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

- a) "trasporto su strada": qualsiasi spostamento effettuato interamente o in parte su strade aperte all'uso pubblico, a vuoto o con carico;
- b) "interruzione": ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni, ma che serve unicamente al suo riposo;

- c) "altre mansioni": tutte le attività diverse dalla "guida" comprese nella definizione di orario di lavoro ai sensi della parte B, sezione 3, articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o un altro datore di lavoro, nell'ambito del settore dei trasporti o al di fuori di esso;
- d) "riposo": ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
- e) "periodo di riposo giornaliero": il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo, comprendente sia il "periodo di riposo giornaliero regolare" che il "periodo di riposo giornaliero ridotto":
 - i) con "periodo di riposo giornaliero regolare" si designa un periodo di riposo di almeno 11 ore usufruibile anche in due fasi, la prima delle quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e la seconda di almeno 9 ore senza interruzione; e
 - ii) per "periodo di riposo giornaliero ridotto" si intende ogni fase di riposo ininterrotta della durata compresa fra un minimo di 9 e un massimo di 11 ore;
- f) "periodo di riposo settimanale": il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo, comprendente sia il "periodo di riposo settimanale regolare" che il "periodo di riposo settimanale ridotto":
 - i) con "periodo di riposo settimanale regolare" si designa ogni fase di riposo di almeno 45 ore; e
 - ii) per "periodo di riposo settimanale ridotto" si intende ogni fase di riposo di durata inferiore a 45 ore, riducibile, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 6 e 7, ad almeno 24 ore continuative;

- g) "settimana": il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;
- h) "tempo di guida": la durata dell'attività di guida registrata:
 - i) automaticamente o in modo semiautomatico tramite tachigrafo come definito nella parte B, sezione 4, articolo 2, lettere e), f), g) e h), del presente allegato; o
 - ii) manualmente ai sensi della parte B, sezione 4, articolo 9, paragrafo 2, e articolo 11 del presente allegato;
- i) "periodo di guida giornaliero": il periodo complessivo di guida tra la fine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero successivo o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
- j) "periodo di guida settimanale": il periodo trascorso complessivamente alla guida nel corso di una settimana;
- k) "massa massima ammissibile": la massa massima autorizzata per il veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso;
- l) "multipresenza": si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, vi sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente o di ulteriori conducenti è facoltativa, ma per il periodo restante è obbligatoria;

- m) "periodo di guida": il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione e il periodo di riposo o l'interruzione successiva. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato.

ARTICOLO 3

Prescrizioni relative agli assistenti alla guida

L'età minima degli assistenti alla guida è fissata a 18 anni. Tuttavia ciascuna parte, e nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, ha la facoltà di abbassare a 16 anni l'età minima degli assistenti alla guida, purché a fini di formazione professionale e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale del Regno Unito e, per quanto riguarda l'Unione, degli Stati membri, in materia di impiego.

ARTICOLO 4

Tempi di guida

1. Il tempo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore.

Il tempo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore non più di due volte nell'arco della settimana.

2. Il tempo di guida settimanale non deve superare le 56 ore, né comportare che l'orario di lavoro massimo superi le 60 ore.

3. Il tempo di guida complessivamente cumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare le 90 ore.
4. I tempi di guida giornalieri e settimanali devono comprendere tutto il tempo trascorso alla guida nel territorio delle parti.
5. Il conducente deve registrare fra le "altre mansioni" i tempi di cui all'articolo 2, lettera c), della presente sezione, e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali per le quali non è necessario registrare il tempo di guida, nonché "i tempi di disponibilità" di cui alla parte B, sezione 3, articolo 2, paragrafo 2, conformemente alla parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 5, lettera b), punto iii). Tali dati devono essere registrati manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, oppure per mezzo del dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo.

ARTICOLO 5

Interruzioni

Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti. Le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.

Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.

ARTICOLO 6

Riposo

1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali.
2. I conducenti devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero entro 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Se la durata della parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore alle 11 ore, il periodo di riposo in questione è considerato un riposo giornaliero ridotto.

3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o in un periodo di riposo settimanale ridotto.
4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore entro 30 ore dalla fine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno:
- a) due periodi di riposo settimanale regolari; o
 - b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.

Il periodo di riposo settimanale deve cominciare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale.

7. In deroga al paragrafo 6, al di fuori del territorio della parte del trasportatore di merci su strada o, per quanto riguarda i conducenti di trasportatori dell'Unione, dello Stato membro del trasportatore di merci su strada, il conducente che effettua trasporti internazionali di merci può effettuare due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due periodi di riposo settimanale regolari.

Ai fini del presente paragrafo, si considera che il conducente effettua trasporti internazionali se inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori del territorio della parte del trasportatore di merci su strada e del proprio luogo di residenza ovvero, per quanto riguarda l'Unione, al di fuori dello Stato membro del trasportatore di merci su strada e del proprio Stato di residenza.

Ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Laddove siano stati effettuati consecutivamente due periodi di riposo settimanale ridotti a norma del terzo comma, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei due suddetti periodi di riposo settimanale ridotti.

8. Qualsiasi riposo effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
9. I periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e di appropriati servizi igienici.

Eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.

10. Le imprese di trasporto organizzano l'attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui dipendono e dove inizia il loro periodo di riposo settimanale, nel Regno Unito o, per quanto riguarda l'Unione, nello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, o che possano ritornare al loro luogo di residenza entro ogni periodo di quattro settimane consecutive, al fine di effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto.

Tuttavia, laddove un conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a norma del paragrafo 7, l'impresa di trasporto organizza l'attività del conducente in modo tale che questi possa ritornare prima dell'inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione.

L'impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali per presentarla, se richiesta, alle autorità di controllo.

11. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.
12. A titolo di deroga, il conducente che accompagna un veicolo trasportato in una nave traghetto o in un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. Nel corso di tale periodo di riposo giornaliero regolare o di riposo settimanale ridotto è messa a disposizione del conducente una cabina letto, una branda o una cuccetta.

Per quanto riguarda i periodi di riposo settimanale regolari, la suddetta deroga si applica alle tratte effettuate in nave traghetto o convoglio ferroviario soltanto se:

- a) la durata prevista della tratta è di almeno 8 ore; e
 - b) il conducente ha accesso a una cabina letto nella nave traghetto o nel convoglio ferroviario.
13. Il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul luogo dove prende in consegna un veicolo rientrante nell'ambito di applicazione della presente sezione, o per tornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o in un convoglio ferroviario e disponga di una cabina letto, branda o cuccetta.

14. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione della presente sezione per recarsi sul luogo dove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione della presente sezione, o per tornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui dipende, è considerato impiegato per "altre mansioni".

ARTICOLO 7

Obblighi dei trasportatori di merci su strada

1. È vietato ai trasportatori di merci su strada di una parte offrire ai conducenti, siano essi impiegati dall'impresa o messi a disposizione della stessa, qualsiasi forma di retribuzione o concedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse, alla rapidità della consegna e/o al volume delle merci trasportate, qualora dette retribuzioni siano di natura tale poter da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o da incoraggiare il mancato rispetto delle disposizioni della presente sezione.
2. Un trasportatore di merci su strada di una parte organizza le operazioni di trasporto su strada e istruisce adeguatamente il personale in modo tale che questo sia in grado di rispettare le disposizioni della presente sezione.
3. Un trasportatore di merci su strada di una parte è responsabile delle infrazioni eventualmente commesse dai suoi conducenti, anche nel caso che siano commesse nel territorio dell'altra parte.

Fatto salvo il loro diritto di considerare pienamente responsabili i trasportatori di merci su strada, le parti possono subordinare tale responsabilità al mancato rispetto, da parte dei trasportatori, delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2. Le parti possono prendere in considerazione qualsiasi prova che dimostri che il trasportatore di merci su strada non può essere ragionevolmente ritenuto responsabile dell'infrazione commessa.

4. I trasportatori di merci su strada, gli speditori, gli spedizionieri, i contraenti, i subcontraenti e le agenzie di collocamento dei conducenti si assicurano che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi alle disposizioni della presente sezione.
5. I trasportatori di merci su strada che utilizzano veicoli dotati di apparecchi di controllo conformi alla parte B, sezione 4, articolo 2, lettera f), g) o h), rientranti nell'ambito di applicazione della presente sezione:
 - i) garantiscono che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dalla parte, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività svolte dal trasportatore di merci su strada o per conto di esso; e
 - ii) garantiscono che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederli, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali del trasportatore di merci su strada.

Ai fini del presente paragrafo, il termine "trasferiti" è da interpretarsi in conformità alla definizione di cui alla parte C, sezione 2, articolo 2, paragrafo 2, lettera h).

Il periodo massimo entro il quale i dati pertinenti sono trasferiti ai sensi del punto i) del presente paragrafo è di 90 giorni per i dati dell'unità di bordo e 28 giorni per i dati della carta del conducente.

ARTICOLO 8

Eccezioni

1. A condizione che non venga compromessa la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente scrive a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.
2. A condizione che non venga compromessa la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 6, paragrafo 2, superando di un'ora al massimo il tempo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale.

Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il tempo di guida giornaliero e settimanale purché abbia osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.

Il conducente scrive a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio, il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.

Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

3. A condizione che non venga compromessa la sicurezza stradale ogni parte, e nel caso dell'Unione uno Stato membro, può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 3 a 6 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l'accordo dell'altra parte, per il territorio dell'altra parte, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:
- a) veicoli di proprietà di autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, destinati a servizi di trasporto su strada che non fanno concorrenza ai trasportatori di merci su strada;
 - b) veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell'ambito della loro specifica attività d'impresa entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa;
 - c) trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole o forestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa che è proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing;
 - d) veicoli o combinazioni di veicoli aventi massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate utilizzati da fornitori di servizi universali per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale. Tali veicoli devono essere utilizzati soltanto entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa e soltanto a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;

- e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2 300 chilometri quadrati, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponti, guadi o gallerie che consentano il passaggio di veicoli a motore;
- f) veicoli elettrici o alimentati a gas naturale o liquefatto adibiti al trasporto di merci aventi massa massima ammissibile, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, non superiore a 7,5 tonnellate e impiegati entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa;
- g) veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione dalle inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
- h) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- i) veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature speciali, essenzialmente destinati a essere utilizzati, da fermi, per fini didattici;
- j) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e/o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
- k) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
- l) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;

- m) veicoli impiegati esclusivamente su strade all'interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari;
- n) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio di 100 km;
- o) veicoli o combinazioni di veicoli che trasportano macchine per l'edilizia per imprese edili entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente; e
- p) veicoli utilizzati per la consegna di calcestruzzo pronto per l'uso.

4. A patto che non vengano compromesse le condizioni di lavoro dei conducenti e la sicurezza stradale e che siano rispettati i limiti di cui alla parte B, sezione 3, articolo 3, una parte, e nel caso dell'Unione uno Stato membro, può concedere deroghe temporanee all'applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente sezione per operazioni di trasporto effettuate in circostanze eccezionali, in conformità alla procedura applicabile nel suo territorio.

Le deroghe temporanee sono debitamente motivate e immediatamente notificate all'altra parte. modalità di tale notifica sono indicate dal comitato specializzato per il trasporto su strada. Ogni parte pubblica senza indugio l'informazione su un sito web pubblico e fa in modo che le proprie attività esecutive tengano conto di un'eccezione concessa dall'altra parte.

SEZIONE 3

ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI MOBILI

ARTICOLO 1

Campo di applicazione

1. La presente sezione si applica ai lavoratori mobili dipendenti di trasportatori di merci su strada delle parti che effettuano i viaggi di cui all'articolo 462 del presente accordo.

La presente sezione si applica anche agli autotrasportatori autonomi.

2. Laddove contiene prescrizioni più specifiche per i lavoratori mobili che effettuano operazioni di autotrasporto, la presente sezione prevale sulle disposizioni in materia dell'articolo 387 del presente accordo.
3. La presente sezione integra la parte B, sezione 2, le cui disposizioni prevalgono sulle disposizioni della presente sezione.
4. Una parte può esonerare dall'applicazione della presente sezione i lavoratori mobili e gli autotrasportatori autonomi che effettuano non più di due viaggi di andata e ritorno conformemente all'articolo 462 del presente accordo nell'arco di un mese civile.
5. Se una parte concede l'esonero dall'applicazione della presente sezione a norma del paragrafo 4, ne informa l'altra parte.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "orario di lavoro":
 - a) nel caso dei lavoratori mobili: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:
 - il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto, in particolare:
 - i) la guida;
 - ii) il carico e lo scarico;
 - iii) la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo;
 - iv) la pulizia e la manutenzione tecnica; e
 - v) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico e le formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc.;

- i periodi di tempo durante i quali il conducente non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa delle parti;
- b) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, a eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso.

Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i riposi intermedi di cui all'articolo 4, i periodi di riposo di cui all'articolo 5 e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla normativa delle parti o dai contratti di categoria, i tempi di disponibilità di cui al punto 2) del presente articolo;

2) "tempi di disponibilità":

- i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere a eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno e i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione.

- Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa delle parti;
- per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;

3) "posto di lavoro":

- il luogo in cui si trova lo stabilimento principale del trasportatore di merci su strada per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa;
- il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni; e
- qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto;

4) "lavoratore mobile": ai fini della presente sezione, un lavoratore facente parte del personale, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che effettua spostamenti ed è al servizio di un'impresa che effettua trasporto su strada di passeggeri o di merci nel territorio dell'altra parte;

- 5) "autotrasportatore autonomo": una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di merci dietro remunerazione, che è abilitata a lavorare per conto proprio e non è legata a un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le proprie attività di lavoro, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera, individualmente o grazie a una forma di cooperazione fra autotrasportatori autonomi, di intrattenere rapporti con una pluralità di clienti.

Ai fini della presente sezione, gli autotrasportatori che non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dalla presente sezione;

- 6) "persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto": un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni;
- 7) "settimana": il periodo compreso fra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;
- 8) "notte": un periodo di almeno quattro ore consecutive, secondo la definizione della legislazione nazionale, tra le ore 0.00 e le ore 7.00; e
- 9) "lavoro notturno": ogni prestazione espletata durante la notte.

ARTICOLO 3

Durata massima dell'orario di lavoro settimanale

1. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinché l'orario lavorativo medio settimanale non superi le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinché l'orario di lavoro per i diversi datori di lavoro confluisca nella somma delle ore di lavoro. Il datore di lavoro chiede per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate a un altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile fornisce tali informazioni per iscritto.

ARTICOLO 4

Interruzioni

Fatte salve le disposizioni della parte B, sezione 2, del presente allegato, ogni parte adotta le misure necessarie a impedire che le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto lavorino ininterrottamente per più di sei ore consecutive, indipendentemente dalle circostanze. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove, di almeno 45 minuti se supera le nove ore.

I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi di durata non inferiore a 15 minuti ciascuno.

ARTICOLO 5

Periodi di riposo

Ai fini della presente sezione, per gli apprendisti e i tirocinanti che sono al servizio di un'impresa che effettua servizi di autotrasporto di passeggeri o merci nel territorio dell'altra parte valgono le stesse disposizioni in tema di tempi di riposo degli altri lavoratori mobili ai sensi della parte B, sezione 2, del presente allegato.

ARTICOLO 6

Lavoro notturno

Ogni parte adotta le misure necessarie affinché:

- a) qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non superi le dieci ore per ciascun periodo di 24 ore; e
- b) il lavoro notturno sia indennizzato conformemente alla normativa nazionale, ai contratti collettivi, agli accordi tra parti sociali ovvero alle consuetudini nazionali, sempre che il metodo di indennizzazione scelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

ARTICOLO 7

Deroghe

1. Per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l'organizzazione del lavoro, è possibile derogare agli articoli 3 e 6 mediante accordi collettivi o accordi tra le parti sociali ovvero, qualora ciò non sia possibile, con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, previa consultazione dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati e previo tentativo di incoraggiare il dialogo sociale in tutte le forme idonee.
2. La deroga all'articolo 3 non può in nessun caso estendere oltre i sei mesi il periodo di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media di quarantotto ore al massimo.
3. Il comitato specializzato per il trasporto su strada deve essere informato delle deroghe applicate dalle parti a norma del paragrafo 1.

ARTICOLO 8

Informazioni e registrazioni

Ciascuna delle parti provvede a che:

- a) i lavoratori mobili siano informati delle pertinenti disposizioni nazionali, delle regole interne del trasportatore di merci su strada e degli accordi tra parti sociali, in particolare in caso di contratti collettivi e contratti aziendali stipulati sulla base della presente sezione; e
- b) l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto sia registrato. I registri devono essere conservati per almeno due anni dopo la fine del periodo di riferimento. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate.

ARTICOLO 9

Disposizioni più favorevoli

La presente sezione non pregiudica la facoltà di ogni parte di applicare o di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi o di altri accordi stipulati tra le parti sociali che risultino più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori. Tali norme devono essere applicate in modo non discriminatorio.

SEZIONE 4

USO DEI TACHIGRAFI DA PARTE DEI CONDUCENTI

ARTICOLO 1

Oggetto e principi

Nella presente sezione sono riportate le prescrizioni per i conducenti che rientrano nell'ambito di applicazione della parte B, sezione 2, in relazione all'uso dei tachigrafi, di cui all'articolo 465, paragrafo 1), lettera b), del presente accordo.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui alla parte B, sezione 2, articolo 2.
2. Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

- a) "tachigrafo" o "apparecchio di controllo", l'apparecchio destinato all'installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semiautomatica le informazioni relative al movimento, compresa la velocità, di tali veicoli e a determinati periodi di attività dei relativi conducenti;
- b) "foglio di registrazione", un foglio per l'inserimento e la conservazione dei dati registrati, da collocare in un tachigrafo analogico, su cui i dispositivi di marcatura del tachigrafo analogico incidono le informazioni da registrare in maniera continuativa;
- c) "carta tachigrafica", una carta a microprocessore destinata all'uso con il tachigrafo, che consente l'identificazione da parte del tachigrafo del ruolo del titolare della carta e il trasferimento e l'archiviazione dei dati;
- d) "carta del conducente", una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità competenti di una parte a un determinato conducente, che identifica il conducente e consente l'archiviazione dei dati relativi alle sue attività;
- e) "tachigrafo analogico", un tachigrafo conforme alle specifiche di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, secondo l'adattamento di cui all'appendice 31-B-4-1;

¹ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU UE L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

- f) "tachigrafo digitale", un tachigrafo conforme a una delle seguenti serie di specifiche, secondo l'adattamento di cui all'appendice 31-B-4-2:
- allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabile fino al 30 settembre 2011;
 - allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2011; o
 - allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2012;
- g) "tachigrafo intelligente 1", un tachigrafo conforme all'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione¹, applicabile a decorrere dal 15 giugno 2019, secondo l'adattamento di cui all'appendice 31-B-4-3;
- h) "tachigrafo intelligente 2": tachigrafo che possiede le seguenti funzioni:
- registrazione automatica degli attraversamenti delle frontiere;
 - registrazione delle attività di carico e scarico;
 - registrazione delle finalità di trasporto del veicolo, vale a dire se vengono trasportate merci o passeggeri; ed

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU UE L 139 del 26.5.2016, pag. 1).

- è conforme alle specifiche da definirsi negli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, primo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, secondo l'adattamento di una decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada;
- i) "anomalia", un'operazione anomala rilevata dal tachigrafo digitale, forse risultante da un tentativo di frode;
- j) "carta non valida", una carta individuata come difettosa, o la cui autenticazione iniziale è stata respinta, ovvero la cui data di inizio di validità non è ancora stata raggiunta o la cui data di scadenza è stata superata.

ARTICOLO 3

Utilizzo delle carte del conducente

1. La carta del conducente è personale.
2. Il conducente non può essere titolare di più di una carta valida. È autorizzato solamente a usare la propria carta personalizzata. È vietato l'uso di carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto.

¹ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU UE L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

ARTICOLO 4

Rilascio delle carte del conducente

1. Le richieste per le carte del conducente devono essere indirizzate all'autorità competente della parte in cui il conducente è normalmente residente.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per il luogo in cui il conducente è "normalmente residente" si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso delle persone che non hanno legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

Tuttavia, nel caso delle persone i cui legami professionali sono situati in un luogo diverso da quello dei loro legami personali, e che pertanto siano indotte a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati nelle due parti, si presume che il luogo di normale residenza sia quello dei legami personali, purché la persona vi faccia ritorno regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona soggiorna in una parte per svolgere una missione di durata determinata.

3. I conducenti forniscono prove in merito al luogo in cui sono normalmente residenti con mezzi adeguati, quali per esempio la carta d'identità o qualsiasi altro documento valido.

ARTICOLO 5

Rinnovo delle carte del conducente

Qualora desideri rinnovare la sua carta, il conducente deve presentare domanda presso le autorità competenti della parte in cui è normalmente residente entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.

ARTICOLO 6

Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione

1. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro non sia autorizzato diversamente o necessario per inserire il simbolo del paese dopo l'attraversamento della frontiera. Non è possibile utilizzare i fogli di registrazione o le carte del conducente per un periodo più lungo di quello per il quale erano previsti.
2. I conducenti proteggono adeguatamente i fogli di registrazione e le carte del conducente e non utilizzano fogli di registrazione o carte del conducente sporchi o deteriorati. Il conducente provvede affinché, tenuto conto della durata del servizio, in caso di ispezione possa effettuarsi correttamente la stampa dei dati del tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo.

3. Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv):
- a) se il veicolo è munito di tachigrafo analogico, devono essere inseriti nel foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di registrazione; o
 - b) se il veicolo è munito di tachigrafo digitale o intelligente 1 o 2, devono essere inseriti nella carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento manuale del tachigrafo.

Le parti non impongono ai conducenti l'obbligo di presentare moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo.

4. Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di tachigrafo digitale o intelligente 1 o 2, ciascun conducente deve provvedere a inserire la propria carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo.

Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di tachigrafo analogico, i conducenti devono apportare le necessarie modifiche ai fogli di registrazione, in modo che l'informazione sia registrata nel foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida.

5. I conducenti:

- a) assicurano la concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio di registrazione e l'ora ufficiale nel paese di immatricolazione del veicolo;
- b) azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:
 - i) sotto il  simbolo: il tempo di guida,
 - (ii) sotto il  simbolo: le "altre mansioni", vale a dire attività diverse dalla guida secondo la definizione di cui alla parte B, sezione 3, articolo 2, lettera a), e anche altre attività svolte per lo stesso datore di lavoro o per un altro, nell'ambito del settore dei trasporti o di un altro settore;
 - (iii) sotto il  simbolo: la "disponibilità" secondo la definizione di cui alla parte B, sezione 3, articolo 2, lettera b);
 - (iv) sotto il  simbolo: le interruzioni, i periodi di riposo, le ferie annuali o i congedi per malattia; e
 - (v) sotto il simbolo "nave traghetto/convoglio  ferroviario": in aggiunta al simbolo: il periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o in un convoglio ferroviario come richiesto nella parte B, sezione 2, articolo 6, paragrafo 12.

6. Ciascun conducente di un veicolo dotato di tachigrafo analogico deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:
- a) all'inizio dell'utilizzo del foglio di registrazione, il proprio cognome e nome;
 - b) la data e luogo di inizio e fine dell'utilizzo del foglio;
 - c) la targa del veicolo al quale è assegnato il conducente prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzo del foglio di registrazione;
 - d) la lettura del contachilometri:
 - i) prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
 - ii) alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
 - iii) in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio, la lettura effettuata sul primo veicolo al quale è stato assegnato e quella effettuata sul veicolo al quale è assegnato successivamente;
 - e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo; e

f) il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Il conducente deve inoltre inserire il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro dell'UE e del Regno Unito all'inizio della sua prima sosta in tale Stato membro o nel Regno Unito. La prima sosta deve essere effettuata presso il punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l'attraversamento della frontiera avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente deve inserire il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.

7. Il conducente deve inserire nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.

A decorrere dal 2 febbraio 2022, il conducente deve inoltre inserire il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro e del Regno Unito all'inizio della sua prima sosta in tale Stato membro o nel Regno Unito. La prima sosta deve essere effettuata presso il punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l'attraversamento della frontiera avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente deve inserire il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.

Né uno Stato membro né il Regno Unito possono imporre ai conducenti di veicoli che effettuano operazioni di trasporto all'interno del loro territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più dettagliata, a condizione che ciascuna parte ne informi preventivamente l'altra parte.

Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni di cui al primo inciso del primo comma se il tachigrafo registra automaticamente i dati di localizzazione.

ARTICOLO 7

Utilizzo corretto dei tachigrafi

1. Le imprese di trasporto e i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso dei tachigrafi digitali e delle carte del conducente. Le imprese di trasporto e i conducenti che utilizzano i tachigrafi analogici ne garantiscono il buon funzionamento, nonché il buon uso dei fogli di registrazione.
2. È vietato falsificare, occultare o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione o registrati nel tachigrafo oppure sulla carta del conducente, nonché i documenti stampati prodotti dal tachigrafo. Sono altresì vietate le manomissioni del tachigrafo, del foglio di registrazione o della carta del conducente atte a falsificare i dati e/o i documenti stampati o a renderli inaccessibili o a distruggerli. Nel veicolo non deve essere presente nessun dispositivo che possa essere utilizzato a tale fine.

ARTICOLO 8

Carte rubate, smarrite o difettose

1. Le autorità delle parti che rilasciano le carte registrano le carte rilasciate, rubate, smarrite o difettose per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità.
2. In caso di deterioramento o di cattivo funzionamento della carta del conducente, il conducente la restituisce all'autorità competente del paese in cui è normalmente residente. Il furto della carta del conducente deve essere denunciato formalmente alle autorità competenti dello Stato in cui si è verificato.

3. L'eventuale smarrimento della carta del conducente deve essere denunciato formalmente alle autorità competenti della parte in cui la carta è stata rilasciata e alle autorità competenti della parte in cui il conducente è normalmente residente, qualora la parte non sia la medesima.
4. In caso di deterioramento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, entro sette giorni il conducente deve chiederne la sostituzione presso le autorità competenti della parte in cui è normalmente residente.
5. Nei casi riportati al paragrafo 4, il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di 15 giorni, o per un periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per riportare il veicolo alla sua sede, a condizione che possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo.

ARTICOLO 9

Deterioramento della carta del conducente e dei fogli di registrazione

1. In caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni o della carta del conducente, i conducenti devono conservare il foglio di registrazione o la carta del conducente deteriorata insieme a ogni foglio di registrazione di riserva eventualmente utilizzato in sostituzione.
2. In caso di deterioramento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve:
 - a) all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:

- i) informazioni che consentano di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma; e
 - ii) i periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv);
- b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento informazioni che consentano di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.

ARTICOLO 10

Registrazioni che devono essere in possesso del conducente

1. Quando guida un veicolo dotato di tachigrafo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare, su eventuale richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
 - i) i fogli di registrazione di quel giorno e dei 28 giorni precedenti;
 - ii) la carta del conducente, se la possiede; e
 - iii) eventuali tabulati e registrazioni manuali di quel giorno e dei 28 giorni precedenti.

2. Quando guida un veicolo dotato di tachigrafo digitale o intelligente 1 o 2, il conducente deve essere in grado di presentare, su eventuale richiesta dei funzionari addetti ai controlli:

- i) la carta del conducente;
- ii) eventuali tabulati e registrazioni manuali di quel giorno e dei 28 giorni precedenti; e
- iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii), nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo dotato di tachigrafo analogico.

A decorrere dal 31 dicembre 2024, il periodo di 28 giorni di cui al paragrafo 1, punti i) e iii), e al paragrafo 2, punto ii), è sostituito da un periodo di 56 giorni.

3. I funzionari abilitati al controllo possono verificare il rispetto delle disposizioni della parte B, sezione 2, esaminando i fogli di registrazione, i dati visualizzati, stampati o scaricati che sono stati registrati dal tachigrafo o dalla carta del conducente o, in loro assenza, qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza delle disposizioni della presente sezione.

ARTICOLO 11

Procedure per i conducenti in caso di funzionamento difettoso dell'apparecchio

Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo, il conducente riporta i dati che consentono la propria identificazione (nome, carta del conducente o numero della patente di guida), ivi compresa la firma e le indicazioni relative ai periodi di tempo che non sono più correttamente registrati o stampati dal tachigrafo:

- a) sul foglio o sui fogli di registrazione; o
- b) su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o da conservare insieme alla carta del conducente.

ARTICOLO 12

Misure esecutive

1. Ciascuna parte adotta tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte B, sezioni 2, 3 e 4, in particolare assicurando annualmente un livello adeguato di controlli stradali e presso le imprese che riguardano una parte importante e rappresentativa di lavoratori mobili, conducenti, imprese e veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nell'ambito di applicazione di tali sezioni.

Le autorità competenti di ciascuna parte organizzano i controlli in modo che:

- i) nel corso di ogni anno civile venga controllato almeno il 3 % dei giorni lavorati dai conducenti dei veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della parte B, sezione 2;
e
- ii) almeno il 30 % del numero totale dei giorni lavorativi verificati sia controllato su strada e almeno il 50 % presso le imprese.

I controlli stradali devono riguardare:

- i) periodi di guida giornalieri e settimanali, interruzioni e periodi di riposo giornalieri e settimanali;
- ii) i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo sulla carta del conducente e/o nella memoria del tachigrafo e/o sui tabulati, se necessario; e
- iii) il corretto funzionamento del tachigrafo.

Tali controlli devono essere effettuati senza discriminazioni tra i veicoli, le imprese e i conducenti, residenti e non residenti, e indipendentemente dall'origine o dalla destinazione del viaggio o dal tipo di tachigrafo;

i controlli presso le imprese devono riguardare, oltre a quanto indicato per i controlli stradali:

- i) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra tali periodi di riposo;

- ii) i limiti di guida quindicinali;
 - iii) la compensazione per i periodi di riposo settimanale ridotti conformemente alla parte B, sezione 2, articolo 6, paragrafi 6 e 7; e
 - iv) l'uso dei fogli di registrazione e/o dei dati dell'unità di bordo e della carta del conducente e dei tabulati e/o l'organizzazione dell'orario di lavoro dei conducenti.
2. Se le constatazioni effettuate al momento di un controllo stradale del conducente di un veicolo immatricolato nel territorio dell'altra parte danno motivo di ritenere che siano state commesse infrazioni che non possono essere rilevate durante il controllo, per mancanza dei dati necessari, le autorità competenti di ciascuna parte si prestano reciproca assistenza per chiarire la situazione. Qualora le autorità competenti di una parte eseguano a tale fine un controllo presso l'impresa, i risultati di tale controllo devono essere comunicati alle autorità competenti dell'altra parte.
 3. Le autorità competenti delle parti collaborano tra loro nell'organizzazione di controlli stradali concertati.
 4. Ciascuna parte introduce un sistema di classificazione del rischio per le imprese basato sul numero relativo e sulla gravità delle infrazioni di cui all'appendice 31-A-1-1 e delle infrazioni incluse nell'elenco elaborato dal comitato specializzato per il trasporto su strada a norma della parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 3, commesse da una singola impresa.
 5. Le imprese che presentano un fattore di rischio elevato sono fatte oggetto di controlli più rigorosi e frequenti.

6. Ciascuna parte, e nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, consente alle proprie autorità competenti di comminare sanzioni nei confronti dei trasportatori di merci su strada e/o dei conducenti per le violazioni delle disposizioni applicabili in relazione ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo rilevate sul suo territorio e per le quali non sono già state comminate sanzioni, anche se tali infrazioni sono state commesse nel territorio dell'altra parte o, nel caso dell'Unione, nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo.

ADATTAMENTI DELLE SPECIFICHE TECNICHE
DEL TACHIGRAFO ANALOGICO

Ai fini della presente sezione, l'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 è così adattato:

- a) nella sezione III (Condizioni di costruzione dell'apparecchio di controllo), lettera c) (Dispositivi registratori), punto 4.1, il riferimento "all'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv), del presente regolamento" è sostituito da "nella parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv), dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.";
- b) nella sezione III (Condizioni di costruzione dell'apparecchio di controllo), lettera c) (Dispositivi registratori), punto 4.2, il riferimento "all'articolo 34 del presente regolamento" è sostituito da "nella parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 5, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
- c) nella sezione IV (Fogli di registrazione), lettera a) (Prescrizioni generali), paragrafo 1, terzo comma, il riferimento "all'articolo 34 del presente regolamento" è sostituito da "nella parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 6 dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";

- d) nella sezione V (Montaggio dell'apparecchio di controllo), paragrafo 5, primo comma, il riferimento "del presente regolamento" è sostituito da "della parte B, sezione 4, e della parte C, sezione 2 dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
- e) nella sezione V (Montaggio dell'apparecchio di controllo), paragrafo 5, terzo comma, il riferimento "all'allegato II, punto A, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" è sostituito da "alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)" e "del presente regolamento" è sostituito da "della parte C, sezione 2, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
- f) nella sezione VI (Verifiche e controlli), nel testo che precede il paragrafo 1, dopo "Stati membri" è inserito "e il Regno Unito";
- g) nella sezione VI (Verifiche e controlli), paragrafo 1 (Certificazione degli strumenti nuovi o riparati), secondo comma, dopo "Stati membri" è inserito "e il Regno Unito", mentre "dal presente regolamento" è sostituito da "dalla parte B, sezione 4, e dalla parte C, sezione 2, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
- h) nella sezione VI (Verifiche e controlli), paragrafo 3 (Controlli periodici), lettera b), "ciascuno Stato membro ha" è sostituito da "ciascuno Stato membro e il Regno Unito hanno".

ADATTAMENTI DELLE SPECIFICHE TECNICHE
DEL TACHIGRAFO DIGITALE

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, comprensivo delle appendici, introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio¹, è così adattato:

1. nel caso del Regno Unito, i riferimenti a "Stato membro" sono sostituiti da "parte", a eccezione dei riferimenti di cui alla sottosezione IV (Requisiti costruttivi e funzionamento delle carte tachigrafiche), paragrafo 174, e alla sottosezione VII (Rilascio della carta), paragrafo 268 bis;
2. i riferimenti al "regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio" e al "regolamento (CE) n. 561/2006" sono sostituiti da "parte B, sezione 2, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra".

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione I (Definizioni), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

¹ Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 (GU CE L 274 del 9.10.1998, pag. 1).

3. il punto u) è sostituito da quanto segue:

"u) "circonferenza effettiva delle ruote": la media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di prova, come definite nel requisito 414, ed espressa come: "l =... mm". I costruttori di veicoli possono sostituire la misurazione di queste distanze con un calcolo teorico che tenga conto della ripartizione del peso sugli assi, con il veicolo a vuoto nel normale assetto di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente. I metodi di tale calcolo teorico devono essere approvati dall'autorità competente di una parte e possono essere applicati soltanto prima dell'attivazione del tachigrafo;"

4. al punto bb), il riferimento alla "direttiva 92/6/CEE del Consiglio" è sostituito da "legislazione applicabile di ciascuna parte";

5. il punto ii) è sostituito da quanto segue:

""certificazione della sicurezza": la procedura, condotta da un organismo di certificazione di criteri comuni, volta a certificare che l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la carta tachigrafica in esame soddisfano i requisiti di sicurezza definiti nell'appendice 10 (Obiettivi generali di sicurezza);"

6. al punto mm), il riferimento alla "direttiva 92/23/CEE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 54";

7. al punto nn), la nota 17 è sostituita da quanto segue:

"numero di identificazione del veicolo": combinazione fissa di caratteri assegnata dal costruttore a ogni singolo veicolo. Consta di due sezioni: la prima, composta da non più di sei caratteri (lettere o cifre), che indica le caratteristiche generali del veicolo, in particolare il tipo e il modello; la seconda, composta da otto caratteri, di cui i primi quattro possono essere lettere o cifre e gli altri quattro solo cifre, che aggiunta alla prima sezione permette l'identificazione univoca del singolo veicolo.";

8. al punto rr), il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— è montato e utilizzato soltanto sui veicoli di tipo M1 e N1 secondo la definizione di cui alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3);".

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione II (Caratteristiche generali e funzioni dell'apparecchio di controllo), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

9. al paragrafo 004, l'ultimo comma è soppresso.

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione III (Condizioni di costruzione dell'apparecchio di controllo), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

10. al paragrafo 065, il riferimento alla "direttiva 2007/46/CE" è sostituito da "nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3).";

11. al paragrafo 162, il riferimento "alla direttiva 95/54/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio" è sostituito da "al regolamento UNECE n. 10".

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione IV (Requisiti costruttivi e funzionamento delle carte tachigrafiche), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

12. al paragrafo 174, "UK: Regno Unito" è sostituito da "Per il Regno Unito, il segno distintivo è UK.";
13. al paragrafo 185, "nel territorio della Comunità" è sostituito da "nei territori dell'Unione e del Regno Unito";
14. al paragrafo 188, il riferimento "alla direttiva 95/54/CE della Commissione, del 31 ottobre 1995, concernente la compatibilità elettromagnetica" è sostituito dal riferimento "al regolamento UNECE n. 10";
15. al paragrafo 189, l'ultimo comma è soppresso.

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione V (Montaggio dell'apparecchio di controllo), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

16. al paragrafo 250 bis, il riferimento "al regolamento (CE) n. 68/2009" è sostituito da "all'appendice 12 del presente allegato".

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione VI (Verifiche, controlli e riparazioni), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

17. la frase introduttiva è sostituita da quanto segue:

"Le prescrizioni relative alle circostanze in cui si possono togliere i sigilli, di cui alla parte C, sezione 2, articolo 5, paragrafo 5, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, sono definite al capitolo V, punto 3, del presente allegato.";

18. al punto 1 (Approvazione di montatori od officine), il riferimento "dell'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento" è sostituito da "della parte C, sezione 2, articolo 5, paragrafo 1, e articolo 8 dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra".

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione VII (Rilascio della carta), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

19. al paragrafo 268 bis, dopo "Stati membri", ovunque ricorre, aggiungere "e il Regno Unito".

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione VIII (Omologazione dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

20. al paragrafo 271, il passo "in conformità dell'articolo 5 del regolamento" è soppresso.

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, appendice 1 (Dizionario di dati), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

21. al punto 2.111, il riferimento alla "direttiva 92/23/CEE del 31.3.1992, GU L 129, pag. 95." è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 54".

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, appendice 9 (Omologazione - Elenco delle prove minime prescritte), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

22. al punto 5.1 della sezione 2 (Prove funzionali per l'unità elettronica di bordo), il riferimento alla "direttiva 95/54/CE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 10";

23. al punto 5.1 della sezione 3 (Prove funzionali per il sensore di movimento), il riferimento alla "direttiva 95/54/CE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 10".

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, appendice 12 (Adattatore per veicoli delle categorie M1 e N1), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

24. nella sezione 4 (Requisiti di costruzione e funzionamento dell'adattatore), paragrafo 4.5 (Caratteristiche di funzionamento), ADA_023, il riferimento alla "direttiva 2006/28/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, concernente la compatibilità elettromagnetica" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 10";

25. al punto 5.1 della tabella di cui alla sottosezione 7.2 (Certificato funzionale), il riferimento alla "direttiva 2006/28/CE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 10".

ADATTAMENTI DELLE SPECIFICHE TECNICHE
DEL TACHIGRAFO INTELLIGENTE

Ai fini della presente sezione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, comprensivo degli allegati e delle appendici, è così adattato:

1. nel caso del Regno Unito, "Stato membro" è sostituito da "parte", a eccezione dei riferimenti di cui al punto 229) della sottosezione 4.1 e al punto 424) della sezione 7;
2. i riferimenti al "regolamento (CEE) n. 3820/85" e al "regolamento (CE) n. 561/2006" sono sostituiti da "parte B, sezione 2, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
3. i riferimenti al "regolamento (UE) n. 165/2014" sono sostituiti da "parte B, sezione 4, e parte C, sezione 2, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra", tranne nel caso dei riferimenti di cui al punto 402) della sottosezione 5.3 e al punto 424) della sezione 7;
4. i riferimenti alla "direttiva (UE) 2015/719" e alla "direttiva 96/53/CE del Consiglio" sono sostituiti da "parte C, sezione 1, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra".

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 1 (Definizioni), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:

5. il punto u) è sostituito da quanto segue:

"u) "circonferenza effettiva delle ruote",

la media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di prova, come definite nel requisito 414, ed espressa come: " $l = \dots$ mm". I costruttori di veicoli possono sostituire la misurazione di queste distanze con un calcolo teorico che tenga conto della ripartizione del peso sugli assi, con il veicolo a vuoto nel normale assetto di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente. I metodi di tale calcolo teorico devono essere approvati dall'autorità competente di una parte e possono essere applicati soltanto prima dell'attivazione del tachigrafo;"

6. al punto hh) il riferimento alla "direttiva 92/6/CEE del Consiglio" è sostituito dal riferimento alla "legislazione applicabile di ciascuna parte";

7. al punto uu), il riferimento alla "direttiva 92/23/CEE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 54";

8. al punto vv), la nota 9 è sostituita da quanto segue:

""numero di identificazione del veicolo": combinazione fissa di caratteri assegnata dal costruttore a ogni singolo veicolo. Consta di due sezioni: la prima, composta da non più di sei caratteri (lettere o cifre), che indica le caratteristiche generali del veicolo, in particolare il tipo e il modello; la seconda, composta da otto caratteri, di cui i primi quattro possono essere lettere o cifre e gli altri quattro solo cifre, che aggiunta alla prima sezione permette l'identificazione univoca del singolo veicolo.";

9. al punto yy), il primo trattino è sostituito da quanto segue:

"– è montato e utilizzato soltanto sui veicoli di tipo M1 e N1 secondo la definizione di cui alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3),";

10. il punto aaa) è soppresso;

11. al punto ccc), il primo comma è sostituito da "15 giugno 2019".

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 2 (Caratteristiche generali e funzioni dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:

12. l'ultimo comma del paragrafo 7 della sottosezione 2.1 è soppresso.

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 3 (Requisiti di costruzione e funzionamento dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:

13. al punto 200) della sottosezione 3.20, la seconda frase del terzo comma è soppressa;

14. il punto 201) della sottosezione 3.20 è sostituito da quanto segue:

"L'unità elettronica di bordo deve inoltre essere in grado di trasmettere i dati seguenti attraverso un apposito collegamento seriale dedicato, indipendente da una connessione bus CAN opzionale (ISO 11898 Veicoli stradali — Interscambio di informazioni digitali — Controller Area Network (CAN) per comunicazioni ad alta velocità), per consentirne l'elaborazione da parte di altre unità elettroniche presenti sul veicolo:

- data e ora UTC corrente,
- velocità del veicolo,
- distanza totale percorsa dal veicolo (contachilometri),
- attività selezionate del conducente e del secondo conducente,
- indicazione della presenza o meno di una carta tachigrafica nella sede (slot) "conducente" e "secondo conducente" e, se applicabile, informazioni sull'identificazione delle carte (numero della carta e paese di rilascio).

Oltre a questo elenco minimo si possono trasmettere anche altri dati.

Quando l'accensione del veicolo è inserita, tali dati devono essere costantemente trasmessi. Se l'accensione del veicolo non è inserita, almeno ogni cambio di attività del conducente o del secondo conducente e/o ogni inserimento o estrazione di una carta tachigrafica devono generare la trasmissione della relativa informazione. Nel caso in cui la trasmissione dei dati sia sospesa durante il periodo in cui l'accensione del veicolo non è inserita, tali informazioni devono essere rese disponibili non appena l'accensione del veicolo viene nuovamente inserita.

Il consenso del conducente è comunque necessario qualora siano trasmessi dati personali."

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 4 (Requisiti di costruzione e funzionamento delle carte tachigrafiche), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:

15. al punto 229) della sottosezione 4.1 è aggiunto il seguente comma:

"Per il Regno Unito, il segno distintivo è UK.";

16. al punto 237) il riferimento "all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014" è sostituito da "alla parte C, sezione 2, articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";

17. al capo 4 dell'allegato, sottosezione 4.4, punto 241), "nel territorio della Comunità" è sostituito da "nei territori dell'Unione e del Regno Unito";

18. il punto 246) della sottosezione 4.5 è soppresso.

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 5 (Montaggio dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:

19. al punto 397) della sottosezione 5.2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"397) Esclusivamente per i veicoli delle classi M1 e N1 provvisti di adattatore conformemente all'appendice 16 del presente allegato, qualora non sia possibile riportare tutte le informazioni necessarie, come indicato al requisito 396, può essere utilizzata una seconda targhetta, aggiuntiva. In questi casi la targhetta aggiuntiva deve recare le informazioni di cui agli ultimi quattro trattini del requisito 396.";

20. al punto 402) della sottosezione 5.3, il riferimento "all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014" è sostituito da "alla parte C, sezione 2, articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra."

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 6 (Verifiche, controlli e riparazioni), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:

21. la frase introduttiva è sostituita da quanto segue:

"I requisiti relativi alle circostanze in cui si possono togliere i sigilli sono definiti al punto 5.3 del presente allegato."

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 7 (Rilascio della carta), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:

22. al punto 424), dopo il riferimento agli "Stati membri" è aggiunto "e il Regno Unito"; il riferimento "all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 165/2014" è sostituito da "alla parte C, sezione 2, articolo 13, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra".

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, appendice 1 (Dizionario dei dati), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:

23. al punto 2.163, il riferimento alla "direttiva 92/23/CEE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 54".

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, appendice 11 (Meccanismi comuni di sicurezza), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:

24. al punto 9.1.4 (Livello di apparecchio: unità elettroniche di bordo), nella prima nota che segue il punto CSM_78, il riferimento al "regolamento (UE) n. 581/2010" è sostituito da "parte B, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";

25. al punto 9.1.5 (Livello di apparecchio: carte tachigrafiche), nella nota che segue il punto CSM_89, il riferimento al "regolamento (UE) n. 581/2010" è sostituito da "nella parte B, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra".

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, appendice 12 (Posizionamento basato sul sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:

26. il secondo comma della sezione 1 (Introduzione) è soppresso;
27. nella sezione 2 (Specifiche del ricevitore GNSS), il riferimento alla "compatibilità con i servizi forniti dai programmi Galileo e EGNOS (servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria) come da regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio" è sostituito dal riferimento alla "compatibilità con sistemi di potenziamento basati su satelliti (SBAS)".

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, appendice 16 (Adattatore per veicoli delle categorie M1 e N1), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:

28. al punto 5.1 della tabella di cui alla sezione 7 (Omologazione dell'apparecchio di controllo quando è utilizzato un adattatore), il riferimento alla "direttiva 2006/28/CE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 10".

PARTE C

PRESCRIZIONI RELATIVE AI VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI MERCI IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 466 DEL PRESENTE ACCORDO

SEZIONE 1

PESI E DIMENSIONI

ARTICOLO 1

Oggetto e principi

I pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli che possono essere utilizzati per i viaggi di cui all'articolo 462 del presente accordo sono indicati nell'appendice 31-C-1-1.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

- a) "veicolo a motore", qualsiasi veicolo fornito di un motore a propulsione circolante su strada con mezzi propri;

- b) "rimorchio", qualsiasi veicolo destinato a essere agganciato a un veicolo a motore, a esclusione dei semirimorchi, e che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di merci;
- c) "semirimorchio", qualsiasi veicolo destinato a essere agganciato a un veicolo a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo, e che, per costruzione e attrezzature, è adibito al trasporto di merci;
- d) "combinazione di veicoli":
 - un autotreno costituito da un veicolo a motore cui è agganciato un rimorchio; o
 - un autoarticolato costituito da un veicolo a motore cui è agganciato un semirimorchio;
- e) "veicolo condizionato", qualsiasi veicolo le cui sovrastrutture fisse o mobili siano specialmente attrezzate per il trasporto di merci a temperatura controllata e le cui pareti laterali abbiano ognuna uno spessore di almeno 45 mm, compreso l'isolamento;
- f) "dimensioni massime autorizzate", le dimensioni massime per l'utilizzo di un veicolo;
- g) "peso massimo autorizzato", il peso massimo per l'utilizzo di un veicolo a pieno carico;
- h) "peso massimo autorizzato per asse", il peso massimo per l'utilizzo a pieno carico di un asse o di un gruppo di assi;

- i) "tonnellata", il peso esercitato dalla massa di una tonnellata, corrispondente a 9,8 kilonewton (kN);
- j) "carico indivisibile", un carico che non può, ai fini del trasporto stradale, essere diviso in due o più carichi senza comportare costi o rischi di danni inconsiderati e che non può, a causa delle sue masse o dimensioni, essere trasportato da un veicolo a motore, un rimorchio, un autotreno o un autoarticolato conformi sotto tutti gli aspetti alle disposizioni della presente sezione;
- k) "combustibili alternativi", combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, consistenti in:
 - i) elettricità consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici;
 - ii) idrogeno;
 - iii) gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL);
 - iv) gas di petrolio liquefatto (GPL);
 - v) energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto;
- l) "veicolo alimentato con combustibili alternativi", un veicolo a motore alimentato del tutto o in parte da combustibile alternativo;

- m) "veicolo a emissioni zero", un veicolo pesante adibito al trasporto di merci privo di motore a combustione interna, oppure dotato di un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO₂/kWh; e
- n) "operazione di trasporto intermodale", il trasporto di uno o più container o casse mobili, di lunghezza non superiore a 45 piedi, per il quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio (con o senza motrice), la cassa mobile o il container utilizzano la strada per la prima e/o ultima parte del viaggio e, per il resto, la ferrovia, vie navigabili interne o rotte marittime.

ARTICOLO 3

Permessi speciali

I veicoli o le combinazioni di veicoli che superano il peso o le dimensioni massime di cui all'appendice 31-C-1-1 possono essere ammessi a circolare unicamente se provvisti di permessi speciali rilasciati, senza discriminazioni, dalle autorità competenti o sulla base di modalità non discriminatorie convenute caso per caso con tali autorità, allorché detti veicoli o combinazioni trasportino carichi indivisibili o sia previsto il trasporto di tali carichi.

ARTICOLO 4

Restrizioni locali

La presente sezione non preclude l'applicazione non discriminatoria di disposizioni vigenti in ciascuna parte in materia di circolazione stradale che consentono di limitare il peso e/o le dimensioni dei veicoli su determinate strade o strutture di ingegneria civile.

Ciò comporta la possibilità di imporre restrizioni locali delle dimensioni massime autorizzate e/o dei pesi massimi autorizzati dei veicoli che possono essere utilizzati in zone o su strade specificate, in cui l'infrastruttura non è adatta alla circolazione di veicoli lunghi e pesanti, come per esempio nel centro delle città, nei piccoli villaggi o nei siti di particolare interesse naturale.

ARTICOLO 5

Dispositivi aerodinamici fissati sulla parte posteriore di veicoli o combinazioni di veicoli

1. Nel caso dei veicoli o delle combinazioni di veicoli che dispongono di dispositivi aerodinamici possono essere superate le lunghezze massime di cui all'appendice 31-C-1-1, punto 1.1, per consentire l'aggiunta di tali dispositivi nella parte posteriore. Per i veicoli o le combinazioni di veicoli che dispongono di tali dispositivi devono essere rispettate le disposizioni dell'appendice 31-C-1-1, punto 1.5, e i superamenti della lunghezza massima non devono comportare un aumento della lunghezza di carico.

2. I dispositivi aerodinamici di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni operative:
- a) ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente, devono essere piegati, ritratti o rimossi dal conducente;
 - b) le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici di lunghezza superiore a 500 mm in posizione d'uso devono essere retraibili o pieghevoli;
 - c) per il loro uso sulle infrastrutture stradali urbane e interurbane occorre tenere conto delle caratteristiche specifiche delle zone in cui il limite di velocità è inferiore o uguale a 50 km orari e in cui è più probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili; e
 - d) quando piegati o retratti, non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza massima autorizzata.

ARTICOLO 6

Cabine aerodinamiche

I veicoli o le combinazioni di veicoli possono superare le lunghezze massime di cui all'appendice 31-C-1-1, punto 1.1, purché la loro cabina fornisca prestazioni aerodinamiche, efficienza energetica e prestazioni di sicurezza superiori. Per i veicoli o le combinazioni di veicoli che dispongono di tali cabine devono essere rispettate le disposizioni dell'appendice 31-C-1-1, punto 1.5. Inoltre, i superamenti della lunghezza massima non devono comportare un aumento della capacità di carico.

ARTICOLO 7

Operazioni di trasporto intermodale

1. Le lunghezze massime di cui all'appendice 31-C-1-1, punto 1.1, ove applicabile in funzione dell'articolo 6, e la distanza massima di cui all'appendice 31-C-1-1, punto 1.6, possono essere superate di 15 cm per i veicoli o le combinazioni che effettuano trasporti di container di 45 piedi di lunghezza o di casse mobili di 45 piedi di lunghezza, vuoti o carichi, qualora il trasporto stradale del container o della cassa mobile rientri in un'operazione di trasporto intermodale in conformità alle condizioni stabilite da ciascuna parte.
2. Per le operazioni di trasporto intermodale, il peso massimo autorizzato per gli autoarticolati a cinque o sei assi può essere superato di due tonnellate nel caso delle combinazioni di cui all'appendice 31-C-1-1, punto 2.2.2, lettera a), e di quattro tonnellate nel caso delle combinazioni di cui all'appendice 31-C-1-1, punto 2.2.2, lettera b). Il peso massimo autorizzato di tali veicoli non può superare le 44 tonnellate.

ARTICOLO 8

Prova di conformità

1. Come prova della conformità alle disposizioni della presente sezione, i veicoli interessati devono essere muniti di una delle seguenti prove:

- a) una combinazione delle due targhette seguenti:
- la targhetta regolamentare del costruttore, vale a dire una targhetta o etichetta, apposta dal costruttore sul veicolo, che riporta le caratteristiche tecniche principali necessarie per l'identificazione del veicolo e fornisce alle autorità competenti le informazioni relative alle masse massime ammissibili a pieno carico; e
 - una targhetta relativa alle dimensioni, fissata se possibile accanto alla targhetta regolamentare del costruttore, recante le seguenti indicazioni:
 - i) nome del costruttore;
 - ii) numero di identificazione del veicolo;
 - iii) lunghezza (L) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio;
 - iv) larghezza (W) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio; e
 - v) dati per la misurazione della lunghezza delle combinazioni di veicoli:
 - la distanza (a) tra la parte anteriore del veicolo a motore e il centro del dispositivo di traino (gancio di traino o ralla); nel caso delle ralle con vari punti di aggancio, devono essere indicati il valore minimo e quello massimo (a_{\min} e a_{\max});

- la distanza (b) fra il centro del dispositivo di traino del rimorchio (occhione) o del semirimorchio (perno di aggancio) e la parte posteriore del rimorchio o semirimorchio; nel caso dei dispositivi con vari punti di aggancio, devono essere indicati il valore minimo e quello massimo (b_{\min} e b_{\max}).

La lunghezza delle combinazioni di veicoli è costituita dalla lunghezza complessiva del veicolo a motore e del rimorchio o semirimorchio disposti in linea retta;

- b) una targhetta unica contenente le informazioni delle due targhette di cui alla lettera a); o
 - c) un unico documento rilasciato dalle autorità competenti della parte, o nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o messo in circolazione, contenente le stesse informazioni delle targhette di cui alla lettera a). Tale documento deve essere conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto.
2. Se le caratteristiche del veicolo non corrispondono più a quelle indicate nella prova di conformità, la parte o, nel caso dell'Unione, lo Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o messo in circolazione adotta le misure atte a garantire che la prova di conformità sia modificata.
 3. Le targhette e i documenti di cui al paragrafo 1 sono riconosciuti dalle parti quali prove della conformità dei veicoli ai sensi della presente sezione.

ARTICOLO 9

Applicazione

1. Ogni parte adotta misure specifiche per individuare i veicoli o le combinazioni di veicoli in circolazione che possono aver superato il peso massimo autorizzato e che pertanto dovrebbero essere controllati dalle proprie autorità competenti ai fini della conformità alle prescrizioni della presente sezione. Questi controlli possono essere eseguiti per mezzo di sistemi automatici montati sull'infrastruttura stradale o mediante apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli. Queste ultime devono essere precise e affidabili, nonché pienamente interoperabili e compatibili con tutti i tipi di veicoli.
2. Una parte non può imporre l'installazione di apparecchiature di pesatura a bordo di veicoli, o di combinazioni di veicoli, immatricolati nell'altra parte.
3. Se per accertare le violazioni alle disposizioni della presente sezione e comminare sanzioni sono utilizzati sistemi automatici, tali sistemi devono essere certificati. Se i sistemi automatici sono usati esclusivamente a fini di identificazione, non è necessario che siano certificati.
4. Conformemente alla parte A, sezione 1, articolo 14, le parti provvedono affinché le rispettive autorità competenti si scambino informazioni sulle infrazioni e sulle sanzioni afferenti al presente articolo.

PESI E DIMENSIONI MASSIME E CARATTERISTICHE CONNESSE DEI VEICOLI

1. Dimensioni massime autorizzate per i veicoli (in metri, "m")

1.1 Lunghezza massima:

– veicoli a motore	12,00 m
– rimorchio	12,00 m
– autoarticolati	16,50 m
– autotreni	18,75 m

1.2 Larghezza massima:

a) tutti i veicoli esclusi quelli di cui alla lettera b)	2,55 m
b) sovrastrutture di veicoli condizionati o container o casse mobili condizionati trasportati da veicoli	2,60 m

1.3 Altezza massima (per tutti i veicoli)	4,00 m
---	--------

- 1.4 Sono compresi nei valori di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 e 4.4 le sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di carico quali i container.
- 1.5 Ogni veicolo a motore, o combinazione di veicoli, in movimento deve potersi iscrivere in una corona circolare avente raggio esterno di 12,50 m e raggio interno di 5,30 m.
- 1.6 Distanza massima tra l'asse della ralla e la parte posteriore del semirimorchio 12,00 m
- 1.7 Distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra il punto esterno più avanzato della zona di carico dietro la cabina e il punto esterno più arretrato del rimorchio della combinazione, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo trainante e la parte anteriore del rimorchio 15,65 m
- 1.8 Distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra il punto esterno più avanzato della zona di carico dietro la cabina e il punto esterno più arretrato del rimorchio della combinazione 16,40 m
2. Peso massimo autorizzato dei veicoli (in tonnellate)
- 2.1 Veicoli facenti parte di una combinazione
- 2.1.1 Rimorchi a due assi 18 tonnellate
- 2.1.2 Rimorchi a tre assi 24 tonnellate

2.2 Combinazioni di veicoli

Nel caso delle combinazioni di veicoli che includono veicoli alimentati con combustibili alternativi o a emissioni zero, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a emissioni zero per un massimo, rispettivamente, di 1 tonnellata e 2 tonnellate.

2.2.1 Autotreni a cinque o sei assi

- a) veicoli a motore a due assi con rimorchio a tre assi 40 tonnellate
- b) veicoli a motore a tre assi con rimorchio a due o tre assi 40 tonnellate

2.2.2 Autoarticolati a cinque o sei assi

- a) veicoli a motore a due assi con semirimorchio a tre assi 40 tonnellate
- b) veicoli a motore a tre assi con semirimorchio
a due o tre assi 40 tonnellate

2.2.3 Autotreni a quattro assi formati da un veicolo a motore

- a due assi e un rimorchio a due assi 36 tonnellate

2.3.2 Veicoli a motore a tre assi

25 tonnellate (26 tonnellate se l'asse motore è dotato di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche o equivalenti, oppure se ciascun asse motore è dotato di pneumatici gemellati e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate)

2.3.3 Veicoli a motore a quattro assi con due assi sterzanti

32 tonnellate se l'asse motore è dotato di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche o equivalenti, oppure se ciascun asse motore è dotato di pneumatici gemellati e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate

3. Peso massimo autorizzato per asse dei veicoli (in tonnellate)

3.1 Assi singoli

Assi singoli non motori 10 tonnellate

3.2 Assi tandem di rimorchi e semirimorchi

La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) tra gli assi:

- è inferiore a 1 m ($d < 1,0$ m) 11 tonnellate
- è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m ($1,0 \leq d < 1,3$) 16 tonnellate
- è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m ($1,3 \leq d < 1,8$) 18 tonnellate
- è pari o superiore a 1,8 m ($1,8 \leq d$) 20 tonnellate

3.3 Assi tridem di rimorchi e semirimorchi

La somma dei pesi per asse di un tridem non deve superare, se la distanza (d) tra gli assi:

- è pari o inferiore a 1,3 m ($d \leq 1,3$) 21 tonnellate
- è superiore a 1,3 m e non superiore a 1,4 m ($1,3 < d \leq 1,4$) 24 tonnellate

3.4 Assi motori

Assi motori dei veicoli di cui ai punti 2.2 e 2.3 11,5 tonnellate

3.5 Assi tandem di veicoli a motore

La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) tra gli assi:

- è inferiore a 1 m ($d < 1,0$ m) 11,5 tonnellate
- è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m ($1,0 \leq d < 1,3$) 16 tonnellate
- è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m ($1,3 \leq d < 1,8$) 18 tonnellate (19 tonnellate se l'asse motore è dotato di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche o equivalenti, oppure se ciascun asse motore è dotato di pneumatici gemellati e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate)

4. Altre caratteristiche dei veicoli

4.1 Tutti i veicoli

Il peso gravante sull'asse o sugli assi motori di un veicolo o di una combinazione di veicoli non deve essere inferiore al 25 % del peso totale a pieno carico del veicolo o della combinazione.

4.2 Autotreni

La distanza tra l'asse posteriore del veicolo a motore e l'asse anteriore del rimorchio non deve essere inferiore a 3,00 m.

4.3 Peso massimo autorizzato in funzione dell'interasse

Il peso massimo autorizzato in tonnellate di un veicolo a motore a quattro assi non deve superare il quintuplo della distanza in metri tra il centro degli assi estremi del veicolo.

4.4 Semirimorchi

La distanza, misurata orizzontalmente, tra l'asse della ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio non deve essere superiore a 2,04 m.

SEZIONE 2

PRESCRIZIONI PER I TACHIGRAFI, LE CARTE DEL CONDUCENTE E LE CARTE DELL'OFFICINA

ARTICOLO 1

Oggetto e principi

Nella presente sezione sono riportate le prescrizioni per i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della parte B, sezione 2, del presente allegato in relazione all'installazione, alla verifica e al controllo dei tachigrafi, di cui all'articolo 466, paragrafo 2, del presente accordo.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui alla parte B, sezione 2, articolo 2, e alla parte B, sezione 4, articolo 2, del presente allegato.

2. Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
- a) "unità di bordo", il tachigrafo senza il sensore di movimento e i relativi cavi di collegamento. L'unità di bordo può essere costituita da un'unità singola o da più unità distribuite nel veicolo, a condizione che sia conforme ai requisiti di sicurezza della presente sezione; l'unità di bordo comprende, tra l'altro, un'unità di elaborazione, una memoria di dati, una funzione di misurazione del tempo, due interfacce per carte intelligenti (per conducente e secondo conducente), una stampante, un dispositivo di visualizzazione, connettori e dispositivi per l'immissione di dati da parte dell'utente;
 - b) "sensore di movimento", una parte del tachigrafo che fornisce un segnale rappresentativo della velocità del veicolo e/o della distanza percorsa;
 - c) "carta di controllo", una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di una parte a un'autorità di controllo nazionale competente, che identifica l'organo di controllo e, facoltativamente, il funzionario di controllo e consente l'accesso ai dati archiviati nella memoria dati, nelle carte del conducente e, facoltativamente, nelle carte dell'officina per la lettura, la stampa e/o il trasferimento;
 - d) "carta dell'officina", una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di una parte al personale designato di un produttore di tachigrafi, un installatore, un costruttore di veicoli o un'officina approvati da tale parte, che identifica il titolare della carta e consente la verifica, la calibratura e l'attivazione dei tachigrafi e/o il trasferimento di dati da essi;

- e) "attivazione", la fase in cui il tachigrafo diventa pienamente operativo e in grado di assolvere a tutte le sue funzioni, comprese quelle di sicurezza, tramite l'uso di una carta dell'officina;
- f) "calibratura" del tachigrafo digitale, l'aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo, comprese l'identificazione e le caratteristiche del veicolo, da conservare nella memoria dei dati utilizzando una carta dell'officina;
- g) "trasferimento" da un tachigrafo digitale o intelligente, la copiatura, unitamente alla firma digitale, di una parte o di una serie completa di file di dati, registrati nella memoria di dati dell'unità di bordo o nella memoria della carta tachigrafica, a condizione che con tale procedura non si modifichino o cancellino i dati memorizzati;
- h) "guasto", un'operazione anomala rilevata dal tachigrafo digitale potenzialmente risultante dal cattivo o mancato funzionamento di un apparecchio;
- i) "installazione", montaggio di un tachigrafo su un veicolo;
- j) "controllo periodico", un insieme di operazioni effettuate per verificare il corretto funzionamento del tachigrafo, la corrispondenza tra le impostazioni e i parametri del veicolo e che il tachigrafo non sia stato collegato a dispositivi di manipolazione;
- k) "riparazione", qualunque riparazione di un sensore di movimento o di un'unità di bordo che comporti l'interruzione dell'alimentazione elettrica o del collegamento ad altri componenti del tachigrafo, ovvero l'apertura del sensore di movimento o dell'unità di bordo;

- l) "interoperabilità", la capacità di sistemi e processi industriali e commerciali sottostanti di scambiare dati e di condividere informazioni;
- m) "interfaccia", uno strumento posto tra sistemi che fornisce i mezzi attraverso i quali tali sistemi possono collegarsi e interagire;
- n) "misurazione del tempo", una registrazione digitale permanente del tempo (data e ora) universale coordinato (UTC); e
- o) "sistema di messaggistica TACHOnet", il sistema di messaggistica conforme alle specifiche tecniche di cui agli allegati da I a VII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione¹.

ARTICOLO 3

Installazione

1. I tachigrafi di cui al paragrafo 2 devono essere installati sui veicoli:
 - a) nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 3,5 tonnellate; o

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU UE L 15 del 22.1.2016, pag. 51).

- b) a decorrere dal 1° luglio 2026, nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 2,5 tonnellate.

2. Caratteristiche dei tachigrafi:

- a) per i veicoli messi in circolazione per la prima volta prima del 1° maggio 2006: tachigrafo analogico;
- b) per i veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1° maggio 2006 e il 30 settembre 2011: prima versione del tachigrafo digitale;
- c) per i veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1° ottobre 2011 e il 30 settembre 2012: seconda versione del tachigrafo digitale;
- d) per i veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1° ottobre 2012 e il 14 giugno 2019: terza versione del tachigrafo digitale;
- e) per i veicoli immatricolati per la prima volta dal 15 giugno 2019 fino a 2 anni dopo l'entrata in vigore delle specifiche dettagliate di cui alla parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera g): tachigrafo intelligente 1; e
- f) per i veicoli immatricolati per la prima volta oltre 2 anni dopo l'entrata in vigore delle specifiche dettagliate di cui alla parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera h): tachigrafo intelligente 2.

3. Ogni parte può prevedere l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione per i veicoli di cui alla parte B, sezione 2, articolo 8, paragrafo 3, del presente allegato.
4. Ogni parte può prevedere l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione per i veicoli utilizzati per operazioni di trasporto per le quali è stata concessa una deroga ai sensi della parte B, sezione 2, articolo 8, paragrafo 4, del presente allegato. Ciascuna parte notifica immediatamente all'altra parte l'eventuale ricorso a tale paragrafo.
5. Entro tre anni dalla fine dell'anno di entrata in vigore delle specifiche tecniche dettagliate del tachigrafo intelligente 2, i veicoli di cui al paragrafo 1, lettera a), che dispongono di tachigrafo analogico o digitale devono essere dotati di un tachigrafo intelligente 2 quando operano sul territorio di una parte diversa da quella in cui sono immatricolati.
6. Entro quattro anni dall'entrata in vigore delle specifiche tecniche dettagliate del tachigrafo intelligente 2, i veicoli di cui al paragrafo 1, lettera a), che dispongono di un tachigrafo intelligente 1 devono essere dotati di un tachigrafo intelligente 2 quando operano sul territorio di una parte diversa da quella in cui sono immatricolati.
7. A decorrere dal 1° luglio 2026, i veicoli di cui al paragrafo 1, lettera b), devono essere dotati di un tachigrafo intelligente 2 quando operano sul territorio di una parte diversa da quella in cui sono immatricolati.
8. Nessuna disposizione della presente sezione pregiudica l'applicazione, nel territorio dell'Unione, delle norme dell'Unione relative all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ai trasportatori di merci su strada dell'Unione.

ARTICOLO 4

Protezione dei dati

1. Ciascuna parte provvede affinché il trattamento dei dati personali nel contesto della presente sezione sia effettuato al solo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni della presente sezione.
2. Ciascuna parte assicura, in particolare, la protezione dei dati personali nei confronti di usi diversi da quello di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda:
 - a) l'uso di un sistema satellitare globale di navigazione (GNSS) per la registrazione dei dati di localizzazione di cui alla specifica tecnica indicata per il tachigrafo intelligente 1 o 2;
 - b) lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente di cui all'articolo 13, in particolare tutti gli scambi transfrontalieri di tali dati con terze parti; e
 - c) la tenuta dei registri da parte del trasportatore di merci su strada di cui all'articolo 15.
3. I tachigrafi digitali devono essere progettati in modo da garantire la riservatezza. Devono essere trattati solo i dati necessari ai fini indicati al paragrafo 1.
4. I proprietari dei veicoli, i trasportatori di merci su strada e gli altri soggetti interessati devono ottemperare alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 5

Installazione e riparazione

1. Sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e riparazione dei tachigrafi soltanto gli installatori, le officine o i costruttori di veicoli autorizzati a tale fine dalle autorità competenti di una parte, ai sensi dell'articolo 7.
2. Gli installatori, le officine o i costruttori di veicoli autorizzati sigillano il tachigrafo dopo averne verificato il corretto funzionamento e, in particolare, facendo in modo che nessun dispositivo di manipolazione possa interferire con i dati registrati o alterarli.
3. L'installatore, l'officina o il costruttore di veicoli autorizzato appone un marchio particolare sui sigilli apposti e inoltre, per i tachigrafi digitali e intelligenti 1 e 2, inserisce i dati elettronici di sicurezza che consentono i controlli di autenticazione. Ciascuna parte tiene e pubblica un registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati, nonché le necessarie informazioni relative a tali dati.
4. A conferma che l'installazione del tachigrafo è stata effettuata conformemente alle prescrizioni della presente sezione, deve essere apposta una targhetta di installazione in un punto chiaramente visibile e agevolmente accessibile.
5. I componenti del tachigrafo devono essere sigillati. Parimenti, devono essere sigillate eventuali connessioni con il tachigrafo potenzialmente vulnerabili per quanto riguarda la manomissione, compresa la connessione tra il sensore di movimento e la scatola del cambio nonché, se del caso, la targhetta di installazione.

La rimozione o la rottura di un sigillo può essere effettuata solamente:

- da installatori o officine autorizzati dalle autorità competenti di cui all'articolo 7 a fini di riparazione, manutenzione o ricalibratura del tachigrafo, oppure da funzionari di controllo adeguatamente preparati, e ove necessario autorizzati, a fini di controllo; o
- a fini di riparazione o di modifica del veicolo con alterazione del sigillo. In siffatti casi, a bordo del veicolo deve trovarsi una giustificazione scritta della rottura del sigillo, nella quale siano indicate la data e l'ora in cui il sigillo è stato infranto.

I sigilli rimossi o rotti devono essere sostituiti da un installatore autorizzato o da un'officina autorizzata, senza ritardi ingiustificati ed entro sette giorni dalla loro rimozione o rottura. Qualora siano stati rimossi o rotti a fini di controllo, i sigilli possono essere sostituiti, senza indebito ritardo, da un funzionario di controllo munito di attrezzature di sigillatura e di un marchio particolare unico.

Qualora un funzionario di controllo rimuova un sigillo, la carta di controllo deve essere inserita nel tachigrafo dal momento della rimozione del sigillo fino alla conclusione dell'ispezione, anche in caso di apposizione di un nuovo sigillo. Il funzionario di controllo deve produrre una giustificazione scritta recante almeno le informazioni seguenti:

- numero di identificazione del veicolo;
- nome del funzionario;
- autorità di controllo e paese;

- numero della carta di controllo;
- numero del sigillo rimosso;
- data e ora di rimozione del sigillo; e
- numero del nuovo sigillo, in caso di apposizione di un nuovo sigillo da parte del funzionario di controllo.

Prima della sostituzione dei sigilli, un'officina autorizzata deve eseguire un controllo e una calibratura del tachigrafo, a meno che un sigillo sia stato rimosso o rotto a fini di controllo e sostituito da un funzionario di controllo.

ARTICOLO 6

Ispezioni dei tachigrafi

1. I tachigrafi devono essere sottoposti a ispezioni periodiche da parte delle officine autorizzate. Le ispezioni periodiche devono essere condotte almeno ogni due anni.
2. Con le ispezioni di cui al paragrafo 1 è necessario verificare almeno quanto segue:
 - che il tachigrafo sia installato correttamente e sia idoneo per il veicolo;
 - che il tachigrafo funzioni correttamente;

- che sul tachigrafo sia presente il marchio di omologazione;
 - che sia presente la targhetta di installazione;
 - che tutti i sigilli siano integri ed efficienti;
 - che al tachigrafo non siano collegati dispositivi di manipolazione e che non vi siano tracce dell'uso di tali dispositivi; e
 - le dimensioni degli pneumatici e la loro circonferenza effettiva.
3. Le officine che eseguono le ispezioni devono approntare una relazione sull'ispezione laddove debba essere posto rimedio a irregolarità di funzionamento del tachigrafo emerse a seguito di un'ispezione periodica o condotta su richiesta specifica dell'autorità nazionale competente. Devono altresì tenere un elenco di tutte le relazioni sulle ispezioni da loro prodotte.
4. Le relazioni sulle ispezioni devono essere conservate almeno per i due anni successivi alla loro stesura. Ogni parte decide durante tale periodo se le relazioni devono essere trattenute o trasmesse all'autorità competente. Qualora siano trattenute, l'officina deve metterle a disposizione, insieme alle calibrature eseguite nel corso del periodo in questione, nel caso in cui l'autorità competente ne faccia richiesta.

ARTICOLO 7

Autorizzazione di installatori, officine e costruttori di veicoli

1. Ciascuna parte, o nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, autorizza, sottopone a controlli periodici e certifica gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli che possono effettuare le installazioni, i controlli, le ispezioni e le riparazioni dei tachigrafi.
2. Ciascuna parte, o nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, si assicura che gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli siano competenti e affidabili. A tale scopo istituisce e pubblica un insieme di chiare procedure nazionali e provvede affinché vengano soddisfatti i criteri minimi seguenti:
 - a) il personale ha ricevuto una formazione adeguata;
 - b) le attrezzature necessarie per condurre i test e svolgere le mansioni del caso sono disponibili; e
 - c) gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli godono di buona reputazione.
3. Le verifiche degli installatori autorizzati o delle officine autorizzate sono condotte nel modo seguente:
 - a) gli installatori autorizzati e le officine autorizzate sono sottoposti, almeno ogni due anni, a una verifica delle procedure da loro applicate per i lavori sui tachigrafi. La verifica si concentra in particolare sulle misure di sicurezza adottate e sulla gestione delle carte dell'officina. Le parti, o nel caso dell'Unione gli Stati membri, possono effettuare tali verifiche senza eseguire una visita in loco; e

- b) vengono inoltre effettuate verifiche tecniche a sorpresa degli installatori autorizzati e delle officine autorizzate per controllare le calibrature, le ispezioni e le installazioni eseguite. Tali verifiche, nel corso di un anno, riguardano almeno il 10 % dell'insieme degli installatori autorizzati e delle officine autorizzate.
4. Ogni parte e le relative autorità competenti prendono misure adeguate per evitare conflitti di interessi tra installatori o officine e trasportatori di merci su strada. In particolare, in caso di rischio grave di conflitto di interessi sono adottate ulteriori misure specifiche affinché l'installatore o l'officina rispetti le disposizioni della presente sezione.
 5. Le autorità competenti di ciascuna parte revocano l'omologazione, temporaneamente o definitivamente, agli installatori, alle officine e ai costruttori di veicoli che non adempiono agli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni della presente sezione.

ARTICOLO 8

Carte dell'officina

1. La durata di validità delle carte dell'officina non deve essere superiore a un anno. Al momento del rinnovo della carta dell'officina, l'autorità competente si assicura che l'installatore, l'officina o il costruttore di veicoli soddisfino i criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
2. L'autorità competente rinnova una carta dell'officina entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta valida di rinnovo e di tutta la necessaria documentazione. In caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta dell'officina, l'autorità competente fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo. L'autorità competente tiene un registro delle carte smarrite, rubate o difettose.

3. Qualora revochi l'omologazione di un installatore, di un'officina o di un costruttore di veicoli di cui all'articolo 7, una parte, o nel caso dell'Unione uno Stato membro, deve anche revocare le carte di officina rilasciate a tali entità.
4. Ciascuna parte prende tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione delle carte dell'officina distribuite agli installatori, alle officine e ai costruttori di veicoli autorizzati.

ARTICOLO 9

Rilascio delle carte del conducente

1. Le carte del conducente sono rilasciate, su richiesta del conducente, dall'autorità competente della parte nella quale il conducente è normalmente residente. Qualora le autorità competenti della parte che rilascia la carta del conducente abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione relativa al luogo in cui il conducente è normalmente residente, o anche ai fini di determinati controlli specifici, dette autorità possono chiedere al conducente informazioni o prove supplementari.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per il luogo in cui il conducente è "normalmente residente" si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso delle persone che non hanno legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

Tuttavia, nel caso delle persone i cui legami professionali sono situati in un luogo diverso da quello dei loro legami personali, e che pertanto siano indotte a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati nelle due parti, si presume che il luogo di normale residenza sia quello dei legami personali, purché la persona vi faccia ritorno regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona soggiorna in una parte per svolgere una missione di durata determinata.

2. In casi eccezionali debitamente giustificati ciascuna parte, o nel caso dell'Unione uno Stato membro, può rilasciare una carta del conducente temporanea e non rinnovabile, valida per un periodo massimo di 185 giorni, a un conducente che non sia normalmente residente nel territorio di una parte, a condizione che tale conducente abbia un regolare rapporto di lavoro con un'impresa stabilita nella parte in questione e, qualora richiestogli, presenti un attestato di conducente.
3. Le autorità competenti della parte che rilascia la carta prendono provvedimenti adeguati per assicurarsi che il richiedente non sia già titolare di una carta di conducente in corso di validità e personalizzano la carta del conducente facendo sì che i relativi dati siano visibili e sicuri.
4. La durata di validità della carta del conducente non deve essere superiore a cinque anni.

5. Una carta del conducente in corso di validità non può essere ritirata o sospesa a meno che le autorità competenti di una parte non constatino che è stata falsificata o che il conducente utilizza una carta di cui non è titolare, oppure che la carta in suo possesso è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti. Qualora le misure di sospensione o di ritiro siano adottate da una parte, o nel caso dell'Unione da uno Stato membro, che non sia la parte che ha rilasciato la carta, tale parte restituisce la carta prima possibile alle autorità della parte, o dello Stato membro nel caso dell'Unione, che l'ha rilasciata indicando i motivi del ritiro o della sospensione. Se si prevede che per la restituzione della carta saranno necessarie più di due settimane, la parte che procede alla sospensione o al ritiro, o lo Stato membro nel caso dell'Unione, informa entro le due settimane la parte che ha rilasciato la carta, o lo Stato membro nel caso dell'Unione, dei motivi della sospensione o del ritiro.
6. L'autorità competente della parte che ha rilasciato la carta può imporre a un conducente di sostituire la carta del conducente con una nuova carta qualora necessario per conformarsi alle pertinenti specifiche tecniche.
7. Ogni parte adotta tutte le misure necessarie per prevenire la falsificazione delle carte del conducente.
8. Il presente articolo non osta a che una parte, o nel caso dell'Unione uno Stato membro, rilasci una carta del conducente a un conducente normalmente residente in una zona del suo territorio alla quale non si applica il presente allegato, purché in tali casi siano applicate le pertinenti disposizioni della presente sezione.

ARTICOLO 10

Rinnovo delle carte del conducente

1. Se, in caso di rinnovo, la parte in cui il conducente è normalmente residente non coincide con quella che ha rilasciato la carta avente validità, e qualora sia richiesto alle autorità di tale parte di procedere al rinnovo della carta del conducente, tali autorità informano le autorità che hanno rilasciato la carta in scadenza dei motivi del rinnovo della medesima.
2. In caso di richiesta di rinnovo di una carta il cui periodo di validità è prossimo alla scadenza, l'autorità competente fornisce una nuova carta prima della data di scadenza, a condizione che la richiesta sia inoltrata entro i termini previsti, di cui alla parte B, sezione 4, articolo 5.

ARTICOLO 11

Carte rubate, smarrite o difettose

1. Le autorità che rilasciano le carte registrano le carte rilasciate, rubate, smarrite o difettose per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità delle carte.
2. In caso di deterioramento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, le autorità competenti della parte in cui il conducente è normalmente residente forniscono una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento in cui ricevono una domanda circostanziata a tale scopo.

ARTICOLO 12

Reciproco riconoscimento delle carte del conducente

1. Ciascuna parte accetta le carte del conducente rilasciate dall'altra parte.
2. Se il titolare di una carta del conducente in corso di validità, rilasciata da una parte che ha stabilito la sua residenza normale nel territorio dell'altra parte, chiede di scambiare la sua carta con una carta del conducente equivalente, spetta alla parte, o nel caso dell'Unione allo Stato membro, che effettua lo scambio verificare se la carta prodotta è ancora valida.
3. Le parti, o nel caso dell'Unione gli Stati membri, che effettuano uno scambio restituiscono la vecchia carta alle autorità della parte, o nel caso dell'Unione dello Stato membro, che l'ha rilasciata, indicandone i motivi.
4. Se una parte, o nel caso dell'Unione uno Stato membro, sostituisce o scambia una carta del conducente, la sostituzione o lo scambio e ogni successiva sostituzione o successivo scambio sono registrati in tale parte, o nel caso dell'Unione in tale Stato membro.

ARTICOLO 13

Scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente

1. Al fine di verificare che il richiedente non sia già in possesso di una carta del conducente in corso di validità, le parti, o nel caso dell'Unione gli Stati membri, tengono registri elettronici nazionali contenenti le seguenti informazioni sulle carte del conducente per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità delle carte:
 - cognome e nome del conducente;
 - data di nascita e, se disponibile, luogo di nascita del conducente;
 - numero della patente di guida in corso di validità e paese di rilascio (se applicabile);
 - situazione della carta del conducente; e
 - numero della carta del conducente.

2. I registri elettronici delle parti, o nel caso dell'Unione degli Stati membri, devono essere interconnessi e accessibili in tutto il territorio delle parti mediante il sistema di messaggistica TACHOnet o un sistema compatibile. Qualora si utilizzi un sistema compatibile, deve essere possibile scambiare dati elettronici con l'altra parte tramite il sistema di messaggistica TACHOnet.

3. Al momento del rilascio, della sostituzione e, ove necessario, del rinnovo di una carta del conducente le parti, o nel caso dell'Unione gli Stati membri, verificano con uno scambio di dati elettronici che il conducente non sia già in possesso di una carta del conducente in corso di validità. Lo scambio di dati deve limitarsi ai dati necessari ai fini della verifica in questione.
4. I funzionari di controllo possono avere accesso al registro elettronico al fine di controllare lo stato di validità delle carte del conducente.

ARTICOLO 14

Impostazioni dei tachigrafi

1. I tachigrafi digitali non devono essere impostati in modo che allo spegnimento del motore o al disinserimento dell'accensione del veicolo si selezioni automaticamente una specifica categoria di attività, a meno che il conducente non mantenga la facoltà di selezionare manualmente la categoria di attività appropriata.
2. I veicoli non devono essere muniti di più di un tachigrafo, tranne che ai fini delle prove sul campo.
3. Ogni parte deve vietare la produzione, la distribuzione, la pubblicità e/o la vendita di dispositivi costruiti e/o intesi per la manomissione dei tachigrafi.

ARTICOLO 15

Responsabilità dei trasportatori di merci su strada

1. I trasportatori di merci su strada fanno in modo che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, tanto digitali o intelligenti che analogici, effettuano controlli periodici per verificare che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare a un uso improprio dei tachigrafi.

I trasportatori di merci su strada rilasciano ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o ritirati da un funzionario incaricato del controllo. I trasportatori di merci su strada consegnano ai conducenti soltanto fogli di registrazione conformi a un modello omologato atti a essere utilizzati nell'apparecchio installato a bordo del veicolo.

Il trasportatore di merci su strada provvede affinché, tenuto conto della durata del servizio, in caso di ispezione possa effettuarsi correttamente la stampa dei dati del tachigrafo se richiesta da un agente incaricato del controllo.

2. I trasportatori di merci su strada conservano i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti tabulati per ragioni di conformità alla parte B, sezione 4, articolo 9, del presente allegato, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzo, e ne rilasciano copia ai conducenti interessati che ne fanno richiesta. I trasportatori di merci su strada forniscono altresì copia dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che ne fanno richiesta, assieme ai relativi stampati. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta dei funzionari di controllo.
3. I trasportatori di merci su strada sono responsabili delle violazioni delle disposizioni della presente sezione e della parte B, sezione 4, del presente allegato, commesse dai loro conducenti o dai conducenti a loro disposizione. Ogni parte può tuttavia subordinare tale responsabilità alla violazione, da parte del trasportatore, delle disposizioni del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, e della parte B, sezione 2, articolo 7, paragrafi 1 e 2, del presente allegato.

ARTICOLO 16

Procedure per i trasportatori di merci su strada in caso di funzionamento difettoso dello strumento

1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso di un tachigrafo, il trasportatore di merci su strada deve far riparare lo strumento da un installatore autorizzato o da un'officina autorizzata non appena le circostanze lo consentono.
2. Qualora non fosse possibile far rientrare il veicolo presso la sede del trasportatore di merci su strada entro una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata lungo il percorso.

3. Ciascuna parte, o nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, deve prevedere la facoltà per le autorità competenti di vietare l'uso del veicolo qualora non venga riparato il guasto o non venga posto rimedio al funzionamento difettoso dello strumento, come stabilito ai paragrafi 1 e 2, nella misura in cui ciò sia conforme con la legislazione nazionale della parte in questione.

ARTICOLO 17

Procedura di rilascio delle carte tachigrafiche

La Commissione europea fornisce alle autorità competenti del Regno Unito il materiale crittografico per il rilascio delle carte tachigrafiche per i conducenti, le officine e le autorità di controllo, conformemente alla politica di certificazione dell'Autorità europea di certificazione primaria (ERCA) e alla politica di certificazione del Regno Unito.

**MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI
E DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI SPECIALIZZATI**

(Prima pagina dell'autorizzazione)

(Carta arancione – DIN A4)

(Da redigere nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali della parte presso cui viene
effettuata la domanda)

Autorizzazione

Conformemente alla parte seconda, rubrica terza, titolo II, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra,

STATO DI EMISSIONE:

.....

Autorità competente per l'autorizzazione:

.....

Segno distintivo dello Stato di emissione: ⁽¹⁾

AUTORIZZAZIONE N.: per un servizio regolare ⁽²⁾ per un servizio regolare specializzato ⁽²⁾

effettuato con autobus tra le parti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra,

A:

Cognome, nome o denominazione commerciale dell'operatore o dell'operatore responsabile della gestione in caso di un gruppo di imprese o di un partenariato:

Indirizzo:

.....
.....

Telefono e fax o e-mail:

.....
.....

¹ Austria (A), Belgio (B), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Repubblica slovacca (SK), Romania (RO), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Ungheria (H), da compilare.

² Indicare la menzione pertinente.

(Seconda pagina dell'autorizzazione)

Nome, indirizzo, telefono e fax o e-mail dell'operatore o, in caso di un gruppo di operatori o di un partenariato, nomi di tutti gli operatori del gruppo o del partenariato; indicare inoltre i nomi di tutti gli eventuali subappaltatori, identificati come tali:

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

Allegare eventuale elenco.

Validità dell'autorizzazione: Da: A:

Luogo e data del rilascio:

Firma e timbro dell'autorità o dell'agenzia di rilascio:

1. Itinerario:

a) Luogo di partenza del servizio:

b) Luogo di destinazione del servizio:

Itinerario principale del servizio con indicazione (sottolineatura) dei punti di imbarco e sbarco di passeggeri:

2. Orari:

(allegati alla presente autorizzazione)

3. Servizio regolare specializzato:

a) categoria di passeggeri:

4. Altre condizioni o elementi speciali

Timbro dell'autorità di rilascio dell'autorizzazione

Avvertenza importante:

- (1) La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso.
- (2) L'autorizzazione o una copia certificata conforme rilasciata dall'autorità competente per l'autorizzazione deve trovarsi sul veicolo per la durata del percorso e deve essere esibita su richiesta degli agenti addetti ai controlli.
- (3) Il luogo di partenza o di destinazione deve essere situato nel territorio della parte dove l'operatore è stabilito e gli autobus sono immatricolati.

(Terza pagina dell'autorizzazione)

CONSIDERAZIONI GENERALI

- (1) Il trasportatore di passeggeri su strada ("operatore") inizia il servizio di trasporto entro il periodo indicato nella decisione dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione.
- (2) Salvo casi di forza maggiore, l'operatore di un servizio internazionale regolare o di un servizio internazionale regolare specializzato prende tutte le misure per garantire che il servizio di trasporto sia conforme alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (3) L'operatore rende disponibili al pubblico le informazioni relative all'itinerario, alle fermate, agli orari, alle tariffe e alle condizioni di trasporto.
- (4) Fatti salvi i documenti relativi al veicolo e all'autista (come la carta di circolazione del veicolo e la patente di guida), i seguenti documenti servono come documenti di controllo necessari ai sensi dell'articolo 477 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti su richiesta degli agenti autorizzati preposti ai controlli:
 - l'autorizzazione, o una copia certificata conforme della stessa, a effettuare servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati;
 - la licenza dell'operatore, o una copia certificata conforme della stessa, per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada effettuato in conformità alla normativa del Regno Unito o dell'Unione;
 - nel caso dei servizi internazionali regolari specializzati, il contratto stipulato tra l'organizzatore e l'operatore, o una copia certificata conforme dello stesso, nonché un documento che evidenzia che i viaggiatori costituiscono una determinata categoria, a esclusione di altri viaggiatori, ai fini del servizio regolare specializzato;
 - se l'operatore che gestisce un servizio regolare o un servizio regolare specializzato utilizza veicoli di rinforzo per fare fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, oltre ai documenti menzionati in precedenza, anche una copia del contratto stipulato fra l'operatore del servizio internazionale regolare o del servizio internazionale regolare specializzato e l'impresa fornitrice dei veicoli di rinforzo, o un documento equivalente.

CONSIDERAZIONI GENERALI (continua)

- (5) Gli operatori che gestiscono un servizio internazionale regolare, a esclusione dei servizi regolari specializzati, emettono documenti di trasporto, sia individuali che collettivi, che confermano i diritti del viaggiatore da trasportare e che servono come documento di riscontro della stipula del contratto di trasporto tra il viaggiatore e l'operatore. Sui documenti di trasporto, che possono essere anche in formato elettronico, deve essere indicato:
- a) il nome dell'operatore;
 - b) i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il percorso di ritorno;
 - c) il periodo di validità del documento e, se del caso, la data e l'orario di partenza;
 - d) la tariffa del trasporto.

Il documento di trasporto deve essere esibito dal viaggiatore ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

- (6) Gli operatori che effettuano servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori autorizzano i controlli volti a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i periodi di guida, i periodi di riposo, la sicurezza stradale e le emissioni dei veicoli.

MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI INTERNAZIONALI
REGOLARI E DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI SPECIALIZZATI

(Carta bianca – DIN A4)

(Da redigere nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali della parte presso cui viene
effettuata la domanda)

MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE
DI UN SERVIZIO INTERNAZIONALE REGOLARE O DI UN SERVIZIO INTERNAZIONALE
REGOLARE SPECIALIZZATO⁽¹⁾

- Servizio regolare
- Servizio regolare specializzato
- Rinnovo dell'autorizzazione di un servizio
- Modifica delle condizioni di autorizzazione di un servizio

effettuato con autobus tra le parti conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la
cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra,

.....
(Autorità competente per l'autorizzazione)

1. Cognome e nome o denominazione commerciale dell'operatore richiedente; in caso di domanda
effettuata da un gruppo di operatori o da un partenariato, il nome dell'operatore incaricato dagli altri
operatori ai fini della presentazione della domanda:

-
.....
2. Servizi effettuati⁽¹⁾
da un operatore da un gruppo di operatori da un partenariato da un subappaltatore

3. Nomi e indirizzi dell'operatore o, in caso di un gruppo di operatori o di un partenariato, nomi di tutti
gli operatori del gruppo o del partenariato; indicare inoltre tutti i nomi dei subappaltatori⁽²⁾

- 3.1 tel.
- 3.2 tel.
- 3.3 tel.
- 3.4 tel.

¹ Indicare la menzione pertinente.

² Se del caso, allegare l'elenco.

(Seconda pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)

4 Per i servizi regolari specializzati:

4.1 Categoria di passeggeri:⁽¹⁾ lavoratori scolari/studenti altro

5 Durata dell'autorizzazione richiesta o data in cui termina il servizio:

6 Itinerario principale del servizio (sottolineare i punti di imbarco e sbarco di passeggeri, completi di indirizzo):⁽²⁾

7 Periodo di attività:

8 Frequenza (giornaliera, settimanale ecc.):

9 Tariffe Allegato accluso.

10 Allegare un piano di guida che permetta di verificare il rispetto della normativa internazionale riguardante i periodi di guida e i periodi di riposo.

11 Numero delle autorizzazioni o delle copie certificate conformi delle autorizzazioni richieste:⁽³⁾

12 Eventuali indicazioni complementari:

(Luogo e data) (Firma del richiedente)

Si richiama l'attenzione del richiedente sul fatto che, siccome l'autorizzazione o la relativa copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo, il numero delle autorizzazioni o delle copie certificate conformi in possesso del richiedente, rilasciate dall'autorità competente per l'autorizzazione, deve corrispondere al numero dei veicoli necessari per effettuare il servizio richiesto nello stesso momento.

Avvertenza importante

Alla domanda occorre allegare in particolare quanto segue:

- a) gli orari, comprensivi dei tempi previsti per i controlli all'attraversamento delle frontiere;
- b) una copia certificata conforme della licenza o delle licenze dell'operatore o degli operatori per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada effettuato in conformità alla legislazione nazionale o dell'Unione;
- c) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per l'imbarco o lo sbarco di viaggiatori;
- d) un piano di guida che permetta di controllare l'osservanza della normativa internazionale relativa ai periodi di guida e ai periodi di riposo;
- e) qualsiasi opportuna informazione sui terminal degli autobus.

¹ Indicare la menzione pertinente.

² L'autorità competente per l'autorizzazione può richiedere un elenco completo dei punti di imbarco e sbarco di viaggiatori, completi di indirizzo, da allegare separatamente al presente modulo di domanda.

³ Compilare a seconda dei casi.

MODELLO DI FOGLIO DI VIAGGIO PER I SERVIZI OCCASIONALI

FOGLIO DI VIAGGIO n..... del LIBRETTO n.....

(colore Pantone 358 (verde chiaro) o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta non patinata)

SERVIZI OCCASIONALI CON CABOTAGGIO E SERVIZI OCCASIONALI CON TRANSITO

(ciascuna rubrica può essere completata, se necessario, su un foglio separato)

1	Numero  <input type="text"/> di Luogo, data e firma del vettore			
	immatricolazione dell'autobus				
2	 Vettore, subappaltatore, associato, gruppo di vettori	1.	2.		
		2.	3.		
		3.			
3	 Nome del conducente / nomi dei conducenti	1.	2.		
		2.	3.		
		3.			
4	Organismo organizzatore o persona fisica organizzatrice del servizio occasionale	1.	2.	3.	
		3.	4.		
5	Tipo di servizio	<input type="checkbox"/> Servizio occasionale con cabotaggio <input type="checkbox"/> Servizio occasionale con transito			
6	Luogo di partenza del servizio: Paese: Luogo di destinazione del servizio: Paese:				
7	Viaggio	Itinerario/tappe giornaliere e/o punti di salita e discesa dei viaggiatori	Numero di passeggeri	Vuoto (segnare con una X)	Chilometraggio previsto
	Date	Dal  A			
8	Eventuali punti di coincidenza con un altro vettore del medesimo gruppo	Numero di passeggeri depositati	Destinazione finale dei passeggeri depositati	Nome del vettore che riprende a bordo i passeggeri	
9	Cambiamenti imprevisti				
				

ALLEGATO 35

#	Codice	Nome comune	Zone CIEM	Quote											
				2021		2022		2023		2024		2025		dal 2026 in poi	
				UE	UK	UE	UK								
1	ALF/3X14-	Berici (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12,14)	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14	96,95	3,05	96,95	3,05	96,95	3,05	96,95	3,05	96,95	3,05	96,95	3,05
2	ANF/07.	Rana pescatrice (7)	7	78,78	21,22	78,24	21,76	77,70	22,30	77,05	22,95	76,62	23,38	76,62	23,38
3	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice (Mare del Nord)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	13,74	86,26	12,92	87,08	12,11	87,89	11,13	88,87	10,48	89,52	10,48	89,52
4	ANF/56-14	Rana pescatrice (acque a ovest della Scozia)	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	60,99	39,01	59,62	40,38	58,25	41,75	56,60	43,40	55,50	44,50	55,50	44,50
5	ARU/1/2.	Argentina (1, 2)	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2	56,90	43,10	56,90	43,10	56,90	43,10	56,90	43,10	56,90	43,10	56,90	43,10
6	ARU/3A4-C	Argentina (Mare del Nord)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a	98,40	1,60	98,40	1,60	98,40	1,60	98,40	1,60	98,40	1,60	98,40	1,60
7	ARU/567.	Argentina (acque occidentali)	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5	94,41	5,59	94,41	5,59	94,41	5,59	94,41	5,59	94,41	5,59	94,41	5,59
8	BLI/12INT-	Molva azzurra (acque internazionali della zona 12)	Acque internazionali della zona 12	99,14	0,86	99,14	0,86	99,14	0,86	99,14	0,86	99,14	0,86	99,14	0,86

#	Codice	Nome comune	Zone CIEM	Quote											
				2021		2022		2023		2024		2025		dal 2026 in poi	
				UE	UK	UE	UK								
9	BLI/24-	Molva azzurra (Mare del Nord)	Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4	73,19	26,81	73,19	26,81	73,19	26,81	73,19	26,81	73,19	26,81	73,19	26,81
10	BLI/5B67-	Molva azzurra (acque occidentali)	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5	77,31	22,69	76,73	23,27	76,16	23,84	75,46	24,54	75,00	25,00	75,00	25,00
11	BOR/678-	Pesce tamburo (acque occidentali)	6, 7 e 8	93,65	6,36	93,65	6,36	93,65	6,36	93,65	6,36	93,65	6,36	93,65	6,36
12	BSF/56712-	Pesce sciabola nero (acque occidentali)	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali della zona 12	94,31	5,69	94,31	5,69	94,31	5,69	94,31	5,69	94,31	5,69	94,31	5,69
13	COD/07A.	Merluzzo bianco (Mare d'Irlanda)	7a	56,05	43,95	55,84	44,16	55,63	44,37	55,37	44,63	55,20	44,80	55,20	44,80
14	COD/07D.	Merluzzo bianco (Manica orientale)	7d	90,75	9,25	90,75	9,25	90,75	9,25	90,75	9,25	90,75	9,25	90,75	9,25
15	COD/5BE6A	Merluzzo bianco (acque a ovest della Scozia)	6 a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O	30,23	69,77	27,37	72,63	24,51	75,49	21,08	78,92	18,79	81,21	18,79	81,21
16	COD/5W6-14	Merluzzo bianco (Rockall)	6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14	33,95	66,05	31,71	68,29	29,47	70,53	26,78	73,22	24,99	75,01	24,99	75,01
17	COD/7XAD34	Merluzzo bianco (Mar Celtico)	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	90,70	9,30	90,47	9,53	90,23	9,77	89,95	10,05	89,76	10,24	89,76	10,24

#	Codice	Nome comune	Zone CIEM	Quote											
				2021		2022		2023		2024		2025		dal 2026 in poi	
				UE	UK	UE	UK								
18	DGS/15X14	Spinarolo (acque occidentali)	6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14	57,53	42,47	56,61	43,39	55,69	44,31	54,58	45,42	53,84	46,16	53,84	46,16
19	DWS/56789-	Squali di acque profonde (acque occidentali)	6, 7, 8 e 9; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
20	HAD/07A.	Eglefino (Mare d'Irlanda)	7a	47,24	52,76	46,42	53,58	45,61	54,39	44,63	55,37	43,98	56,02	43,98	56,02
21	HAD/5BC6A.	Eglefino (acque a ovest della Scozia)	6 a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	19,39	80,61	19,39	80,61	19,39	80,61	19,39	80,61	19,39	80,61	19,39	80,61
22	HAD/6B1214	Eglefino (Rockall)	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14	16,76	83,24	16,32	83,68	15,88	84,12	15,35	84,65	15,00	85,00	15,00	85,00
23	HAD/7X7A34	Eglefino (Mar Celtico)	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	84,00	16,00	83,00	17,00	82,00	18,00	80,80	19,20	80,00	20,00	80,00	20,00
24	HER/07A/MM	Aringa (Mare d'Irlanda)	7a a nord di 52° 30' N	11,01	88,99	8,50	91,50	6,00	94,00	2,99	97,01	0,99	99,01	0,99	99,01
25	HER/5B6ANB	Aringa (acque a ovest della Scozia)	6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	35,95	64,05	35,34	64,66	34,74	65,26	34,01	65,99	33,53	66,47	33,53	66,47
26	HER/7EF.	Aringa (Manica occidentale e Canale di Bristol)	7e e 7f	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

#	Codice	Nome comune	Zone CIEM	Quote											
				2021		2022		2023		2024		2025		dal 2026 in poi	
				UE	UK	UE	UK								
27	HER/7G-K.	Aringa (Mar Celtico)	7a a sud di 52° 30' N, 7g, 7h, 7j e 7k	99,88	0,12	99,88	0,12	99,88	0,12	99,88	0,12	99,88	0,12	99,88	0,12
28	HKE/2AC4-C	Nasello (Mare del Nord)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	60,67	39,33	57,11	42,89	53,56	46,44	49,29	50,71	46,45	53,55	46,45	53,55
29	HKE/571214	Nasello (acque occidentali)	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	80,33	19,67	80,05	19,95	79,77	20,23	79,43	20,57	79,20	20,80	79,20	20,80
30	JAX/2A-14	Suri/sugarelli (acque occidentali)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a e 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	90,61	9,39	90,61	9,39	90,61	9,39	90,61	9,39	90,61	9,39	90,61	9,39
31	JAX/4BC7D	Suri/sugarelli (Mare del Nord meridionale e Manica orientale)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d	71,46	28,54	68,60	31,40	65,73	34,27	62,29	37,71	60,00	40,00	60,00	40,00
32	L/W/2AC4-C	Limanda e passera lingua di cane (Mare del Nord)*	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	35,97	64,03	35,48	64,52	34,98	65,02	34,39	65,61	34,00	66,00	34,00	66,00
33	LEZ/07.	Lepidorombi (7)	7	81,37	18,63	80,65	19,35	79,93	20,07	79,07	20,93	78,50	21,50	78,50	21,50
34	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi (Mare del Nord)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	3,74	96,26	3,74	96,26	3,74	96,26	3,74	96,26	3,74	96,26	3,74	96,26

#	Codice	Nome comune	Zone CIEM	Quote											
				2021		2022		2023		2024		2025		dal 2026 in poi	
				UE	UK	UE	UK								
35	LEZ/56-14	Lepidorombi (acque a ovest della Scozia)	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	60,84	39,16	59,55	40,45	58,25	41,75	56,69	43,31	55,65	44,35	55,65	44,35
36	LIN/03A-C.	Molva (3a)	Acque dell'Unione della zona 3a	92,65	7,35	92,65	7,35	92,65	7,35	92,65	7,35	92,65	7,35	92,65	7,35
37	LIN/04-C.	Molva (Mare del Nord)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4	21,22	78,78	20,92	79,08	20,61	79,39	20,24	79,76	20,00	80,00	20,00	80,00
38	LIN/6X14.	Molva (acque occidentali)	6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14	63,67	36,33	63,25	36,75	62,83	37,17	62,33	37,67	62,00	38,00	62,00	38,00
39	NEP/*07U16	Scampi (Banco Porcupine)	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7	85,32	14,68	85,32	14,68	85,32	14,68	85,32	14,68	85,32	14,68	85,32	14,68
40	NEP/07.	Scampi (7)	7	61,68	38,32	60,76	39,24	59,84	40,16	58,74	41,26	58,00	42,00	58,00	42,00
41	NEP/2AC4-C	Scampi (Mare del Nord)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	13,38	86,62	13,38	86,62	13,38	86,62	13,38	86,62	13,38	86,62	13,38	86,62
42	NOP/2A3A4.	Busbana norvegese (Mare del Nord)	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione e della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	85,00	15,00	82,50	17,50	80,00	20,00	77,00	23,00	75,00	25,00	75,00	25,00
43	PLE/07A.	Passera di mare (Mare d'Irlanda)	7a	48,89	51,11	48,89	51,11	48,89	51,11	48,89	51,11	48,89	51,11	48,89	51,11
44	PLE/56-14	Passera di mare (acque a ovest della Scozia)	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	39,23	60,77	39,23	60,77	39,23	60,77	39,23	60,77	39,23	60,77	39,23	60,77
45	PLE/7DE.	Passera di mare (Manica)*	7d e 7e	70,36	29,64	70,27	29,73	70,18	29,82	70,07	29,93	70,00	30,00	70,00	30,00

#	Codice	Nome comune	Zone CIEM	Quote											
				2021		2022		2023		2024		2025		dal 2026 in poi	
				UE	UK	UE	UK								
46	PLE/7FG.	Passera di mare (7fg)	7f e 7g	74,86	25,14	74,58	25,42	74,30	25,70	73,96	26,04	73,74	26,26	73,74	26,26
47	PLE/7HJK.	Passera di mare (7hjk)	7h, 7j e 7k	84,25	15,75	83,71	16,29	83,17	16,83	82,52	17,48	82,09	17,91	82,09	17,91
48	POK/56-14	Merluzzo carbonaro (acque a ovest della Scozia)	6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	62,32	37,68	58,99	41,01	55,66	44,34	51,66	48,34	49,00	51,00	49,00	51,00
49	POK/7/3411	Merluzzo carbonaro (Mar Celtico)	7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	84,86	15,14	84,90	15,10	84,93	15,07	84,97	15,03	85,00	15,00	85,00	15,00
50	POL/07.	Merluzzo giallo (7)	7	78,03	21,97	77,27	22,73	76,51	23,49	75,61	24,39	75,00	25,00	75,00	25,00
51	POL/56-14	Merluzzo giallo (acque a ovest della Scozia)	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	63,38	36,62	63,38	36,62	63,38	36,62	63,38	36,62	63,38	36,62	63,38	36,62
52	PRA/2AC4-C	Gamberetto boreale (Mare del Nord)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	77,99	22,01	77,99	22,01	77,99	22,01	77,99	22,01	77,99	22,01	77,99	22,01
53	RJE/7FG.	Razza dagli occhi piccoli (7fg)	7f e 7g	56,36	43,64	53,39	46,61	50,42	49,58	46,86	53,14	44,49	55,51	44,49	55,51
54	RJU/7DE.	Razza ondulata (Manica)	7d e 7e	69,12	30,88	68,09	31,91	67,06	32,94	65,82	34,18	65,00	35,00	65,00	35,00
55	RNG/5B67-	Granatiere di roccia (acque occidentali)	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	95,16	4,84	95,16	4,84	95,16	4,84	95,16	4,84	95,16	4,84	95,16	4,84

#	Codice	Nome comune	Zone CIEM	Quote											
				2021		2022		2023		2024		2025		dal 2026 in poi	
				UE	UK	UE	UK								
56	RNG/8X14-	Granatiere di roccia (8, 9, 10, 12, 14)	Zone 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14	99,71	0,29	99,71	0,29	99,71	0,29	99,71	0,29	99,71	0,29	99,71	0,29
57	SAN/2A3A4.	Cicerelli (Mare del Nord, tutti i banchi)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a	97,26	2,74	97,14	2,86	97,03	2,97	96,89	3,11	96,80	3,20	96,80	3,20
58	SBR/678-	Occhialone (acque occidentali)	6, 7 e 8	90,00	10,00	90,00	10,00	90,00	10,00	90,00	10,00	90,00	10,00	90,00	10,00
59	SOL/07A.	Sogliola (Mare d'Irlanda)	7a	77,15	22,86	77,03	22,97	76,92	23,08	76,79	23,21	76,70	23,30	76,70	23,30
60	SOL/07D.	Sogliola (Manica orientale)	7d	80,31	19,69	80,23	19,77	80,15	19,85	80,06	19,94	80,00	20,00	80,00	20,00
61	SOL/07E.	Sogliola (Manica occidentale)	7e	38,97	61,03	38,60	61,40	38,24	61,76	37,79	62,21	37,50	62,50	37,50	62,50
62	SOL/24-C.	Sogliola (Mare del Nord)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	88,09	11,91	86,81	13,19	85,54	14,46	84,02	15,98	83,00	17,00	83,00	17,00
63	SOL/56-14	Sogliola (acque a ovest della Scozia)	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	80,00	20,00	80,00	20,00	80,00	20,00	80,00	20,00	80,00	20,00	80,00	20,00
64	SOL/7FG.	Sogliola (7fg)	7f e 7g	69,35	30,65	68,93	31,07	68,51	31,49	68,01	31,99	67,67	32,33	67,67	32,33
65	SOL/7HJK.	Sogliola (7hjk)	7h, 7j e 7k	83,33	16,67	83,33	16,67	83,33	16,67	83,33	16,67	83,33	16,67	83,33	16,67

#	Codice	Nome comune	Zone CIEM	Quote											
				2021		2022		2023		2024		2025		dal 2026 in poi	
				UE	UK	UE	UK								
66	SPR/2AC4-C	Spratto (Mare del Nord)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	96,18	3,82	96,18	3,82	96,18	3,82	96,18	3,82	96,18	3,82	96,18	3,82
67	SPR/7DE.	Spratto (Manica)	7d e 7e	28,60	71,40	25,45	74,55	22,30	77,70	18,52	81,48	16,00	84,00	16,00	84,00
68	SRX/07D.	Razze (Manica orientale)	7d	84,51	15,49	84,44	15,56	84,36	15,64	84,27	15,73	84,21	15,79	84,21	15,79
69	SRX/2AC4-C	Razze (Mare del Nord)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	32,73	67,27	32,29	67,71	31,86	68,14	31,35	68,65	31,00	69,00	31,00	69,00
70	SRX/67AKXD	Razze (acque occidentali)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k	71,06	28,94	70,54	29,46	70,02	29,98	69,40	30,60	68,99	31,01	68,99	31,01
71	T/B/2AC4-C	Rombo chiodato e rombo liscio (Mare del Nord)*	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	81,82	18,18	81,37	18,63	80,91	19,09	80,36	19,64	80,00	20,00	80,00	20,00
72	USK/04-C.	Brosme (Mare del Nord)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4	59,46	40,54	59,46	40,54	59,46	40,54	59,46	40,54	59,46	40,54	59,46	40,54
73	USK/567EI.	Brosme (acque occidentali)	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5	70,73	29,27	70,55	29,45	70,37	29,63	70,15	29,85	70,00	30,00	70,00	30,00
74	WHG/07A.	Merlano (Mare d'Irlanda)	7a	42,27	57,73	41,45	58,55	40,63	59,37	39,65	60,35	39,00	61,00	39,00	61,00
75	WHG/56-14	Merlano (acque a ovest della Scozia)	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	37,53	62,47	36,67	63,33	35,81	64,19	34,78	65,22	34,09	65,91	34,09	65,91
76	WHG/7X7A-C	Merlano (Mar Celtico)*	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k	88,95	11,05	88,89	11,11	88,84	11,16	88,77	11,23	88,73	11,27	88,73	11,27

ALLEGATO 36**A. Stock trilaterali UK-UE-NO**

#	Codice	Nome comune	Zone CIEM	Quote											
				2021		2022		2023		2024		2025		dal 2026 in poi	
				UE	UK	UE	UK								
77	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco (Mare del Nord)	4; acque del Regno Unito della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	47,03	52,97	46,02	53,98	45,02	54,99	43,81	56,19	43,00	57,00	43,00	57,00
78	HAD/2AC4.	Eglefino (Mare del Nord)	4; acque del Regno Unito della zona 2a	18,45	81,55	17,80	82,20	17,14	82,86	16,35	83,65	15,83	84,17	15,83	84,17
79	HER/2A47DX	Aringa (catture accessorie nel Mare del Nord)	Zone 4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a	98,18	1,82	98,18	1,82	98,18	1,82	98,18	1,82	98,18	1,82	98,18	1,82
80	HER/4AB.	Aringa (Mare del Nord)	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	71,33	28,67	70,42	29,58	69,50	30,50	68,41	31,59	67,68	32,32	67,68	32,32
81	HER/4CXB7D	Aringa (Mare del Nord meridionale e Manica orientale)	4c, 7d escluso Blackwater	88,76	11,24	88,48	11,52	88,21	11,79	87,87	12,13	87,65	12,35	87,65	12,35
82	PLE/2A3AX4	Passera di mare (Mare del Nord)	4; acque del Regno Unito della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	71,54	28,46	71,54	28,46	71,54	28,46	71,54	28,46	71,54	28,46	71,54	28,46
83	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro (Mare del Nord)	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a	77,71	22,29	76,78	23,22	75,85	24,15	74,74	25,26	74,00	26,00	74,00	26,00
84	WHG/2AC4.	Merlano (Mare del Nord)	Zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a"	34,78	65,22	32,71	67,29	30,63	69,37	28,13	71,87	26,47	73,53	26,47	73,53

B. Stock degli Stati costieri

#	Codice	Nome comune	Zone CIEM	Quote											
				2021		2022		2023		2024		2025		dal 2026 in poi	
				UE	UK	UE	UK								
85	MAC/2A34.	Sgombro (Mare del Nord)	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e sottodivisioni 22-32	93,91	6,09	93,78	6,22	93,65	6,35	93,50	6,50	93,40	6,60	93,40	6,60
86	MAC/2CX14-	Sgombro (acque occidentali)	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	35,15	64,85	34,06	65,94	32,98	67,02	31,67	68,33	30,80	69,20	30,80	69,20
87	WHB/1X14	Melù (acque settentrionali)	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	79,47	20,53	79,35	20,65	79,24	20,76	79,09	20,91	79,00	21,00	79,00	21,00

C. Stock dell'ICCAT

#	Codice	Nome comune	Zona	Quote	
				UE	UK
88	ALB/AN05N	Alalunga (Atlantico settentrionale)	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	98,48	1,52
89	BFT/AE45WM	Tonno rosso (Atlantico nord-orientale)	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo	99,75	0,25
90	BSH/AN05N	Verdesca (Atlantico settentrionale)	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	99,90	0,10
91	SWO/AN05N	Pesce spada (Atlantico settentrionale)	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	99,99	0,01

D. Stock della NAFO

#	Codice	Nome comune	Zona	Quote	
				UE	UK
92	COD/N3M.	Merluzzo bianco (zona NAFO 3M)	NAFO 3M	83,66	16,34

E. Casi speciali

#	Codice	Nome comune	Zone CIEM	Quote	
				UE	UK
93	COD/1/2B.	Merluzzo bianco (Svalbard)	1 e 2b	75,00	25,00

F. Stock presenti unicamente nelle acque di una parte

#	Codice	Nome comune	Zone CIEM	Quote	
				UE	UK
94	GHL/2A C46	Ippoglosso nero (Mare del Nord e acque a ovest della Scozia)	6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	27,35	72,65

#	Codice	Nome comune	Zone CIEM	Quote	
				UE	UK
95	HER/06ACL.	Aringa (Clyde)	6 Clyde	0,00	100,00
96	HER/1/2-	Aringa (ASH)	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	70,00	30,00
97	LIN/05EI.	Molva (5)	Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5	81,48	18,52
98	LIN/1/2.	Molva (1,2)	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2	77,78	22,22
99	NEP/5BC6.	Scampi (acque a ovest della Scozia)	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	2,36	97,64
100	RED/51214D	Scorfani [pelagici di acque profonde] (5, 12, 14)	Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14	98,00	2,00
101	RED/51214S	Scorfani [pelagici di acque superficiali] (5, 12, 14)	Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14	98,00	2,00
102	SBR/10-	Occhialone (Azzorre)	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10	99,12	0,88
103	SRX/89-C.	Razze (8, 9)	Acque del Regno Unito e dell'Unione della zona 8; acque dell'Unione della zona 9	99,78	0,22
104	USK/1214EI	Brosme (1, 2, 14)	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14	71,43	28,57

ALLEGATO 37

#	Codice dello stock	Nome comune	Zone CIEM
105	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice (8)	8a, 8b, 8d e 8e
106	BLI/03A-	Molva azzurra (3a)	Acque dell'Unione della zona 3a
107	BSF/8910-	Pesce sciabola nero (8, 9 e 10)	8, 9 e 10
108	COD/03AN.	Merluzzo bianco (Skagerrak)	Skagerrak
109	HAD/03A.	Eglefino (3a)	3a
110	HER/03A.	Aringa (3a)	3a
111	HER/03A-BC	Aringa (catture accessorie nella zona 3a)	3a
112	HER/6AS7BC	Aringa (acque a ovest dell'Irlanda)	6aS, 7b e 7c
113	HKE/03A.	Nasello (3a)	3a
114	HKE/8ABDE.	Nasello (8)	8a, 8b, 8d e 8e

#	Codice dello stock	Nome comune	Zone CIEM
115	JAX/08C.	Suri/sugarelli (8c)	8c
116	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi (8)	8a, 8b, 8d e 8e
117	MAC/2A4A-N	Sgombro (quota assegnata alla Danimarca in acque norvegesi)	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a
118	MAC/8C3411	Sgombro (componente meridionale)	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1
119	PLE/03AN.	Passera di mare (Skagerrak)	Skagerrak
120	SPR/03A.	Spratto (3a)	3a
121	SRX/03A-C.	Razze (3a)	Acque dell'Unione della zona 3a
122	USK/03A.	Brosme (3a)	3a
123	WHB/8C3411	Melù (componente meridionale)	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

PROTOCOLLO SULL'ACCESSO ALLE ACQUE

Il Regno Unito e l'Unione

AFFERMANDO i diritti e gli obblighi sovrani esercitati dalle parti in quanto Stati costieri indipendenti,

SOTTOLINEANDO che il diritto di ciascuna parte di concedere alle navi dell'altra parte l'accesso alle proprie acque per svolgervi attività di pesca deve essere di norma esercitato nell'ambito di consultazioni annuali successive alla fissazione dei TAC per un determinato anno nel quadro di consultazioni annuali,

PRENDENDO ATTO dei vantaggi sociali ed economici di un ulteriore periodo di stabilità, nel quale i pescatori sarebbero autorizzati, fino al 30 giugno 2026, a continuare ad accedere alle acque dell'altra parte come prima dell'entrata in vigore del presente accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

È istituito un periodo di adeguamento. Il periodo di adeguamento si estende dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2026.

ARTICOLO 2

1. In deroga all'articolo 500, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente accordo, durante il periodo di adeguamento ogni parte concede alle navi dell'altra parte pieno accesso alle proprie acque per pescare:
 - a) gli stock elencati nell'allegato 35 e nell'allegato 36, tabelle A, B e F, a un livello ragionevolmente commisurato alle quote rispettive delle possibilità di pesca delle parti;
 - b) gli stock fuori contingente a un livello corrispondente al quantitativo medio pescato da tale parte nelle acque dell'altra parte nel periodo 2012-2016;
 - c) per le navi aventi diritto, nella zona delle acque delle parti compresa tra sei e dodici miglia nautiche dalle linee di base nelle divisioni CIEM 4c e 7d-g, nella misura in cui le navi aventi diritto di ciascuna parte avevano accesso a tale zona al 31 dicembre 2020.

Ai fini della lettera c), per "nave avente diritto" si intende la nave di una parte che abbia esercitato attività di pesca nella zona di cui alla frase precedente nel corso di almeno quattro anni tra il 2012 e il 2016, o la nave a essa direttamente subentrata.

2. Le parti notificano alla controparte qualsiasi modifica del livello e delle condizioni di accesso alle acque che si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2026.
3. L'articolo 501 del presente accordo si applica *mutatis mutandis* in relazione a qualsiasi modifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026.

SCAMBIO DI DATI SU DNA, IMPRONTE DIGITALI
E IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI

CAPO 0

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente allegato è stabilire le disposizioni amministrative, tecniche e in materia di protezione dei dati necessarie all'attuazione della parte terza, titolo II, del presente accordo.

ARTICOLO 2

Specifiche tecniche

Gli Stati osservano specifiche tecniche comuni per quanto riguarda tutte le richieste e le risposte relative alle consultazioni e ai raffronti dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Tali specifiche tecniche sono descritte nei capi da 1 a 3.

ARTICOLO 3

Rete di comunicazione

Lo scambio elettronico tra gli Stati di dati sul DNA, di dati dattiloscopici e di dati di immatricolazione dei veicoli si effettua mediante la rete di comunicazione Servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA II) e le sue successive versioni.

ARTICOLO 4

Disponibilità dello scambio automatizzato di dati

Gli Stati adottano tutte le misure necessarie atte a garantire che la consultazione o il raffronto automatizzati dei dati sul DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli possa effettuarsi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In caso di guasto tecnico, i punti di contatto nazionali degli Stati si informano l'un l'altro immediatamente e concordano a titolo temporaneo un sistema di scambio di informazioni alternativo conformemente alla normativa applicabile. Lo scambio automatizzato di dati viene ristabilito il più presto possibile.

ARTICOLO 5

Numeri di riferimento per i dati sul DNA e i dati dattiloscopici

I numeri di riferimento di cui agli articoli 529 e 533 del presente accordo sono costituiti da una combinazione dei seguenti elementi:

- a) un codice che consenta agli Stati, in caso di concordanza, di estrarre dati personali e altre informazioni dalle loro banche dati al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli Stati, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536 del presente accordo;
- b) un codice per indicare l'origine nazionale del profilo DNA o dei dati dattiloscopici; e
- c) per quanto riguarda i dati sul DNA, un codice per indicare il tipo di profilo DNA.

ARTICOLO 6

Principi applicabili allo scambio di dati sul DNA

1. Gli Stati utilizzano le norme esistenti in materia di scambio di dati sul DNA, quali la "serie europea standard" (European Standard Set — ESS) o la serie di loci standard dell'Interpol (Interpol Standard Set of Loci — ISSOL).
2. Per la consultazione e il raffronto automatizzati dei profili DNA, la procedura di trasmissione avviene nell'ambito di una struttura decentrata.

3. Sono adottate misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi agli altri Stati.
4. Gli Stati adottano le misure necessarie atte a garantire l'integrità dei profili DNA messi a disposizione degli altri Stati o a essi inviati per raffronto e ad assicurare che tali misure siano conformi alle norme internazionali quali la norma ISO 17025.
5. Gli Stati utilizzano i codici di Stato conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2.

ARTICOLO 7

Norme per le richieste e le risposte in relazione ai dati sul DNA

1. La richiesta di consultazione o di raffronto automatizzati di cui agli articoli 530 o 531 del presente accordo contiene unicamente le seguenti informazioni:
 - a) il codice di Stato dello Stato richiedente;
 - b) la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda;
 - c) i profili DNA e i relativi numeri di riferimento;
 - d) i tipi di profili DNA trasmessi (profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati);
 - e

e) le informazioni necessarie per controllare i sistemi di banche dati e per il controllo di qualità delle procedure di consultazione automatizzata.

2. La risposta (relazione sulla concordanza) alla richiesta di cui al paragrafo 1 contiene unicamente le seguenti informazioni:

a) un'indicazione della presenza o meno di concordanze (HIT/No-HIT);

b) la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda;

c) la data, l'ora e il numero di riferimento della risposta;

d) i codici di Stato dello Stato richiedente e dello Stato richiesto;

e) i numeri di riferimento dello Stato richiedente e dello Stato richiesto;

f) i tipi di profili DNA trasmessi (profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati);

g) i profili DNA richiesti e quelli per cui è riscontrata una concordanza; e

h) le informazioni necessarie per controllare i sistemi di banche dati e per il controllo di qualità delle procedure di consultazione automatizzata.

3. La notifica automatizzata di una concordanza è fornita solo se la consultazione o il raffronto automatizzati abbiano evidenziato una concordanza di un numero minimo di loci. Detto numero minimo è indicato nel capo 1.
4. Gli Stati provvedono affinché le richieste siano conformi alle dichiarazioni formulate ai sensi dell'articolo 529, paragrafo 3, del presente accordo.

ARTICOLO 8

Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA non identificati in conformità dell'articolo 530

1. Se nella consultazione a partire da un profilo DNA non identificato non è stata riscontrata alcuna concordanza nella banca dati nazionale o se è stata riscontrata una concordanza con un profilo DNA non identificato, il profilo DNA non identificato può essere trasmesso a tutte le banche dati degli altri Stati e, se nella consultazione a partire da un profilo DNA non identificato sono riscontrate concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati nelle banche dati degli altri Stati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato richiedente; se non si riscontrano concordanze nelle banche dati degli altri Stati, ciò è comunicato automaticamente allo Stato richiedente.
2. Se nella consultazione con un profilo DNA non identificato è riscontrata una concordanza nelle banche dati degli altri Stati, ciascuno Stato interessato può inserire un'annotazione al riguardo nella propria banca dati nazionale.

ARTICOLO 9

Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA indicizzati in conformità dell'articolo 530

Se nella consultazione a partire da un profilo DNA indicizzato non è stata riscontrata nella banca dati nazionale alcuna corrispondenza con un profilo DNA indicizzato o è stata riscontrata una concordanza con un profilo DNA non identificato, tale profilo DNA indicizzato può allora essere trasmesso a tutte le banche dati degli altri Stati e, se nella consultazione a partire da tale profilo DNA indicizzato sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato richiedente; se non si riscontrano concordanze nelle banche dati degli altri Stati, ciò è comunicato automaticamente allo Stato richiedente.

ARTICOLO 10

Procedura di trasmissione per il raffronto automatizzato dei profili DNA non identificati in conformità dell'articolo 531

1. Se nel raffronto con un profilo DNA non identificato sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato richiedente.

2. Se nel raffronto con profili DNA non identificati sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati concordanze con profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati, ciascuno Stato interessato può inserire un'annotazione al riguardo nella propria banca dati nazionale.

ARTICOLO 11

Principi applicabili allo scambio di dati dattiloscopici

1. La digitalizzazione di dati dattiloscopici e la relativa trasmissione agli altri Stati è effettuata secondo il formato dati uniforme di cui al capo 2.
2. Ciascuno Stato garantisce che i dati dattiloscopici da esso trasmessi siano di qualità sufficiente per un raffronto tramite il sistema di identificazione automatizzato delle impronte digitali (AFIS).
3. La procedura di trasmissione per lo scambio di dati dattiloscopici avviene nell'ambito di una struttura decentrata.
4. Sono adottate misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati dattiloscopici trasmessi agli altri Stati.
5. Gli Stati utilizzano i codici di Stato conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2.

ARTICOLO 12

Capacità di consultazione per i dati dattiloscopici

1. Ogni Stato provvede affinché le sue richieste di consultazione non eccedano le capacità di consultazione specificate dallo Stato richiesto. Il Regno Unito dichiara le capacità massime di consultazione al giorno per i dati dattiloscopici di persone identificate e per quelli di persone non ancora identificate.
2. Il numero massimo di possibili risultati ammessi per trasmissione ai fini di verifica figura nel capo 2.

ARTICOLO 13

Norme applicabili alle richieste e alle risposte relative ai dati dattiloscopici

1. Lo Stato richiesto verifica senza indugio la qualità dei dati dattiloscopici trasmessi tramite una procedura interamente automatizzata. Qualora i dati risultino non idonei per un raffronto automatizzato, lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente.
2. Lo Stato richiesto effettua le consultazioni secondo l'ordine in cui sono pervenute le richieste. Le domande sono esaminate entro 24 ore tramite una procedura interamente automatizzata. Lo Stato richiedente, qualora lo esiga il suo ordinamento interno, può chiedere un trattamento accelerato delle sue richieste e lo Stato richiesto procede a tali consultazioni senza indugio. Qualora i termini non possano essere rispettati per cause di forza maggiore, il raffronto è effettuato senza indugio non appena siano stati rimossi gli impedimenti.

ARTICOLO 14

Principi applicabili alla consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

1. Per la consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli gli Stati utilizzano una versione dell'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (Eucaris) appositamente prevista per le finalità dell'articolo 537 del presente accordo, e le relative versioni modificate.
2. La consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli avviene nell'ambito di una struttura decentrata.
3. Le informazioni scambiate tramite il sistema Eucaris sono trasmesse in forma cifrata.
4. Gli elementi dei dati di immatricolazione dei veicoli da scambiare figurano nel capo terzo.
5. Nell'attuazione dell'articolo 537 del presente accordo, gli Stati possono dare la priorità alle consultazioni connesse con la lotta contro le forme gravi di criminalità.

ARTICOLO 15

Costi

Ciascuno Stato sostiene le spese derivanti dalla gestione, dall'utilizzo e dalla manutenzione dell'applicazione software Eucaris di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

ARTICOLO 16

Finalità

1. Lo Stato ricevente può trattare dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi a norma della parte terza, titolo II, del presente accordo. Il trattamento per altri fini è ammesso unicamente previa autorizzazione dello Stato che gestisce lo schedario e nel rispetto della legislazione interna dello Stato ricevente. L'autorizzazione può essere concessa sempreché la legislazione interna dello Stato che gestisce lo schedario consenta il trattamento per tali altri fini.
2. Il trattamento dei dati trasmessi a norma degli articoli 530, 531 e 534 del presente accordo da parte dello Stato che effettua la consultazione o il raffronto è autorizzato esclusivamente allo scopo di:
 - a) accertare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici raffrontati;
 - b) predisporre e introdurre una richiesta di assistenza giudiziaria da parte delle autorità di polizia o giudiziarie conformemente alla legislazione interna in caso di concordanza dei dati;
 - c) effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 19 del presente capo.
3. Lo Stato che gestisce lo schedario può trattare i dati che gli vengono trasmessi a norma degli articoli 530, 531 e 534 del presente accordo solo se tale trattamento è necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata alle consultazioni o effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 19 del presente capo. Al termine del raffronto o delle risposte automatizzate alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), del presente articolo.

4. I dati trasmessi a norma dell'articolo 537 del presente accordo possono essere utilizzati dallo Stato che gestisce lo schedario solo se ciò è necessario al fine di rispondere per via automatizzata alle consultazioni o di effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 19 del presente capo. Al termine delle risposte automatizzate alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per la registrazione ai sensi dell'articolo 19 del presente capo. Lo Stato che effettua la consultazione può utilizzare i dati ricevuti in una risposta solo ai fini della procedura in base alla quale è stata fatta la consultazione.

ARTICOLO 17

Esattezza, attualità e durata della memorizzazione dei dati

1. Gli Stati assicurano l'esattezza e l'attualità dei dati personali. Se risulta, ex officio o da una comunicazione della persona interessata, che sono stati forniti dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere trasmessi, lo Stato ricevente ne è informato quanto prima. Lo Stato o gli Stati interessati sono tenuti a rettificare o cancellare i dati. Inoltre, i dati personali trasmessi sono rettificati se risultano inesatti. Se l'autorità ricevente ha motivo di ritenere che i dati trasmessi siano inesatti o che debbano essere cancellati, ciò viene immediatamente comunicato all'autorità che li ha trasmessi.
2. Ai dati la cui esattezza è contestata dalla persona interessata e per i quali non è possibile stabilire se siano corretti o inesatti, è aggiunto un indicatore di validità, su richiesta della persona interessata, in base alla legislazione interna degli Stati. L'indicatore di validità aggiunto può essere tolto in base alla legislazione interna solo con il consenso della persona interessata o su decisione del tribunale competente o dell'autorità indipendente preposta alla protezione dei dati.

3. I dati personali che non avrebbero dovuto essere trasmessi o ricevuti sono cancellati. I dati legalmente trasmessi e ricevuti sono cancellati:
 - a) se non sono o non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati trasmessi; se dati personali sono stati trasmessi senza richiesta, l'autorità ricevente è tenuta a verificare immediatamente se siano necessari per le finalità per le quali sono stati trasmessi;
 - b) al termine del periodo massimo di conservazione dei dati ai sensi della legislazione interna dello Stato che li ha trasmessi, qualora l'autorità di trasmissione abbia indicato tale periodo massimo all'autorità ricevente all'atto della trasmissione.
4. I dati sono bloccati, e non cancellati, ai sensi della legislazione interna, quando vi sono motivi di ritenere che la cancellazione pregiudicherebbe gli interessi della persona interessata. I dati bloccati possono essere utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.

ARTICOLO 18

Misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati

1. L'autorità ricevente e l'autorità che trasmette i dati adottano le misure necessarie a proteggere efficacemente i dati personali contro ogni distruzione fortuita o non autorizzata, perdita fortuita, accesso non autorizzato, alterazione fortuita o non autorizzata e divulgazione non autorizzata.

2. I dettagli delle specifiche tecniche della procedura di consultazione automatizzata sono disciplinati dalle misure di attuazione di cui all'articolo 539 del presente accordo che garantiscono:
 - a) l'adozione di misure tecniche aggiornate per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare la riservatezza e l'integrità;
 - b) l'uso di procedure di cifratura e di autorizzazione riconosciute da autorità competenti quando si ricorre a reti accessibili pubblicamente; e
 - c) la possibilità di verificare l'ammissibilità delle consultazioni in base all'articolo 19, paragrafi 2, 5 e 6, del presente capo.

ARTICOLO 19

Registrazione cronologica e registrazione, disposizioni particolari relative alla trasmissione automatizzata e non automatizzata

1. Ogni Stato garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione non automatizzate di dati personali da parte dell'autorità che gestisce lo schedario e dell'autorità che effettua la consultazione siano registrate cronologicamente ai fini del controllo dell'ammissibilità della trasmissione. La registrazione cronologica comprende le seguenti indicazioni:
 - a) il motivo della trasmissione;

- b) i dati trasmessi;
- c) la data della trasmissione; e
- d) la denominazione o il codice di riferimento dell'autorità che effettua la consultazione e dell'autorità che gestisce lo schedario.

2. Per la consultazione automatizzata dei dati in base agli articoli 530, 534 e 537 del presente accordo e per il raffronto automatizzato in base all'articolo 531 del medesimo si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la consultazione o il raffronto automatizzati possono essere realizzati solo da funzionari dei punti di contatto nazionali debitamente abilitati; su richiesta, l'elenco dei funzionari abilitati alla consultazione o al raffronto automatizzati è messo a disposizione delle autorità di controllo di cui al paragrafo 6, nonché a quelle degli altri Stati;
- b) ogni Stato garantisce che tutte le trasmissioni e le ricezioni di dati personali da parte dell'autorità che gestisce lo schedario e dell'autorità che effettua la consultazione siano registrate, compresa l'informazione riguardante l'esistenza o meno di una risposta positiva; la registrazione comprende le seguenti informazioni:
 - i) i dati trasmessi;
 - ii) la data e l'ora precisa della trasmissione; e
 - iii) la denominazione o il codice di riferimento dell'autorità che effettua la consultazione e dell'autorità che gestisce lo schedario.

3. L'autorità che effettua la consultazione registra anche il motivo della consultazione o della trasmissione, nonché l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha richiesto la consultazione o la trasmissione.
4. Su richiesta, l'autorità che effettua la registrazione informa immediatamente le autorità dello Stato interessato preposte alla protezione dei dati in merito ai dati registrati, al più tardi quattro settimane dopo la ricezione della richiesta; i dati registrati possono essere utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi:
 - a) controllare la protezione dei dati;
 - b) garantire la sicurezza dei dati.
5. I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati.
6. Le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati o, se del caso, le autorità giudiziarie di ogni Stato sono competenti per il controllo sotto il profilo legale della trasmissione o della ricezione di dati personali. Ogni persona può, in base alla legislazione interna, chiedere a tali autorità di verificare la legittimità del trattamento dei dati che la riguardano.
Indipendentemente da queste richieste, le suddette autorità, nonché le autorità responsabili della registrazione effettuano controlli casuali per verificare la legittimità delle trasmissioni, in base agli schedari pertinenti.

7. Le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati conservano i risultati di tali controlli per 18 mesi a fini di ispezione. Allo scadere di tale termine, detti risultati sono immediatamente cancellati. A ogni autorità preposta alla protezione dei dati può essere richiesto dall'autorità indipendente di un altro Stato preposta alla protezione dei dati di esercitare le sue prerogative conformemente alla legislazione interna. Le autorità indipendenti degli Stati preposte alla protezione dei dati svolgono le ispezioni necessarie per la cooperazione reciproca, soprattutto tramite lo scambio di informazioni pertinenti.

ARTICOLO 20

Diritto delle persone interessate a essere risarcite

Se un'autorità di uno Stato ha trasmesso dati personali a norma della parte terza, titolo II, del presente accordo, l'autorità ricevente dell'altro Stato non può invocare l'inesattezza dei dati trasmessi per sottrarsi alla responsabilità che, ai sensi della legislazione interna, le incombe nei confronti della parte lesa. Se l'autorità ricevente è tenuta a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell'utilizzo dei dati trasmessi in maniera inesatta, l'autorità che li ha trasmessi rimborsa integralmente all'autorità ricevente le somme da questa versate per il risarcimento.

ARTICOLO 21

Informazioni su richiesta degli Stati

Lo Stato ricevente informa lo Stato che ha trasmesso i dati su richiesta del trattamento effettuato sui dati trasmessi e del risultato ottenuto.

ARTICOLO 22

Dichiarazioni e designazioni

1. Il Regno Unito comunica le sue dichiarazioni a norma dell'articolo 529, paragrafo 3, del presente accordo e dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente capo, nonché le sue designazioni a norma dell'articolo 535, paragrafo 1, e dell'articolo 537, paragrafo 3, del presente accordo al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie.
2. Le informazioni fattuali fornite dal Regno Unito mediante tali dichiarazioni e designazioni, e dagli Stati membri conformemente all'articolo 539, paragrafo 3, del presente accordo sono incluse nel manuale come stabilito all'articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/616/GAI.
3. Gli Stati possono modificare in ogni momento le dichiarazioni e le designazioni presentate conformemente al paragrafo 1 mediante una comunicazione presentata al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. Tale comitato trasmette al segretariato generale del Consiglio le eventuali dichiarazioni ricevute.
4. Il segretariato generale del Consiglio comunica al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie eventuali modifiche del manuale di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 23

Preparazione delle decisioni di cui all'articolo 540

1. Il Consiglio adotta una decisione di cui all'articolo 540 del presente accordo sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario.
2. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente alla parte terza, titolo II, del presente accordo, la relazione di valutazione si basa inoltre su una visita di valutazione e un'esperienza pilota effettuate una volta che il Regno Unito ha informato il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie di aver adempiuto agli obblighi imposti a norma della parte terza, titolo II, del presente accordo e aver presentato le dichiarazioni di cui all'articolo 22 del presente capo. Ulteriori modalità relative alla procedura figurano nel capo quarto del presente allegato.

ARTICOLO 24

Statistiche e relazioni

1. Periodicamente viene effettuata una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio dei dati a norma della parte terza, titolo II, del presente accordo. La valutazione è effettuata per quanto riguarda le categorie di dati per le quali lo scambio di dati ha avuto inizio tra gli Stati interessati. La valutazione si basa sulle relazioni degli Stati interessati.

2. Ogni Stato elabora statistiche sui risultati dello scambio automatizzato di dati. Al fine di assicurare la comparabilità, il modello statistico è elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio. Tali statistiche sono trasmesse annualmente al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie.
3. Gli Stati sono inoltre invitati periodicamente, e non più di una volta l'anno, a fornire le informazioni sull'attuazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio automatizzato di dati necessarie per analizzare e migliorare la procedura.
4. In riferimento al presente articolo si applicano le statistiche e le relazioni presentate dagli Stati membri conformemente alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI.

CAPO 1

SCAMBIO DI DATI SUL DNA

1. Questioni forensi relative al DNA, norme di concordanza e algoritmi
 - 1.1. Proprietà dei profili DNA

Il profilo DNA può contenere 24 coppie di numeri che rappresentano gli alleli di 24 loci utilizzati anche dall'Interpol nelle procedure relative al DNA. Nella tabella che segue sono riportati i nomi di tali loci:

VWA	TH01	D21S11	FGA	D8S1179	D3S1358	D18S51	Amelogenina
TPOX	CSF1P0	D13S317	D7S820	D5S818	D16S539	D2S1338	D19S433
Penta D	Penta E	FES	F13A1	F13B	SE33	CD4	GABA

I sette loci evidenziati in grigio nella riga superiore rappresentano sia la ESS che l'ISSOL attuali.

Norme di inclusione:

I profili DNA messi a disposizione dagli Stati a fini di consultazione e raffronto e i profili DNA trasmessi per consultazione e raffronto contengono almeno sei loci pienamente designati¹ e possono contenere loci supplementari o controlli negativi a seconda della loro disponibilità. I profili DNA indicizzati contengono almeno sei dei sette loci ESS. Per aumentare l'accuratezza delle concordanze, tutti gli alleli disponibili sono memorizzati nella banca dati del profilo DNA indicizzato e sono utilizzati a fini di ricerca e raffronto. Ciascuno Stato dovrebbe attuare non appena ciò sia materialmente possibile eventuali nuovi ESS di loci adottati dall'UE.

Non sono ammessi profili misti, quindi i valori degli alleli di ciascun locus saranno costituiti di due soli numeri, che in caso di omozigosi in un dato locus possono essere identici.

¹ "Pienamente designati" indica che l'elaborazione di valori degli alleli rari è inclusa.

Per i caratteri jolly e le microvarianti si devono osservare le seguenti regole:

- qualsiasi valore non numerico eccetto l'amelogenina contenuto nel profilo (per esempio "o", "f", "r", "na", "nr" o "un") deve essere automaticamente convertito in carattere jolly (*) per essere esportato e consultato in tutte le banche dati,
- i valori numerici "0", "1" o "99" contenuti nel profilo devono essere automaticamente convertiti in un carattere jolly (*) per essere esportati e consultati in tutte le banche dati,
- se per un locus sono forniti tre alleli, il primo allele sarà accettato e gli altri due devono essere automaticamente convertiti in un carattere jolly (*) per essere esportati e consultati in tutte le banche dati,
- se per l'allele 1 o 2 sono forniti valori con caratteri jolly, saranno consultate entrambe le permutazioni del valore numerico dato per il locus (per esempio 12, * potrebbe concordare con 12,14 o 9,12),
- la concordanza delle microvarianti dei pentanucleotidi (Penta D, Penta E e CD4) sarà stabilita come segue:

$x.1 = x, x.1, x.2$

$x.2 = x.1, x.2, x.3$

$x.3 = x.2, x.3, x.4$

$x.4 = x.3, x.4, x + 1,$

- la concordanza delle microvarianti dei tetranucleotidi (il resto dei loci è costituito da tetranucleotidi) sarà stabilita come segue:

$$x.1 = x, x.1, x.2$$

$$x.2 = x.1, x.2, x.3$$

$$x.3 = x.2, x.3, x + 1.$$

1.2. Norme di concordanza

Il raffronto di due profili DNA sarà effettuato in base ai loci per i quali in entrambi i profili DNA è disponibile una coppia di valori dell'allele. Prima di dare una risposta positiva (HIT) fra i due profili DNA deve esservi una concordanza di almeno sei loci pienamente designati (a eccezione dell'amelogenina).

Per concordanza totale (qualità 1) si intende il caso in cui tutti i valori dell'allele dei loci raffrontati comunemente contenuti nel profilo DNA dello Stato richiedente e dello Stato richiesto sono identici. Per quasi concordanza si intende il caso in cui nei due profili DNA un solo allele fra tutti quelli raffrontati è di valore diverso (qualità 2, 3 e 4). Una quasi concordanza è ammessa solo in caso di concordanza totale di almeno sei loci pienamente designati dei due profili DNA raffrontati.

Una quasi concordanza può essere dovuta a:

- un errore umano di battitura al punto di ingresso di uno dei profili DNA nella richiesta di consultazione o nella banca dati sul DNA,

- un errore di determinazione o denominazione dell'allele nel corso della procedura di generazione del profilo DNA.

1.3. Norme concernenti le relazioni

Viene stilata una relazione per le concordanze totali, per le quasi concordanze e per le risposte negative ("No-HIT").

La relazione sulla concordanza sarà inviata al punto di contatto nazionale richiedente e messa altresì a disposizione del punto di contatto nazionale richiesto (per consentirgli di valutare la natura e l'entità del possibile seguito di richieste di altri dati personali disponibili e di altre informazioni connesse con il profilo DNA corrispondente alla risposta positiva, a norma dell'articolo 536 del presente accordo.

2. Tabella dei numeri di codice degli Stati

In conformità della parte terza, titolo II, del presente accordo, per creare i nomi di dominio e altri parametri di configurazione richiesti nelle applicazioni per lo scambio di dati sul DNA in una rete chiusa in ambito Prüm si utilizzano codici ISO 3166-1 alpha-2.

I codici ISO 3166-1 alpha-2 sono i codici di Stato di due lettere riportati qui di seguito:

Nome degli Stati	Codice	Nome degli Stati	Codice
Belgio	BE	Lituania	LT
Bulgaria	BG	Lussemburgo	LU
Repubblica ceca	CZ	Ungheria	HU
Danimarca	DK	Malta	MT
Germania	DE	Paesi Bassi	NL
Estonia	EE	Austria	AT
Irlanda	IE	Polonia	PL
Grecia	EL	Portogallo	PT
Spagna	ES	Romania	RO
Francia	FR	Slovacchia	SK
Croazia	HR	Slovenia	SI
Italia	IT	Finlandia	FI
Cipro	CY	Svezia	SE
Lettonia	LV	Regno Unito	UK

3. Analisi funzionale

3.1. Accessibilità del sistema

Le richieste a norma dell'articolo 530 del presente accordo dovrebbero pervenire a una determinata banca dati nell'ordine cronologico di invio di ciascuna richiesta; le risposte dovrebbero essere trasmesse in modo da pervenire allo Stato richiedente entro 15 minuti dall'arrivo delle richieste.

3.2. Seconda fase

Quando uno Stato riceve una relazione su una concordanza, spetta al suo punto di contatto nazionale raffrontare i valori del profilo oggetto della richiesta e i valori del profilo o dei profili ricevuti in risposta per convalidare e controllare il valore probatorio del profilo. I punti di contatto nazionali possono mettersi direttamente in contatto gli uni con gli altri per effettuare le convalide.

Le procedure di assistenza giudiziaria iniziano dopo la convalida della concordanza esistente tra due profili, in base alla "concordanza totale" o alla "quasi concordanza" riscontrata nel corso della fase di consultazione automatizzata.

4. Documento di controllo dell'interfaccia (ICD) per profili DNA

4.1. Introduzione

4.1.1. Obiettivi

Il presente capo definisce le prescrizioni per lo scambio di informazioni relative al profilo DNA tra i sistemi di banche dati sul DNA di tutti gli Stati. I campi dell'intestazione sono definiti specificamente per lo scambio di dati sul DNA in ambito Prüm; la parte di dati si basa sulla parte di dati del profilo DNA contenuto nello schema XML definito per il gateway di scambio di dati sul DNA dell'Interpol.

Lo scambio di dati avviene tramite il protocollo semplice per il trasferimento di posta (SMTP) e altre tecnologie di punta, usando un server centrale di relay dei messaggi fornito dal gestore di rete. Il file XML è trasportato come corpo del messaggio.

4.1.2. Ambito di applicazione

Questo ICD definisce unicamente il contenuto del messaggio (o della "posta"). Tutti gli elementi specifici della rete e dei messaggi sono definiti in modo uniforme per dare allo scambio di dati sul DNA una base tecnica comune.

Gli elementi definiti sono i seguenti:

- formato del campo "oggetto" del messaggio, in modo da rendere possibile/consentire il trattamento automatizzato dei messaggi,
- necessità o meno di cifrare il contenuto e, in caso affermativo, metodi da utilizzare,
- lunghezza massima dei messaggi.

4.1.3. Struttura e principi XML

Il messaggio XML è strutturato nel modo seguente:

- la parte di intestazione, contenente informazioni sulla trasmissione, e
- la parte di dati, contenente informazioni specifiche sul profilo, e il profilo stesso.

Per la richiesta e per la risposta si utilizza lo stesso schema XML.

Per un controllo completo dei profili DNA non identificati di cui all'articolo 531 del presente accordo è possibile inviare in un unico messaggio un gruppo di profili. Deve essere stabilito un numero massimo di profili per messaggio. Il numero dipende dalle dimensioni massime del messaggio elettronico consentite e viene stabilito dopo aver scelto il server di posta elettronica.

Esempio di XML:

```
<?version="1.0" standalone="yes"?>
```

```
<PRUEMDNax xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"
```

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```
<header>
```

```
(...)
```

```
</header>
```

```
<datas>
```

```
(...)
```

```
</datas>
```

[<datas> datas structure repeated, if multiple profiles sent by (...) a single SMTP message, only allowed for Article 531 of this Agreement cases

</datas>]

</PRUEMDNA>

4.2. Definizione della struttura XML

Le seguenti indicazioni sono fornite per fini documentari e una migliore leggibilità; le informazioni realmente vincolanti sono contenute in un file di schema XML (PRUEM DNA.xsd)

4.2.1. Schema PRUEMDNAx

Contiene i seguenti campi:

Fields	Type	Description
header	PRUEM_header	Occurs: 1
datas	PRUEM_datas	Occurs: 1 ... 500

4.2.2. Contenuto della struttura dell'intestazione

4.2.2.1. PRUEM header

È una struttura che descrive l'intestazione del file XML. Contiene i seguenti campi:

Fields	Type	Description
direction	PRUEM_header_dir	Direction of message flow
ref	String	Reference of the XML file
generator	String	Generator of XML file
schema_version	String	Version number of schema to use
requesting	PRUEM_header_info	Requesting State info
requested	PRUEM_header_info	Requested State info

4.2.2.2. PRUEM_header dir

Tipo di dati contenuti nel messaggio, possono avere il seguente valore:

Value	Description
R	Request
A	Answer

4.2.2.3. Informazioni sull'intestazione PRUEM

La struttura fornisce indicazioni sullo Stato e sulla data/ora del messaggio. Contiene i seguenti campi:

Fields	Type	Description
source_isocode	String	ISO 3166-2 code of the requesting State
destination_isocode	String	ISO 3166-2 code of the requested State
request_id	String	unique Identifier for a request
date	Date	Date of creation of message
time	Time	Time of creation of message

4.2.3. Contenuto dei dati del profilo PRUEM

4.2.3.1. PRUEM_datas

È una struttura che descrive la parte di dati del profilo XML. Contiene i seguenti campi:

Fields	Type	Description
reqtype	PRUEM request type	Tipo di richiesta (articolo 530 o 531)
date	Date	Date profile stored
type	PRUEM_datas_type	Type of profile
result	PRUEM_datas_result	Result of request
agency	String	Name of corresponding unit responsible for the profile
profile_ident	String	Unique State profile ID
message	String	Error Message, if result = E
profile	IPSG_DNA_profile	If direction = A (Answer) AND result ≠ H (HIT) empty
match_id	String	In case of a HIT PROFILE_ID of the requesting profile
quality	PRUEM_hitquality_type	Quality of HIT
hitcount	Integer	Count of matched Alleles
rescount	Integer	Count of matched profiles. If direction = R (Request), then empty. If quality!=0 (the original requested profile), then empty.

4.2.3.2. PRUEM_request_type

Tipo di dati contenuti nel messaggio, possono avere il seguente valore:

Value	Description
3	Richieste a norma dell'articolo 530
4	Richieste a norma dell'articolo 531

4.2.3.3. PRUEM_hitquality_type

Value	Description
0	Referring original requesting profile: Case "No-HIT": original requesting profile sent back only; Case "HIT": original requesting profile and matched profiles sent back.
1	Equal in all available alleles without wildcards
2	Equal in all available alleles with wildcards
3	HIT with Deviation (Microvariant)
4	HIT with mismatch

4.2.3.4. PRUEM_data_type

Tipo di dati contenuti nel messaggio, possono avere il seguente valore:

Value	Description
P	Person profile
S	Stain

4.2.3.5. PRUEM_data_result

Tipo di dati contenuti nel messaggio, possono avere il seguente valore:

Value	Description
U	Undefined, If direction = R (request)
H	HIT
N	No-HIT
E	Error

4.2.3.6. IPSTG_DNA_profile

Struttura che descrive un profilo DNA. Contiene i seguenti campi:

Fields	Type	Description
ess_issol	IPSTG_DNA_ISSOL	Group of loci corresponding to the ISSOL (standard group of Loci of Interpol)
additional_loci	IPSTG_DNA_additional_loci	Other loci
marker	String	Method used to generate of DNA
profile_id	String	Unique identifier for DNA profile

4.2.3.7. IPSTG_DNA_ISSOL

Struttura contenente i loci ISSOL (gruppo standard di loci dell'Interpol). Contiene i seguenti campi:

Fields	Type	Description
vwa	IPSTG_DNA_locus	Locus vwa
th01	IPSTG_DNA_locus	Locus th01
d21s11	IPSTG_DNA_locus	Locus d21s11
fga	IPSTG_DNA_locus	Locus fga
d8s1179	IPSTG_DNA_locus	Locus d8s1179
d3s1358	IPSTG_DNA_locus	Locus d3s1358
d18s51	IPSTG_DNA_locus	Locus d18s51
amelogenin	IPSTG_DNA_locus	Locus amelogenin

4.2.3.8. IPST_DNA_additional_loci

Struttura contenente gli altri loci. Contiene i seguenti campi:

Fields	Type	Description
tpox	IPST_DNA_locus	Locus tpox
csf1po	IPST_DNA_locus	Locus csf1po
d13s317	IPST_DNA_locus	Locus d13s317
d7s820	IPST_DNA_locus	Locus d7s820
d5s818	IPST_DNA_locus	Locus d5s818
d16s539	IPST_DNA_locus	Locus d16s539
d2s1338	IPST_DNA_locus	Locus d2s1338
d19s433	IPST_DNA_locus	Locus d19s433
penta_d	IPST_DNA_locus	Locus penta_d
penta_e	IPST_DNA_locus	Locus penta_e
fes	IPST_DNA_locus	Locus fes
f13a1	IPST_DNA_locus	Locus f13a1
f13b	IPST_DNA_locus	Locus f13b
se33	IPST_DNA_locus	Locus se33
cd4	IPST_DNA_locus	Locus cd4
gaba	IPST_DNA_locus	Locus gaba

4.2.3.9. IPSTG_DNA_locus

Struttura che descrive un locus. Contiene i seguenti campi:

Fields	Type	Description
low_allele	String	Lowest value of an allele
high_allele	String	Highest value of an allele

5. Architettura delle applicazioni, della sicurezza e della comunicazione

5.1. Elementi generali

Per utilizzare le applicazioni per lo scambio di dati sul DNA nel quadro della parte terza, titolo II, del presente accordo, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza, gli Stati si servono di una rete di comunicazione comune che sarà ovviamente protetta. Onde sfruttare più efficacemente questa infrastruttura di comunicazione comune per l'invio delle richieste e la ricezione delle risposte, viene impiegato un meccanismo asincrono che trasmette le richieste di dati sul DNA e di dati dattiloscopici in un messaggio e-mail SMTP incapsulato (wrapped). Tenuto conto dei problemi connessi con la sicurezza, per stabilire un vero e proprio tunnel sicuro da punto a punto lungo la rete si utilizzerà il meccanismo S/MIME come estensione della funzionalità SMTP.

Come rete di comunicazione per lo scambio di dati tra Stati è utilizzata la rete "Servizi transeuropei per la telematica tra amministrazioni" (TESTA), di cui è responsabile la Commissione europea. Poiché le banche dati nazionali sul DNA e gli attuali punti di accesso nazionali alla rete TESTA possono essere ubicati in siti diversi negli Stati, per accedere alla rete TESTA si può:


1. utilizzare il punto di accesso nazionale esistente o istituire un nuovo punto di accesso nazionale alla rete TESTA; oppure
2. creare un collegamento locale sicuro tra il sito ove si trova la banca dati sul DNA e ove essa è gestita dall'agenzia nazionale competente e il punto di accesso nazionale alla rete TESTA esistente.

I protocolli e le norme utilizzati per attuare la parte terza, titolo II, del presente accordo sono conformi alle norme aperte e alle prescrizioni imposte dai responsabili delle politiche in materia di sicurezza a livello nazionale degli Stati.

5.2. Architettura del livello superiore

Il campo di applicazione della parte terza, titolo II, del presente accordo prevede che ciascuno Stato metta a disposizione i suoi dati sul DNA perché vengano scambiati con o consultati da altri Stati secondo il formato dati uniforme standardizzato. L'architettura si basa su un modello di comunicazione "any to any". Non esiste né un server centrale né una banca dati centralizzata in cui conservare i profili DNA.

Figura 1: Topologia dello scambio di dati sul DNA



Fatto salvo il rispetto dei vincoli interni di natura giuridica presso i siti degli Stati, ciascuno Stato può decidere il tipo di hardware e di software da utilizzare nel proprio sito per la configurazione al fine di conformarsi alle prescrizioni di cui alla parte terza, titolo II, del presente accordo.

5.3. Norme di sicurezza e protezione dei dati

Sono stati presi in considerazione e predisposti tre livelli di sicurezza:

5.3.1. Livello dei dati

I dati relativi al profilo DNA forniti da ciascuno Stato devono essere preparati conformemente a norme comuni di protezione dei dati, di conseguenza agli Stati richiedenti sarà essenzialmente comunicato che la risposta è positiva (HIT) o negativa (No-HIT), e nel caso di risposta positiva sarà loro fornito un numero di identificazione che non contiene alcuna informazione di carattere personale. Le ulteriori indagini condotte in seguito alla notifica di una risposta positiva saranno effettuate a livello bilaterale conformemente alle disposizioni giuridiche e organizzative interne che vigono nei siti degli Stati in questione.

5.3.2. Livello della comunicazione

Prima di essere trasmessi ai siti di altri Stati, i messaggi (di richiesta e di risposta) contenenti informazioni relative a profili DNA saranno cifrati tramite un meccanismo di punta, quale l'S/MIME, conforme alle norme aperte.

5.3.3. Livello della trasmissione

Tutti i messaggi cifrati contenenti informazioni relative a profili DNA saranno trasmessi ai siti degli altri Stati attraverso un sistema di tunnel virtuali privati amministrato a livello internazionale da un gestore di rete fidato, mentre le connessioni sicure a tale sistema di tunnel saranno di responsabilità nazionale. Questo sistema di tunnel virtuali privati non dispone di un punto di connessione con l'Internet accessibile al pubblico.

5.4. Protocolli e norme da utilizzare per il meccanismo di cifratura: S/MIME e relativi pacchetti

Per la cifratura di messaggi contenenti informazioni relative al profilo DNA si utilizzerà la norma aperta S/MIME come estensione della norma SMTP abitualmente usata per i messaggi elettronici. Il protocollo S/MIME (V3) consente di realizzare ricevute firmate, etichette di sicurezza ed elenchi di destinatari sicuri e si basa sulla Sintassi dei messaggi crittografati (CMS), una specifica dell'Internet Engineering Task Force (IETF) per i messaggi cifrati protetti. Può essere utilizzata per la firma, il compendio, l'autenticazione o la cifratura digitali di qualsiasi tipo di dati digitali.

Il certificato su cui si basa il meccanismo S/MIME deve essere conforme alla norma X.509. Per garantire l'uso di norme e procedure comuni con altre applicazioni in ambito Prüm, le norme di trattamento da applicare nelle operazioni di cifratura S/MIME o in vari ambienti *Commercial Product of the Shelves* (COTS) sono le seguenti:

- la sequenza delle operazioni è: prima la cifratura e poi la firma,
- per la cifratura simmetrica e asimmetrica si applicano, rispettivamente, gli algoritmi di cifratura AES (Advanced Encryption Standard — Norma di cifratura avanzata), con chiave di 256 bit, e RSA, con chiave di 1024 bit,
- si applica l'algoritmo di hash SHA-1.

La funzionalità S/MIME è presente nella maggior parte dei moderni pacchetti di software per posta elettronica compresi Outlook, Mozilla Mail e Netscape Communicator 4.x e assicura l'interoperabilità fra tutti i principali pacchetti di software per posta elettronica.

Essendo facilmente integrabile nell'infrastruttura informatica nazionale di tutti i siti degli Stati, S/MIME è stato scelto quale meccanismo in grado di garantire la sicurezza al livello della comunicazione. Tuttavia, per realizzare in modo più efficace l'obiettivo della dimostrazione di fattibilità (proof of concept) e ridurre i costi, per la prototipazione dello scambio di dati sul DNA si è scelta la norma aperta API JavaMail. JavaMail API effettua la semplice cifratura e decifratura dei messaggi elettronici utilizzando S/MIME e/o il PGP aperto. L'intento è quello di fornire un'API unica e di facile utilizzazione agli utenti che desiderano inviare e ricevere messaggi elettronici cifrati in uno dei due più comuni formati di cifratura della posta elettronica. Pertanto per soddisfare le prescrizioni della parte terza, titolo II, del presente accordo sarà sufficiente qualsiasi applicazione di punta di JavaMail API, per esempio la JCE (*Java Cryptographic Extension*) della Bouncy Castle, che si utilizzerà per applicare l'S/MIME alla prototipazione dello scambio di dati sul DNA fra tutti gli Stati.

5.5. Architettura dell'applicazione


Ciascuno Stato fornirà agli altri Stati una serie di dati standardizzati relativi al profilo DNA conformi all'ICD comune in vigore. Ciò può avvenire o fornendo una rappresentazione delle banche dati nazionali, oppure istituendo materialmente una banca dati esportata (banca dati indicizzata).

Le quattro componenti principali (server e-mail/S/MIME, server dell'applicazione, area della struttura dei dati per il recupero/inserimento dei dati e la registrazione di messaggi in entrata/in uscita e motore per la ricerca di corrispondenze) seguono la logica globale dell'applicazione in modo indipendente dal prodotto.

Per consentire a tutti gli Stati di integrare agevolmente le componenti nei rispettivi siti nazionali, la funzionalità comune specifica è stata applicata mediante componenti liberi (open source), che ciascuno Stato ha potuto scegliere in base alla politica e ai regolamenti nazionali in materia di tecnologia dell'informazione. Considerate le caratteristiche indipendenti da implementare per accedere a banche dati indicizzate contenenti profili DNA contemplate dalla parte terza, titolo II, del presente accordo, ogni Stato può scegliere liberamente la propria piattaforma di hardware e software, inclusi la banca dati e i sistemi operativi.

Un prototipo per lo scambio di dati relativi al DNA è stato messo a punto e sperimentato con successo sulla rete comune esistente. La versione 1.0 è stata applicata nell'ambiente produttivo ed è utilizzata per le operazioni correnti. Gli Stati possono utilizzare il prodotto messo a punto congiuntamente, ma anche svilupparne di propri. Le componenti del prodotto comune saranno sottoposte a manutenzione, personalizzate e ulteriormente sviluppate conformemente all'evoluzione della TI e alle esigenze di polizia di ordine forense e/o funzionale.

Figura 2: Quadro della topologia dell'applicazione



5.6. Protocolli e norme da utilizzare per l'architettura dell'applicazione

5.6.1. XML

Lo scambio di dati sul DNA sfrutterà pienamente lo schema XML come allegato a messaggi elettronici SMTP. L'XML (linguaggio di marcatura estensibile) è un linguaggio di marcatura di uso generale per la creazione di linguaggi di marcatura specifici raccomandato dal W3C ed è in grado di descrivere molti tipi diversi di dati. La descrizione del profilo DNA appropriato per lo scambio fra gli Stati è stata effettuata tramite l'XML e lo schema XML nel documento ICD.

5.6.2. ODBC


La connettività aperta della banca dati (ODBC) è un metodo standard di software API per l'accesso ai sistemi di gestione della banca dati indipendentemente dai linguaggi di programmazione, dal tipo di banca dati e dai sistemi operativi. Tuttavia l'ODBC presenta alcuni inconvenienti. La gestione di un gran numero di macchine clienti può comportare una molteplicità di driver e DLL e tale complessità può rendere più difficile la gestione del sistema.

5.6.3. JDBC

La connettività Java a banche dati (JDBC) è un API per il linguaggio di programmazione Java che definisce le modalità d'accesso del cliente a una banca dati. A differenza dell'ODBC, la JDBC non richiede l'uso di una specifica serie di DLL locali sul desktop.

Il seguente diagramma descrive la logica funzionale del trattamento delle richieste di profili DNA e delle relative risposte presso il sito di ogni Stato. Sia il flusso delle richieste che quello delle risposte interagiscono con un'area di dati neutra che comprende diversi insiemi di dati aventi una struttura di dati comune.

Figura 3: Quadro del flusso di dati presso il sito di ogni Stato



5.7. Ambiente di comunicazione


5.7.1. Rete di comunicazione comune: TESTA e la relativa infrastruttura di follow-up

Lo scambio di dati sul DNA si servirà della posta elettronica, un meccanismo asincrono, per l'invio delle richieste e la ricezione delle risposte tra gli Stati. Poiché tutti gli Stati dispongono almeno di un punto di accesso nazionale alla rete TESTA, lo scambio di dati sul DNA avverrà attraverso questa rete. La rete TESTA offre una serie di servizi a valore aggiunto tramite il suo relay di posta elettronica. Oltre a ospitare le specifiche caselle di posta elettronica di TESTA, l'infrastruttura può gestire elenchi di distribuzione e politiche di instradamento. Pertanto TESTA può essere usata come centro di raccolta e scambio dei messaggi indirizzati alle amministrazioni collegate con tutti i domini UE. Possono essere attivati anche meccanismi di controllo dei virus.

Il relay di posta elettronica TESTA si basa su una piattaforma hardware di elevata disponibilità situata presso la struttura centrale dell'applicazione TESTA e protetta da un firewall. I sistemi dei nomi di dominio (DNS) di TESTA convertono gli URL in indirizzi IP e occultano all'utente e alle applicazioni le questioni relative all'indirizzamento.

5.7.2. Questioni relative alla sicurezza

Nell'ambito della rete TESTA è stato applicato il concetto di rete privata virtuale (VPN). La tecnica della commutazione di tag (Tag Switching) utilizzata per costruire questa VPN evolverà per supportare lo standard di commutazione di etichetta multiprotocollo (MPLS) messo a punto dall'IETF.



L'MPLS è una tecnologia standard dell'IETF che rende più rapido il flusso di traffico sulla rete evitando che i pacchetti siano analizzati dai router intermedi (salti). Ciò avviene tramite le cosiddette "etichette" che sono attaccate al pacchetto dai router perimetrali della dorsale, in base alle informazioni memorizzate nella tabella di inoltra (Forwarding Information Base — FIB). Le etichette sono utilizzate anche per implementare le VPN.

L'MPLS unisce i vantaggi dell'instradamento di livello 3 a quelli della commutazione di livello 2. Poiché gli indirizzi IP non sono valutati mentre transitano lungo la dorsale, l'MPLS non impone alcuna limitazione all'assegnazione degli indirizzi IP.

Inoltre i messaggi di posta elettronica veicolati dalla rete TESTA saranno protetti da un meccanismo di cifratura controllato da S/MIME. Nessuno può decifrare i messaggi che passano lungo la rete senza conoscere la chiave ed essere in possesso del certificato appropriato.

5.7.3. Protocolli e norme da utilizzare nella rete di comunicazione

5.7.3.1. SMTP

Il protocollo semplice per il trasferimento di posta (SMTP) è di fatto il protocollo standard per la trasmissione di messaggi elettronici su Internet. L'SMTP è un protocollo relativamente semplice, su base testuale, in cui vengono specificati uno o più destinatari del messaggio, con la successiva trasmissione del contenuto testuale del messaggio. L'SMTP utilizza il protocollo TCP porta 25 su specifica dell'IETF. Per determinare il server SMTP per un certo nome di dominio si usa il record MX (Mail eXchange) del DNS (sistema dei nomi di dominio).

Poiché inizialmente questo protocollo era puramente basato su testo ASCII, non gestiva correttamente i file binari. Protocolli standard come la MIME sono stati messi a punto per codificare file binari da trasferire tramite SMTP. Oggi la maggior parte dei server SMTP supporta l'estensione 8BITMIME e S/MIME, rendendo il trasferimento di file binari quasi altrettanto agevole di quello di testo in chiaro. Le norme di trattamento applicabili alle operazioni S/MIME sono descritte nella sezione corrispondente (cfr. sezione 5.4).

L'SMTP è un protocollo push che non consente di estrarre (pull) messaggi da un server remoto su richiesta. Per far ciò un programma di gestione della posta elettronica (mail client) utilizza POP3 o IMAP. Nel quadro dello scambio di dati sul DNA si è convenuto di utilizzare il protocollo POP3.

5.7.3.2. POP

I programmi locali di gestione della posta elettronica utilizzano il protocollo POP versione 3 (POP3), un protocollo standard Internet di livello applicativo, per estrarre messaggi di posta elettronica da un server remoto su una connessione TCP/IP. Servendosi della funzione "submit profile" del protocollo SMTP, i programmi di gestione della posta elettronica inviano messaggi attraverso Internet o reti aziendali. Nella posta elettronica, la MIME funge da standard per gli allegati e il testo non ASCII. Benché né il POP3 né l'SMTP richiedano messaggi elettronici formattati su base MIME, la posta elettronica su Internet ha essenzialmente un formato MIME, e i POP client devono pertanto capire e utilizzare anche tale estensione. Tutto l'ambiente di comunicazione di cui alla parte terza, titolo II, del presente accordo comprenderà pertanto le componenti del protocollo POP.

5.7.4. Assegnazione degli indirizzi di rete

Ambiente operativo

Un blocco dedicato di sottorete di mezza classe B è stato attualmente assegnato a TESTA dall'autorità europea di registrazione IP (RIPE). L'assegnazione di indirizzi IP agli Stati si basa su uno schema geografico in Europa. Lo scambio di dati tra Stati nell'ambito della parte terza, titolo II, del presente accordo è effettuato attraverso una rete IP europea, ovviamente protetta.

Ambiente di prova

Per assicurare il buon funzionamento delle operazioni quotidiane nei collegamenti tra tutti gli Stati, è necessario stabilire un ambiente di prova sulla rete chiusa per i nuovi Stati che si preparano ad accedere alle operazioni. È stato messo a punto un elenco di parametri che comprende indirizzi IP, parametri di rete, domini di posta elettronica e accrediti utente e che dovrebbe figurare nel sito dei rispettivi Stati. È stata inoltre costruita una serie di pseudo profili DNA a fini di prova.

5.7.5. Parametri di configurazione

È istituito un sistema sicuro di posta elettronica tramite il dominio eu-admin.net che, insieme agli indirizzi associati, sarà accessibile soltanto da una posizione del dominio di livello TESTA EU, perché i nomi sono noti solo sul server centrale DNS TESTA, che è schermato dall'Internet.

La mappatura di questi indirizzi di sito TESTA (nomi di ospiti) ai rispettivi indirizzi IP è curata dal servizio TESTA DNS. Per ogni dominio locale, è aggiunta una voce di posta elettronica al server centrale DNS TESTA, che collega tutti i messaggi di posta elettronica inviati ai domini locali TESTA alla centrale di posta elettronica TESTA. Tale centrale li trasmette quindi al server di posta elettronica del dominio locale attraverso gli indirizzi elettronici del dominio locale. Collegando in questo modo la posta elettronica, le informazioni riservate contenute nei messaggi elettronici passano solo attraverso l'infrastruttura di rete chiusa a livello europeo e non attraverso la Internet che offre scarsa sicurezza.

Occorre stabilire sottodomini (in corsivo grassetto) nei siti di tutti gli Stati secondo la sintassi seguente:

"tipo di applicazione.Codice Stato.pruem.testa.eu", dove:

"Codice Stato" ha il valore del codice a due lettere dello Stato (per esempio: AT, BE ecc.);

"tipo di applicazione" ha uno dei valori: DNA, FP o CAR.

Applicando la sintassi di cui sopra, i sottodomini degli Stati figurano nella tabella seguente:

Sintassi dei sottodomini degli Stati

State	Sub Domains	Comments
BE	dna.be.pruem.testa.eu	
	fp.be.pruem.testa.eu	
	car.be.pruem.testa.eu	
	test.dna.be.pruem.testa.eu	
	test.fp.be.pruem.testa.eu	
	test.car.be.pruem.testa.eu	
BG	dna.bg.pruem.testa.eu	
	fp.bg.pruem.testa.eu	
	car.bg.pruem.testa.eu	
	test.dna.bg.pruem.testa.eu	
	test.fp.bg.pruem.testa.eu	
	test.car.bg.pruem.testa.eu	
CZ	dna.cz.pruem.testa.eu	
	fp.cz.pruem.testa.eu	
	car.cz.pruem.testa.eu	
	test.dna.cz.pruem.testa.eu	
	test.fp.cz.pruem.testa.eu	
	test.car.cz.pruem.testa.eu	
DK	dna.dk.pruem.testa.eu	
	fp.dk.pruem.testa.eu	
	car.dk.pruem.testa.eu	
	test.dna.dk.pruem.testa.eu	
	test.fp.dk.pruem.testa.eu	
	test.car.dk.pruem.testa.eu	

State	Sub Domains	Comments
DE	dna.de.pruem.testa.eu	
	fp.de.pruem.testa.eu	
	car.de.pruem.testa.eu	
	test.dna.de.pruem.testa.eu	
	test.fp.de.pruem.testa.eu	
	test.car.de.pruem.testa.eu	
EE	dna.ee.pruem.testa.eu	
	fp.ee.pruem.testa.eu	
	car.ee.pruem.testa.eu	
	test.dna.ee.pruem.testa.eu	
	test.fp.ee.pruem.testa.eu	
	test.car.ee.pruem.testa.eu	
IE	dna.ie.pruem.testa.eu	
	fp.ie.pruem.testa.eu	
	car.ie.pruem.testa.eu	
	test.dna.ie.pruem.testa.eu	
	test.fp.ie.pruem.testa.eu	
	test.car.ie.pruem.testa.eu	
EL	dna.el.pruem.testa.eu	
	fp.el.pruem.testa.eu	
	car.el.pruem.testa.eu	
	test.dna.el.pruem.testa.eu	
	test.fp.el.pruem.testa.eu	
	test.car.el.pruem.testa.eu	

State	Sub Domains	Comments
ES	dna.es.pruem.testa.eu	
	fp.es.pruem.testa.eu	
	car.es.pruem.testa.eu	
	test.dna.es.pruem.testa.eu	
	test.fp.es.pruem.testa.eu	
	test.car.es.pruem.testa.eu	
FR	dna.fr.pruem.testa.eu	
	fp.fr.pruem.testa.eu	
	car.fr.pruem.testa.eu	
	test.dna.fr.pruem.testa.eu	
	test.fp.fr.pruem.testa.eu	
	test.car.fr.pruem.testa.eu	
HR	dna.hr.pruem.testa.eu	
	fp.hr.pruem.testa.eu	
	car.hr.pruem.testa.eu	
	test.dna.hr.pruem.testa.eu	
	test.fp.hr.pruem.testa.eu	
	test.car.hr.pruem.testa.eu	
IT	dna.it.pruem.testa.eu	
	fp.it.pruem.testa.eu	
	car.it.pruem.testa.eu	
	test.dna.it.pruem.testa.eu	
	test.fp.it.pruem.testa.eu	
	test.car.it.pruem.testa.eu	

State	Sub Domains	Comments
CY	dna.cy.pruem.testa.eu	
	fp.cy.pruem.testa.eu	
	car.cy.pruem.testa.eu	
	test.dna.cy.pruem.testa.eu	
	test.fp.cy.pruem.testa.eu	
	test.car.cy.pruem.testa.eu	
LV	dna.lv.pruem.testa.eu	
	fp.lv.pruem.testa.eu	
	car.lv.pruem.testa.eu	
	test.dna.lv.pruem.testa.eu	
	test.fp.lv.pruem.testa.eu	
	test.car.lv.pruem.testa.eu	
LT	dna.lt.pruem.testa.eu	
	fp.lt.pruem.testa.eu	
	car.lt.pruem.testa.eu	
	test.dna.lt.pruem.testa.eu	
	test.fp.lt.pruem.testa.eu	
	test.car.lt.pruem.testa.eu	
LU	dna.lu.pruem.testa.eu	
	fp.lu.pruem.testa.eu	
	car.lu.pruem.testa.eu	
	test.dna.lu.pruem.testa.eu	
	test.fp.lu.pruem.testa.eu	
	test.car.lu.pruem.testa.eu	

State	Sub Domains	Comments
HU	dna.hu.pruem.testa.eu	
	fp.hu.pruem.testa.eu	
	car.hu.pruem.testa.eu	
	test.dna.hu.pruem.testa.eu	
	test.fp.hu.pruem.testa.eu	
	test.car.hu.pruem.testa.eu	
MT	dna.mt.pruem.testa.eu	
	fp.mt.pruem.testa.eu	
	car.mt.pruem.testa.eu	
	test.dna.mt.pruem.testa.eu	
	test.fp.mt.pruem.testa.eu	
	test.car.mt.pruem.testa.eu	
NL	dna.nl.pruem.nl.testa.eu	
	fp.nl.pruem.testa.eu	
	car.nl.pruem.testa.eu	
	test.dna.nl.pruem.testa.eu	
	test.fp.nl.pruem.testa.eu	
	test.car.nl.pruem.testa.eu	
AT	dna.at.pruem.testa.eu	
	fp.at.pruem.testa.eu	
	car.at.pruem.testa.eu	
	test.dna.at.pruem.testa.eu	
	test.fp.at.pruem.testa.eu	
	test.car.at.pruem.testa.eu	

State	Sub Domains	Comments
PL	dna.pl.pruem.testa.eu	
	fp.pl.pruem.testa.eu	
	car.pl.pruem.testa.eu	
	test.dna.pl.pruem.testa.eu	
	test.fp.pl.pruem.testa.eu	
	test.car.pl.pruem.testa.eu	
PT	dna.pt.pruem.testa.eu	
	fp.pt.pruem.testa.eu	
	car.pt.pruem.testa.eu	
	test.dna.pt.pruem.testa.eu	
	test.fp.pt.pruem.testa.eu	
	test.car.pt.pruem.testa.eu	
RO	dna.ro.pruem.testa.eu	
	fp.ro.pruem.testa.eu	
	car.ro.pruem.testa.eu	
	test.dna.ro.pruem.testa.eu	
	test.fp.ro.pruem.testa.eu	
	test.car.ro.pruem.testa.eu	
SI	dna.si.pruem.testa.eu	
	fp.si.pruem.testa.eu	
	car.si.pruem.testa.eu	
	test.dna.si.pruem.testa.eu	
	test.fp.si.pruem.testa.eu	
	test.car.si.pruem.testa.eu	

State	Sub Domains	Comments
SK	dna.sk.pruem.testa.eu	
	fp.sk.pruem.testa.eu	
	car.sk.pruem.testa.eu	
	test.dna.sk.pruem.testa.eu	
	test.fp.sk.pruem.testa.eu	
	test.car.sk.pruem.testa.eu	
FI	dna.fi.pruem.testa.eu	
	fp.fi.pruem.testa.eu	
	car.fi.pruem.testa.eu	
	test.dna.fi.pruem.testa.eu	
	test.fp.fi.pruem.testa.eu	
	test.car.fi.pruem.testa.eu	
SE	dna.se.pruem.testa.eu	
	fp.se.pruem.testa.eu	
	car.se.pruem.testa.eu	
	test.dna.se.pruem.testa.eu	
	test.fp.se.pruem.testa.eu	
	test.car.se.pruem.testa.eu	
UK	dna.uk.pruem.testa.eu	
	fp.uk.pruem.testa.eu	
	car.uk.pruem.testa.eu	
	test.dna.uk.pruem.testa.eu	
	test.fp.uk.pruem.testa.eu	
	test.car.uk.pruem.testa.eu	

CAPO 2

SCAMBIO DI DATI DATTILOSCOPICI (DOCUMENTO DI CONTROLLO DELL'INTERFACCIA)

Scopo del seguente documento di controllo dell'interfaccia è definire i criteri dello scambio di informazioni dattiloscopiche tra i sistemi di identificazione automatizzati delle impronte digitali (AFIS) degli Stati. Si basa sull'attuazione Interpol dell'ANSI/NIST-ITL 1-2000 (INT-I, versione 4.22b).

Questa versione copre tutte le definizioni di base dei record logici tipo-1, tipo-2, tipo-4, tipo-9, tipo-13 e tipo-15 richiesti per l'elaborazione dattiloscopica basata sulle immagini e le minuzie.

1. Descrizione del contenuto dei file

Un file dattiloscopico è formato da vari record logici: ve ne sono sedici specificati nella norma originale ANSI/NIST-ITL 1-2000. Tra ciascun record e tra i campi e sottocampi all'interno dei record sono inseriti adeguati separatori ASCII.

Solo 6 tipi di record sono usati per lo scambio d'informazioni tra l'agenzia d'origine e quella di destinazione:

Tipo-1	→	informazioni sulla transazione
Tipo-2	→	dati alfanumerici persone/caso
Tipo-4	→	immagini dattiloscopiche a scala di grigi ad alta risoluzione
Tipo-9	→	record di minuzie
Tipo-13	→	record d'immagine latente a risoluzione variabile
Tipo-15	→	record d'immagine dell'impronta palmare a risoluzione variabile

1.1. Tipo-1 — Intestazione

Contiene informazioni sull'instradamento e la descrizione della struttura del resto del file. Questo tipo di record definisce inoltre i tipi di transazione che rientrano nelle grandi categorie seguenti.

1.2. Tipo-2 — Descrizione

Contiene informazioni testuali che interessano le agenzie mittenti e riceventi.

1.3. Tipo-4 — Immagini a scala di grigi ad alta risoluzione

Usato per lo scambio di immagini dattiloscopiche a scala di grigi ad alta risoluzione (otto bit) raccolte a 500 pixel/pollice. Le immagini dattiloscopiche sono compresse con l'algoritmo WSQ e un rapporto non superiore a 15:1. Non si utilizzano altri algoritmi di compressione o immagini non compresse.

1.4. Tipo-9 — Record di minuzie

Sono usati per lo scambio di dati sulle caratteristiche delle creste o sulle minuzie, allo scopo in parte di evitare doppioni inutili dei processi di codificazione AFIS e in parte di consentire la trasmissione di codici AFIS che contengono meno dati delle immagini corrispondenti.

1.5. Tipo-13 — Record d'immagine latente a risoluzione variabile

È usato per scambiare immagini latenti di impronte digitali e palmari a risoluzione variabile insieme a informazioni alfanumeriche sulla tessitura. La risoluzione della scansione delle immagini è di 500 pixel/pollice con 256 sfumature di grigio. Se la qualità dell'immagine latente è sufficiente, è compressa con l'algoritmo WSQ. Se necessario, la risoluzione delle immagini può di comune accordo essere espansa a più di 500 pixel/pollice e più di 256 livelli di grigio. In tal caso, si raccomanda vivamente l'uso del JPEG 2000 (cfr. appendice -7).

1.6. Record d'immagine dell'impronta palmare a risoluzione variabile

Il record d'immagine a etichetta tipo-15 è usato per scambiare immagini di impronte palmari a risoluzione variabile insieme a informazioni alfanumeriche sulla tessitura. La risoluzione della scansione delle immagini è di 500 pixel/pollice con 256 sfumature di grigio. Per ridurre al minimo l'insieme dei dati, tutte le immagini d'impronte palmari sono compresse con l'algoritmo WSQ. Se necessario, la risoluzione delle immagini può di comune accordo essere espansa a più di 500 pixel/pollice e più di 256 livelli di grigio. In tal caso, si raccomanda vivamente l'uso del JPEG 2000 (cfr. appendice 39-7).

2. Formato del record

Un file operativo è composto da uno o più record logici. Per ciascun record nel file sono presenti vari campi d'informazione compatibili con quel tipo di record. Ciascun campo può contenere uno o più elementi d'informazione monovalore. L'insieme degli elementi d'informazione che compongono il campo definiscono il valore del campo stesso. Un campo d'informazione può anche essere composto da uno o più elementi d'informazione raggruppati e ripetuti più volte all'interno del campo. Tale gruppo d'informazioni è noto come sottocampo. Un campo d'informazione può quindi essere composto da uno o più sottocampi.

2.1. Separatori d'informazione

Nei record logici di campo a etichetta (tagged-field logical records), i meccanismi per delimitare l'informazione sono attuati tramite quattro separatori ASCII d'informazione. Le informazioni delimitate possono essere voci all'interno di un campo o di un sottocampo, campi entro un record logico o ripetizioni multiple di sottocampi. I separatori d'informazione sono definiti nella norma ANSI X3.4. Questi caratteri sono usati per delimitare e qualificare logicamente l'informazione. In ordine d'importanza, il separatore di file "FS" è il più inclusivo, seguito dal separatore di gruppo "GS", dal separatore di record "RS" e infine dal separatore di unità "US". La tabella 1 contiene un elenco dei separatori ASCII con una descrizione del relativo uso nell'ambito della suddetta norma.

I separatori d'informazione dovrebbero dare un'indicazione del tipo di dati che segue. Il carattere "US" separa le informazioni individuali all'interno di un campo o sottocampo: indica che l'informazione seguente appartiene a quel campo o sottocampo. Il separatore "RS" di sottocampi multipli all'interno di un campo indica l'inizio del gruppo successivo di informazioni ripetute. Il separatore "GS" tra i campi d'informazione indica l'inizio di un nuovo campo prima del numero che identifica il campo stesso. Analogamente, il separatore "FS" segnala l'inizio di un nuovo record logico.

I quattro caratteri hanno significato solo se usati come separatori di testo ASCII. Non hanno alcun significato nei record o campi binari; fanno semplicemente parte dello scambio di dati.

Di solito, un campo o un elemento d'informazione non dovrebbe essere vuoto; pertanto tra due elementi d'informazione dovrebbe apparire un solo separatore. L'eccezione a questa regola si manifesta nei casi in cui i dati nei campi o negli elementi d'informazione sono indisponibili, mancanti o facoltativi e l'elaborazione dell'operazione non dipende dalla presenza di quel particolare dato. In tali casi, si troveranno vari separatori uno accanto all'altro al posto di dati fittizi tra i separatori.

Per definire un campo composto da tre elementi d'informazione, si applicano i seguenti criteri. Se gli elementi della seconda informazione mancano, si introducono due separatori "US" affiancati tra la prima e la terza informazione. Se mancano gli elementi della seconda e della terza informazione, occorre introdurre tre separatori: due caratteri "US" più il separatore che indica la fine del campo o sottocampo. In generale, se uno o più elementi d'informazione obbligatori o facoltativi sono indisponibili per un campo o sottocampo, occorre introdurre il numero opportuno di separatori.

È possibile trovare affiancate diverse combinazioni di due o più dei quattro separatori disponibili. Quando mancano o sono indisponibili dati per un elemento d'informazione, un sottocampo o un campo, il numero dei separatori specificati è pari al numero degli elementi d'informazione, dei sottocampi o dei campi richiesti, meno uno.

Tabella 1: Separatori				
Code	Type	Description	Hexadecimal Value	Decimal Value
US	Unit Separator	Separates information items	1F	31
RS	Record Separator	Separates subfields	1E	30
GS	Group Separator	Separates fields	1D	29
FS	File Separator	Separates logical records	1C	28

2.2. Tracciato dei record

Nei record logici di campo a etichetta, ogni campo d'informazione è numerato secondo la presente norma. Il formato di ciascun campo è composto dal numero tipo di record logico seguito da un punto ("."), un numero di campo seguito da due punti (":"), seguito dall'informazione corrispondente a quel campo. Il numero del campo a etichetta può essere un numero qualsiasi da 1 a 9 cifre, situato tra il punto (".") e i due punti(":"); è interpretato come numero intero di campo non assegnato. Ciò implica che il numero di campo "2.123:" è equivalente al numero di campo "2.000000123:" ed è interpretato allo stesso modo.

A titolo d'esempio, in tutto il presente documento è usato un numero a tre cifre per designare i campi contenuti in ciascuno dei record logici di campo a etichetta descritti. I numeri di campo si presenteranno in formato "TT.xxx:" dove "TT" rappresenta il tipo di record a uno o due caratteri seguito dal punto. I tre caratteri successivi corrispondono al numero di campo seguito dai due punti. Il descrittore ASCII o i dati relativi all'immagine vengono dopo i due punti.

I record logici di tipo-1 e tipo-2 contengono solo campi di testo ASCII. Il primo campo ASCII di ciascuno di questi tipi di record permette di registrare la lunghezza del record (compresi i numeri di campo, i due punti, i separatori). Il separatore di file ASCII o carattere di controllo "FS" (che indica la fine del record logico o dell'operazione) segue l'ultimo byte d'informazione ASCII ed è incluso nella lunghezza del record.

Contrariamente al concetto del campo a etichetta, il record di tipo-4 contiene solo dati binari registrati come campi binari ordinati a lunghezza fissa. La lunghezza totale del record è registrata nel primo campo binario a quattro byte di ciascun record. Per tale record binario non è registrato né il numero di record con il relativo punto, né il numero identificatore del campo con i suoi due punti successivi. Inoltre, poiché le rispettive lunghezze di campo di questo record sono fisse o specificate, nessuno dei quattro separatori ("US", "RS", "GS" o "FS") è interpretato altrimenti che come dato binario. Per quanto riguarda il record binario, il carattere "FS" non è usato come separatore di record o carattere terminale di un'operazione.

3. Record logico tipo-1: Intestazione del file

Questo record descrive la struttura e il tipo del file e fornisce altre importanti informazioni. La serie di caratteri usati per i campi del tipo-1 è solo il codice ANSI a 7 bit per lo scambio d'informazioni.

3.1. Campi per il record logico tipo-1

3.1.1. Campo 1.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico)

Contiene il numero totale di byte nell'intero record logico tipo-1. Il campo inizia con "1.001:", seguito dalla lunghezza totale del record compresi tutti i caratteri di tutti i campi e i separatori d'informazione.

3.1.2. Campo 1.002: VER (Version number — Numero di versione)

Per far sì che gli utenti sappiano quale versione della norma ANSI/NIST stanno usando, questo campo di 4 byte specifica il numero della versione utilizzata dal software o dal sistema che crea il file. I primi due byte specificano il numero di riferimento della versione principale, gli altri due il numero di revisione: per esempio, la norma originale del 1986 è considerata la prima versione e denominata "0100", mentre l'attuale norma ANSI/NIST-ITL 1-2000 è la "0300".

3.1.3. Campo 1.003: CNT (File content — Contenuto del file)

Questo campo contiene l'elenco dei record del file secondo il tipo e nell'ordine in cui appaiono nel file logico. Comporta uno o più sottocampi, ognuno dei quali a sua volta contiene due elementi d'informazione che descrivono un unico record logico del file. I sottocampi sono specificati seguendo lo stesso ordine in cui i record sono registrati e trasmessi.

Il primo elemento d'informazione nel primo sottocampo è "1" (ossia "record tipo-1"). Il secondo elemento d'informazione contiene il numero degli altri record contenuti nel file. Questo numero equivale al totale dei sottocampi rimanenti del campo 1.003.

Ciascuno dei restanti sottocampi è associato a un record del file, e la sequenza dei sottocampi corrisponde alla sequenza dei record. Ciascun sottocampo contiene due elementi d'informazione: il primo identifica il tipo del record; il secondo è l'IDC del record. Il carattere "US" separa i due elementi d'informazione.

3.1.4. Campo 1.004: TOT (Type of transaction — Tipo di operazione)

Questo campo contiene un codice mnemonico di tre lettere che designa il tipo d'operazione. Questi codici possono essere diversi da quelli usati in altre versioni della norma ANSI/NIST.

CPS: (Criminal print-to-print search — Confronto di impronte nel quadro di un reato): corrisponde a una ricerca di concordanza tra le impronte rilevate nel quadro di un reato e quelle registrate in una base dati. Le impronte della persona sono inserite nel file come immagini compresse WSQ.

In caso di risposta negativa, sono trasmessi i record logici seguenti:

- 1 record tipo-1,
- 1 record tipo-2.

In caso di risposta positiva (HIT) sono trasmessi i record logici seguenti:

- 1 record tipo-1,
- 1 record tipo-2,

- 1-14 record tipo-4.

La CPS TOT è sintetizzata nella tabella A.6.1 (appendice 39-6).

PMS: Print-to-latent search (Confronto impronte/latenti). Questa transazione corrisponde a una ricerca di concordanza tra un insieme di impronte e le latenti non identificate registrate in una base dati. La risposta contiene la decisione positiva/negativa (HIT/No-HIT) della ricerca di destinazione AFIS. Se esistono varie latenti non identificate, saranno trasmesse varie operazioni SRE, con una latente per operazione. Le impronte della persona sono inserite nel file come immagini compresse WSQ.

In caso di risposta negativa (No-HIT) sono trasmessi i record logici seguenti:

- 1 record tipo-1,
- 1 record tipo-2.

In caso di risposta positiva (HIT) sono trasmessi i record logici seguenti:

- 1 record tipo-1,
- 1 record tipo-2,
- 1 record tipo-13.

La PMS TOT è sintetizzata nella tabella A.6.1 (appendice 39-6).

MPS: (Latent-to-print search — Confronto latenti-impronte): corrisponde alla ricerca di concordanza tra una latente rilevata e le impronte registrate in una base dati. Le informazioni relative alle minuzie latenti e l'immagine (compressa WSQ) sono inserite nel file.

In caso di risposta negativa (No-HIT) sono trasmessi i record logici seguenti:

- 1 record tipo-1,
- 1 record tipo-2.

In caso di risposta positiva (HIT) sono trasmessi i record logici seguenti:

- 1 record tipo-1,
- 1 record tipo-2,
- 1 record tipo-4 o tipo-15.

La MPS TOT è sintetizzata nella tabella A.6.4 (appendice 39-6).

MMS: (Latent-to-latent search — Confronto latente-latente): il file contiene una latente che va confrontata con le latenti non identificate registrate in una base dati per stabilire se vi siano legami tra diverse scene di reato. Le informazioni relative alle minuzie latenti e l'immagine (compressa WSQ) devono essere inserite nel file.

In caso di risposta negativa (No-HIT) sono trasmessi i record logici seguenti:

- 1 record tipo-1,
- 1 record tipo-2.

In caso di risposta positiva (HIT) sono trasmessi i record logici seguenti:

- 1 record tipo-1,
- 1 record tipo-2,
- 1 record tipo-13.

La MMS TOT è sintetizzata nella tabella A.6.4 (appendice 39-6).

SRE: questa operazione è trasmessa dall'agenzia di destinazione in risposta a trasmissioni dattiloscopiche. La risposta contiene la decisione positiva/negativa (HIT/No-HIT) della ricerca di destinazione AFIS. Se esistono vari risultati possibili, sono trasmesse varie operazioni SRE, con un risultato possibile per operazione.

La SRE TOT è sintetizzata nella tabella A.6.2 (appendice 39-6).

ERR: questa operazione è trasmessa alla destinazione AFIS per indicare un errore nell'operazione. Comprende un campo messaggio (ERM) con l'indicazione dell'errore. Sono trasmessi i seguenti record logici:

- 1 record tipo-1,
- 1 record tipo-2.

L'ERR TOT è sintetizzata nella tabella A.6.3 (appendice 39-6).

Transaction Type	Logical Record Type					
	1	2	4	9	13	15
CPS	M	M	M	—	—	—
SRE	M	M	C	— (C in case of latent HITs)	C	C
MPS	M	M	—	M (1*)	M	—
MMS	M	M	—	M (1*)	M	—
PMS	M	M	M*	—	—	M*
ERR	M	M	—	—	—	—

Legenda:

M	=	Obbligatorio (Mandatory)
M*	=	può essere incluso soltanto uno dei due tipi di record
O	=	facoltativo (Optional)
C	=	condizionale (Conditional) secondo disponibilità dei dati
—	=	non consentito
1*	=	condizionale secondo i sistemi di legacy

3.1.5. Campo 1.005: DAT (Date of transaction — Data dell'operazione)

Questo campo indica la data di inizio dell'operazione e deve rispettare il formato della norma ISO: YYYYMMDD

dove YYYY sta per l'anno, MM per il mese e DD per il giorno del mese. Gli zero non significativi sono usati per i numeri a una cifra. Per esempio, "19931004" sta per 4 ottobre 1993.

3.1.6. Campo 1.006: PRY (Priority — Priorità)

Questo campo facoltativo definisce la priorità della richiesta, secondo una scala da 1 a 9. "1" è la priorità più alta e "9" la più bassa. Le operazioni con priorità "1" sono trattate immediatamente.

3.1.7. Campo 1.007: DAI (Destination agency identifier — Identificativo dell'agenzia di destinazione)

Questo campo specifica l'agenzia di destinazione dell'operazione.

Consiste in due informazioni nel formato seguente: CC/agenzia.

La prima è il codice paese secondo la norma ISO 3166: due caratteri alfanumerici. La seconda, agenzia, è un testo libero di 32 caratteri alfanumerici al massimo, che identifica l'agenzia.

3.1.8. Campo 1.008: ORI (Originating agency identifier — Identificativo dell'agenzia d'origine)

Questo campo specifica l'originatore del file nello stesso formato del DAI (Campo 1.007).

3.1.9. Campo 1.009: TCN (Transaction control number — Numero di controllo dell'operazione)

È un numero di controllo a fini di riferimento. Dovrebbe essere generato dal computer nel formato seguente: YYSSSSSSSSA

dove YY sta per l'anno dell'operazione, SSSSSSSS sta per un numero di serie a otto cifre e A è un carattere di controllo generato mediante la procedura riportata nell'appendice 39-2.

Se un TCN non è disponibile, il campo YYSSSSSSSS è riempito da zeri e il carattere di controllo è generato come detto.

3.1.10. Campo 1.010: TCR (Transaction control response — Risposta del controllo dell'operazione)

Nella risposta a una richiesta in questo campo facoltativo figura il numero di controllo dell'operazione del messaggio di richiesta. Il campo avrà quindi lo stesso formato del TCN (Campo 1.009).

3.1.11. Campo 1.011: NSR (Native scanning resolution — Risoluzione nativa della scansione)

Questo campo specifica la risoluzione normale della scansione del sistema dell'originatore dell'operazione. La risoluzione è specificata da un numero a due cifre seguito da due decimali.

Per tutte le operazioni ai sensi degli articoli 533 e 534 del presente accordo il campionamento è 500 pixel/pollice o 19,68 pixel/mm.

3.1.12. Campo 1.012: NTR (Nominal transmitting resolution — Risoluzione di trasmissione nominale)

Questo campo a cinque byte specifica la risoluzione di trasmissione nominale delle immagini da trasmettere. La risoluzione è espressa in pixel/mm nello stesso formato dell'NSR (Campo 1.011).

3.1.13. Campo 1.013: DOM (Domain name — Nome di dominio)

Questo campo obbligatorio identifica il nome di dominio per l'implementazione del record logico tipo-2 definito dall'utente. Consiste in due informazioni così scritte: "INT-I{}{US}}4.22{}{GS}}".

3.1.14. Campo 1.014: GMT (Greenwich mean time — Tempo medio di Greenwich)

Questo campo obbligatorio fornisce un meccanismo per esprimere data e ora in unità universali GMT. Se usato, il campo contiene la data universale che si aggiunge alla data locale contenuta nel campo 1.005 (DAT). L'uso del campo GMT elimina le incoerenze riguardo all'ora locale che si verificano allorché un'operazione e la relativa risposta provengono da due luoghi separati da più fusi orari. Il GMT fornisce una data universale e un orologio di 24 ore indipendente dai fusi orari. Si presenta nel formato "CCYYMMDDHHMMSSZ", una stringa di 15 caratteri che è la concatenazione della data con il GMT e che termina con una "Z". "CCYY" sta per l'anno dell'operazione, "MM" per il mese, "DD" per il giorno, "HH" per l'ora, "MM" per i minuti e "SS" per i secondi. La data completa non può essere superiore alla data attuale.

4. Record logico tipo-2: Descrizione

La struttura della maggior parte del record non è definita dalla norma originale ANSI/NIST. Il record contiene informazioni di interesse specifico per le agenzie che ricevono o trasmettono il file. Affinché le comunicazioni dei sistemi dattiloscopici siano compatibili il record deve contenere solo i campi elencati di seguito. Il presente documento specifica quali campi sono obbligatori e quali facoltativi e definisce altresì la struttura di ogni campo.

4.1. Campi per il record logico tipo-2

4.1.1. Campo 2.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico)

Questo campo obbligatorio specifica la lunghezza del record tipo-2 e il numero totale di byte, compresi tutti i caratteri di tutti i campi contenuti nel record nonché i separatori d'informazione.

4.1.2. Campo 2.002: IDC (Image designation character — Carattere di designazione dell'immagine)

L'IDC contenuto in questo campo obbligatorio è una rappresentazione ASCII dell'IDC definito nel campo Contenuto del file (CNT) del record tipo-1 (Campo 1.003).

4.1.3. Campo 2.003: SYS (System information — Informazione di sistema)

Questo campo è obbligatorio e contiene quattro byte che indicano a quale versione di INT-I si conforma questo particolare record tipo-2.

I primi due byte si riferiscono al numero di versione principale, gli altri due al numero di revisione. Per esempio questa applicazione si basa su INT-I versione 4, revisione 22, e sarà rappresentata da "0422".

4.1.4. Campo 2.007: CNO (Case number — Numero caso)

È il numero attribuito dall'ufficio dattiloscopico locale a una serie di latenti raccolte sul luogo del reato. Il formato è: CC/numero

dove CC è il codice paese dell'Interpol, due caratteri alfanumerici, e il numero corrisponde alla direttiva locale e può essere composto da un massimo di 32 caratteri alfanumerici.

Il campo permette di identificare latenti collegate a uno specifico reato.

4.1.5. Campo 2.008: SQN (Sequence number — Numero di sequenza)

Specifica ogni sequenza di latenti di un caso e può essere costituito da un massimo di quattro caratteri numerici. Una sequenza è una latente o serie di latenti raggruppate a fini di archiviazione e/o consultazione. Ciò implica che anche singole latenti riceveranno un numero di sequenza.

Questo campo, insieme con l'MID (Campo 2.009) può essere incluso per identificare una determinata latente all'interno di una sequenza.

4.1.6. Campo 2.009: MID (Latent identifier — Identificativo di latente)

Specifica la singola latente all'interno di una sequenza. È costituito da una o due lettere, dove "A" è attribuita alla prima latente, "B" alla seconda e così via fino al limite "ZZ". Questo campo è usato analogamente al numero di sequenza delle latenti di cui alla descrizione dell'SQN (Campo 2.008).

4.1.7. Campo 2.010: CRN (Criminal reference number — Numero di riferimento penale)

È un numero di riferimento unico attribuito da un'agenzia nazionale a una persona accusata per la prima volta di un reato. All'interno dello stesso paese una persona non può avere più di un CRN, né può dividerlo con altri. Per contro più paesi possono assegnare altrettanti CRN a una stessa persona che si diversificheranno per il codice paese.

Il formato è: CC/numero

dove CC è il codice paese secondo l'ISO 3166, due caratteri alfanumerici, e il numero corrisponde alla direttiva locale dell'agenzia d'origine e può essere composto da un massimo di 32 caratteri alfanumerici.

Per le operazioni ai sensi degli articoli 533 e 534 del presente accordo questo campo sarà usato per il numero di riferimento penale nazionale assegnato dall'agenzia d'origine che è collegato alle immagini nei record tipo4 o tipo-15.

4.1.8. Campo 2.012: MN1 (Miscellaneous identification number — Numero di identificazione
Varie)

Questo campo contiene il CRN (Campo 2.010) trasmesso con un'operazione CPS o PMS senza codice paese.

4.1.9. Campo 2.013: MN2 (Miscellaneous identification number — Numero di identificazione
Varie)

Questo campo contiene il CNO (Campo 2.007) trasmesso con un'operazione MPS o MMS senza codice paese.

4.1.10. Campo 2.014: MN3 (Miscellaneous identification number — Numero di identificazione
Varie)

Questo campo contiene l'SQN (Campo 2.008) trasmesso con un'operazione MPS o MMS.

4.1.11. Campo 2.015: MN4 (Miscellaneous identification number — Numero di identificazione
Varie)

Questo campo contiene l'MID (Campo 2.009) trasmesso con un'operazione MPS o MMS.

4.1.12. Campo 2.063: INF (Additional information — Informazioni supplementari)

Nel caso di un'operazione SRE a una richiesta PMS questo campo fornisce informazioni sul dito che ha dato origine a un'eventuale risposta positiva. Il formato è:

NN dove NN è il codice della posizione del dito di cui alla tabella 5, costituito da due cifre.

In tutti gli altri casi il campo è facoltativo, è costituito da un massimo di 32 caratteri alfanumerici e può fornire informazioni supplementari sulla richiesta.

4.1.13. Campo 2.064: RLS (Respondents list — Elenco rispondenti)

Questo campo contiene almeno due sottocampi. Il primo descrive il tipo di consultazione svolta usando la mnemonica a tre lettere che specifica il tipo di operazione in TOT (Campo 1.004). Il secondo contiene un unico carattere: "I" per indicare che è stata trovata una risposta positiva (HIT) o "N" se non è stata trovata alcuna concordanza (No-HIT). Il terzo sottocampo contiene l'identificativo della sequenza per il possibile risultato e il numero totale dei possibili risultati separati da una barra. La molteplicità di possibili risultati darà luogo a messaggi multipli.

A fronte di un'eventuale risposta positiva il quarto sottocampo contiene un valore espresso con un massimo di sei cifre. Se la risposta positiva è stata verificata il valore di questo sottocampo è definito da "999999".

Esempio: "CPS {} {RS} {} I {} {RS} {} 001/001 {} {RS} {} 999999 {} {GS} {}"

Se l'AFIS remoto non attribuisce valore, nel punto corrispondente il valore è pari a zero.

4.1.14. Campo 2.074: ERM (Error message field — Campo/stato messaggio d'errore)

Questo campo contiene messaggi d'errore derivanti da operazioni: sono rinviati al richiedente nel quadro di un'operazione di errore.

Tabella 3: Messaggi d'errore	
Numeric code (1-3)	Meaning (5-128)
003	ERROR: UNAUTHORISED ACCESS
101	Mandatory field missing
102	Invalid record type
103	Undefined field
104	Exceed the maximum occurrence
105	Invalid number of subfields
106	Field length too short
107	Field length too long
108	Field is not a number as expected
109	Field number value too small
110	Field number value too big
111	Invalid character
112	Invalid date
115	Invalid item value
116	Invalid type of transaction
117	Invalid record data
201	ERROR: INVALID TCN
501	ERROR: INSUFFICIENT FINGERPRINT QUALITY
502	ERROR: MISSING FINGERPRINTS
503	ERROR: FINGERPRINT SEQUENCE CHECK FAILED
999	ERROR: ANY OTHER ERROR. FOR FURTHER DETAILS CALL DESTINATION AGENCY.

Messaggi d'errore da 100 a 199:

Questi messaggi d'errore si riferiscono alla convalida dei record ANSI/NIST e sono definiti come:

<error_code 1>: IDC <idc_number 1> FIELD <field_id 1> <dynamic text 1> LF

<error_code 2>: IDC <idc_number 2> FIELD <field_id 2> <dynamic text 2>...

dove:

- error_code è un codice che si riferisce esclusivamente a un motivo specifico (cfr. tabella 3),
- field_id è il numero di campo ANSI/NIST del campo errato (per esempio 1.001, 2.001, ...) nel formato <record_type>.<field_id>.<sub_field_id>
- dynamic text è una descrizione dinamica più dettagliata dell'errore,
- LF è un'interlinea che separa gli errori in caso di più errori,
- per un record tipo-1 l'ICD è definito "-1".

Esempio:

201: IDC - 1 FIELD 1.009 WRONG CONTROL CHARACTER {}{LF}} 115: IDC 0 FIELD 2.003
INVALID SYSTEM INFORMATION (201: IDC - 1 CAMPO 1.009 CARATTERE DI
CONTROLLO ERRATO {}{LF}} 115: IDC 0 CAMPO 2.003 INFORMAZIONE DI SISTEMA
NON VALIDA)

Questo campo è obbligatorio per le operazioni di errore.

4.1.15. Campo 2.320: ENC (Expected number of candidates — Numero previsto di possibili
risultati)

Questo campo contiene il numero massimo di possibili risultati da verificare previsto dall'agenzia
richiedente. Il valore di ENC non può superare i valori di cui alla tabella 11.

5. Record logico tipo-4: Immagine in scala di grigi ad alta risoluzione

Si noti che i record tipo-4 sono per natura binari piuttosto che ASCII. A ogni campo è pertanto
attribuita una posizione specifica nel record, il che comporta che tutti i campi sono obbligatori.

La norma consente di specificare nel record sia la dimensione sia la risoluzione dell'immagine.
Prescrive che i record logici tipo-4 contengano dati dell'immagine dattiloscopica da trasmettere a
una densità di pixel nominale compresa tra 500 e 520 pixel/pollice. Il valore preferito per i nuovi
disegni è 500 pixel/pollice o 19,68 pixel/mm. 500 pixel/pollice è la densità specificata da INT-I,
salvo che sistemi simili possono comunicare l'uno con l'altro servendosi di un valore diverso da
quello preferito, nei limiti compresi tra 500 e 520 pixel/pollice.

5.1. Campi per il record logico tipo-4

5.1.1. Campo 4.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico)

Questo campo di quattro byte specifica la lunghezza del record tipo-4 e il numero totale di byte, compresi tutti i byte di tutti i campi contenuti nel record.

5.1.2. Campo 4.002: IDC (Image designation character — Carattere di designazione dell'immagine)

È la rappresentazione binaria a un byte del numero IDC dato nel file di intestazione.

5.1.3. Campo 4.003: IMP (Impression type — Metodo di ottenimento dell'immagine)

È un campo a un unico byte che occupa il sesto byte del record.

Code	Description
0	Live-scan of plain fingerprint
1	Live-scan of rolled fingerprint
2	Non-live scan impression of plain fingerprint captured from paper
3	Non-live scan impression of rolled fingerprint captured from paper
4	Latent impression captured directly
5	Latent tracing
6	Latent photo
7	Latent lift
8	Swipe
9	Unknown

5.1.4. Campo 4.004: FGP (Finger position — Posizione del dito)

Questo campo di lunghezza fissa a 6 byte occupa le posizioni settima-dodicesima di un record tipo-4. Contiene le possibili posizioni del dito a partire dal byte più a sinistra (byte 7 del record). La tabella 5 riporta le posizioni note o più probabili. Introducendo con lo stesso formato le posizioni alternative del dito nei cinque byte restanti è possibile registrare fino a cinque dita supplementari. Se sono registrate meno di cinque posizioni i byte inutilizzati sono riempiti con il numero binario 255. Il codice 0 è usato per registrare le posizioni non identificate.

Tabella 5: Codice della posizione del dito e dimensioni massime			
Finger position	Finger code	Width (mm)	Length (mm)
Unknown	0	40,0	40,0
Right thumb	1	45,0	40,0
Right index finger	2	40,0	40,0
Right middle finger	3	40,0	40,0
Right ring finger	4	40,0	40,0
Right little finger	5	33,0	40,0
Left thumb	6	45,0	40,0
Left index finger	7	40,0	40,0
Left middle finger	8	40,0	40,0
Left ring finger	9	40,0	40,0
Left little finger	10	33,0	40,0
Plain right thumb	11	30,0	55,0
Plain left thumb	12	30,0	55,0
Plain right four fingers	13	70,0	65,0
Plain left four fingers	14	70,0	65,0

Per le impronte latenti nel luogo del reato si usano soltanto i codici da 0 a 10.

5.1.5. Campo 4.005: ISR (Image scanning resolution — Risoluzione della scansione dell'immagine)

Questo campo a un byte occupa il tredicesimo byte di un record tipo-4. Se contiene "0" l'immagine è stata scandita alla risoluzione preferita di 19,68 pixel/mm (500 pixel/pollice). Se contiene "1" l'immagine è stata scandita a una risoluzione diversa da quella specificata nel record tipo-1.

5.1.6. Campo 4.006: HLL (Horizontal line length — Lunghezza di linea)

Questo campo occupa il quattordicesimo e il quindicesimo byte del record tipo-4 e specifica il numero di pixel contenuto in ogni linea di scansione. Il primo byte è il più significativo.

5.1.7. Campo 4.007: VLL (Vertical line length — Lunghezza di colonna)

Questo campo registra al sedicesimo e al diciassettesimo byte il numero di linee di scansione presenti nell'immagine. Il primo byte è il più significativo.

5.1.8. Campo 4.008: GCA (Gray-scale compression algorithm — Algoritmo di compressione della scala di grigi)

Questo campo a un byte specifica l'algoritmo di compressione della scala di grigi usato per codificare i dati immagine. Per la presente applicazione il codice binario 1 indica che è stata usata la compressione WSQ (appendice 39-7).

5.1.9. Campo 4.009: Immagine

Questo campo contiene un flusso di byte che rappresenta l'immagine. La struttura dipenderà naturalmente dall'algoritmo di compressione usato.

6. Record logico tipo-9: record di minuzie

I record tipo-9 contengono un testo ASCII che descrive le minuzie e relative informazioni codificate a partire da una latente. Ai fini della consultazione non vi è limite di record tipo-9 in un file poiché a ognuno è attribuita una visione o una latente diversa.

6.1. Estrazione delle minuzie

6.1.1. Identificazione del tipo di minuzie

Questa norma definisce tre numeri identificativi, usati per descrivere il tipo di minuzie ed elencati nella tabella 6. Il termine di una cresta corrisponde al tipo 1; la biforcazione al tipo 2. Una minuzia che non può essere chiaramente classificata in uno di questi due tipi rientrerà nel tipo 0, ossia "altro".

Type	Description
0	Other
1	Ridge ending
2	Bifurcation

6.1.2. Tipo e coordinate delle minuzie

Affinché i template siano conformi alla sezione 5 della norma ANSI INCITS 378-2004, per determinare le coordinate delle singole minuzie (posizione e direzione angolare) occorre usare il metodo seguente che rafforza l'attuale norma INCITS 378-2004.


La posizione di una minuzia che rappresenta il termine di una cresta è il punto di biforcazione della struttura mediale dell'area del solco immediatamente di fronte al termine della cresta. Se i tre rami del solco sono stati ridotti alla larghezza di un unico pixel, il punto di intersezione corrisponde alla posizione della minuzia. Analogamente la posizione di una minuzia in caso di biforcazione corrisponde al punto di biforcazione della struttura mediale della cresta. Se ognuno dei tre rami della cresta è stato ridotto alla larghezza di un unico pixel il punto in cui i tre rami si intersecano individua la posizione della minuzia.

Dopo aver convertito tutte i termini delle creste in biforcazioni, tutte le minuzie dell'immagine dattiloscopica sono rappresentate come biforcazioni. Le coordinate pixel X e Y dell'intersezione dei tre rami di ogni minuzia possono essere direttamente formattate. La direzione della minuzia può essere estratta da ciascuna biforcazione della struttura. I tre rami di ogni biforcazione devono essere esaminati nel punto finale di ciascun ramo. La figura 6.1.2 illustra i tre metodi usati per determinare il termine di un ramo in base a una risoluzione di scansione di 500 pixel/pollice.

Il termine è stabilito secondo l'evento che si verifica per primo. Il conteggio dei pixel si basa su una risoluzione di 500 pixel/pollice. Risoluzioni diverse implicano conteggi di pixel diversi.

- Una distanza di 0,064 pollici (trentaduesimo pixel),
- il termine del ramo della struttura che si verifica a una distanza compresa fra 0,02 pollici e 0,064 pollici (dal decimo al trentaduesimo pixel); non si usano rami più corti,
- una seconda biforcazione si incontra a una distanza inferiore a 0,064 pollici (prima del trentaduesimo pixel).

Figura 4



L'angolo della minuzia è determinato disegnando tre raggi virtuali che hanno origine nel punto della biforcazione e si estendono fino al termine di ciascun ramo. Il più piccolo dei tre angoli formati dai raggi è diviso in due per indicare la direzione della minuzia.

6.1.3. Sistema di coordinate

Il sistema usato per rappresentare le minuzie di un'impronta è un sistema di coordinate cartesiane. La posizione delle minuzie è rappresentata dalle loro coordinate x e y . Il punto d'origine del sistema di coordinate è l'angolo superiore sinistro dell'immagine originale, con il valore di x che aumenta verso destra e il valore di y che aumenta verso il basso. Entrambe le coordinate x e y di una minuzia sono espresse in unità pixel dal punto d'origine. Si noti che la posizione del punto d'origine e le unità di misura non rispettano la convenzione usata nelle definizioni del tipo 9 di cui all'ANSI/NIST-ITL 1-2000.

6.1.4. Direzione delle minuzie

Gli angoli sono espressi nel formato matematico standard, con il valore 0 gradi a destra e i valori in aumento in senso antiorario. Nel caso del termine di una cresta gli angoli sono registrati nella direzione contraria lungo la cresta e, verso il centro del solco, nel caso di una biforcazione. Questa convenzione è ribaltata di 180° rispetto alla convenzione descritta nelle definizioni del tipo 9 di cui all'ANSI/NIST-ITL 1-2000.

6.2. Campi per record logico tipo-9 Formato INCITS-378

Tutti i campi dei record tipo-9 sono registrati come testo ASCII. In questo record di campo etichetta non sono ammessi campi binari.

6.2.1. Campo 9.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico)

Questo campo ASCII obbligatorio specifica la lunghezza del record logico e il numero totale di byte compresi tutti i caratteri di tutti i campi contenuti nel record.

6.2.2. Campo 9.002: IDC (Image designation character — Carattere di designazione dell'immagine)

Questo campo obbligatorio a due byte è usato per identificare e localizzare i dati delle minuzie. L'IDC presente in questo campo corrisponde all'IDC nel campo Contenuto del file (CNT) del record tipo-1.

6.2.3. Campo 9.003: IMP (Impression type — Metodo di ottenimento dell'immagine)

Questo campo obbligatorio a un byte descrive il modo in cui è stata ottenuta l'informazione dell'immagine dattiloscopica. In questo campo va inserito il valore ASCII del codice corrispondente dell'immagine della tabella 4 per indicare il metodo di ottenimento.

6.2.4. Campo 9.004: FMT (Minutiæ format — Formato delle minuzie)

Questo campo contiene una "U" per indicare che le minuzie sono formattate in termini M1-378. Benché le informazioni possano essere codificate secondo la norma M1-378, tutti i campi di dati del record tipo-9 figurano come campi testo ASCII.

6.2.5. Campo 9.126: Informazioni CBEFF

Questo campo contiene tre informazioni. Nella prima figura il valore "27" (0x1B), ossia l'identificazione del proprietario del formato CBEFF attribuito dall'International Biometric Industry Association (IBIA) al Comitato tecnico M1 dell'INCITS. Il carattere <US> distingue l'informazione dal tipo di formato CBEFF a cui è attribuito un valore di "513" (0x0201) per indicare che il record contiene soltanto dati relativi a posizione e direzione angolare e non blocchi di dati estesi. Il carattere <US> distingue l'informazione dall'identificativo prodotto CBEFF (PID — Product Identifier) che identifica il "proprietario" del dispositivo di codifica. Il venditore stabilisce questo valore che può essere ottenuto dal sito web IBIA (www.ibia.org) se presente.

6.2.6. Campo 9.127: Identificazione del dispositivo di acquisizione

Questo campo contiene due informazioni separate dal carattere <US>. La prima contiene "APPF" se il dispositivo usato inizialmente per acquisire l'immagine è certificato conforme all'appendice F (IAFIS Image Quality Specification, 29 gennaio 1999) della norma CJIS-RS-0010, specifica per la trasmissione elettronica delle impronte dell'FBI (Federal Bureau of Investigation's Electronic Fingerprint Transmission Specification). Se il dispositivo non è conforme figurerà il valore "NONE". La seconda informazione contiene l'ID del dispositivo di acquisizione, ossia il numero prodotto attribuito dal venditore. Il valore "0" indica che l'ID del dispositivo non figura.

6.2.7. Campo 9.128: HLL (Horizontal line length — Lunghezza di linea)

In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di pixel di una linea dell'immagine trasmessa. La dimensione orizzontale massima è limitata a 65 534 pixel.

6.2.8. Campo 9.129: VLL (Vertical line length — Lunghezza di colonna)

In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di linee orizzontali dell'immagine trasmessa. La dimensione verticale massima è limitata a 65 534 pixel.

6.2.9. Campo 9.130: SLC (Scale units — Unità di risoluzioni)

Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel dell'immagine: "1" sta per pixel/pollice, "2" per pixel/centimetro e "0" per nessuna unità. In tal caso, il quoziente HPS/VPS dà la risoluzione dell'immagine.

6.2.10. Campo 9.131: HPS (Horizontal pixel scale — Unità utilizzata per le linee)

Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle linee dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, HPS indica la componente orizzontale della risoluzione.

6.2.11. Campo 9.132: Unità utilizzata per le colonne (VPS — Vertical pixel scale)

Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle colonne dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, VPS indica la componente verticale della risoluzione.

6.2.12. Campo 9.133: Vista del dito

Questo campo obbligatorio contiene il numero di vista del dito associato ai dati di questo record. Il numero inizia con "0" e aumenta fino a "15" di uno in uno.

6.2.13. Campo 9.134: FGP (Finger position — Posizione del dito)

Questo campo contiene il codice che designa la posizione del dito da cui proviene l'informazione contenuta nel record tipo-9. Un codice da 1 a 10, di cui alla tabella 5, o il corrispondente codice del palmo, di cui alla tabella 10, indicano la posizione del dito o del palmo.

6.2.14. Campo 9.135: Qualità del dito

Questo campo indica la qualità dei dati complessivi inerenti alle minuzie, espressa con valori da 0 a 100. Il numero dà una valutazione della qualità del record del dito e rappresenta la qualità dell'immagine originale, dell'estrazione delle minuzie e di qualsiasi altra operazione che può influire sul record delle minuzie.

6.2.15. Campo 9.136: Numero di minuzie

In questo campo obbligatorio figura il conteggio delle minuzie registrate in questo record logico.

6.2.16. Campo 9.137: Dati delle minuzie del dito

Questo campo obbligatorio contiene sei informazioni separate dal carattere <US>. Comprende vari sottocampi, in ognuno dei quali figurano i particolari di singole minuzie. Il numero totale dei sottocampi di minuzie deve corrispondere al conteggio che figura nel campo 136. La prima informazione è il numero d'indice della minuzia, che inizia da "1" e aumenta di "1" per ogni ulteriore minuzia dell'impronta digitale. La seconda e la terza informazione sono le coordinate "x" e "y" delle minuzie in unità pixel. La quarta informazione è l'angolo della minuzia registrato in unità di due gradi. Questo valore deve essere non negativo e compreso tra 0 e 179. La quinta informazione è il tipo di minuzia: "0" corrisponde a minuzie di tipo "ALTRO" ("OTHER"), "1" al termine di una cresta e "2" alla biforcazione di una cresta. La sesta informazione rappresenta la qualità di ciascuna minuzia ed è espressa con un valore compreso tra 1 e 100. Il valore "0" indica l'assenza di valutazione della qualità. Ciascun sottocampo è separato dal successivo mediante il carattere <RS>.

6.2.17. Campo 9.138: Informazioni sul conteggio delle creste

Questo campo consiste in una serie di sottocampi contenenti ciascuno tre informazioni. La prima del primo sottocampo indica il metodo di estrazione del conteggio delle creste. Il valore "0" indica che non si fanno ipotesi sul metodo usato per estrarre il conteggio delle creste o il relativo ordine nel record. Il valore "1" indica che per ciascuna minuzia centrale il conteggio delle creste è stato estratto dalle minuzie contigue in quattro quadranti e i conteggi delle creste per ogni minuzia centrale sono elencati insieme. Il valore "2" indica che per ciascuna minuzia centrale il conteggio delle creste è stato estratto dalle minuzie contigue in otto ottanti e i conteggi delle creste per ogni minuzia centrale sono elencati insieme. Le due ultime informazioni del primo sottocampo contengono entrambe il valore "0". Le informazioni sono separate dal carattere <US>. I sottocampi successivi contengono, come prima informazione, il numero d'indice delle minuzie centrali, come seconda il numero d'indice delle minuzie contigue e, come terza, il numero di creste incrociate. I sottocampi sono separati dal carattere <RS>.

6.2.18. Campo 9.139: Informazioni sul centro dell'immagine

Questo campo consiste in un sottocampo per ogni centro presente nell'immagine originale. Ogni sottocampo comprende tre informazioni. Le prime due contengono le coordinate "x" e "y" in unità pixel. La terza contiene l'angolo del centro registrato in unità di 2 gradi. Il valore è non negativo e compreso tra 0 e 179. Centri multipli sono separati dal carattere <RS>.

6.2.19. Campo 9.140: Informazioni sul delta

Questo campo consiste in un sottocampo per ogni delta presente nell'immagine originale. Ogni sottocampo comprende tre informazioni. Le prime due contengono le coordinate "x" e "y" in unità pixel. La terza contiene l'angolo del delta registrato in unità di 2 gradi. Il valore è non negativo e compreso tra 0 e 179. Centri multipli sono separati dal carattere <RS>.

7. Record tipo-13: Immagine latente a risoluzione variabile

Il record logico del campo etichetta tipo-13 contiene i dati acquisiti da un'immagine latente. Queste immagini si intendono per l'invio alle agenzie che estrarranno automaticamente o interverranno manualmente per estrarre le caratteristiche desiderate.

Le informazioni sulla risoluzione di scansione usata, sulle dimensioni dell'immagine e su altri parametri necessari per elaborare l'immagine sono registrate, all'interno del record, come campi etichetta.

Tabella 7: Tracciato del record tipo-13 dell'immagine latente a risoluzione variabile

Ident	Cond. code	Field Number	Field name	Char type	Field size per occurrence		Occur count		Max byte count
					min.	max.	min.	max.	
LEN	M	13.001	LOGICAL RECORD LENGTH	N	4	8	1	1	15
IDC	M	13.002	IMAGE DESIGNATION CHARACTER	N	2	5	1	1	12
IMP	M	13.003	IMPRESSION TYPE	A	2	2	1	1	9
SRC	M	13.004	SOURCE AGENCY/ORI	AN	6	35	1	1	42
LCD	M	13.005	LATENT CAPTURE DATE	N	9	9	1	1	16
HLL	M	13.006	HORIZONTAL LINE LENGTH	N	4	5	1	1	12
VLL	M	13.007	VERTICAL LINE LENGTH	N	4	5	1	1	12
SLC	M	13.008	SCALE UNITS	N	2	2	1	1	9
HPS	M	13.009	HORIZONTAL PIXEL SCALE	N	2	5	1	1	12
VPS	M	13.010	VERTICAL PIXEL SCALE	N	2	5	1	1	12

Tabella 7: Tracciato del record tipo-13 dell'immagine latente a risoluzione variabile									
Ident	Cond. code	Field Number	Field name	Char type	Field size per occurrence		Occur count		Max byte count
					min.	max.	min.	max.	
CGA	M	13.011	COMPRESSION ALGORITHM	A	5	7	1	1	14
BPX	M	13.012	BITS PER PIXEL	N	2	3	1	1	10
FGP	M	13.013	FINGER POSITION	N	2	3	1	6	25
RSV		13.014 13.019	RESERVED FOR FUTURE DEFINITION	—	—	—	—	—	—
COM	O	13.020	COMMENT	A	2	128	0	1	135
RSV		13.021 13.199	RESERVED FOR FUTURE DEFINITION	—	—	—	—	—	—
UDF	O	13.200 13.998	USER-DEFINED FIELDS	—	—	—	—	—	—
DAT	M	13.999	IMAGE DATA	B	2	—	1	1	—

Legenda dei tipi di carattere: N = numerico; A = alfabetico; AN = alfanumerico; B = binario

7.1. Campi riservati al record logico tipo-13

I punti seguenti descrivono i dati contenuti in ciascun campo del record logico tipo-13.

In questo tipo di record i dati sono inseriti in campi numerati. I primi due campi del record si presentano sempre nello stesso ordine, e il campo contenente i dati relativi all'immagine è l'ultimo del record. Per ciascun campo del record tipo-13 la tabella 7 indica il carattere obbligatorio "M" (mandatory) o facoltativo "O" (optional) del campo, il numero, il nome, il tipo di caratteri, le dimensioni, e i limiti di ricorrenza. Sulla base di un numero di campo a tre cifre, le dimensioni massime di ciascun campo, in numero di byte, figurano nell'ultima colonna. Se per il numero di campo sono usate più di tre cifre anche le dimensioni massime aumentano. I numeri nelle colonne "field size per occurrence" (dimensioni per ricorrenza del campo) comprendono tutti i separatori usati nel campo. Il "maximum byte count" (numero massimo di byte) comprende il numero del campo, le informazioni e tutti i separatori, compreso il carattere "GS".

7.1.1. Campo 13.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico)

Questo campo ASCII obbligatorio contiene il numero totale di byte nel record logico tipo-13. Il campo 13.001 specifica la lunghezza del record compresi tutti i caratteri di tutti i campi e i separatori d'informazione.

7.1.2. Campo 13.002: IDC (Image designation character — Carattere di designazione dell'immagine)

Questo campo ASCII obbligatorio è usato per identificare i dati dell'immagine latente contenuti nel record. L'IDC presente corrisponde all'IDC nel campo CNT (File content — Contenuto del file) del record tipo-1.

7.1.3. Campo 13.003: IMP (Impression type — Metodo di ottenimento dell'immagine)

Questo campo ASCII obbligatorio a un byte descrive il modo in cui è stata ottenuta l'informazione dell'immagine latente. In questo campo va inserito il corrispondente codice della tabella 4 (dito) o della tabella 9 (palmo).

7.1.4. Campo 13.004: ORI (SRC) (Source agency — Agenzia d'origine)

Questo campo ASCII obbligatorio identifica l'amministrazione o l'organizzazione che ha acquisito l'immagine facciale contenuta nel record. Di regola il codice ORI dell'agenzia che ha acquisito l'immagine è contenuto in questo campo. Consiste in due informazioni nel formato seguente: CC/agenzia.

La prima si riferisce al codice paese dell'Interpol, due caratteri alfanumerici; la seconda è un testo libero di 32 caratteri alfanumerici al massimo, che identificano l'agenzia.

7.1.5. Campo 13.005: LCD (Latent capture date — Data di acquisizione dell'immagine latente)

Questo campo ASCII obbligatorio contiene la data di acquisizione dell'immagine latente nel record. La data è espressa in otto cifre, nel formato CCYYMMDD. CCYY corrisponde all'anno di acquisizione dell'immagine, MM corrisponde al mese, DD corrisponde al giorno. Per esempio, 20000229 corrisponde al 29 febbraio 2000. La data completa è una data plausibile.

7.1.6. Campo 13.006: HLL (Horizontal line length — Lunghezza di linea)

In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di pixel di una linea dell'immagine trasmessa.

7.1.7. Campo 13.007: VLL (Vertical line length — Lunghezza di colonna)

In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di linee orizzontali dell'immagine trasmessa.

7.1.8. Campo 13.008: SLC (Scale units — Unità di risoluzioni)

Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel dell'immagine: "1" sta per pixel/pollice, "2" per pixel/centimetro e "0" per nessuna unità. In tal caso, il quoziente HPS/VPS dà la risoluzione dell'immagine.

7.1.9. Campo 13.009: HPS (Horizontal pixel scale — Unità utilizzata per le linee)

Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle linee dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, HPS indica la componente orizzontale della risoluzione.

7.1.10. Campo 13.010: Unità utilizzata per le colonne (VPS — Vertical pixel scale)

Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle colonne dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, VPS indica la componente verticale della risoluzione.

7.1.11. Campo 13.011: CGA (Compression algorithm — Algoritmo di compressione)

Questo campo ASCII obbligatorio indica l'algoritmo utilizzato per comprimere le immagini a scala di grigi. Per i codici di compressione, cfr. appendice 39-7.

7.1.12. Campo 13.012: BPX (Bits per pixel — Bit per pixel)

Questo campo ASCII obbligatorio specifica il numero di bit utilizzati per rappresentare un pixel. Occorre precisare "8" per i valori di scala di grigi normali compresi tra 0 e 255. Qualsiasi valore superiore a 8 rappresenta un pixel in scala di grigi di più alta precisione.

7.1.13. Campo 13.013: FGP (Finger position — Posizione del dito/del palmo)

Questo campo etichetta obbligatorio specifica una o più posizioni del dito o del palmo che potrebbero corrispondere all'immagine latente. Contiene un codice decimale della tabella 5 corrispondente in modo certo o assai probabile al dito in questione, oppure un codice della tabella 10 corrispondente alla parte del palmo probabilmente interessata e si presenta in forma di sottocampo ASCII a uno o due caratteri. È possibile introdurre altri codici di dita/parti palmari sotto forma di sottocampi separati da "RS". Il codice "0", corrispondente a "dito non identificato", può essere usato per qualsiasi dito; il codice "20", corrispondente a "immagine palmare non identificata", può essere usato per qualsiasi parte del palmo della mano.

7.1.14. Campo 13.014-019: RSV (Reserved for future definition — Riservati in vista di ulteriore definizione)

Questi campi saranno definiti nelle future revisioni della presente norma. Nessuno di essi può essere utilizzato nel quadro della presente revisione. Qualora uno di essi fosse specificato, non se ne deve tener conto.

7.1.15. Campo 13.020: COM (Comment — Osservazioni)

Questo campo facoltativo può essere usato per aggiungere osservazioni o del testo ASCII ai dati concernenti l'immagine latente.

7.1.16. Campo 13.021-199: RSV (Reserved for future definition — Riservati in vista di ulteriore definizione)

Questi campi saranno definiti nelle future revisioni della presente norma. Nessuno di essi può essere utilizzato nel quadro della presente revisione. Qualora uno di essi fosse specificato, non se ne deve tener conto.

7.1.17. Campo 13.200-998: UDF (User-defined fields — Campi definiti dall'utente)

Questi campi possono essere definiti dall'utente e saranno utilizzati per ulteriori requisiti. Dimensioni e contenuto sono fissati dall'utente d'accordo con l'agenzia di destinazione. Se sono presenti, contengono testo ASCII.

7.1.18. Campo 13.999: DAT (Image data — Dati riguardanti l'immagine)

Questo campo contiene tutti i dati relativi a un'immagine latente acquisita. Occorre sempre attribuirgli il numero 999 e deve sempre essere l'ultimo campo del record. Per esempio, "13.999:" è seguito dai dati binari relativi all'immagine.

Ciascun pixel dei dati di un'immagine a scala di grigi non compressa è di solito descritto sugli otto bit (256 sfumature di grigio) di un unico byte. Se il campo 13.012 (BPX) contiene un valore inferiore o superiore a 8, il numero di byte richiesto per descrivere un pixel sarà diverso. Se l'immagine è compressa, i dati relativi ai pixel saranno compressi secondo la tecnica indicata nel campo GCA.

7.2. Fine del record tipo-13: Immagine latente a risoluzione variabile

A fini di coerenza, l'ultimo byte del campo 13.999 deve essere separato dal record logico successivo mediante il separatore "FS". Il separatore è incluso nel campo LEN del record tipo-13.

8. Record tipo-15: Immagini dell'impronta palmare a risoluzione variabile

Il record logico etichetta tipo-15 contiene dati relativi alle immagini di impronte palmari, campi di testo predefinito o definito dall'utente relativi all'immagine digitalizzata e permette lo scambio di tali dati. Le informazioni relative alla risoluzione di scansione utilizzata, alle dimensioni dell'immagine e agli altri parametri o osservazioni necessari al trattamento dell'immagine sono registrate sotto forma di campi etichetta all'interno del record. Le immagini di impronte palmari trasmesse alle altre agenzie sono trattate dai destinatari che estraggono le informazioni volute ai fini della ricerca di corrispondenze.

Le immagini sono acquisite per scansione diretta o da una scheda o altro supporto contenente le impronte palmari del soggetto.

I metodi di acquisizione devono poter acquisire una serie d'immagini per ciascuna mano. Tale serie deve comprendere il palmo propriamente detto (una sola immagine) e l'intera mano, dal polso alla punta delle dita (una o due immagini). Se l'intera mano figura su due immagini, l'immagine corrispondente alla parte inferiore deve coprire la parte della mano dal polso fino alla zona infradigitale superiore (articolazione del medio) e comprende l'eminenza tenar e l'ipotenar. L'immagine della parte superiore si estende dal basso della zona infradigitale fino alla punta delle dita. Grazie a questo metodo, si ottiene un accavallamento sufficiente tra le due immagini situato a livello dell'area infradigitale/palmare. Avvicinando le linee contenute in quest'area comune uno specialista può accertare che le due immagini corrispondono al medesimo palmo.

Poiché un'operazione riguardante un'impronta palmare può servire a fini diversi, può contenere una o più immagini del palmo o della mano. Per un dato individuo, un record completo comprende l'impronta palmare vera e propria e l'impronta della mano completa (una o due immagini), il tutto per ciascuna delle due mani. Poiché un record logico etichetta può contenere un solo campo binario, occorrerà un record tipo-15 per ciascuna impronta palmare, più uno o due record per ciascuna impronta palmare completa. In altri termini, sono necessari da quattro a sei record tipo-15 per rappresentare le impronte palmari di un soggetto nel quadro di un'operazione normale.

8.1. Campi riservati al record logico tipo-15

I punti seguenti descrivono i dati contenuti in ciascun campo del record logico tipo-15.

In questo tipo di record, i dati sono specificati in campi numerati. I primi due campi del record si presentano sempre nello stesso ordine, e il campo contenente i dati relativi all'immagine è l'ultimo del record. Per ciascun campo del record tipo-15 la tabella 8 indica il carattere obbligatorio "M" (mandatory) o facoltativo "O" (optional) del campo, il numero, il nome, il tipo di caratteri, le dimensioni, e i limiti di ricorrenza. Sulla base di un numero di campo a tre cifre, le dimensioni massime di ciascun campo, in numero di byte, figurano nell'ultima colonna. Se per il numero di campo sono usate più di tre cifre anche le dimensioni massime aumentano. I numeri nelle colonne "field size per occurrence" (dimensioni per ricorrenza del campo) comprendono tutti i separatori usati nel campo. Il "maximum byte count" (numero massimo di byte) comprende il numero del campo, le informazioni e tutti i separatori, compreso il carattere "GS".

8.1.1. Campo 15.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico)

Questo campo ASCII obbligatorio contiene il numero totale di byte nel record logico tipo-15. Il campo 15.001 specifica la lunghezza del record compresi tutti i caratteri di tutti i campi e i separatori d'informazione.

8.1.2. Campo 15.002: IDC (Image designation character — Carattere di designazione dell'immagine)

Questo campo ASCII obbligatorio serve a identificare l'immagine di impronta palmare contenuta nel record. L'IDC presente corrisponde all'IDC nel campo CNT (File content — Contenuto del file) del record tipo-1.

8.1.3. Campo 15.003: IMP (Impression type — Metodo di ottenimento dell'immagine)

Questo campo ASCII obbligatorio di un byte descrive in che modo è stata ottenuta l'immagine dell'impronta palmare. In questo campo va inserito il corrispondente codice della tabella 9.

8.1.4. Campo 15.004: ORI (SRC) (Source agency — Agenzia d'origine)

Questo campo ASCII obbligatorio identifica l'amministrazione o l'organizzazione che ha acquisito l'immagine facciale contenuta nel record. Di regola il codice ORI dell'agenzia che ha acquisito l'immagine è contenuto in questo campo. Consiste in due informazioni nel formato seguente: CC/agenzia.

La prima si riferisce al codice paese dell'Interpol, due caratteri alfanumerici; la seconda è un testo libero di 32 caratteri alfanumerici al massimo, che identificano l'agenzia.

8.1.5. Campo 15.005: PCD (Palmprint capture date — Data di acquisizione dell'immagine dell'impronta palmare)

Questo campo ASCII obbligatorio contiene la data di acquisizione dell'immagine dell'impronta palmare nel record. La data è espressa in otto cifre, nel formato CCYYMMDD. CCYY corrisponde all'anno di acquisizione dell'immagine, MM corrisponde al mese, DD corrisponde al giorno. Per esempio, 20000229 corrisponde al 29 febbraio 2000. La data completa è una data plausibile.

8.1.6. Campo 15.006: HLL (Horizontal line length — Lunghezza di linea)

In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di pixel di una linea dell'immagine trasmessa.

8.1.7. Campo 15.007: VLL (Vertical line length — Lunghezza di colonna)

In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di linee orizzontali dell'immagine trasmessa.

8.1.8. Campo 15.008: SLC (Scale units — Unità di risoluzioni)

Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel dell'immagine: "1" sta per pixel/pollice, "2" per pixel/centimetro e "0" per nessuna unità. In tal caso, il quoziente HPS/VPS dà la risoluzione dell'immagine.

8.1.9. Campo 15.009: HPS (Horizontal pixel scale — Unità utilizzata per le linee)

Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle linee dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, HPS indica la componente orizzontale della risoluzione.

8.1.10. Campo 15.010: Unità utilizzata per le colonne (VPS — Vertical pixel scale)

Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle colonne dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, VPS indica la componente verticale della risoluzione.

Tabella 8: Tracciato del record tipo-15 dell'impronta palmare a risoluzione variabile

Ident	Cond. code	Field number	Field name	Char type	Field size per occurrence		Occur count		Max byte count
					min.	max.	min.	max.	
LEN	M	15.001	LOGICAL RECORD LENGTH	N	4	8	1	1	15
IDC	M	15.002	IMAGE DESIGNATION CHARACTER	N	2	5	1	1	12
IMP	M	15.003	IMPRESSION TYPE	N	2	2	1	1	9
SRC	M	15.004	SOURCE AGENCY/ORI	AN	6	35	1	1	42
PCD	M	15.005	PALMPRINT CAPTURE DATE	N	9	9	1	1	16
HLL	M	15.006	HORIZONTAL LINE LENGTH	N	4	5	1	1	12
VLL	M	15.007	VERTICAL LINE LENGTH	N	4	5	1	1	12
SLC	M	15.008	SCALE UNITS	N	2	2	1	1	9
HPS	M	15.009	HORIZONTAL PIXEL SCALE	N	2	5	1	1	12
VPS	M	15.010	VERTICAL PIXEL SCALE	N	2	5	1	1	12
CGA	M	15.011	COMPRESSION ALGORITHM	AN	5	7	1	1	14

Tabella 8: Tracciato del record tipo-15 dell'impronta palmare a risoluzione variabile									
Ident	Cond. code	Field number	Field name	Char type	Field size per occurrence		Occur count		Max byte count
					min.	max.	min.	max.	
BPX	M	15.012	BITS PER PIXEL	N	2	3	1	1	10
PLP	M	15.013	PALMPRINT POSITION	N	2	3	1	1	10
RSV		15.014 15.019	RESERVED FOR FUTURE INCLUSION	—	—	—	—	—	—
COM	O	15.020	COMMENT	AN	2	128	0	1	128
RSV		15.021 15.199	RESERVED FOR FUTURE INCLUSION	—	—	—	—	—	—
UDF	O	15.200 15.998	USER-DEFINED FIELDS	—	—	—	—	—	—
DAT	M	15.999	IMAGE DATA	B	2	—	1	1	—

Tabella 9: Metodo di ottenimento delle immagini di impronte palmari	
Description	Code
Live-scan palm	10
Nonlive-scan palm	11
Latent palm impression	12
Latent palm tracing	13
Latent palm photo	14
Latent palm lift	15

8.1.11. Campo 15.011: CGA (Compression algorithm — Algoritmo di compressione)

Questo campo ASCII obbligatorio indica l'algoritmo utilizzato per comprimere le immagini a scala di grigi. "NONE" significa che i dati contenuti in questo campo non sono compressi. Quando si vuole comprimere le immagini, questo campo specifica il metodo migliore di compressione delle immagini di impronte delle dieci dita. I codici di compressione che si possono utilizzare figurano nell'appendice 39-7.

8.1.12. Campo 15.012: BPX (Bits per pixel — Bit per pixel)

Questo campo ASCII obbligatorio specifica il numero di bit utilizzati per rappresentare un pixel. Occorre precisare "8" per i valori di scala di grigi normali compresi tra 0 e 255. Qualsiasi valore superiore o inferiore a 8 rappresenta un pixel in scala di grigi di precisione rispettivamente più alta o meno alta.

Tabella 10: Codici delle varie parti del palmo e dimensioni dell'immagine

Palm Position	Palm code	Image area (mm ²)	Width (mm)	Height (mm)
Unknown Palm	20	28387	139,7	203,2
Right Full Palm	21	28387	139,7	203,2
Right Writer s Palm	22	5645	44,5	127,0
Left Full Palm	23	28387	139,7	203,2
Left Writer s Palm	24	5645	44,5	127,0
Right Lower Palm	25	19516	139,7	139,7
Right Upper Palm	26	19516	139,7	139,7
Left Lower Palm	27	19516	139,7	139,7
Left Upper Palm	28	19516	139,7	139,7
Right Other	29	28387	139,7	203,2
Left Other	30	28387	139,7	203,2

8.1.13. Campo 15.013: PLP (Palmprint position — Posizione dell'impronta palmare)

Questo campo etichetta obbligatorio specifica la posizione dell'impronta palmare rappresentata dall'immagine. Contiene uno dei codici decimali della tabella 10 corrispondenti in modo certo o assai probabile alla parte di palmo in questione, sotto forma di campo o sottocampo ASCII a due caratteri. La tabella 10 precisa anche la superficie massima che può essere trasmessa per ciascuna parte del palmo.

8.1.14. Campo 15.014-019: RSV (Reserved for future definition — Riservati in vista di ulteriore definizione)

Questi campi saranno definiti nelle future revisioni della presente norma. Nessuno di essi può essere utilizzato nel quadro della presente revisione. Qualora uno di essi fosse specificato, non se ne deve tener conto.

8.1.15. Campo 15.020: COM (Comment — Osservazioni)

Questo campo facoltativo può essere usato per aggiungere osservazioni o testo ASCII ai dati concernenti l'immagine dell'impronta palmare.

8.1.16. Campo 15.021-199: RSV (Reserved for future definition — Riservati in vista di ulteriore definizione)

Questi campi saranno definiti nelle future revisioni della presente norma. Nessuno di essi può essere utilizzato nel quadro della presente revisione. Qualora uno di essi fosse specificato, non se ne deve tener conto.

8.1.17. Campo 15.200-998: UDF (User-defined fields — Campi definiti dall'utente)

Questi campi possono essere definiti dall'utente e saranno utilizzati per ulteriori requisiti. Dimensioni e contenuto sono fissati dall'utente d'accordo con l'agenzia di destinazione. Se sono presenti, contengono testo ASCII.

8.1.18. Campo 15.999: DAT (Image data — Dati riguardanti l'immagine)

Questo campo contiene tutti i dati relativi a un'immagine dell'impronta palmare acquisita. Occorre sempre attribuirgli il numero 999 e deve sempre essere l'ultimo campo del record. Per esempio, "15.999:" è seguito dai dati binari relativi all'immagine. Ciascun pixel dei dati di un'immagine a scala di grigi non compressa è di solito descritto sugli otto bit (256 sfumature di grigio) di un unico byte. Se il campo 15.012 (BPX) contiene un valore inferiore o superiore a 8, il numero di byte richiesto per descrivere un pixel sarà diverso. Se l'immagine è compressa, i dati relativi ai pixel saranno compressi secondo la tecnica indicata nel campo CGA.

8.2. Fine del record tipo-15: Immagine dell'impronta palmare a risoluzione variabile

A fini di coerenza, l'ultimo byte del campo 15.999 deve essere separato dal record logico successivo mediante il separatore "FS". Il separatore è incluso nel campo LEN del record tipo-15.

8.3. Record supplementari tipo-15: Immagine dell'impronta palmare a risoluzione variabile

Nel file si possono inserire record tipo-15 supplementari. Per ciascuna immagine supplementare dell'impronta palmare, occorre un record logico tipo-15 completo e un separatore "FS".

Tabella 11: Numero massimo di risultati possibili accettati alla verifica per ogni trasmissione

Type of AFIS Search	TP/TP	LT/TP	LP/PP	TP/UL	LT/UL	PP/ULP	LP/ULP
Maximum Number of Candidates	1	10	5	5	5	5	5

Tipo di consultazione:

TP/TP: impronta delle dieci dita-impronta delle dieci dita

LT/TP: impronta latente del dito-impronta delle dieci dita

LP/PP: impronta palmare latente-impronta palmare

TP/UL: impronta delle dieci dita-latente irrisolta dell'impronta del dito

LT/UL: impronta latente del dito-latente irrisolta dell'impronta del dito

PP/ULP: impronta palmare-latente irrisolta dell'impronta palmare

LP/ULP: impronta palmare latente-latente irrisolta dell'impronta palmare

9. Appendici del capo 2 (scambio di dati dattiloscopici)

9.1. Appendice 39-1: Codici separatori ASCII

ASCII	Position ¹	Description
LF	1/10	Separates error codes in Field 2.074
FS	1/12	Separates logical records of a file
GS	1/13	Separates fields of a logical record
RS	1/14	Separates the subfields of a record field
US	1/15	Separates individual information items of the field or subfield

¹ Posizione definita nella norma ASCII.

9.2. Appendice 39-2: Calcolo dei caratteri di controllo alfanumerici

Per TCN e TCR (Campi 1.09 e 1.10):

Il numero corrispondente al carattere di controllo è generato mediante la formula seguente:

$$(YY * 10^8 + SSSSSSS) \text{ Modulo } 23$$

dove YY e SSSSSSS stanno rispettivamente per le due ultime cifre dell'anno e per il numero di serie.

Il carattere di controllo è generato mediante la tabella riportata di seguito.

Per CRO (Campo 2.010)

Il numero corrispondente al carattere di controllo è generato mediante la formula seguente:

$$(YY * 10^6 + NNNNNN) \text{ Modulo } 23$$

dove YY e NNNNNN stanno rispettivamente per le due ultime cifre dell'anno e per il numero di serie.

Il carattere di controllo è generato mediante la tabella riportata di seguito.

Tabella dei caratteri di controllo		
1-A	9-J	17-T
2-B	10-K	18-U
3-C	11-L	19-V
4-D	12-M	20-W
5-E	13-N	21-X
6-F	14-P	22-Y
7-G	15-Q	0-Z
8-H	16-R	

9.3. Appendice 39-3: Codici dei caratteri

Codice ANSI a 7 bit per lo scambio di informazioni										
ASCII Character Set										
+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30				!	'	#	\$	%	&	'
40	()	*	+	,	-	.	/	0	1
50	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;
60	<	=	>	?	@	A	B	C	D	E
70	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
80	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
90	Z	[\]	^	_	`	a	b	c
100	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
110	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
120	x	y	z	{		}	~			

9.4. Appendice 39-4: Sommario delle operazioni

Record tipo-1 (obbligatorio)					
Identifier	Field number	Field name	CPS/PMS	SRE	ERR
LEN	1.001	Logical Record Length	M	M	M
VER	1.002	Version Number	M	M	M
CNT	1.003	File Content	M	M	M
TOT	1.004	Type of Transaction	M	M	M
DAT	1.005	Date	M	M	M
PRY	1.006	Priority	M	M	M
DAI	1.007	Destination Agency	M	M	M
ORI	1.008	Originating Agency	M	M	M
TCN	1.009	Transaction Control Number	M	M	M
TCR	1.010	Transaction Control Reference	C	M	M
NSR	1.011	Native Scanning Resolution	M	M	M
NTR	1.012	Nominal Transmitting Resolution	M	M	M
DOM	1.013	Domain name	M	M	M
GMT	1.014	Greenwich mean time	M	M	M

Sotto la colonna Condizioni:

O = facoltativo; M = obbligatorio; C = condizionale se l'operazione è una risposta all'agenzia d'origine

Record tipo-2 (obbligatorio)						
Identifier	Field number	Field name	CPS/PMS	MPS/MMS	SRE	ERR
LEN	2.001	Logical Record Length	M	M	M	M
IDC	2.002	Image Designation Character	M	M	M	M
SYS	2.003	System Information	M	M	M	M
CNO	2.007	Case Number	—	M	C	—
SQN	2.008	Sequence Number	—	C	C	—
MID	2.009	Latent Identifier	—	C	C	—
CRN	2.010	Criminal Reference Number	M	—	C	—
MN1	2.012	Miscellaneous Identification Number	—	—	C	C
MN2	2.013	Miscellaneous Identification Number	—	—	C	C
MN3	2.014	Miscellaneous Identification Number	—	—	C	C
MN4	2.015	Miscellaneous Identification Number	—	—	C	C
INF	2.063	Additional Information	O	O	O	O
RLS	2.064	Respondents List	—	—	M	—
ERM	2.074	Status/Error Message Field	—	—	—	M
ENC	2.320	Expected Number of Candidates	M	M	—	—

Sotto la colonna Condizioni:

O = facoltativo; M = obbligatorio; C = condizionale se i dati sono disponibili

*	=	se la trasmissione dei dati è conforme alla legislazione interna (non disciplinato dagli articoli 533 e 534 del presente accordo)
---	---	---

9.5. Appendice 39-5: Definizioni record tipo-1

Identifier	Condition	Field number	Field name	Character type	Example data
LEN	M	1.001	Logical Record Length	N	1.001:230{{GS}}
VER	M	1.002	Version Number	N	1.002:0300{{GS}}
CNT	M	1.003	File Content	N	1.003:1{{US}}15{{RS}}2 {{US}}00{{RS}}4{{US}}01{{RS}}4{{US}}02{{RS}}4{{US}}03{{RS}}4{{US}}04{{RS}}4{{US}}05{{RS}}4{{US}}06{{RS}}4{{US}}07{{RS}}4{{US}}08{{RS}}4{{US}}09{{RS}}4{{US}}10{{RS}}4{{US}}11{{RS}}4{{US}}12{{RS}}4{{US}}13{{RS}}4{{US}}14{{GS}}
TOT	M	1.004	Type of Transaction	A	1.004:CPS{{GS}}

Identifier	Condition	Field number	Field name	Character type	Example data
DAT	M	1.005	Date	N	1.005:20050101 {{GS}}
PRY	M	1.006	Priority	N	1.006:4 {{GS}}
DAI	M	1.007	Destination Agency	1*	1.007:DE/BKA {{GS}}
ORI	M	1.008	Originating Agency	1*	1.008:NL/NAFIS {{GS}}
TCN	M	1.009	Transaction Control Number	AN	1.009:0200000004F {{GS}}
TCR	C	1.010	Transaction Control Reference	AN	1.010:0200000004F {{GS}}
NSR	M	1.011	Native Scanning Resolution	AN	1.011:19,68 {{GS}}
NTR	M	1.012	Nominal Transmitting Resolution	AN	1.012:19,68 {{GS}}
DOM	M	1.013	Domain Name	AN	1.013: INT-I {{US}}4,22 {{GS}}
GMT	M	1.014	Greenwich Mean Time	AN	1.014:20050101125959Z

Sotto la colonna Condizioni (Condition): O = facoltativo; M = obbligatorio; C = condizionale

Sotto la colonna Tipo di carattere (Character Type): A = alfa, N = numerico, B = binario

1* caratteri ammessi per il nome dell'agenzia: ["0..9", "A..Z", "a..z", "_", ".", "-", "-"]

9.6. Appendice 39-6: Definizioni record tipo-2

Tabella A.6.1: Operazioni CPS e PMS					
Identifier	Condition	Field number	Field name	Character type	Example data
LEN	M	2.001	Logical Record Length	N	2.001:909{}{GS}}
IDC	M	2.002	Image Designation Character	N	2.002:00{}{GS}}
SYS	M	2.003	System Information	N	2.003:0422{}{GS}}
CRN	M	2.010	Criminal Reference Number	AN	2.010:DE/E999999999{}{GS}}
INF	O	2.063	Additional Information	1*	2.063:Additional Information 123{}{GS}}
ENC	M	2.320	Expected Number of Candidates	N	2.320:1{}{GS}}

Tabella A.6.2: Operazioni SRE

Identifier	Condition	Field number	Field name	Character type	Example data
LEN	M	2.001	Logical Record Length	N	2.001:909 {} {GS}}
IDC	M	2.002	Image Designation Character	N	2.002:00 {} {GS}}
SYS	M	2.003	System Information	N	2.003:0422 {} {GS}}
CRN	C	2.010	Criminal Reference Number	AN	2.010:NL/2222222222 {} {GS}}
MN1	C	2.012	Miscellaneous Identification Number	AN	2.012:E999999999 {} {GS}}
MN2	C	2.013	Miscellaneous Identification Number	AN	2.013:E999999999 {} {GS}}
MN3	C	2.014	Miscellaneous Identification Number	N	2.014:0001 {} {GS}}
MN4	C	2.015	Miscellaneous Identification Number	A	2.015:A {} {GS}}
INF	O	2.063	Additional Information	1*	2.063:Additional Information 123 {} {GS}}
RLS	M	2.064	Respondents List	AN	2.064:CPS {} {RS}}I {} {RS}}00 1/001 {} {RS}}999999 {} {GS}}

Tabella A.6.3: Operazioni ERR					
Identifier	Condition	Field number	Field name	Character type	Example data
LEN	M	2.001	Logical Record Length	N	2.001:909 {} {GS}}
IDC	M	2.002	Image Designation Character	N	2.002:00 {} {GS}}
SYS	M	2.003	System Information	N	2.003:0422 {} {GS}}
MN1	M	2.012	Miscellaneous Identification Number	AN	2.012:E999999999 {} {GS}}
MN2	C	2.013	Miscellaneous Identification Number	AN	2.013:E999999999 {} {GS}}
MN3	C	2.014	Miscellaneous Identification Number	N	2.014:0001 {} {GS}}
MN4	C	2.015	Miscellaneous Identification Number	A	2.015:A {} {GS}}
INF	O	2.063	Additional Information	1*	2.063:Additional Information 123 {} {GS}}
ERM	M	2.074	Status/Error Message Field	AN	2.074: 201: IDC - 1 FIELD 1.009 WRONG CONTROL CHARACTER {} {LF}} 115: IDC 0 FIELD 2.003 INVALID SYSTEM INFORMATION {} {GS}}

Tabella A.6.4: Operazioni MPS e MMS					
Identifier	Condition	Field number	Field name	Character type	Example data
LEN	M	2.001	Logical Record Length	N	2.001:909{{GS}}
IDC	M	2.002	Image Designation Character	N	2.002:00{{GS}}
SYS	M	2.003	System Information	N	2.003:0422{{GS}}
CNO	M	2.007	Case Number	AN	2.007:E999999999{{GS}}
SQN	C	2.008	Sequence Number	N	2.008:0001{{GS}}
MID	C	2.009	Latent Identifier	A	2.009:A{{GS}}
INF	O	2.063	Additional Information	1*	2.063:Additional Information 123{{GS}}
ENC	M	2.320	Expected Number of Candidates	N	2.320:1{{GS}}

Sotto la colonna Condizioni (Condition): O = facoltativo; M = obbligatorio; C = condizionale

Sotto la colonna Tipo di carattere (Character Type): A = alfa, N = numerico, B = binario

1* caratteri ammessi per il nome dell'agenzia ["0..9", "A..Z", "a..z", "_", ".", "", "-", ";"]

9.7. Appendice 39-7: Codici di compressione della scala di grigi

Codici di compressione

Compression	Value	Remarks
Wavelet Scalar Quantisation Greyscale Fingerprint Image Compression Specification IAFIS-IC-0010(V3), dated 19 December 1997	WSQ	Algorithm to be used for the compression of greyscale images in Type-4, Type-7 and Type-13 to Type-15 records. Shall not be used for resolutions > 500dpi.
JPEG 2000 [ISO 15444/ITU T.800]	J2K	To be used for lossy and losslessly compression of greyscale images in Type-13 to Type-15 records. Strongly recommended for resolutions > 500 dpi

9.8. Appendice 39-8: Specifica dei messaggi

Per migliorare il flusso interno l'oggetto del messaggio di un'operazione PRUEM deve essere completato con il codice paese (CC) dello Stato che invia il messaggio e con il tipo di operazione (Campo 1.004 TOT).

Formato: CC/tipo di operazione

Esempio: "DE/CPS"

Il corpo del messaggio può essere vuoto.

CAPO 3

SCAMBIO DI DATI DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI

1. Insieme comune di dati per la consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli

1.1. Definizioni

Le definizioni degli elementi obbligatori di dati e degli elementi facoltativi di dati di cui al capo 0, articolo 14, paragrafo 4, sono:

Obbligatorio (mandatory — M):

L'elemento in questione deve essere comunicato quando le informazioni sono disponibili nel registro nazionale di uno Stato. V'è pertanto l'obbligo di scambiare le informazioni quando sono disponibili.

Facoltativo (optional — O):

L'elemento in questione può essere comunicato quando le informazioni sono disponibili nel registro nazionale di uno Stato. Non v'è pertanto l'obbligo di scambiare le informazioni, anche se disponibili.

Un'indicazione (Y) è inserita in corrispondenza di ciascun elemento dell'insieme di dati di cui si ravvisi specificatamente l'importanza con riguardo all'articolo 537 del presente accordo.

1.2. Consultazione relativa al veicolo/proprietario/intestatario

1.2.1. Attivazione della consultazione

La consultazione di dati può essere attivata in due modi diversi, come definito al punto successivo:

- mediante numero di telaio (VIN), data e ora di riferimento (facoltativo);
- mediante numero di targa, numero di telaio (VIN) (facoltativo), data e ora di riferimento (facoltativo).

Attraverso questi criteri di ricerca saranno fornite informazioni riguardanti un veicolo e talvolta più veicoli. Se le informazioni da fornire riguardano un solo veicolo, tutte le voci sono inviate in un'unica risposta. Se riguardano più veicoli, lo stesso Stato richiesto può determinare quali voci saranno fornite: tutte le voci o solo quelle volte ad affinare la consultazione (per esempio per motivi di riservatezza o di efficacia).

Le voci necessarie per affinare la consultazione sono illustrate al punto 1.2.2.1. L'insieme completo di dati è descritto al punto 1.2.2.2.

La consultazione, se eseguita mediante numero di telaio, data e ora di riferimento, può svolgersi in uno o in tutti gli Stati partecipanti.

Quando è svolta con numero di patente, data e ora di riferimento, la consultazione deve essere eseguita in un determinato Stato.

Si procede alla consultazione inserendo, di norma, la data e l'ora reali, ma è possibile svolgere una consultazione servendosi di una data e di un'ora di riferimento nel passato. Quando per una consultazione si usano una data e un'ora di riferimento nel passato e nel registro di un determinato Stato non sono disponibili dati storici in quanto non ne è prevista la registrazione, è possibile trasmettere i dati reali corredandoli dell'indicazione che si tratta di dati reali.

1.2.2. Insieme di dati

1.2.2.1. Voci da trasmettere necessarie per affinare la consultazione

Item	M/O ¹	Remarks	Prüm Y/N ²
Data relating to vehicles			
Licence number	M		Y
Chassis number/VIN	M		Y
Country of registration	M		Y
Make	M	(D.1 ³) e.g. Ford, Opel, Renault, etc.	Y
Commercial type of the vehicle	M	(D.3) e.g. Focus, Astra, Megane	Y
EU Category Code	M	(J) mopeds, motorbikes, cars, etc.	Y

¹ M (mandatory) = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; O (optional) = facoltativo.

² Tutti gli attributi specificatamente assegnati dagli Stati sono indicati con Y.

³ Abbreviazione armonizzata, cfr. direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999.

1.2.2.2. Insieme completo di dati

Item	M/O ¹	Remarks	Prüm Y/N
Data relating to holders of the vehicle		(C.1 ²) The data refer to the holder of the specific registration certificate.	
Registration holders' (company) name	M	(C.1.1.) separate fields will be used for surname, infixes, titles, etc., and the name in printable format will be communicated	Y
First name	M	(C.1.2) separate fields for first name(s) and initials will be used, and the name in printable format will be communicated	Y
Address	M	(C.1.3) separate fields will be used for Street, House number and Annex, Zip code, Place of residence, Country of residence, etc., and the Address in printable format will be communicated	Y
Gender	M	Male, female	Y
Date of birth	M		Y
Legal entity	M	individual, association, company, firm, etc.	Y

¹ M (mandatory) = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; O (optional) = facoltativo.

² Abbreviazione armonizzata, cfr. direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999.

Item	M/O ¹	Remarks	Prüm Y/N
Place of Birth	O		Y
ID Number	O	An identifier that uniquely identifies the person or the company.	N
Type of ID Number	O	The type of ID Number (e.g. passport number).	N
Start date holdership	O	Start date of the holdership of the car. This date will often be the same as printed under (I) on the registration certificate of the vehicle.	N
End date holdership	O	End data of the holdership of the car.	N
Type of holder	O	If there is no owner of the vehicle (C.2) the reference to the fact that the holder of the registration certificate: <ul style="list-style-type: none"> – is the vehicle owner, – is not the vehicle owner, – is not identified by the registration certificate as being the vehicle owner. 	N
Data relating to owners of the vehicle		(C.2)	
Owners' (company) name	M	(C.2.1)	Y
First name	M	(C.2.2)	Y
Address	M	(C.2.3)	Y
Gender	M	male, female	Y
Date of birth	M		Y

Item	M/O ¹	Remarks	Prüm Y/N
Legal entity	M	individual, association, company, firm, etc.	Y
Place of Birth	O		Y
ID Number	O	An identifier that uniquely identifies the person or the company.	N
Type of ID Number	O	The type of ID Number (e.g. passport number).	N
Start date ownership	O	Start date of the ownership of the car.	N
End date ownership	O	End data of the ownership of the car.	N
Data relating to vehicles			
Licence number	M		Y
Chassis number/VIN	M		Y
Country of registration	M		Y
Make	M	(D.1) e.g. Ford, Opel, Renault, etc.	Y
Commercial type of the vehicle	M	(D.3) e.g. Focus, Astra, Megane.	Y
Nature of the vehicle/EU Category Code	M	(J) mopeds, motorbikes, cars, etc.	Y
Date of first registration	M	(B) Date of first registration of the vehicle somewhere in the world.	Y
Start date (actual) registration	M	(I) Date of the registration to which the specific certificate of the vehicle refers.	Y

Item	M/O ¹	Remarks	Prüm Y/N
End date registration	M	End data of the registration to which the specific certificate of the vehicle refers. It is possible this date indicates the period of validity as printed on the document if not unlimited (document abbreviation = H).	Y
Status	M	Scrapped, stolen, exported, etc.	Y
Start date status	M		Y
End date status	O		N
kW	O	(P.2)	Y
Capacity	O	(P.1)	Y
Type of licence number	O	Regular, transito, etc.	Y
Vehicle document id 1	O	The first unique document ID as printed on the vehicle document.	Y
Vehicle document id 2 ¹	O	A second document ID as printed on the vehicle document.	Y
Data relating to insurances			
Insurance company name	O		Y
Begin date insurance	O		Y
End date insurance	O		Y
Address	O		Y
Insurance number	O		Y
ID number	O	An identifier that uniquely identifies the company.	N
Type of ID number	O	The type of ID number (e.g. number of the Chamber of Commerce)	N

¹ In Lussemburgo sono usati due distinti identificativi del documento di immatricolazione del veicolo.

2. Sicurezza dei dati

2.1. Quadro generale

L'applicazione software Eucaris gestisce la comunicazione sicura con gli altri Stati e comunica con i sistemi legacy di back-end degli Stati che utilizzano l'XML. Gli Stati scambiano messaggi inviandoli direttamente al destinatario. Il centro dati di uno Stato è collegato alla rete TESTA.

I messaggi XML trasmessi attraverso la rete sono cifrati. Per cifrare questi messaggi la tecnica usata è l'SSL. I messaggi inviati al back-end sono messaggi XML contenenti testo in chiaro in quanto il collegamento tra l'applicazione e il back-end avviene in ambiente protetto.

È prevista un'applicazione client che può essere utilizzata all'interno di uno Stato per interrogare il proprio registro o quello di altri Stati. I client saranno identificati attraverso un ID utente/una password o un certificato client. Il collegamento con un utente può essere cifrato ma questo è lasciato alla responsabilità dei singoli Stati.

2.2. Caratteristiche di sicurezza connesse allo scambio di messaggi

Il concetto di sicurezza si fonda sul protocollo HTTPS associato alla firma XML. Questa alternativa si avvale della firma XML per firmare tutti i messaggi inviati al server ed è in grado di autenticare il mittente del messaggio verificandone la firma. L'SSL unilaterale (solo un certificato di server) viene usato per proteggere la riservatezza e l'integrità dei messaggi in transito e garantisce protezione da attacchi di tipo eliminazione (deletion)/riproduzione (replay) e inserimento (insertion). Al posto dello sviluppo di software su misura per implementare l'SSL bilaterale, si applica la firma XML. L'uso della firma XML è più affine alla roadmap dei servizi web rispetto all'SSL bilaterale e come tale è più strategico.

La firma XML può essere applicata in vari modi ma l'approccio scelto consiste nell'usare la firma XML quale parte del protocollo Web Services Security (WSS). Il WSS definisce le modalità di utilizzo della firma XML. Poiché il WSS si fonda sullo standard SOAP, pare logico conformarsi quanto più possibile a detto standard.

2.3. Caratteristiche di sicurezza non connesse allo scambio di messaggi

2.3.1. Autenticazione degli utenti

Gli utenti dell'applicazione web Eucaris si autenticano utilizzando un nome utente e una password. Poiché viene usata l'autenticazione standard Windows, gli Stati possono rafforzare, se necessario, il livello di autenticazione degli utenti utilizzando certificati client.

2.3.2. Ruoli utente

L'applicazione software Eucaris supporta vari ruoli utente. Ciascun cluster di servizi ha la propria autorizzazione. Per esempio utenti (esclusivi) della funzionalità "Treaty of Eucaris" non sono autorizzati a usare la funzionalità "Prüm". I servizi dell'amministratore sono separati dai normali ruoli utente finale.

2.3.3. Registrazione (logging) e tracciamento (tracing) dello scambio di messaggi

La registrazione di tutte le tipologie di messaggi è agevolata dall'applicazione software Eucaris. Una funzione di amministrazione consente all'amministratore nazionale di determinare quali messaggi sono registrati: richieste di utenti finali, richieste in entrata di altri Stati, informazioni tratte dai registri nazionali, ecc.

L'applicazione può essere configurata in modo tale da usare, per questa registrazione, una base dati interna o una base dati esterna (Oracle). La decisione riguardo a quali messaggi devono essere registrati dipende chiaramente dai dispositivi di registrazione in altre parti dei sistemi legacy e delle applicazioni client collegate.

L'intestazione di ciascun messaggio contiene informazioni sullo Stato richiedente, l'organizzazione richiedente all'interno di tale Stato e l'utente interessato. È indicato anche il motivo della richiesta.

La registrazione combinata nello Stato richiedente e rispondente consente il completo tracciamento di qualsiasi scambio di messaggi (per esempio su richiesta di un cittadino interessato).

La registrazione è configurata attraverso l'Eucaris web client (menu Administration, Logging configuration). La funzionalità di registrazione è eseguita dal sistema centrale. Quando la registrazione è attivata, il messaggio completo (intestazione e corpo) è memorizzato in un apposito record. Il livello di registrazione può essere fissato per servizio specifico e per tipologia di messaggi che transitano attraverso il sistema centrale.

Livelli di registrazione

Sono possibili i seguenti livelli di registrazione:

Private (privato) — il messaggio è registrato: la registrazione NON è accessibile al servizio di estrazione delle registrazioni ma è disponibile soltanto a livello nazionale, per gli audit e la risoluzione di problemi.

None (nessuno) — il messaggio non è registrato.

Tipologie di messaggi

Gli scambi di informazioni fra Stati consistono in una serie di messaggi illustrati schematicamente nella figura 5 riportata di seguito.


Le possibili tipologie di messaggi (nella figura 5, per il sistema centrale Eucaris di uno Stato X) sono:

1. Request to Core System_Request message by Client;
2. Request to Other State_Request message by Core System of this State;
3. Request to Core System of this State_Request message by Core System of other State;
4. Request to Legacy Register_Request message by Core System;
5. Request to Core System_Request message by Legacy Register;
6. Response from Core System_Request message by Client;
7. Response from Other State_Request message by Core System of this State;
8. Response from Core System of this State_Request message by other State;
9. Response from Legacy Register_Request message by Core System;
10. Response from Core System_Request message by Legacy Register.

Nella figura 5 sono illustrati i seguenti scambi di informazioni:

- Richiesta di informazioni dello Stato X allo Stato Y — frecce blu. In questo caso, richiesta e risposta consistono in messaggi, rispettivamente, di tipo 1, 2, 7 e 6.
- Richiesta di informazioni dello Stato Z allo Stato X — frecce rosse. In questo caso, richiesta e risposta consistono in messaggi, rispettivamente, di tipo 3, 4, 9 e 8.
- Richiesta di informazioni del registro legacy al relativo sistema centrale (questo iter comprende anche la richiesta di un client personalizzato oltre il registro legacy) — frecce verdi. In questo caso, la richiesta corrisponde a messaggi di tipo 5 e 10.

Figura 5: Tipologie di messaggi per la registrazione



2.3.4. Modulo hardware di sicurezza

Non è usato un modulo hardware di sicurezza.


Un modulo hardware di sicurezza (Hardware Security Module — HSM) offre una buona protezione della chiave usata per firmare i messaggi e identificare i server. Contribuisce al livello generale di sicurezza, ma è costoso da acquistare/mantenere e non vi sono requisiti per decidere se optare per un HSM certificato FIPS 140-2 di livello 2 o di livello 3. Poiché viene usata una rete chiusa che attenua efficacemente i rischi, si è deciso di non usare inizialmente un HSM. Se necessario, per esempio per ottenere un accreditamento, l'HSM può essere aggiunto all'architettura.

3. Condizioni tecniche dello scambio di dati

3.1. Descrizione generale dell'applicazione Eucaris

3.1.1. Quadro generale

L'applicazione Eucaris collega tutti gli Stati partecipanti in una rete a maglie in cui ciascuno Stato comunica direttamente con un altro Stato. Non occorre una componente centrale per stabilire la comunicazione. L'applicazione Eucaris gestisce la comunicazione sicura con gli altri Stati e comunica con i sistemi legacy di back-end degli Stati che utilizzano l'XML. La figura seguente illustra tale architettura.



Gli Stati scambiano messaggi inviandoli direttamente al destinatario. Il centro dati di uno Stato è collegato alla rete utilizzata per lo scambio di messaggi (TESTA). Per accedere alla rete TESTA, gli Stati vi si collegano tramite il rispettivo gate nazionale. Per il collegamento alla rete viene utilizzato un firewall e un router collega l'applicazione Eucaris al firewall. A seconda dell'opzione scelta per proteggere i messaggi, viene utilizzato un certificato dal router o dall'applicazione Eucaris.

È prevista un'applicazione client che può essere utilizzata all'interno di uno Stato per interrogare il proprio registro o quello degli altri Stati. L'applicazione client consente il collegamento a Eucaris. I client saranno identificati attraverso un ID utente/una password o un certificato client. Il collegamento con un utente di un'organizzazione esterna (per esempio polizia) può essere cifrato, ma questo è lasciato alla responsabilità di ogni singolo Stato.

3.1.2. Ambito del sistema

L'ambito del sistema Eucaris è limitato ai processi afferenti allo scambio di informazioni tra le autorità di immatricolazione degli Stati e a una presentazione di base di tali informazioni. Le procedure e i processi automatizzati nei quali le informazioni sono destinate a essere utilizzate esulano dall'ambito del sistema.

Gli Stati hanno la scelta tra la funzionalità client Eucaris o la creazione di una propria applicazione client personalizzata. La tabella seguente descrive gli aspetti del sistema Eucaris da utilizzare obbligatoriamente e/o prescritti e quelli da utilizzare facoltativamente e/o lasciati alla determinazione degli Stati.

Eucaris aspects	M/O ¹	Remark
Network concept	M	The concept is an "any-to-any" communication.
Physical network	M	TESTA
Core application	M	The core application of Eucaris has to be used to connect to the other States. The following functionality is offered by the core: <ul style="list-style-type: none">– Encrypting and signing of the messages;– Checking of the identity of the sender;– Authorisation of States and local users;– Routing of messages;– Queuing of asynchronous messages if the recipient service is temporally unavailable;– Multiple country inquiry functionality;– Logging of the exchange of messages;– Storage of incoming messages

¹ M = (mandatory) utilizzazione o conformità obbligatoria O = (optional) utilizzazione o conformità facoltativa.

Eucaris aspects	M/O ¹	Remark
Client application	O	In addition to the core application the Eucaris II client application can be used by a State. When applicable, the core and client application are modified under auspices of the Eucaris organisation.
Security concept	M	The concept is based on XML-signing by means of client certificates and SSL-encryption by means of service certificates.
Message specifications	M	Every State has to comply with the message specifications as set by the Eucaris organisation and this Chapter. The specifications can only be changed by the Eucaris organisation in consultation with the States.
Operation and Support	M	The acceptance of new States or a new functionality is under auspices of the Eucaris organisation. Monitoring and help desk functions are managed centrally by an appointed State.

3.2. Requisiti funzionali e non funzionali

3.2.1. Funzionalità generica

La presente sezione offre una descrizione in termini generali delle principali funzioni generiche.

N.	Descrizione
1.	Il sistema consente alle autorità di immatricolazione degli Stati di scambiare messaggi di richiesta e di risposta in modo interattivo.
2.	Il sistema comprende un'applicazione client che consente agli utenti finali di inviare le loro richieste e presenta le informazioni di risposta per il trattamento manuale.
3.	Il sistema agevola la "diffusione", consentendo a uno Stato di inviare una richiesta a tutti gli altri Stati. Le risposte in entrata sono consolidate dall'applicazione centrale in un unico messaggio di risposta all'applicazione client (questa funzionalità è detta "interrogazione multipaese").

N.	Descrizione
4.	Il sistema è in grado di trattare diversi tipi di messaggi. I ruoli utente, l'autorizzazione, l'instradamento, la firma e la registrazione sono tutti definiti per servizio specifico.
5.	Il sistema permette agli Stati di scambiare gruppi di messaggi o messaggi contenenti un alto numero di richieste o risposte. Tali messaggi sono trattati in modo asincrono.
6.	Il sistema effettua l'accodamento dei messaggi asincroni qualora lo Stato destinatario sia temporaneamente indisponibile e garantisce la consegna non appena il destinatario è nuovamente raggiungibile.
7.	Il sistema memorizza i messaggi asincroni in entrata fino a quando è possibile trattarli.
8.	Il sistema offre solo accesso alle applicazioni Eucaris degli altri Stati e non a singole organizzazioni all'interno di tali altri Stati, vale a dire che ogni autorità d'immatricolazione funge da unico gateway tra i relativi utenti finali nazionali e le corrispondenti autorità degli altri Stati.
9.	È possibile definire utenti di diversi Stati su un unico server Eucaris e autorizzarli in base ai diritti dello Stato interessato.
10.	Le informazioni sullo Stato richiedente, l'organizzazione e l'utente finale sono incluse nei messaggi.
11.	Il sistema facilita la registrazione dello scambio di messaggi tra i diversi Stati e tra l'applicazione centrale e i sistemi di immatricolazione nazionali.
12.	Il sistema permette a un segretario specifico, ossia un'organizzazione o uno Stato appositamente designati per questo compito, di raccogliere le informazioni registrate sui messaggi inviati/ricevuti da tutti gli Stati partecipanti al fine di elaborare rapporti statistici.
13.	Ogni Stato stabilisce quali informazioni registrate sono a disposizione del segretario e quali informazioni sono "private".
14.	Il sistema permette agli amministratori nazionali di ciascuno Stato di estrarre statistiche utili.
15.	Il sistema permette l'aggiunta di nuovi Stati attraverso semplici operazioni amministrative.

3.2.2. Usabilità

N.	Descrizione
16.	Il sistema offre un'interfaccia per il trattamento automatizzato dei messaggi attraverso sistemi/legacy di back-end e permette l'integrazione dell'interfaccia utente in tali sistemi (interfaccia utente personalizzata).
17.	Il sistema è facile da imparare, è intuitivo e contiene un testo di aiuto.
18.	Il sistema è corredato della documentazione necessaria per aiutare gli Stati nell'integrazione, nelle attività operative e nella futura manutenzione (per esempio guide di riferimento, documentazione funzionale/tecnica, guida operativa ecc.).
19.	L'interfaccia utente è multilingue e offre dispositivi all'utente finale per la selezione della lingua preferita.
20.	L'interfaccia utente comprende dispositivi che consentono a un amministratore locale di tradurre le voci della schermata nonché le informazioni codificate nella lingua nazionale.

3.2.3. Affidabilità

N.	Descrizione
21.	Il sistema è progettato come un sistema operativo robusto e affidabile che tollera gli errori dell'operatore e si ripristina correttamente in seguito a cadute di corrente o altri incidenti. È possibile riavviare il sistema con nessuna o una minima perdita di dati.
22.	Il sistema offre risultati stabili e riproducibili.
23.	Il sistema è stato progettato per funzionare in modo affidabile. È possibile implementarlo in una configurazione che garantisce una disponibilità del 98 % (attraverso la ridondanza, l'uso di server di backup, ecc.) in ogni comunicazione bilaterale.
24.	È possibile utilizzare una parte del sistema anche durante il guasto di alcune componenti (in caso di guasto nello Stato C, gli Stati A e B sono ancora in grado di comunicare). Il numero dei singoli punti di guasto nella catena informativa dovrebbe essere ridotto al minimo.
25.	Il tempo di ripristino dopo un grave guasto dovrebbe essere inferiore a un giorno. Dovrebbe essere possibile ridurre al minimo il tempo di guasto utilizzando il supporto remoto, per esempio a cura di un service desk centrale.

3.2.4. Prestazioni

N.	Descrizione
26.	Il sistema può essere utilizzato 24x7. Questa finestra temporale (24x7) è quindi richiesta anche ai sistemi legacy degli Stati.
27.	Il sistema risponde rapidamente alle richieste dell'utente, indipendentemente da eventuali operazioni in background. Questo requisito vale anche per i sistemi legacy delle parti per garantire tempi di risposta accettabili. Un tempo di risposta complessivo di massimo 10 secondi per una singola richiesta è accettabile.
28.	Il sistema è stato progettato come sistema multiutente e in modo tale che le operazioni in background possano proseguire mentre l'utente procede a operazioni in foreground.
29.	Il sistema è stato progettato per essere modulabile al fine di supportare un eventuale aumento del numero di messaggi in caso di aggiunta di nuove funzionalità o di nuove organizzazioni o Stati.

3.2.5. Sicurezza

N.	Descrizione
30.	Il sistema è adatto (per esempio per quanto riguarda le relative misure di sicurezza) allo scambio di messaggi contenenti dati personali sensibili per la privacy (per esempio proprietari/intestatari di veicoli) classificati come "EU restricted" ("riservato UE").
31.	Il sistema è mantenuto in modo tale da prevenire l'accesso non autorizzato ai dati.
32.	Il sistema comprende un servizio per la gestione dei diritti e permessi degli utenti finali nazionali.
33.	Gli Stati sono in grado di controllare l'identità del mittente (a livello di Stato) attraverso la firma XML.
34.	Gli Stati autorizzano esplicitamente gli altri Stati a richiedere informazioni specifiche.

N.	Descrizione
35.	Il sistema offre a livello applicativo un meccanismo completo di sicurezza e cifratura compatibile con il livello di sicurezza richiesto in tali contesti. L'esclusività e l'integrità delle informazioni sono garantite dall'uso della firma XML e la cifratura avviene con il tunnelling SSL.
36.	Tutti gli scambi di messaggi possono essere tracciati attraverso la registrazione.
37.	È assicurata la protezione contro gli attacchi di tipo eliminazione (un terzo elimina un messaggio) e contro gli attacchi di tipo riproduzione o inserimento (un terzo riproduce o inserisce un messaggio).
38.	Il sistema si avvale di certificati di una terza parte fidata (Trusted Third Party — TTP).
39.	Il sistema è in grado di trattare diversi certificati per Stato, a seconda del tipo di messaggio o servizio.
40.	Le misure di sicurezza a livello applicativo sono sufficienti per consentire il ricorso a reti non accreditate.
41.	Il sistema è in grado di utilizzare le nuove tecnologie di sicurezza come il firewall XML.

3.2.6. Adattabilità

N.	Descrizione
42.	Il sistema può essere esteso con nuovi messaggi e nuove funzionalità. Il costo degli adattamenti è minimo grazie allo sviluppo centralizzato delle componenti applicative.
43.	Gli Stati possono definire nuove tipologie di messaggi per uso bilaterale. Non tutti gli Stati sono tenuti a supportare tutte le tipologie di messaggi.

3.2.7. Supporto e manutenzione

N.	Descrizione
44.	Il sistema offre dispositivi di monitoraggio per un service desk centrale e/o operatori, riguardanti la rete e i server nei diversi Stati.
45.	Il sistema offre dispositivi di supporto remoto da parte di un service desk centrale.
46.	Il sistema offre dispositivi per l'analisi dei problemi.
47.	Il sistema può essere esteso a nuovi Stati.
48.	L'applicazione può essere installata facilmente da personale con un minimo di competenza ed esperienza in materia di TI. La procedura d'installazione è il più possibile automatizzata.
49.	Il sistema offre un ambiente di prova e di collaudo permanente.
50.	Le spese annuali di manutenzione e supporto sono state ridotte al minimo aderendo agli standard di mercato e creando un'applicazione che richiede quanto meno supporto possibile da parte di un service desk centrale.

3.2.8. Requisiti di progettazione

N.	Descrizione
51.	Il sistema è progettato e documentato per una vita operativa di molti anni.
52.	Il sistema è stato progettato in modo tale da essere indipendente dal gestore di rete.
53.	Il sistema è compatibile con l'HW/SW esistente negli Stati grazie all'interazione con i sistemi di immatricolazione che si avvalgono della tecnologia standard aperta di servizi web [XML, XSD, SOAP, WSDL, HTTP(s), servizi Web, WSS, X.509 ecc.].

3.2.9. Norme applicabili

N.	Descrizione
54.	Il sistema è conforme alle prescrizioni di protezione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (articoli 21, 22 e 23) e alla direttiva 95/46/CE.
55.	Il sistema è conforme alle norme IDA.
56.	Il sistema supporta l'UTF8.

CAPO 4

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 540

ARTICOLO 1

Questionario

1. Il gruppo di lavoro competente del Consiglio dell'Unione europea (il "gruppo di lavoro del Consiglio") elabora un questionario riguardo a ciascuno degli scambi automatizzati di dati di cui agli articoli da 527 a 539 del presente accordo.
2. Non appena il Regno Unito ritiene di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati, esso risponde al corrispondente questionario.

ARTICOLO 2

Esperienza pilota

1. Se necessario e al fine di valutare i risultati del questionario, il Regno Unito effettua un'esperienza pilota unitamente a uno o più altri Stati membri che già scambiano dati a norma della decisione 2008/615/GAI. L'esperienza pilota viene effettuata poco prima o poco dopo la visita di valutazione.
2. Le condizioni e le modalità dell'esperienza pilota sono definite dal competente gruppo di lavoro del Consiglio e sono basate su un preliminare accordo individuale con il Regno Unito. Gli Stati partecipanti all'esperienza pilota definiscono le modalità pratiche.

ARTICOLO 3

Visita di valutazione

1. Al fine di valutare i risultati del questionario, viene effettuata una visita di valutazione.
2. Le condizioni e le modalità della visita sono definite dal competente gruppo di lavoro del Consiglio e sono basate su un preliminare accordo individuale tra il Regno Unito e il gruppo di valutazione. Il Regno Unito consente al gruppo di valutazione di controllare lo scambio automatizzato di dati nella o nelle categorie di dati da valutare, in particolare organizzando un programma per la visita che tenga conto delle richieste del gruppo di valutazione.

3. Entro un mese dalla visita, il gruppo di valutazione elabora una relazione sulla visita di valutazione e la trasmette al Regno Unito per raccoglierne le osservazioni. Se opportuno, la relazione può essere riveduta dal gruppo di valutazione sulla base delle osservazioni del Regno Unito.
4. Il gruppo di valutazione è composto da non più di tre esperti, designati dagli Stati membri partecipanti allo scambio automatizzato di dati nelle categorie di dati da valutare, che abbiano esperienza in ordine alla categoria di dati interessata, siano in possesso dell'opportuno nulla osta di sicurezza nazionale per trattare le materie in questione e siano disposti a partecipare ad almeno una visita di valutazione in un altro Stato. Il gruppo di valutazione comprende anche un rappresentante della Commissione.
5. I membri del gruppo di valutazione rispettano il carattere riservato delle informazioni acquisite nell'espletamento della loro funzione.

ARTICOLO 4

Valutazioni effettuate a norma delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio

Nell'effettuare la procedura di valutazione di cui all'articolo 540 del presente accordo e al presente capo, il Consiglio, per mezzo del competente gruppo di lavoro del Consiglio, tiene conto dei risultati delle procedure di valutazione, effettuate nel quadro dell'adozione delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/968¹ e (UE) 2020/1188 del Consiglio². Il pertinente gruppo di lavoro del Consiglio deciderà in merito alla necessità di effettuare l'esperienza pilota di cui all'articolo 540, paragrafo 1, del presente accordo, al capo 0, articolo 23, paragrafo 2, del presente allegato e all'articolo 2 del presente capo.

ARTICOLO 5

Relazione al Consiglio

È presentata al Consiglio, ai fini della sua decisione a norma dell'articolo 540 del presente accordo, una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati dei questionari, della visita di valutazione e, se del caso, dell'esperienza pilota.

¹ Decisione di esecuzione (UE) 2019/968 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA (GU UE L 156 del 13.6.2019, pag. 8).

² Decisione di esecuzione (UE) 2020/1188 del Consiglio, del 6 agosto 2020, relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (GU UE L 265 del 12.8.2020, pag. 1).

CODICE DI PRENOTAZIONE

Elementi dei dati del codice di prenotazione (raccolti dai vettori aerei):

1. codice PNR (*passenger name record*) di identificazione della pratica;
2. data di prenotazione/emissione del biglietto;
3. data o date previste di viaggio;
4. nome o nomi;
5. indirizzo, recapiti telefonici e di posta elettronica del passeggero, delle persone che hanno prenotato il volo per il passeggero, delle persone tramite cui è possibile contattare un passeggero aereo e delle persone che devono essere informate in caso di emergenza;
6. tutte le informazioni di pagamento/fatturazione disponibili (relative esclusivamente ai metodi di pagamento del biglietto aereo e alla relativa fatturazione; sono escluse tutte le altre informazioni che non riguardano direttamente il volo);
7. itinerario completo per specifico PNR;

8. informazioni sui viaggiatori abituali ("Frequent flyer") (il designatore della compagnia aerea o il venditore che gestisce il programma, il numero di viaggiatore abituale, il livello di adesione al programma, la descrizione della categoria e il codice di affiliazione);
9. agenzia/agente di viaggio;
10. status di viaggio del passeggero, inclusi conferme, check-in, precedenti assenze all'imbarco o passeggero senza prenotazione;
11. PNR scissi/divisi;
12. altre informazioni OSI (*Other Supplementary Information*), SSI (*Special Service Information*) e SSR (*Special Service Request*);
13. dati sull'emissione del biglietto, compresi il numero del biglietto, la data di emissione del biglietto, i biglietti di sola andata, i campi ATFQ;
14. informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato;
15. informazioni sul code share (codici comuni);
16. tutte le informazioni relative al bagaglio;
17. i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di passeggeri che viaggiano insieme figurante nel PNR;

18. informazioni anticipate sui passeggeri (API) eventualmente raccolte (tipo, numero, paese di rilascio e data di scadenza del documento, cittadinanza, cognome, nome, sesso, data di nascita, compagnia aerea, numero di volo, data di partenza, data di arrivo, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, ora di partenza e ora di arrivo);
 19. cronistoria delle modifiche del PNR di cui ai punti da 1 a 18.
-

FORME DI CRIMINALITÀ DI COMPETENZA DI EUROPOL

- Terrorismo
- Criminalità organizzata
- Traffico di stupefacenti
- Attività di riciclaggio del denaro
- Criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive
- Organizzazione del traffico di migranti
- Tratta di esseri umani
- Criminalità connessa al traffico di veicoli rubati
- Omicidio volontario e lesioni personali gravi

- Traffico illecito di organi e tessuti umani
- Rapimento, sequestro e presa di ostaggi
- Razzismo e xenofobia
- Rapina e furto aggravato
- Traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte
- Truffe e frodi
- Reati contro gli interessi finanziari dell'Unione
- Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario
- Racket ed estorsioni
- Contraffazione e pirateria di prodotti
- Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
- Falsificazione di monete e mezzi di pagamento

- Criminalità informatica
 - Corruzione
 - Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
 - Traffico illecito di specie animali protette
 - Traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
 - Criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi
 - Traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita
 - Abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali
 - Genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra
-

FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ DI COMPETENZA DI EUROJUST

- Terrorismo
- Criminalità organizzata
- Traffico di stupefacenti
- Attività di riciclaggio del denaro
- Criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive
- Organizzazione del traffico di migranti
- Tratta di esseri umani
- Criminalità connessa al traffico di veicoli rubati
- Omicidio volontario e lesioni personali gravi
- Traffico illecito di organi e tessuti umani
- Rapimento, sequestro e presa di ostaggi

- Razzismo e xenofobia
- Rapina e furto aggravato
- Traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte
- Truffe e frodi
- Reati contro gli interessi finanziari dell'Unione
- Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario
- Racket ed estorsioni
- Contraffazione e pirateria di prodotti
- Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
- Falsificazione di monete e mezzi di pagamento
- Criminalità informatica
- Corruzione
- Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

- Traffico illecito di specie animali protette
 - Traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
 - Criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi
 - Traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita
 - Abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali
 - Genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra
-

MANDATO D'ARRESTO

Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà¹.

a) Informazioni relative all'identità della persona ricercata:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e/o indirizzo noto:

Se noto: lingua o lingue che la
persona ricercata comprende:

Segni particolari/descrizione
della persona ricercata:

Fotografia e impronte digitali della persona, ove siano disponibili e possano essere trasmesse, o estremi della persona da contattare per ottenere tali dati o un profilo del DNA (ove tali dati possono essere comunicati, ma non sono stati trasmessi)

¹ Il presente mandato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione, se noto, o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato.

b) Decisione sulla quale si basa il mandato:

1. Mandato d'arresto o decisione giudiziaria che abbia la stessa forza:

Tipo:

2. Sentenza esecutiva:

Numero di riferimento:

c) Indicazioni sulla durata della pena:

1. Durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà previste per il reato/i reati:

2. Durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta:

Pena residua da scontare:

d) Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1. Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2. No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi, se del caso:

- 3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il ... (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

- 3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

- 3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato a un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

- 3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il ... (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e

- l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

- l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

OPPURE

- 3.4. l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma
 - l'interessato riceverà personalmente la notifica di tale decisione senza indugio dopo la consegna, e
 - al momento della notifica della decisione, l'interessato sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e che può condurre alla riforma della decisione originaria, e
 - l'interessato sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare un ricorso in appello, che sarà di ... giorni.

4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

.....
.....

e) Reati:

Il presente mandato è emesso per _____ reati
un totale di:

Descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l'ora), il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata:

Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili:

I. Quanto segue si applica esclusivamente qualora sia lo Stato emittente sia lo Stato di esecuzione abbiano proceduto a una notifica a norma dell'articolo 599, paragrafo 4, dell'accordo: contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato emittente e puniti in detto Stato con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni:

- partecipazione a un'organizzazione criminale
- terrorismo quale definito nell'allegato 45 dell'accordo
- tratta di esseri umani
- sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione, comprese le tangenti
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari del Regno Unito, di uno Stato membro o dell'Unione
- riciclaggio di proventi di reato
- falsificazione e contraffazione di monete
- criminalità informatica

- criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
- omicidio volontario, lesioni personali gravi
- traffico illecito di organi e tessuti umani
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi
- razzismo e xenofobia
- rapina organizzata o a mano armata
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
- truffa
- racket ed estorsioni
- contraffazione e pirateria di prodotti
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsificati
- falsificazione di mezzi di pagamento
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita
- traffico illecito di materie nucleari o radioattive
- traffico di veicoli rubati
- stupro
- incendio doloso
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
- dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale
- sabotaggio

II. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto I:

f) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):
(NB: possono essere incluse, in tale sede, eventuali osservazioni relative all'extraterritorialità, all'interruzione dei termini di prescrizione e ad altre conseguenze del reato)

g) Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che possono essere necessari come prova.

Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che sono stati acquisiti dalla persona ricercata a seguito del reato:

Descrizione e ubicazione dei beni (se noti):

h) Il reato/i reati in base ai quali il mandato è stato emesso sono punibili con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita / hanno comportato l'inflizione di siffatta pena o misura:

su richiesta dello Stato di esecuzione, lo Stato emittente fornirà un'assicurazione riguardo al fatto che esso:

effettuerà una revisione della pena comminata, su richiesta o almeno dopo 20 anni,
e/oppure

incoraggerà l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato emittente, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.

i) Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato:

Denominazione ufficiale:

Nome del rappresentante:¹

Funzione (titolo/grado):

Numero di riferimento del fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

E-mail:

Estremi della persona da contattare per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative alla consegna:

In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrative di mandati d'arresto:

Denominazione dell'autorità centrale:

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

E-mail:

¹ Nelle varie versioni linguistiche si farà riferimento al "titolare" dell'autorità giudiziaria.

Firma dell'autorità giudiziaria
emittente e/o del suo
rappresentante:

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):

SCAMBIO DI INFORMAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE –
SPECIFICHE TECNICHE E PROCEDURALI

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente allegato è stabilire le disposizioni procedurali e tecniche necessarie all'applicazione della parte terza, titolo IX, del presente accordo.

ARTICOLO 2

Rete di comunicazioni

1. Lo scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra, da un lato, uno Stato membro e, dall'altro, il Regno Unito si effettua mediante un'infrastruttura di comunicazione comune per comunicazioni cifrate.

2. L'infrastruttura di comunicazione comune è la rete di comunicazione dei servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA). Eventuali versioni successive di tale rete o eventuali reti sicure alternative garantiscono che l'infrastruttura di comunicazione comune in funzione continui a soddisfare i requisiti di sicurezza adeguati per lo scambio di informazioni del casellario giudiziale.

ARTICOLO 3

Software di interconnessione

1. Gli Stati usano un software di interconnessione standardizzato che permette alle rispettive autorità centrali di collegarsi all'infrastruttura di comunicazione comune per lo scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale con gli altri Stati conformemente alle disposizioni del titolo IX, parte terza, del presente accordo, e del presente allegato.
2. Per gli Stati membri il software di interconnessione è il software di implementazione di riferimento ECRIS o il rispettivo software nazionale di implementazione ECRIS, se necessario adeguato ai fini dello scambio di informazioni con il Regno Unito come previsto dal presente accordo.
3. Il Regno Unito è responsabile dello sviluppo e del funzionamento del suo software di interconnessione. A tal fine, al più tardi prima dell'entrata in vigore del presente accordo, il Regno Unito provvede affinché il suo software nazionale di interconnessione funzioni conformemente ai protocolli e alle specifiche tecniche stabiliti per il software di implementazione di riferimento ECRIS e a eventuali altri requisiti tecnici definiti da eu-LISA.

4. Il Regno Unito garantisce inoltre l'introduzione nel suo software nazionale di interconnessione dei successivi adattamenti tecnici resi necessari da eventuali modifiche delle specifiche tecniche stabilite per il software di implementazione di riferimento ECRIS, o da modifiche di eventuali altri requisiti tecnici definiti da eu-LISA, senza indebito ritardo. A tal fine l'Unione provvede affinché il Regno Unito sia informato senza indebito ritardo di qualsiasi modifica programmata delle specifiche tecniche o dei requisiti tecnici e riceva tutte le informazioni necessarie per poter adempiere i suoi obblighi in forza del presente allegato.

ARTICOLO 4

Informazioni da trasmettere nelle notifiche, nelle richieste e nelle risposte

1. Le notifiche di cui all'articolo 646 del presente accordo comprendono le seguenti informazioni obbligatorie:
 - a) informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data di nascita, luogo di nascita composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti);
 - b) informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);
 - c) informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili); e

d) informazioni relative al contenuto della condanna (segnatamente la pena, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena).

2. Le seguenti informazioni facoltative sono trasmesse nelle notifiche se tali informazioni sono state iscritte nel casellario giudiziale (lettere da a) a d)) o sono a disposizione dell'autorità centrale (lettere da e) a h)):

a) nome dei genitori della persona condannata;

b) numero di riferimento della condanna;

c) luogo del reato;

d) interdizioni derivanti dalla condanna;

e) numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;

f) impronte digitali prese a questa persona;

g) eventuali pseudonimi;

h) immagine del volto.

Inoltre possono essere trasmesse altre eventuali informazioni iscritte nel casellario giudiziale relative a condanne.

3. Le richieste di informazioni di cui all'articolo 648 del presente accordo sono presentate in un formato elettronico standardizzato conforme al modulo di cui al capo 2 del presente allegato, in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto.
4. Le risposte alle richieste di cui all'articolo 649 del presente accordo sono presentate in un formato elettronico standardizzato conforme al modulo di cui al capo 2 del presente allegato, e corredate di un elenco di condanne, come previsto dal diritto nazionale. Lo Stato richiesto risponde in una delle sue lingue ufficiali o in qualsiasi altra lingua accettata da entrambe le parti. Il Regno Unito, da un lato, e l'Unione a nome di un suo qualsiasi Stato membro, dall'altro, possono notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie le lingue che lo Stato in questione accetta in aggiunta alle sue lingue ufficiali.
5. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie adotta le eventuali modifiche necessarie dei moduli che figurano al capo 2 del presente allegato di cui ai paragrafi 3 e 4.

ARTICOLO 5

Formato di trasmissione delle informazioni

1. Nel trasmettere le informazioni ai sensi degli articoli 646 e 649 del presente accordo relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili, gli Stati menzionano il codice corrispondente a ciascuno dei reati menzionati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui al capo 3 del presente allegato. In via eccezionale, qualora il reato non corrisponda ad alcuna sottocategoria, è usato per il reato in questione il codice "categoria aperta" della pertinente o più vicina categoria di reati o, in sua mancanza, un codice "altri reati".
2. Gli Stati possono altresì fornire le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado di partecipazione al reato e, se pertinente, la sussistenza di un esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della recidiva.
3. Nel trasmettere le informazioni ai sensi degli articoli 646 e 649 del presente accordo relative al contenuto della condanna, segnatamente la pena, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena, gli Stati menzionano il codice corrispondente a ciascuna delle pene e misure menzionate nella trasmissione in base alla tavola delle pene e misure di cui al capo 3 del presente allegato. In via eccezionale, qualora la pena o misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria, è usato per la pena o misura in questione il codice "categoria aperta" della pertinente o più vicina categoria di pene e misure o, in sua mancanza, un codice "altre pene e misure".

4. Gli Stati forniscono altresì, se pertinenti, le informazioni disponibili riguardanti la natura e/o le condizioni di esecuzione della pena o misura inflitta, secondo quanto previsto dalla tavola dei parametri di cui al capo 3 del presente allegato. Il parametro "decisioni non penali" è indicato soltanto nei casi in cui lo Stato di cui la persona interessata ha la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne.
5. Gli Stati forniscono al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie le seguenti informazioni allo scopo, in particolare, di trasmetterle ad altri Stati:
 - a) elenco dei reati nazionali in ognuna delle categorie della tavola di reati di cui al capo 3 del presente allegato. L'elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili. Può altresì comportare una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato;
 - b) elenco dei tipi di pene, eventuali pene supplementari e misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena secondo il dettato della legge nazionale, in ognuna delle categorie della tavola delle pene e misure di cui al capo 3 del presente allegato. Può altresì comportare una breve descrizione della pena o misura specifica.
6. Gli Stati provvedono all'aggiornamento periodico degli elenchi e delle descrizioni di cui al paragrafo 5 e trasmettono le informazioni aggiornate al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie.

7. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie adotta le eventuali modifiche necessarie delle tavole che figurano al capo 3 del presente allegato di cui ai paragrafi 1 e 4.

ARTICOLO 6

Continuità della trasmissione

Qualora la modalità elettronica di trasmissione delle informazioni fosse temporaneamente non disponibile, gli Stati trasmettono le informazioni con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato richiesto di accertare l'autenticità dell'informazione per l'intero periodo dell'indisponibilità.

ARTICOLO 7

Statistiche e relazioni

1. Lo scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale conformemente alla parte terza, titolo IX, del presente accordo è valutato periodicamente. La valutazione si basa sulle statistiche e sulle relazioni dei rispettivi Stati.
2. Ogni Stato elabora statistiche sullo scambio generato dal software di interconnessione e le trasmette ogni mese al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie e a eu-LISA. Ogni Stato trasmette inoltre al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie e a eu-LISA le statistiche sul numero di cittadini di altri Stati condannati sul suo territorio e sul numero di tali condanne.

ARTICOLO 8

Specifiche tecniche

Gli Stati osservano specifiche tecniche comuni sullo scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale come disposto da eu-LISA nell'applicazione del presente accordo e, se del caso, adeguano i loro sistemi senza indebito ritardo.

CAPO 2

MODULI

Richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale

- a) Informazioni relative allo Stato richiedente:
 - Stato:
 - Autorità centrale(i):
 - Persona di contatto:
 - Telefono (con prefisso):
 - Telefax (con prefisso):
 - Indirizzo di posta elettronica:
 - Recapito postale:
 - Numero di riferimento del fascicolo, se noto:

b) Informazioni relative all'identità della persona oggetto della richiesta⁽¹⁾:

Nome completo (nomi e tutti i cognomi):

Nomi precedenti:

Eventuali pseudonimi:

Sesso: M F

Cittadinanza:

Data di nascita (in cifre: gg/mm/aa):

Luogo di nascita (città e Stato):

Nome del padre:

Nome della madre:

Residenza o domicilio conosciuto:

Numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona:

Impronte digitali:

Immagine del volto:

Altri dati identificativi, se disponibili:

c) Scopo della richiesta:

Contrassegnare la casella che interessa

1) procedimento penale (indicare l'autorità presso la quale è pendente il procedimento e, se disponibile, il numero di riferimento della causa) ...

...

2) richiesta al di fuori di un procedimento penale (indicare l'autorità presso la quale è pendente il procedimento e, se disponibile, il numero di riferimento della causa, contrassegnando la casella che interessa):

i) proveniente da un'autorità giudiziaria ...

...

- ii) proveniente da un'autorità amministrativa competente ...
...
- iii) proveniente dall'interessato per ottenere informazioni sul proprio casellario giudiziale ...
...

Scopo per il quale sono richieste le informazioni:

Autorità richiedente:

- l'interessato non ha dato il proprio assenso alla divulgazione delle informazioni (se è stato chiesto l'assenso dell'interessato conformemente alla legislazione dello Stato richiedente).

Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni complementari:

Nome:

Telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Altre informazioni (per esempio, urgenza della richiesta):

Risposta alla richiesta

Informazioni relative alla persona interessata

Contrassegnare la casella che interessa

L'autorità sottoscritta conferma che:

- nel casellario giudiziale della persona interessata non figurano informazioni su condanne
- nel casellario giudiziale della persona interessata figurano informazioni su condanne; se ne acclude un elenco
- nel casellario giudiziale della persona interessata figurano altre informazioni; se ne acclude un elenco (facoltativo)
- nel casellario giudiziale della persona interessata figurano informazioni su condanne riguardo alle quali, tuttavia, lo Stato di condanna ha comunicato che non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente a ... (indicare lo Stato di condanna)
- conformemente al diritto interno dello Stato richiesto, non è possibile trattare richieste presentate per fini diversi da un procedimento penale.

Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni complementari:

Nome:

Telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Altre informazioni (restrizioni all'uso dei dati previste per le richieste che esulano dal contesto dei procedimenti penali):

Indicare il numero di pagine allegate al modulo di risposta:

Fatto a

addì

Firma e timbro ufficiale (se del caso):

Nome e qualifica/organizzazione:

Se del caso, accludere un elenco delle condanne e rispedire il tutto allo Stato richiedente. Non è necessario tradurre il modulo né l'elenco delle condanne nella lingua dello Stato richiedente.

(¹) Per facilitare l'identificazione della persona occorre fornire il maggior numero di dati possibile.

CAPO 3

FORMATO STANDARDIZZATO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

Tavola comune delle categorie di reato, con una tavola dei parametri,
di cui al capo 1, articolo 5, paragrafi 1 e 2

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
0100 00 categoria aperta	Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
0101 00	Genocidio
0102 00	Crimini contro l'umanità
0103 00	Crimini di guerra
0200 00 categoria aperta	Partecipazione a un'organizzazione criminale
0201 00	Direzione di un'organizzazione criminale
0202 00	Partecipazione intenzionale alle attività criminali di un'organizzazione criminale
0203 00	Partecipazione intenzionale alle attività non criminali di un'organizzazione criminale
0300 00 categoria aperta	Terrorismo
0301 00	Direzione di un gruppo terroristico
0302 00	Partecipazione intenzionale alle attività di un gruppo terroristico
0303 00	Finanziamento del terrorismo
0304 00	Pubblica istigazione a commettere un reato terroristico
0305 00	Reclutamento o addestramento a fini terroristici

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
0400 00 categoria aperta	Tratta di esseri umani
0401 00	Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro o di servizi
0402 00	Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale
0403 00	Tratta di esseri umani finalizzata al prelievo di organi o tessuti umani
0404 00	Tratta di esseri umani a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù
0405 00	Tratta di minori a fini di sfruttamento del lavoro o di servizi
0406 00	Tratta di minori a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale
0407 00	Tratta di minori finalizzata al prelievo di organi o tessuti umani
0408 00	Tratta di minori a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù
0500 00 categoria aperta	Traffico illecito ⁽¹⁾ e altri reati in materia di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi
0501 00	Fabbricazione illecita di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi
0502 00	Traffico illecito di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi a livello nazionale ⁽²⁾
0503 00	Importazione o esportazione illecita di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi
0504 00	Detenzione o uso non autorizzati di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
0600 00 categoria aperta	Reati contro l'ambiente
0601 00	Danneggiamento o distruzione di specie animali o vegetali protette
0602 00	Scarico illecito di sostanze inquinanti o di radiazioni ionizzanti nell'atmosfera, nel terreno o nell'acqua
0603 00	Reati in materia di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi
0604 00	Reati relativi al traffico ⁽¹⁾ illecito di specie animali e vegetali protette o di parti di esse
0605 00	Reati colposi contro l'ambiente
0700 00 categoria aperta	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
0701 00	Reati relativi al traffico ⁽³⁾ illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
0800 00 categoria aperta	Reati contro la persona
0801 00	Omicidio doloso
0802 00	Omicidio doloso aggravato ⁽⁴⁾
0803 00	Omicidio colposo
0804 00	Omicidio doloso di neonato da parte della madre
0805 00	Interruzione illegale della gravidanza
0806 00	Eutanasia illegale

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
0807 00	Reati connessi al suicidio
0808 00	Morte come conseguenza di atti di violenza
0809 00	Lesione personale grave o gravissima
0810 00	Lesione personale colposa grave o gravissima
0811 00	Lesione personale lieve
0812 00	Lesione personale lieve colposa
0813 00	Esposizione al pericolo di morte o di lesioni personali gravi
0814 00	Tortura
0815 00	Omissione di soccorso
0816 00	Reati relativi al prelievo di organi o tessuti senza autorizzazione o consenso
0817 00	Reati relativi al traffico illecito ⁽³⁾ di organi e tessuti umani
0818 00	Violenza o minacce domestiche
0900 00 categoria aperta	Reati contro la libertà personale, la dignità e altri interessi privati, compresi il razzismo e la xenofobia
0901 00	Sequestro, sequestro a scopo di estorsione, privazione illegale della libertà
0902 00	Arresto illegale o privazione illegale della libertà da parte di un'autorità pubblica
0903 00	Cattura di ostaggi
0904 00	Dirottamento di aereo o nave
0905 00	Ingiuria, calunnia, diffamazione, oltraggio
0906 00	Minaccia
0907 00	Coazione, pressione, stalking, molestia o aggressione di carattere psicologico o emotivo
0908 00	Estorsione
0909 00	Estorsione aggravata
0910 00	Violazione di proprietà privata

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
0911 00	Invasione della sfera privata diversa dalla violazione di proprietà privata
0912 00	Reati contro la tutela dei dati personali
0913 00	Intercettazione illecita di dati o comunicazioni
0914 00	Discriminazione fondata sul sesso, la razza, l'orientamento sessuale, la religione o l'origine etnica
0915 00	Pubblica istigazione alla discriminazione razziale
0916 00	Pubblica istigazione all'odio razziale
0917 00	Ricatto
1000 00 categoria aperta	Reati sessuali
1001 00	Stupro
1002 00	Stupro aggravato ⁽⁵⁾ diverso dallo stupro di minore
1003 00	Atti di libidine violenti
1004 00	Lenocinio
1005 00	Atti osceni
1006 00	Molestie sessuali
1007 00	Adescamento finalizzato alla prostituzione
1008 00	Sfruttamento sessuale di minori
1009 00	Reati connessi alla pedopornografia o a immagini indecenti di minori
1010 00	Stupro di minore
1011 00	Atti di libidine violenti in danno di minore
1100 00 categoria aperta	Reati contro il diritto di famiglia
1101 00	Relazioni sessuali illecite tra membri stretti della famiglia
1102 00	Poligamia

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
1103 00	Violazione degli obblighi alimentari
1104 00	Abbandono di minore o incapace
1105 00	Mancata osservanza dell'ordine di presentare un minore o sottrazione di minore
1200 00 categoria aperta	Reati contro lo Stato, l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia o i pubblici ufficiali
1201 00	Spionaggio
1202 00	Alto tradimento
1203 00	Reati elettorali e in materia di referendum
1204 00	Attentato alla vita o alla salute del capo dello Stato
1205 00	Vilipendio allo Stato, alla nazione o ai simboli dello Stato
1206 00	Ingiuria o resistenza a un pubblico ufficiale
1207 00	Estorsione, coazione o pressione nei confronti di un pubblico ufficiale
1208 00	Aggressione o minacce nei confronti di un pubblico ufficiale
1209 00	Reati contro l'ordine pubblico, violazione della quiete pubblica
1210 00	Violenza in occasione di manifestazioni sportive
1211 00	Furto di documenti pubblici o amministrativi
1212 00	Ostruzione o intralcio alla giustizia, falsa affermazione in un procedimento penale o giudiziario, falsa testimonianza
1213 00	Usurpazione di identità o di funzioni pubbliche
1214 00	Evasione
1300 00 categoria aperta	Reati contro il patrimonio pubblico o gli interessi pubblici
1301 00	Frode in materia di prestazioni pubbliche, sociali o familiari

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
1302 00	Frode in materia di sussidi e prestazioni europei
1303 00	Reati connessi al gioco d'azzardo illegale
1304 00	Turbativa di appalti pubblici
1305 00	Corruzione attiva o passiva di un funzionario pubblico, di una persona che esercita una funzione pubblica o della pubblica autorità
1306 00	Peculato, appropriazione indebita o altra forma di distrazione di beni da parte di un pubblico ufficiale
1307 00	Abuso di ufficio da parte di un pubblico ufficiale
1400 00 categoria aperta	Reati fiscali e doganali
1401 00	Reati fiscali
1402 00	Reati doganali
1500 00 categoria aperta	Reati economici e legati al commercio
1501 00	Bancarotta o insolvenza fraudolenta
1502 00	Violazione della normativa contabile, peculato, dissimulazione dell'attivo o aumento illecito del passivo di una società
1503 00	Violazione delle regole della concorrenza
1504 00	Riciclaggio di proventi di reato
1505 00	Corruzione attiva o passiva nel settore privato
1506 00	Rivelazione di un segreto o violazione dell'obbligo di segretezza
1507 00	"Abuso di informazioni privilegiate"
1600 00 categoria aperta	Reati contro il patrimonio o di danneggiamento di beni
1601 00	Appropriazione illecita

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
1602 00	Appropriazione o diversione illecita di energia
1603 00	Frode e truffa
1604 00	Traffico di merci rubate
1605 00	Traffico illecito ⁽⁶⁾ di beni culturali, comprese le antichità e le opere d'arte
1606 00	Danneggiamento o distruzione dolosi di beni
1607 00	Danneggiamento o distruzione colposi di beni
1608 00	Sabotaggio
1609 00	Reati contro la proprietà industriale o intellettuale
1610 00	Incendio doloso
1611 00	Incendio doloso causa di morte o lesioni personali
1612 00	Incendio boschivo doloso
1700 00 categoria aperta	Reati di furto
1701 00	Furto
1702 00	Furto in seguito a violazione di proprietà privata
1703 00	Furto con uso di violenza o di armi o con la minaccia di usare la violenza o armi contro una persona
1704 00	Forme di furto aggravato senza uso di violenza o di armi o minaccia di usare la violenza o armi contro una persona
1800 00 categoria aperta	Reati contro i sistemi informatici e altri reati informatici
1801 00	Accesso illegale a un sistema informatico
1802 00	Attentato all'integrità di un sistema
1803 00	Attentato all'integrità dei dati
1804 00	Fabbricazione, detenzione, divulgazione o traffico di apparecchiature o dati informatici al fine di permettere la commissione di reati informatici

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
1900 00 categoria aperta	Falsificazione di mezzi di pagamento
1901 00	Contraffazione o falsificazione di monete
1902 00	Falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti
1903 00	Contraffazione o falsificazione di documenti aventi pubblica fede
1904 00	Messa in circolazione/uso di monete, di mezzi di pagamento diversi dai contanti o di documenti aventi pubblica fede contraffatti o falsificati
1905 00	Detenzione di strumenti per la contraffazione o la falsificazione di monete o di documenti aventi pubblica fede
2000 00 categoria aperta	Falsificazione di documenti
2001 00	Falsificazione di documento pubblico o amministrativo da parte di un privato
2002 00	Falsificazione di documento da parte di un funzionario pubblico o un'autorità pubblica
2003 00	Cessione o acquisto di un documento pubblico o amministrativo falsificato; cessione o acquisto di un documento falsificato da parte di un funzionario pubblico o un'autorità pubblica
2004 00	Uso di documenti pubblici o amministrativi falsificati
2005 00	Detenzione di strumenti per la falsificazione di documenti pubblici o amministrativi
2006 00	Falsificazione di documenti privati da parte di un privato
2100 00 categoria aperta	Violazione delle norme sulla circolazione stradale
2101 00	Guida pericolosa
2102 00	Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
2103 00	Guida senza patente o a seguito di ritiro della patente
2104 00	Fuga in incidente stradale
2105 00	Rifiuto di sottoporsi a controllo stradale
2106 00	Reati relativi al trasporto su strada

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
2200 00 categoria aperta	Reati contro il diritto del lavoro
2201 00	Lavoro irregolare
2202 00	Reati relativi alla retribuzione, compresi i contributi sociali
2203 00	Reati relativi alle condizioni di lavoro, all'igiene e alla sicurezza del luogo di lavoro
2204 00	Reati relativi all'accesso o all'esercizio di una professione
2205 00	Reati relativi al tempo di lavoro e di riposo
2300 00 categoria aperta	Violazioni della legislazione sull'immigrazione
2301 00	Ingresso e soggiorno irregolari
2302 00	Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno irregolari
2400 00 categoria aperta	Violazioni degli obblighi militari
2500 00 categoria aperta	Reati connessi alle sostanze ormonali e altri fattori di crescita
2501 00	Importazione, esportazione o cessione illecite di sostanze ormonali e altri fattori di crescita
2600 00 categoria aperta	Reati relativi ai materiali nucleari o altre sostanze radioattive pericolose
2601 00	Importazione, esportazione, cessione o acquisto illeciti di materiali nucleari o radioattivi
2700 00 categoria aperta	Altri reati
2701 00	Altri reati dolosi
2702 00	Altri reati colposi

- (¹) Salvo diversa indicazione nella presente categoria, s'intende per "traffico" l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.
- (²) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.
- (³) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.
- (⁴) Per esempio, circostanze particolarmente gravi.
- (⁵) Per esempio, compiuto con particolare crudeltà.
- (⁶) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.

Parametri		
Livello di realizzazione:	Reato consumato	C
	Reato tentato o preparato	A
	Elemento non trasmesso	Ø
Grado di partecipazione:	Autore	M
	Concorrente o istigatore/organizzatore, cospiratore	H
	Elemento non trasmesso	Ø
Esonero dalla responsabilità penale:	Infermità mentale o imputabilità diminuita	S
Recidiva		R

Tavola comune delle categorie delle pene e delle misure, con una tavola dei parametri,
di cui al capo 1, articolo 5, paragrafi 3 e 4

Codice	Categorie e sottocategorie delle pene e delle misure
1000 categoria aperta	Privative della libertà personale
1001	Reclusione
1002	Ergastolo
2000 categoria aperta	Restrittive della libertà personale
2001	Divieto di frequentare determinati luoghi
2002	Limitazione del diritto di espatrio
2003	Divieto di dimorare in determinati luoghi
2004	Divieto di partecipare a manifestazioni di massa
2005	Divieto di avere contatti con determinate persone con qualsiasi mezzo
2006	Assoggettamento a sorveglianza elettronica ⁽¹⁾
2007	Obbligo di presentarsi in determinati orari presso una determinata autorità
2008	Obbligo di dimora/di residenza
2009	Obbligo di presenza nel luogo di residenza in determinati orari
2010	Obbligo di osservanza delle misure di sospensione condizionale disposte dal giudice, compreso l'obbligo di restare sotto sorveglianza
3000 categoria aperta	Divieto di esercitare determinati diritti o capacità
3001	Destituzione da un incarico

Codice	Categorie e sottocategorie delle pene e delle misure
3002	Interdizione perpetua/temporanea dai pubblici uffici
3003	Perdita/sospensione del diritto di elettorato o di eleggibilità
3004	Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
3005	Perdita del diritto a sussidi pubblici
3006	Revoca della patente di guida ⁽²⁾
3007	Sospensione della patente di guida
3008	Divieto di condurre determinati veicoli
3009	Perdita/sospensione della potestà genitoriale
3010	Perdita/sospensione del diritto di partecipare in qualità di perito o giurato o di testimoniare sotto giuramento in un procedimento giudiziario
3011	Interdizione/sospensione dall'ufficio di tutore ⁽³⁾
3012	Perdita/sospensione del diritto di ricevere decorazioni o titoli
3013	Interdizione dall'esercizio di un'attività professionale, commerciale o sociale
3014	Divieto di lavorare o svolgere attività a contatto con minori
3015	Obbligo di chiudere un esercizio
3016	Divieto di detenere o portare armi
3017	Revoca della licenza di caccia/pesca
3018	Divieto di emettere assegni o di usare carte di pagamento/credito
3019	Divieto di detenere animali
3020	Divieto di detenere o usare determinati articoli diversi dalle armi
3021	Divieto di praticare determinati giochi/sport
4000 categoria aperta	Interdizione o espulsione dal territorio
4001	Interdizione dal territorio nazionale
4002	Espulsione dal territorio nazionale

Codice	Categorie e sottocategorie delle pene e delle misure
5000 categoria aperta	Obblighi personali
5001	Obbligo di sottoporsi a trattamento medico o altre forme di terapia
5002	Obbligo di partecipare a programmi socio-educativi
5003	Assegnazione alle cure/al controllo della famiglia
5004	Misure educative
5005	Messa alla prova
5006	Obbligo di attività formative/lavorative
5007	Obbligo di comunicare informazioni specifiche all'autorità giudiziaria
5008	Obbligo di pubblicazione della sentenza di condanna
5009	Obbligo di riparare il pregiudizio causato dal reato
6000 categoria aperta	Misure patrimoniali
6001	Confisca
6002	Demolizione
6003	Ripristino
7000 categoria aperta	Ricovero in istituto
7001	Ricovero in un istituto psichiatrico
7002	Ricovero in un centro di disintossicazione
7003	Collocamento in una struttura educativa

Codice	Categorie e sottocategorie delle pene e delle misure
8000 categoria aperta	Pene pecuniarie
8001	Multa/ammenda
8002	Multa/ammenda giornaliera ⁽⁴⁾
8003	Devoluzione dei proventi della multa/ammenda a beneficiari specifici ⁽⁵⁾
9000 categoria aperta	Lavoro sostitutivo
9001	Lavoro o servizio di pubblica utilità
9002	Lavoro o servizio di pubblica utilità accompagnato da altre misure restrittive
10000 categoria aperta	Pene militari
10001	Rimozione ⁽⁶⁾
10002	Degradazione
10003	Reclusione militare
11000 categoria aperta	Esenzione dalla pena/rinvio dell'esecuzione della pena/sanzione/diffida
12000 categoria aperta	Altre pene e misure

Parametri (da specificare, se applicabile)	
ø	Pena
m	Misura
a	Sospensione della pena/misura
b	Sospensione parziale della pena/misura
c	Sospensione della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza
d	Sospensione parziale della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza
e	Conversione della pena/misura
f	Pena/misura alternativa inflitta a titolo di pena principale
g	Pena/misura alternativa inflitta inizialmente in caso di inosservanza della pena principale
h	Revoca della sospensione della pena/misura
i	Determinazione ulteriore di una pena complessiva
j	Interruzione dell'esecuzione/rinvio della pena/misura ⁽⁷⁾
k	Indulto
l	Indulto della pena sospesa
n	Cessazione della pena
o	Grazia
p	Amnistia
q	Liberazione condizionale (liberazione di una persona prima del termine della pena a determinate condizioni)
r	Riabilitazione (con o senza cancellazione della condanna dal casellario giudiziale)
s	Pene e misure per i minori
t	Decisioni non penali ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Fisso o mobile.

⁽²⁾ Con obbligo di presentare una nuova domanda per ottenere una nuova patente.

⁽³⁾ Titolare della tutela per la protezione di incapaci o minori.

⁽⁴⁾ Pena pecuniaria espressa in giorni.

⁽⁵⁾ Esempio: istituti, associazioni, fondazioni o vittime.

⁽⁶⁾ Perdita del grado.

⁽⁷⁾ Non permette di evitare l'esecuzione della sanzione.

⁽⁸⁾ Questo parametro sarà indicato soltanto se tali informazioni sono fornite in risposta a una richiesta ricevuta dallo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza.

DEFINIZIONE DI TERRORISMO

1. Campo di applicazione

Ai fini della parte terza, titolo IX, dell'articolo 599, paragrafo 3, lettera b), dell'articolo 599, paragrafo 4, dell'articolo 602, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 670, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo, dell'allegato 43 e dell'allegato 46, per "terrorismo" si intendono i reati di cui ai paragrafi da 3 a 14 del presente allegato.

2. Definizione di gruppo terroristico e associazione strutturata

2.1 Per "gruppo terroristico" si intende un'associazione strutturata di più di due persone, stabile nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati di terrorismo.

2.2 Per "associazione strutturata" si intende un'associazione che non si è costituita casualmente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.

3. Reati di terrorismo

3.1 I seguenti atti intenzionali, definiti reati in base al diritto nazionale, che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi con uno degli scopi elencati al paragrafo 3.2:

- a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
- b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona;
- c) sequestro di persona o cattura di ostaggi;
- d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private, che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
- e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
- f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;
- g) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;
- h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;

- i) l'atto di ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l'immissione di dati informatici, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione o la soppressione di tali dati o rendendo tali dati inaccessibili, compiuto intenzionalmente e senza diritto, qualora:
 - i) un numero significativo di sistemi di informazione sia stato colpito avvalendosi di uno strumento desinato o modificato principalmente a tal fine;
 - ii) il reato causi danni gravi;
 - iii) il reato sia commesso ai danni di un sistema di informazione di un'infrastruttura critica;
- j) l'atto di cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare o sopprimere dati informatici in un sistema di informazione, o di rendere tali dati inaccessibili, compiuto intenzionalmente e senza diritto, qualora il reato sia commesso ai danni di un sistema di informazione di un'infrastruttura critica;
- k) minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a j).

3.2 Gli scopi di cui al paragrafo 3.1 sono:

- a) intimidire gravemente la popolazione;
- b) costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

- c) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale.

4. Reati riconducibili a un gruppo terroristico

I seguenti atti intenzionali:

- a) direzione di un gruppo terroristico;
- b) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico.

5. Pubblica istigazione a commettere un reato terroristico

Se compiuta intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio, con qualsiasi mezzo, sia online che offline, con l'intento di istigare alla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j), se tale comportamento, direttamente o indirettamente, per esempio mediante l'apologia di atti terroristici, promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi.

6. Reclutamento a fini terroristici

Se compiuto intenzionalmente, l'atto di sollecitare un'altra persona a commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j), o al paragrafo 4.

7. Fornitura di addestramento a fini terroristici

Se compiuto intenzionalmente, l'atto di impartire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altri tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j), nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate a essere utilizzate a tale scopo.

8. Ricezione di addestramento a fini terroristici

Se compiuto intenzionalmente, l'atto di ricevere istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altri tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j).

9. Viaggi a fini terroristici

- 9.1 Se compiuto intenzionalmente, l'atto di recarsi in un paese diverso dallo Stato di provenienza al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui a paragrafo 3, o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo di cui al paragrafo 4, o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai paragrafi 7 e 8.

9.2 Inoltre le seguenti condotte, se compiute intenzionalmente:

- a) l'atto di recarsi nello Stato di destinazione al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui al paragrafo 3, o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo di cui al paragrafo 4, o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai paragrafi 7 e 8; o
- b) gli atti preparatori intrapresi da una persona che entri nello Stato di destinazione con l'intento di commettere o di contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui al paragrafo 3.1.

10. Organizzazione o agevolazione di viaggi a fini terroristici

Se compiuti intenzionalmente, tutti gli atti connessi all'organizzazione o all'agevolazione del viaggio di una persona a fini terroristici, come definito al paragrafo 9.1 e al paragrafo 9.2, lettera a), nella consapevolezza che l'assistenza è prestata a tal fine.

11. Finanziamento del terrorismo

11.1 Se compiuta intenzionalmente, la fornitura o la raccolta di capitali, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno dei reati di cui ai paragrafi da 3 a 10.

11.2 Qualora il finanziamento del terrorismo di cui al paragrafo 11.1 riguardi uno dei reati di cui ai paragrafi 3, 4 e 9, non è necessario che i capitali siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati, né occorre che l'autore sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati.

12. Altri reati connessi ad attività terroristiche

I seguenti atti intenzionali:

- a) furto aggravato allo scopo di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 3;
- b) estorsione commessa allo scopo di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 3;
- c) produzione o utilizzo di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j), al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 9.

13. Connessione con reati di terrorismo

Affinché un reato di cui ai paragrafi da 4 a 12 sia considerato terrorismo ai sensi del paragrafo 1, non è necessario che un atto terroristico sia stato effettivamente commesso né è necessario, nei casi dei reati di cui ai paragrafi da 5 a 10 e al paragrafo 12, stabilire un collegamento con un altro reato specifico elencato nel presente allegato.

14. Concorso, istigazione e tentativo

I seguenti atti:

- a) il concorso in uno dei reati di cui ai paragrafi da 3 a 8, 11 e 12;
 - b) l'istigazione a compiere uno dei reati di cui ai paragrafi da 3 a 12; e
 - c) il tentativo di commettere uno dei reati di cui ai paragrafi 3, 6 e 7, al paragrafo 9.1, al paragrafo 9.2, lettera a), e ai paragrafi 11 e 12, esclusi la detenzione di cui al paragrafo 3.1, lettera f), e il reato di cui al paragrafo 3.1, lettera k).
-

CONGELAMENTO E CONFISCA

Modulo di richiesta di congelamento / provvedimenti provvisori

<p>SEZIONE A</p> <p>Stato richiedente:</p> <p>Stato richiesto:</p>
<p>SEZIONE B - Urgenza</p> <p>Motivi di urgenza e/o data di esecuzione richiesta:</p> <p>I termini per l'esecuzione della richiesta di congelamento sono stabiliti all'articolo 663 dell'accordo. Se tuttavia è necessario fissare termini più brevi o specifici, si prega di indicare la data e spiegarne i motivi:</p>
<p>SEZIONE C - Persone interessate</p> <p>Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della o delle persone 1) fisiche o 2) giuridiche interessate dalla richiesta di congelamento o i cui beni sono oggetto della richiesta di congelamento (qualora si tratti di più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse):</p>

1. Persona fisica:

Cognome:

Nome/i:

Eventuali altri nomi pertinenti:

Eventuali pseudonimi:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di identità o di sicurezza sociale:

Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e/o domicilio conosciuto; se l'indirizzo è sconosciuto, ultimo indirizzo noto:

Lingua/e che l'interessato comprende:

Indicare se l'interessato è il soggetto contro il quale è diretta la richiesta di congelamento o il soggetto i cui beni sono oggetto della richiesta di congelamento:

2. Persona giuridica:

Nome:

Forma giuridica:

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso:

Sede statutaria:

Numero di registrazione:

Indirizzo della persona giuridica:

Nome del rappresentante della persona giuridica:

Indicare se la persona giuridica è il soggetto contro il quale è diretta la richiesta di congelamento o il soggetto i cui beni sono oggetto della richiesta di congelamento:

Precisare il luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento di congelamento, se diverso dall'indirizzo indicato sopra:

3. Terzi:

i) Soggetti terzi i cui diritti in relazione ai beni oggetto della richiesta di congelamento sono direttamente pregiudicati dalla richiesta (identità e motivi), se del caso:

ii) Se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, allegare documenti che comprovino tale circostanza.

4. Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione della richiesta di congelamento:

SEZIONE D - Beni interessati

Fornire tutte le informazioni disponibili riguardo ai beni oggetto della richiesta di congelamento. Fornire dettagli su ogni bene e sui beni specifici, se del caso:

1. Se si tratta di un importo di denaro:
 - i) Motivi per ritenere che il soggetto disponga di beni/reddito nello Stato richiesto:
 - ii) Descrizione e ubicazione dei beni/della fonte di reddito del soggetto
 - iii) Ubicazione esatta dei beni/della fonte di reddito del soggetto
 - iv) Coordinate bancarie del soggetto (se note):
2. Se la richiesta di congelamento concerne uno o più beni specifici (o un bene di valore equivalente):
 - i) Motivi per ritenere che il bene o i beni specifici siano ubicati nello Stato richiesto:
 - ii) Descrizione e ubicazione del bene o dei beni specifici
 - iii) Altre informazioni pertinenti
3. Importo totale di cui si chiede il congelamento o l'esecuzione nello Stato richiesto in cifre e lettere (indicare la valuta):

3. Quanto segue si applica esclusivamente qualora sia lo Stato richiedente sia lo Stato richiesto abbiano proceduto a una notifica a norma dell'articolo 670, paragrafo 2, dell'accordo: contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente e puniti in detto Stato con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni. Se la richiesta o il provvedimento di congelamento è connesso a più reati, indicare i relativi numeri (corrispondenti ai reati di cui ai precedenti punti 1 e 2) nell'elenco di reati di cui sotto:

- partecipazione a un'organizzazione criminale
- terrorismo quale definito nell'allegato 45
- tratta di esseri umani
- sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari del Regno Unito, di uno Stato membro o dell'Unione
- riciclaggio di proventi di reato
- falsificazione e contraffazione di monete
- criminalità informatica
- criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
- omicidio volontario
- lesioni personali gravi

- traffico illecito di organi e tessuti umani
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi
- razzismo e xenofobia
- rapina organizzata o a mano armata
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
- truffa
- racket ed estorsioni
- contraffazione e pirateria di prodotti
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati
- falsificazione di mezzi di pagamento
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive
- traffico di veicoli rubati
- stupro
- incendio doloso
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
- dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale
- sabotaggio

4. Altre informazioni pertinenti (p.e. rapporto tra beni e reato):

SEZIONE F - Riservatezza

- Necessità di mantenere la riservatezza delle informazioni contenute nella richiesta dopo l'esecuzione:
- Necessità di formalità specifiche al momento dell'esecuzione:

SEZIONE G - Richieste rivolte a più Stati

In caso di trasmissione di una richiesta di congelamento a più di uno Stato, fornire le seguenti informazioni:

1. Una richiesta di congelamento è stata trasmessa al/ai seguente/i altro/i Stato/i (Stato e autorità):
2. Indicare i motivi della trasmissione della richiesta di congelamento a più Stati:
3. Valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato richiesto:
4. Indicare eventuali esigenze specifiche:

SEZIONE H - Rapporto con richieste o provvedimenti di congelamento precedenti

Se del caso, fornire informazioni utili a individuare richieste di congelamento precedenti o connesse:

1. Data della richiesta o dell'emissione e trasmissione del provvedimento:
2. Autorità alla quale è stato trasmesso il provvedimento/è stata trasmessa la richiesta:
3. Riferimento assegnato dalle autorità di emissione e di esecuzione:

SEZIONE I - Confisca

La richiesta di congelamento è accompagnata da un provvedimento di confisca emesso nello Stato richiedente (numero di riferimento del provvedimento di confisca):

- Sì, numero di riferimento:
- No

I beni devono rimanere congelati nello Stato richiesto in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca (data prevista per la presentazione del provvedimento di confisca, se possibile):

SEZIONE J - Mezzi di impugnazione (se applicabile)

Indicare se è possibile ricorrere a mezzi di impugnazione nello Stato richiedente contro una richiesta/un provvedimento di congelamento e, in caso affermativo, fornire ulteriori dettagli (descrizione del mezzo di impugnazione, comprese le necessarie misure da intraprendere e i termini):

SEZIONE K - Autorità di emissione

Se la presente richiesta di congelamento è basata su un provvedimento di congelamento nello Stato richiedente, fornire le seguenti informazioni:

1. Tipo di autorità di emissione:

- organo giurisdizionale, pubblico ministero
- altra autorità competente designata dallo Stato richiedente

2. Dati di contatto:

Denominazione ufficiale dell'autorità di emissione:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

E-mail:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione:

Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel modulo di richiesta di congelamento/provvedimenti provvisori:

Cognome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):

SEZIONE L - Autorità di convalida

Indicare il tipo di autorità che ha convalidato il modulo di richiesta di congelamento/provvedimenti provvisori, se del caso:

- organo giurisdizionale, pubblico ministero
- altra autorità competente designata dallo Stato richiedente

Denominazione ufficiale dell'autorità di convalida:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

E-mail:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità competente:

SEZIONE M - Autorità centrale

Indicare l'autorità centrale responsabile della trasmissione e della ricezione amministrativa delle richieste di congelamento nello Stato richiedente:

Denominazione ufficiale dell'autorità centrale:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

E-mail:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità competente:

SEZIONE N - Ulteriori informazioni

1. Indicare se il punto di contatto principale nello Stato richiedente debba essere:

- l'autorità di emissione
- l'autorità competente
- l'autorità centrale

2. Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla presente richiesta di congelamento:

Nome/Titolo/Organizzazione:

Indirizzo:

Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono:

SEZIONE O - Allegati

Se nello Stato richiedente è stato emesso un provvedimento di congelamento, questo dev'essere presentato, in originale o copia debitamente autenticata, insieme al modulo di richiesta di congelamento/provvedimenti provvisori.

Modulo di richiesta di confisca

SEZIONE A -

Stato richiedente:

Stato richiesto:

SEZIONE B - Provvedimento di confisca

Data di emissione:

.....

Data in cui il provvedimento è diventato definitivo:

.....

Numero di riferimento:

.....

Importo totale oggetto del provvedimento in cifre e lettere (indicare la valuta):

Importo per cui si chiede l'esecuzione nello Stato richiesto o, se si tratta di un tipo/tipi specifici di beni, descrizione e ubicazione dei beni

Fornire informazioni dettagliate sulle conclusioni dell'organo giurisdizionale in relazione al provvedimento di confisca:

- il bene è il provento di un reato o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento
- il bene è strumentale rispetto a tale reato
- il bene è passibile di confisca estesa
- il bene è passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva, previste dalla legislazione dello Stato richiedente in seguito a un procedimento per un reato.

SEZIONE C - Soggetti colpiti

Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della o delle persone 1) fisiche o 2) giuridiche colpite dalla richiesta di confisca (qualora si tratti di più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse):

1. Persona fisica:

Cognome:

Nome/i:

Eventuali altri nomi pertinenti:

Eventuali pseudonimi:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di identità o di sicurezza sociale:

Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e/o domicilio conosciuto; se l'indirizzo è sconosciuto, ultimo indirizzo noto:

Lingua/e che l'interessato comprende:

Indicare se l'interessato è il soggetto contro il quale è diretta la richiesta di confisca o il soggetto i cui beni sono oggetto della richiesta di confisca:

2. Persona giuridica:

Nome:

Forma giuridica:

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso:

Sede statutaria:

Numero di registrazione:

Indirizzo della persona giuridica:

Nome del rappresentante della persona giuridica:

Precisare il luogo in cui deve essere eseguita la richiesta di confisca, se diverso dall'indirizzo indicato sopra:

3. Terzi:

i) Soggetti terzi i cui diritti in relazione ai beni oggetto della richiesta di confisca sono direttamente pregiudicati dalla richiesta (identità e motivi), se noti/se del caso:

ii) Se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, allegare documenti che comprovino tale circostanza.

4. Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione della richiesta di confisca:

SEZIONE D - Beni colpiti

Fornire tutte le informazioni disponibili riguardo ai beni oggetto della confisca. Fornire dettagli su ogni bene e sui beni specifici, se del caso:

1. Se si tratta di un importo di denaro:
 - i) Motivi per ritenere che il soggetto disponga di beni/reddito nello Stato richiesto:
 - ii) Descrizione e ubicazione dei beni/della fonte di reddito:
2. Se la richiesta concerne beni specifici:
 - i) Motivi per ritenere che il bene o i beni specifici siano ubicati nello Stato richiesto:
 - ii) Descrizione e ubicazione del bene o dei beni specifici:
3. Valore dei beni:
 - i) Importo totale oggetto della richiesta (approssimativo):
 - ii) Importo totale per cui si chiede l'esecuzione nello Stato richiesto (approssimativo):
 - iii) Se si tratta di un tipo/tipi specifici di beni, descrizione e ubicazione dei beni:

3. Quanto segue si applica esclusivamente qualora sia lo Stato richiedente sia lo Stato richiesto abbiano proceduto a una notifica a norma dell'articolo 670, paragrafo 2, dell'accordo: contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente e puniti in detto Stato con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni. Se il provvedimento di confisca è connesso a più reati, indicare i relativi numeri (corrispondenti ai reati di cui ai precedenti punti 1 e 2) nell'elenco di reati di cui sotto:

- partecipazione a un'organizzazione criminale
- terrorismo quale definito nell'allegato 45
- tratta di esseri umani
- sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari del Regno Unito, di uno Stato membro o dell'Unione
- riciclaggio di proventi di reato
- falsificazione e contraffazione di monete
- criminalità informatica
- criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
- omicidio volontario
- lesioni personali gravi

- traffico illecito di organi e tessuti umani
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi
- razzismo e xenofobia
- rapina organizzata o a mano armata
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
- truffa
- racket ed estorsioni
- contraffazione e pirateria di prodotti
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati
- falsificazione di mezzi di pagamento
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive
- traffico di veicoli rubati
- stupro
- incendio doloso
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
- dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale
- sabotaggio

4. Altre informazioni pertinenti (p.e. rapporto tra beni e reato):

SEZIONE F - Riservatezza

- Necessità di mantenere la riservatezza delle informazioni contenute nella richiesta o di parte di esse:

Indicare ogni informazione rilevante:

SEZIONE G - Richieste rivolte a più Stati

In caso di trasmissione di una richiesta di confisca a più di uno Stato, fornire le seguenti informazioni:

1. Una richiesta di confisca è stata trasmessa al/ai seguente/i altro/i Stato/i (Stato e autorità):
2. Indicare i motivi della trasmissione della richiesta di confisca a più Stati (selezionare i motivi appropriati):
 - i) Se la richiesta concerne beni specifici:
 - Si ritiene che diversi beni specifici oggetto della richiesta siano ubicati in Stati diversi
 - La richiesta di confisca di un bene specifico richiede azioni in più di uno Stato

ii) Se la richiesta di confisca riguarda una somma di denaro:

- Il valore stimato dei beni che possono essere confiscati nello Stato richiedente e in qualsiasi Stato richiesto non è probabilmente sufficiente a coprire l'intero importo oggetto del provvedimento
- Altre esigenze specifiche:

3. Valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato richiesto:

4. Se la confisca di un bene specifico o di beni specifici richiede azioni in più di uno Stato, descrivere le azioni da intraprendere nello Stato richiesto:

SEZIONE H - Conversione e trasferimento di beni

1. Se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, confermare se lo Stato richiedente acconsente a che la confisca nello Stato richiesto assuma la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene:

- Sì
- No

2. Se la confisca concerne una somma di denaro, indicare se i beni, diversi dal denaro, ottenuti dall'esecuzione della richiesta di confisca possono essere trasferiti nello Stato richiedente:

- Sì
- No

SEZIONE I - Pene detentive in caso di inadempienza e altre misure restrittive della libertà personale

Indicare se lo Stato richiedente autorizza lo Stato richiesto ad applicare pene detentive in caso di inadempienza o altre misure restrittive della libertà personale qualora non sia possibile eseguire, in tutto o in parte, il provvedimento di confisca:

- Sì
- No

SEZIONE J - Restituzione o risarcimento della vittima

1. Indicare se:

- un'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato richiedente ha emesso una decisione di risarcimento della vittima o di restituzione alla vittima della seguente somma di denaro:

- un'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato richiedente ha emesso una decisione di restituzione alla vittima del seguente bene diverso da una somma di denaro:

2. Dettagli della decisione di restituzione di beni o di risarcimento della vittima:

Autorità di emissione (denominazione ufficiale):

Data della decisione:

Numero di riferimento della decisione (se disponibile):

Descrizione dei beni da restituire o importo corrisposto come risarcimento:

Nome della vittima:

Indirizzo della vittima:

SEZIONE K - Mezzi di impugnazione

Indicare se è stato già fatto ricorso a mezzi di impugnazione contro l'emissione di un provvedimento di confisca e, in caso affermativo, fornire ulteriori dettagli (descrizione del mezzo di impugnazione, comprese le necessarie misure da intraprendere e i termini):

SEZIONE L - Autorità di emissione

Indicare gli estremi dell'autorità che ha emesso la richiesta di confisca nello Stato richiedente:

1. Tipo di autorità di emissione:

- organo giurisdizionale, pubblico ministero

- altra autorità competente designata dallo Stato richiedente

2. Dati di contatto:

Denominazione ufficiale dell'autorità di emissione:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

E-mail:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione:

Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel modulo di richiesta di confisca:

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):

SEZIONE M - Autorità di convalida

Indicare il tipo di autorità che ha convalidato il modulo di richiesta di confisca, se del caso:

- organo giurisdizionale, pubblico ministero
- altra autorità competente designata dallo Stato di emissione

Denominazione ufficiale dell'autorità di convalida:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

E-mail:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità competente:

SEZIONE N - Autorità centrale

Indicare l'autorità centrale responsabile della trasmissione e della ricezione amministrativa del modulo di richiesta di confisca nello Stato richiedente:

Denominazione ufficiale dell'autorità centrale:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

E-mail:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità competente:

SEZIONE O - Ulteriori informazioni

1. Indicare se il punto di contatto principale nello Stato richiedente debba essere:

- l'autorità di emissione
- l'autorità competente
- l'autorità centrale

2. Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo al presente modulo di richiesta di confisca:

Nome/Titolo/Organizzazione:

Indirizzo:

Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono:

SEZIONE P - Allegati

L'originale o una copia debitamente autenticata del provvedimento di confisca dev'essere presentato insieme al modulo di richiesta di confisca.

ATTUAZIONE DELLE CONDIZIONI FINANZIARIE

1. La Commissione comunica al Regno Unito, quanto prima e comunque entro il 16 aprile dell'esercizio finanziario, le seguenti informazioni per ciascuno dei programmi e delle attività dell'Unione, o parti di essi, cui partecipa il Regno Unito:
 - a) gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'esercizio in questione per le linee di bilancio che coprono la partecipazione del Regno Unito conformemente al protocollo I di cui all'articolo 710 del presente accordo e, se del caso, l'importo degli stanziamenti per entrate con destinazione specifica esterni non derivante da contributi finanziari di altri donatori su tali linee di bilancio;
 - b) l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 714, paragrafo 4, del presente accordo;
 - c) a decorrere dall'anno N + 1 di attuazione di un programma incluso nel protocollo di cui all'articolo 710 del presente accordo, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio N e il livello di disimpegno;

- d) per i programmi cui si applica l'articolo 716 del presente accordo, per la parte dei programmi per cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni iscritti a favore di entità del Regno Unito ripartiti secondo l'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e il relativo livello totale di impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1° settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni di cui alle lettere a) e b).

2. Entro il 16 aprile e il 16 luglio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione presenta al Regno Unito una richiesta di fondi corrispondente al contributo di questo paese a norma del presente accordo per ciascuno dei programmi e delle attività, o parti di essi, cui partecipa il Regno Unito.
3. Il Regno Unito versa l'importo indicato nella richiesta di fondi entro i 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta. Il Regno Unito può effettuare pagamenti distinti per ciascun programma e attività.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, per il 2021, anno in cui è concluso il protocollo di cui all'articolo 710 del presente accordo, la Commissione presenta una richiesta di fondi al più tardi il 16 aprile 2021, se il protocollo è firmato entro il 31 marzo 2021, o al più tardi il giorno 16 del mese successivo a quello della firma del protocollo, se questo è firmato dopo il 31 marzo 2021. Se tale richiesta di fondi è presentata dopo il 16 luglio dell'anno in questione, per tale anno è presentata un'unica richiesta di fondi. Il Regno Unito versa l'importo indicato nella richiesta di fondi entro i 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta. Il Regno Unito può effettuare pagamenti distinti per ciascun programma e attività.

5. La richiesta di fondi per un determinato anno ha il valore stabilito dividendo l'importo annuo calcolato in applicazione dell'articolo 714 del presente accordo, compreso qualsiasi adeguamento a norma dell'articolo 714, paragrafo 8, dell'articolo 716 o dell'articolo 717 del presente accordo, per il numero di richieste di fondi per quell'anno a norma dei paragrafi 2 e 4 del presente allegato.

6. In deroga al paragrafo 5, in relazione al contributo a Orizzonte Europa per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la richiesta di fondi per un determinato anno N ha il valore stabilito dividendo
 - a) l'importo annuo calcolato
 - i) applicando il seguente calendario dei pagamenti se l'anno N è il
 - 2021: 50 % versato nel 2021, 50 % nel 2026
 - 2022: 50 % versato nel 2022, 50 % nel 2027

- ii) all'importo risultante dall'applicazione degli articoli 714 e 716 del presente accordo, compresi eventuali adeguamenti a norma dell'articolo 714, paragrafo 8, o dell'articolo 716 del presente accordo per l'anno N in questione, per
- b) il numero di richieste di fondi per l'anno N in questione a norma dei paragrafi 2 e 4.

L'applicazione del presente paragrafo non ha alcuna incidenza sulla determinazione del calcolo della correzione automatica a norma degli articoli 716 e 721. Per tutti i calcoli degli altri importi relativi alla parte V del presente accordo, il contributo annuale del Regno Unito tiene conto del presente paragrafo.

- 7. In caso di cessazione della partecipazione del Regno Unito ai sensi dell'articolo 719 o dell'articolo 720 del presente accordo, tutti i pagamenti relativi al periodo precedente la data di effetto della cessazione, che sono stati posticipati conformemente al paragrafo 6 del presente allegato, diventano esigibili. La Commissione presenta una richiesta di fondi in relazione all'importo dovuto entro un mese dalla data di effetto della cessazione. Il Regno Unito versa l'importo dovuto entro i 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta di fondi.
- 8. Alla gestione degli stanziamenti si applica il regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("regolamento finanziario") applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

9. In caso di mancato pagamento da parte del Regno Unito entro la scadenza prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.

Qualsivoglia ritardo nel pagamento del contributo dà luogo al pagamento, da parte del Regno Unito, di interessi di mora sull'importo da liquidare, a decorrere dalla data di scadenza fino al giorno in cui tale importo da liquidare è integralmente versato.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili ma non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno del mese della scadenza, o, se maggiore, zero per cento, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

I. Definizioni

1. Ai fini della parte sesta, titolo I, del presente accordo e del presente regolamento di procedura si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "personale amministrativo": in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;
 - b) "consulente": una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;
 - c) "collegio arbitrale": un collegio costituito a norma dell'articolo 740 del presente accordo;
 - d) "arbitro": un membro del collegio arbitrale;
 - e) "assistente": una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

- f) "parte attrice": la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 739 del presente accordo;
- g) "cancelleria": un organismo esterno nominato dalle parti, che dispone delle competenze necessarie per fornire loro sostegno amministrativo ai fini del procedimento;
- h) "parte convenuta": la parte chiamata a rispondere della violazione delle disposizioni contemplate; e
- i) "rappresentante di una parte": un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo o di un eventuale accordo integrativo.

II. Notifiche

- 2. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento:
 - a) del collegio arbitrale viene inviato a entrambe le parti contemporaneamente;
 - b) di una parte indirizzato al collegio arbitrale viene inviato contemporaneamente in copia all'altra parte; e
 - c) di una parte indirizzato all'altra parte viene inviato contemporaneamente in copia al collegio arbitrale, ove opportuno.

3. Le notifiche di cui all'articolo 2 sono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è stata inviata.
4. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al servizio giuridico della Commissione europea e al giureconsulto del ministero degli Affari esteri, del Commonwealth e dello sviluppo del Regno Unito.
5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento dinanzi al collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
6. Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione o del governo del Regno Unito, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo.

III. Nomina degli arbitri

7. Se a norma dell'articolo 740 del presente accordo un arbitro viene selezionato per sorteggio, il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice comunica senza indugio al copresidente della parte convenuta la data, l'ora e il luogo del sorteggio. La parte convenuta, se lo desidera, può assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.

8. Il copresidente della parte convenuta notifica per iscritto la nomina a ogni persona scelta come arbitro. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina.

9. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 740, paragrafo 2, del presente accordo, il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice estrae a sorte l'arbitro o il presidente:
 - a) tra i nominativi formalmente proposti da una o entrambe le parti per stabilire il sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 752, paragrafo 1, del presente accordo non sia stato stabilito; o

 - b) tra le personalità che rimangono nel sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 752, paragrafo 1, del presente accordo non contenga più come minimo cinque nominativi.

10. Le parti possono nominare una cancelleria con il compito di fornire assistenza nell'organizzazione e nello svolgimento di specifici procedimenti di risoluzione delle controversie in base ad accordi ad hoc o in virtù di accordi adottati dal consiglio di partenariato a norma dell'articolo 759 del presente accordo. A tal fine, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo il consiglio di partenariato valuta se sia necessario modificare il presente regolamento di procedura.

IV. Riunione organizzativa

11. Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi:
- a) se non precedentemente stabiliti, il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, che sono in ogni caso stabiliti conformemente alle norme dell'OMC;
 - b) il compenso degli assistenti; l'importo totale del compenso di un assistente o degli assistenti di ciascun arbitro non supera il 50 % del compenso di tale arbitro;
 - c) il calendario dei procedimenti; e
 - d) procedure specifiche per proteggere le informazioni riservate.

Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

V. Comunicazioni scritte

12. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro venti giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice.

VI. Funzionamento del collegio arbitrale

13. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio arbitrale può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
14. Salvo altrimenti disposto nella parte sesta, titolo I, del presente accordo o nel presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
15. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.
16. La stesura delle sentenze, delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
17. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni della parte sesta, titolo I, del presente accordo e dei relativi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
18. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine per i procedimenti diverso dai termini stabiliti nella parte sesta, titolo I, del presente accordo, o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti, previa consultazione delle stesse, i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

VII. Sostituzione

19. Se una parte ritiene che un arbitro non si conformi alle prescrizioni dell'allegato 49 e che per questa ragione vada sostituito, tale parte informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta non conformità alle prescrizioni di tale allegato da parte dell'arbitro.
20. Le parti si consultano entro 15 giorni dalla notifica di cui all'articolo 19. Esse informano l'arbitro della presunta non conformità e possono chiedergli di adottare misure per porre rimedio alla stessa. Le parti possono inoltre, di comune accordo, rimuovere l'arbitro e designarne uno nuovo conformemente a quanto previsto dall'articolo 740 del presente accordo.
21. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire l'arbitro, fatta eccezione per il presidente del collegio arbitrale, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se il presidente del collegio arbitrale constata che l'arbitro non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 49, il nuovo arbitro è designato conformemente a quanto previsto dall'articolo 740 del presente accordo.

22. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone presenti sul sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 752 del presente accordo. Il suo nome è estratto a sorte dal copresidente del consiglio di partenariato della parte richiedente o dal suo delegato. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se tale persona constata che il presidente non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 49, il nuovo presidente è designato conformemente a quanto previsto dall'articolo 740 del presente accordo.

VIII. Udienze

23. In base al calendario stabilito a norma dell'articolo 11, previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte in cui ha luogo l'udienza.
24. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Londra se la parte attrice è l'Unione e a Bruxelles se la parte attrice è il Regno Unito. La parte convenuta sostiene le spese derivanti dall'organizzazione logistica dell'udienza.
25. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.
26. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza.
27. Salvo diverso accordo tra le parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza:
 - a) i rappresentanti di una parte;
 - b) i consulenti;

- c) gli assistenti e il personale amministrativo;
- d) gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio arbitrale; e
- e) gli esperti, in base a quanto deciso dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 751, paragrafo 2, del presente accordo.

28. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.

29. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta, sia nell'argomentazione sia nell'argomentazione di contestazione:

Argomentazione

- a) argomentazione della parte attrice;
- b) argomentazione della parte convenuta

Argomentazione di contestazione

- a) replica della parte attrice;

b) controreplica della parte convenuta.

30. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.
31. Il collegio arbitrale predispose la stesura del verbale di udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.
32. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

IX. Domande scritte

33. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.
34. Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande formulate dal collegio arbitrale. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro cinque giorni dalla data di presentazione di tale copia.

X. Riservatezza

35. Ciascuna parte e il collegio arbitrale considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. La parte che trasmette al collegio arbitrale un'osservazione scritta contenente informazioni riservate trasmette anche, entro 15 giorni, un'osservazione priva delle informazioni riservate che è divulgata al pubblico.
36. Nulla nel presente regolamento di procedura preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.
37. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse durante le fasi dell'udienza in cui una parte presenta comunicazioni e argomentazioni contenenti informazioni riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

XI. Contatti unilaterali

38. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.
39. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

XII. Comunicazioni *amicus curiae*

40. Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:
- a) pervengano al collegio arbitrale entro dieci giorni dalla data di costituzione dello stesso;
 - b) siano concise, in nessun caso più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia, compresi gli eventuali allegati;
 - c) riguardino direttamente una questione di diritto o di fatto esaminata dal collegio arbitrale;
 - d) contengano una descrizione della persona che la presenta, compresi la sua cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento;
 - e) precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale; e
 - f) siano redatte in inglese.

41. Le comunicazioni vengono sottoposte alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio arbitrale entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione.
42. Nella propria relazione il collegio arbitrale elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma dell'articolo 40. Il collegio arbitrale non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni; in caso di esame, tuttavia, deve tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle parti ai sensi dell'articolo 41.

XIII. Casi urgenti

43. Nei casi urgenti di cui all'articolo 744 del presente accordo, il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini previsti dal presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale comunica tali adeguamenti alle parti.

XIV. Traduzione e interpretazione

44. La lingua del procedimento dinanzi al collegio arbitrale è l'inglese. Le sentenze, le relazioni e le decisioni del collegio arbitrale sono redatte in inglese.
45. Ciascuna parte sostiene le proprie spese di traduzione dei documenti che presenta al collegio arbitrale e che sono redatti in originale in lingua diversa dall'inglese, nonché le eventuali spese d'interpretazione durante l'udienza per i propri rappresentanti o consulenti.

XV. Altre procedure

46. I termini stabiliti nel presente regolamento di procedura sono adeguati in conformità ai termini speciali previsti per l'adozione di una relazione o di una decisione da parte del collegio arbitrale nei procedimenti di cui agli articoli da 747 a 750 del presente accordo.

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI

I. Definizioni

1. Ai fini del codice di condotta si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "personale amministrativo": in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;
 - b) "arbitro": un membro di un collegio arbitrale;
 - c) "assistente": una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; e
 - d) "candidato": una persona il cui nominativo figura in un elenco di arbitri di cui all'articolo 752 del presente accordo o che è stata proposta per la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 740 del presente accordo.

II. Principi fondamentali

2. Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, i candidati e gli arbitri:
 - a) prendono conoscenza del presente codice di condotta;
 - b) sono indipendenti e imparziali;
 - c) evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti;
 - d) evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità;
 - e) osservano norme di condotta rigorose; e
 - f) non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
3. Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
4. Gli arbitri non possono usare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati. Gli arbitri si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

5. Gli arbitri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.
6. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

III. Obblighi di dichiarazione

7. Prima di accettare la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 740 del presente accordo, ciascun candidato cui viene richiesto di esercitare tale funzione dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.
8. L'obbligo di dichiarazione di cui al paragrafo 7 è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.
9. I candidati o gli arbitri comunicano al consiglio di partenariato le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.

IV. Doveri degli arbitri

10. In seguito all'accettazione della nomina, ciascun arbitro si rende disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.
11. Ciascun arbitro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale dovere.
12. Ciascun arbitro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale amministrativo siano a conoscenza degli obblighi assunti dagli arbitri a norma delle parti II, III, IV e VI del presente codice di condotta e li rispettino.

V. Obblighi degli ex arbitri

13. Gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione del collegio arbitrale.
14. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi previsti dalla parte VI del presente codice di condotta.

VI. Riservatezza

15. Gli arbitri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati. In nessun caso gli arbitri divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

16. Gli arbitri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione a norma della parte sesta, titolo I, del presente accordo.
17. Gli arbitri si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o il parere di un arbitro e dal rilasciare dichiarazioni in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.

VII. Spese

18. Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo.
-